



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza

## Il rapporto di lavoro sportivo

*Relatore:*

**Prof. Oronzo Mazzotta**

*Candidato:*

**Marco Orsolini**

ANNO ACCADEMICO 2013-2014

# INDICE

INTRODUZIONE.....	I
<b>1 LO SPORT NELL'ORDINAMENTO INTERNO.....</b>	<b>1</b>
1.1 Il rapporto sportivo professionistico prima della legge n. 91/1981.....	1
1.2 Il Vincolo sportivo.....	9
1.2.1 Origine storica del vincolo sportivo.....	10
1.3 La legge n. 91/1981.....	12
1.3.1 L'iter di approvazione della legge n. 91/1981.....	12
1.3.2 La libertà di esercizio dell'attività sportiva.....	15
1.3.3 Gli sportivi professionisti.....	16
1.3.4 Gli atleti dilettanti.....	23
1.3.5 La regolamentazione del rapporto dei c.d. professionisti di fatto.....	24
1.3.6 Natura autonoma o subordinata del lavoro sportivo professionistico.....	27
1.3.7 L'abolizione del vincolo sportivo.....	34
1.3.8 La specialità del lavoro sportivo professionistico.....	36
<b>2 LO SPORT NELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO.....</b>	<b>38</b>
2.1 La libera circolazione prima della sentenza Bosman.....	38
2.1.1 Caso Walrave and Koch v. UCI.....	38
2.1.2 Caso Donà v. Mantero.....	41
2.1.3 Interventi in materia di libera circolazione fino al 1996.....	43
2.2 La sentenza Bosman e la fine del trattamento differente per il calcio.....	46
2.2.1 Il procedimento.....	46
2.2.2 Il contenuto della sentenza.....	49
2.2.3 L'applicabilità dell'art. 48 del Trattato al mondo dello sport.....	50
2.2.4 L'efficacia orizzontale dell'art. 48.....	52
2.2.5 L'art. 48 del Trattato CEE in relazione alle indennità per i trasferimenti dei giocatori.....	52
2.2.6 La legittimità delle “indennità di trasferimento, di formazione o di promozione”.....	54
2.2.7 L'art. 48 del Trattato CEE in relazione alle clausole di nazionalità.....	57
2.2.8 La non applicabilità dell'art.48 del Trattato CEE alla composizione delle selezioni nazionali.....	60
2.2.9 Efficacia della sentenza.....	60
2.2.10 Efficacia della sentenza nel tempo.....	61
2.3 Lo sport europeo dopo la sentenza Bosman.....	62
2.3.1 L'impatto della sentenza sullo sport in Italia.....	63
2.3.2 L'impatto sulle attività diverse dal calcio e sullo sport dilettantistico.....	65
2.3.3 Lehtonen v. Fédération Royale Belge des Sociétés de Basketball.....	66

2.3.4	Deliège v. Ligue Belge de judo ASBL e altri.....	68
2.3.5	Caso Agostini.....	72
2.3.6	Caso Meca-Medina e Majcen: un passo indietro per il modello sportivo europeo e la specificità dello sport.....	75
2.3.7	Caso Bernard: indennità di formazione e libertà di circolazione dei giovani calciatori professionisti.....	79
2.4	La condizione degli atleti-cittadini extracomunitari con cui l'Unione Europea ha stipulato Accordi di Partenariato o Associazione.....	84
2.4.1	Caso Kolpak.....	85
2.4.2	Caso Simutenkov.....	88
2.4.3	Il Trattato di Cotonou, un Bosman 2?.....	90
2.5	La condizione Giuridica degli atleti extra-comunitari.....	92
2.5.1	Caso Ekong.....	93
2.5.2	Il caso Sheppard.....	95
2.5.3	Il caso Hernandez Paz e le novità introdotte dalla legge 30 luglio 2002.....	97
2.6	L'azione dell'Unione Europea a favore dello sport.....	101
2.6.1	Lo sport nel Trattato di Lisbona: pieno riconoscimento della sua specificità?.....	106
2.6.2	La Comunicazione sullo Sport del gennaio 2011.....	108
2.7	Ultimi sviluppi sull'introduzione di limiti all'utilizzo di stranieri.....	108
2.8	La tutela dei vivai giovanili.....	113
2.8.1	Possibili criticità della regola dell' <i>home grown players</i> .....	116
2.9	Considerazioni conclusive.....	118
<b>3</b>	<b>IL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO.....</b>	<b>122</b>
3.1	L'origine contrattuale del rapporto di lavoro sportivo.....	122
3.2	Le parti del contratto.....	122
3.2.1	Gli sportivi professionisti.....	122
3.2.2	Le società sportive professionistiche.....	123
3.3	Il procedimento di costituzione del rapporto di lavoro sportivo.....	126
3.3.1	L'assunzione diretta.....	127
3.3.2	La forma del contratto di lavoro sportivo.....	128
3.3.3	Conformità del contenuto del contratto a quello tipo.....	129
3.3.4	Deposito del contratto.....	133
3.4	Gli elementi accidentali del contratto: la condizione e il termine.....	134
3.5	Le norme non applicabili al contratto di lavoro sportivo.....	136
3.6	I caratteri della subordinazione: gli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà.....	139
3.6.1	Obbligo di diligenza.....	139
3.6.2	Obbligo di obbedienza.....	140
3.6.3	Obbligo di fedeltà.....	142
3.7	Il potere del datore di lavoro.....	144
3.7.1	Il potere direttivo.....	144
3.7.2	Il potere di controllo.....	145
3.7.3	Il potere disciplinare.....	146
3.8	I diritti di natura patrimoniale dello sportivo.....	148

3.8.1	La retribuzione.....	148
3.8.2	Il trattamento di fine rapporto.....	150
3.9	I diritti di natura personale del lavoratore sportivo.....	151
3.9.1	Il diritto alla prestazione dell'attività lavorativa.....	151
3.9.2	Il mobbing nel lavoro sportivo.....	153
3.9.3	L'orario di lavoro, i riposi e le ferie.....	156
3.10	Gli obblighi del datore di lavoro.....	159
3.10.1	La tutela delle condizioni di lavoro.....	159
3.10.2	La tutela sanitaria.....	161
3.10.3	La tutela antinfortunistica.....	164
3.10.4	La tutela previdenziale.....	170
3.11	Le vicende del rapporto di lavoro sportivo.....	173
3.11.1	Le cause di sospensione del rapporto di lavoro: art. 2110 c.c....	173
3.11.2	La risoluzione consensuale del contratto di lavoro: la cessione del contratto.....	175
3.11.3	La risoluzione unilaterale del contratto di lavoro a tempo indeterminato.....	179
3.11.4	Il recesso <i>ante tempus</i> dal contratto di lavoro a tempo determinato.....	181
3.11.5	Il caso Cassano/U.C Sampdoria.....	184
3.11.6	Gli effetti della sentenza Bosman sui trasferimenti internazionali dei calciatori in pendenza di contratto.....	188
3.12	Considerazioni conclusive.....	192
	<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>195</b>
	<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>199</b>

## INTRODUZIONE

Un' interessante studio è il ricostruire come la legge ed il diritto del lavoro si siano posti di fronte ad un fenomeno di massa qual'è oggi quello dello sport, analizzando quel particolare rapporto lavorativo che intercorre tra uno sportivo ed una società sportiva.

Attività sportiva e lavoro, che pur rappresentano due aspetti da sempre caratterizzanti l'attività sociale dell'uomo, non sempre sono andati di pari passo: tutti e due hanno origine in epoche assai remote e solo nell'esperienza più recente hanno finito per incontrarsi.

Lo sport nasce nell'antichità con esigenze e finalità ben diverse da quelle che riveste oggi; allora lo sport era praticato per puro divertimento e l'aspetto competitivo era marginale: proprio per questo non richiedeva alcuna tutela giuridica.

Con il passare degli anni però lo sport si è evoluto e l'aspetto puramente ludico ha lasciato pian piano il posto all'aspetto competitivo; anche il diritto del lavoro negli anni si è quindi evoluto ed ha cominciato ad espandere la propria competenza interessandosi sempre più alle varie attività umane che apparivano bisognose di tutela.

In primo luogo, verranno presentati gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, precedenti alla legge sul professionismo sportivo, per quanto riguarda la qualificazione della natura del rapporto che si instaura tra lo sportivo e la società di appartenenza; tale problematica è stata oggetto di disputa tra le varie correnti dottrinali e giurisprudenziali.

Le ipotesi sostenute da dottrina e giurisprudenza sono state sostanzialmente due: quella della subordinazione e quella tendente invece a riconoscere natura autonoma a tale rapporto di lavoro.

La legge 23 marzo 1981, n. 91 ha segnato il punto di arrivo d' arrivo di questi lunghi scontri ed ha optato, per una ricostruzione del rapporto di lavoro intercorrente tra gli sportivi e le società in termini di lavoro subordinato.

Il lavoro subordinato consiste nell'attività compiuta da un soggetto — il lavoratore — al fine di ricavarne una retribuzione, nell'interesse e sotto l'autorità di un altro soggetto — il datore di lavoro — dal quale dipende, non soltanto economicamente ma anche giuridicamente, essendo riconosciuto al datore il potere di dettare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. L'elemento della subordinazione — inteso come assoggettazione alle direttive, al controllo e alla vigilanza da parte del datore di lavoro — costituisce il tratto caratterizzante del rapporto di lavoro subordinato, creando un vincolo intenso che giustifica la più intensa tutela giuridica apprestata dall'ordinamento per tale tipo di lavoro.

E' bene ricordare che alcuni autori qualificavano il rapporto sportivo come un rapporto di tipo associativo, nel quale i contraenti perseguono il fine comune dello svolgimento dell'attività sportiva. In tale ottica l'atleta era configurato come un membro della società sportiva in virtù di un rapporto associativo in cui si sarebbe innestato un rapporto economico di scambio la cui causa rimaneva assorbita, dall'agonismo e dall'obiettivo comune della vittoria nella prestazione sportiva.

Come detto, dunque, la legge n. 91 del 1981 definisce il rapporto fra atleta e società come subordinato, salvo considerarlo come autonomo in presenza di particolari circostanze tassativamente prefigurate dalla menzionata norma di legge.

Dunque, si può affermare con tutta tranquillità che allorquando l'attività sportiva sia svolta per professione, ossia con la finalità di procacciarsi un reddito stabile, la stessa sarà qualificabile come attività lavorativa e quindi il diritto del lavoro ha il compito-dovere di disciplinare l'attività sportiva prevedendo una serie di tutele a favore dello sportivo lavoratore che rappresenta, anche se spesso solo apparentemente, la parte debole del rapporto contrattuale.

Quando, invece, l'attività sportiva viene praticata per puro svago o divertimento, senza cioè l'obiettivo di ricavarne benefici materiali, essa non rientrerà più tra le attività lavorative.

All'interno del primo capitolo, è stata anche eseguita un'analisi dell'iter di approvazione della l. 91/81 e dei relativi primi tre articoli: la già menzionata qualificazione della natura del rapporto sportivo (art. 3); l'approfondimento del principio della libertà dell'esercizio dell'attività sportiva (art. 1); e il chiarimento ai sensi della legge su chi siano gli sportivi professionisti e come acquisiscano il proprio status (art. 2).

Infine viene analizzato quell'istituto, peculiare del mondo dello sport, del vincolo sportivo, sia per quanto riguarda la genesi che le motivazioni dell'avvenuta abolizione di tale istituto da parte dell'art. 16 della l. 91/81.

Il secondo capitolo è dedicato interamente al ruolo fondamentale svolto dall'ordinamento comunitario, soprattutto attraverso le pronunce della Corte di Giustizia, che fin dagli anni 70, è stata coinvolta in argomenti correlati alle tematiche sportive, affrontando i casi Walrave e Donà.

Queste sentenze, hanno aperto di fatto il dibattito sull'applicabilità del diritto dell'Unione europea all'ambito sportivo sotto il profilo della libertà di circolazione dei lavoratori.

L'azione dei giudici si è occupata *in primis* della verifica dei confini dell'azione europea in materia sportiva, dal momento che lo sport all'epoca era ancora lontano dall'essere incluso nelle agende comunitarie.

La Corte, riconobbe che, la rilevanza comunitaria dello sport, discende essenzialmente dalla possibilità di considerare il lavoro sportivo, come un'attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

Inoltre, la Corte individuò la c.d. eccezione sportiva (*sporting exception*), limitando l'applicabilità del diritto europeo alle questioni economicamente rilevanti, escludendolo per esempio, nella scelta dei criteri di formazione delle squadre nazionali.

Ma, le federazioni sportive non diedero inizialmente seguito alle citate pronunce della Corte, e quindi nonostante i principi innovatori enunciati in materia, si dovette attendere circa un ventennio perché qualcosa concretamente cambiasse.

Infatti, attraverso il caso Bosman, la Comunità europea è intervenuta in maniera concreta sulle regole delle federazioni sportive, dichiarandone alcune incompatibili col diritto europeo e suscitando le ire dei sostenitori della c.d. eccezione sportiva, senza la quale questi sentivano inesorabilmente minacciata la struttura stessa dello sport europeo.

La sentenza Bosman, nello specifico, ha avuto tre effetti diversi e sovrapposti, uno per ogni attore rilevante nel settore sportivo: le federazioni, gli atleti, e l'Unione europea.

Le federazioni sportive, che sentitesi intaccate nella loro sfera di autonomia, hanno accolto la pronuncia in modo traumatico, spesso cercando di “svincolarsi” dagli obblighi derivanti dal diritto europeo; gli atleti, o perlomeno una parte, hanno invece cercato di sfruttare il caso Bosman con l'obiettivo di ottenere vantaggi anche in relazione agli aspetti di rilevanza marginale per il diritto UE (casi Agostini, Deliège e Lehtonen). Infine dal punto di vista dell'Unione europea, il caso Bosman ha avuto l'effetto di innescare un dibattito sul tema sportivo e sulla sua rilevanza all'interno dell'allora Comunità, instaurando quindi una nuova stagione di incontri e colloqui tra Unione, da una parte, e federazioni sportive, dall'altra.

Questa nuova prospettiva è ben esemplificata dagli sviluppi più recenti in materia, dal 2007 a oggi, con la stesura del Libro Bianco sullo Sport varato dalla Commissione, fino ad arrivare sul Trattato di Lisbona del 2009, che ha incluso lo sport nel diritto primario dell'Unione europea.

Tale riconoscimento è il risultato di un lungo percorso di dialoghi, ma soprattutto di conflitti.

All'interno del capitolo, viene anche riportata anche la sentenza del 2006 della Corte di giustizia, sul caso Meca-Medina, che rappresenta un passo indietro per il



modello sportivo europeo e la specificità dello sport, visto che è stato sentenziato che, ormai, qualsiasi norma emanata da una federazione sportiva, di qualsiasi natura essa sia, deve rispettare il diritto europeo della concorrenza, ponendo fine alla tradizionale distinzione tra le “regole puramente sportive”, ovvero che vertono sulla regolarità e il funzionamento di una competizione, sull'integrità dello sport e sull'equilibrio delle competizioni, e le altre.

Ulteriore tema affrontato è la condizione giuridica degli atleti extracomunitari con cui l'Unione Europea ha stipulato Accordi di Partenariato o Associazione. Tramite questi accordi, che pur rappresentano una fonte secondaria rispetto alle norme dei trattati, sono stati eliminati gli ostacoli frapposti alle libertà fondamentali riconosciute dal Trattato, anche nei confronti di tali atleti, sebbene riconoscendo una portata più limitata al principio di libertà di circolazione, mentre è stata data piena applicazione al c.d. effetto Bosman circa il divieto di discriminazione.

Sono stati oggetto di analisi anche gli sportivi extra-comunitari provenienti da Stati al di fuori dello Spazio Economico Europeo non legati da accordi di associazione o partenariato, la cui condizione di atleti stranieri extracomunitari è stata oggetto di numerosi ricorsi dinanzi al giudice ordinario, grazie alla speciale azione civile contro la discriminazione fondata sulla nazionalità, disciplinata dall'art. 44 del d.lgs. 286/1998, recante il “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

Infine, al termine del secondo capitolo sono stati esposti gli ultimi sviluppi sull'introduzione di limiti all'utilizzo di stranieri nel mondo del basket e del calcio, e la possibile tutela dei vivai giovanili attraverso la regola, dei calciatori formati in casa (*home grown players*), dapprima valevole solo per le competizioni calcistiche europee e successivamente adottata anche dal Consiglio Federale della FIGC nel novembre 2014.

Il capitolo conclusivo analizza le varie tutele predisposte dall'ordinamento sportivo a favore degli atleti fin dal momento della costituzione del rapporto.

Sono stati esaminati tutti quelli elementi che concorrono alla formazione del contratto di lavoro, così come richiesti dalla l. 91/81, senza tralasciare quelle che possono essere le conseguenze in caso di assenza o di errata applicazione di tali elementi.

Oggetto di una specifica trattazione sono state anche le norme che la l. 91/81 rende non applicabili al contratto di lavoro e le ratio di tali esclusioni.

Inoltre, è stato anche analizzato lo svolgimento del rapporto, analizzando i diritti e doveri sia del lavoratore che del datore di lavoro: nella maggior parte dei casi sono gli stessi che caratterizzano qualsiasi rapporto di lavoro.

Infine nell'ultima parte del capitolo sono state riportate le cause di scioglimento del rapporto, siano esse motivo d'accordo consensuale o di scelta unilaterale.

Nel ricostruire tale sistema mi sono avvalso degli scritti di numerosi esperti in materia che hanno contribuito in vario modo allo sviluppo del diritto sportivo; a titolo esemplificativo, ma anche come ringraziamento per aver attinto dai loro preziosi studi, ho il piacere di citare alcuni di questi illustri personaggi come: Vittorio Frattarolo, Guido Vidiri, Fulvio Bianchi D'Urso, Maria Teresa Spadafora, Dante Duranti e molti altri ancora che non cito solo per evidenti limiti di spazio.

Infatti, nell'elaborare questo lavoro, ho avuto la fortuna di avere a mia disposizione una vasta serie di monografie e di articoli in materia, la maggioranza dei quali però, risulta abbastanza “datata”, ma ciò trova senza dubbio spiegazione nel fatto che la legge che regola l'intera materia sia anch'essa abbastanza datata.

Mi riferisco cioè alla più volte già citata legge n. 91 del 23 marzo 1981, ossia ad una legge di ben 34 anni fa; è chiaro quindi che negli anni lo scontro in dottrina sia andato via via attenuandosi e che la maggior produzione sull'argomento risalga per forza di cose a tempi immediatamente successivi alla legge stessa.

Dunque a livello legislativo, il lavoro sportivo subordinato professionistico trova la sua specifica disciplina nella legge n. 91 del 1981 ed anche laddove non

incompatibili o non espressamente escluse, in tutte le altre norme dettate per il lavoro subordinato in generale. L'interprete è chiamato quindi ad un'attenta opera di raccordo della disciplina speciale con quella generale e sotto questo punto di vista un ruolo fondamentale è attribuito agli accordi collettivi.

È tuttavia da sottolineare che la continua evoluzione della disciplina del lavoro sportivo ha determinato l'esigenza di una rivisitazione dell'intero ordinamento sportivo e così da più parti sono giunti inviti ad una revisione pressoché totale della legge n. 91/81.

Ed in effetti qualcosa è già stato fatto, soprattutto ad opera del Decreto legge 20 settembre 1996, n. 485, convertito in legge 18 novembre 1996, n. 586.

Tale intervento del legislatore è soprattutto dovuto dalla necessità di armonizzare l'ordinamento sportivo con il diritto comunitario, a seguito della nota sentenza Bosman, che ha dato il via ad una serie di conseguenze che erano inimmaginabili solo qualche anno prima.

Tra le modifiche che si sono avute, di cui renderò conto più specificatamente nel corso dei singoli istituti, si possono intanto ricordare le due più significative quali: l'abolizione dell'indennità di preparazione e promozione ed il riconoscimento della possibilità per le società sportive di perseguire scopi di lucro.

Verrà di seguito trattata l'intera materia iniziando dalla ricostruzione delle scelte di fondo che hanno portato alla formazione dell'attuale legislazione in materia e definendo quella che è la natura del rapporto di lavoro sportivo.

# 1 LO SPORT NELL'ORDINAMENTO INTERNO

## 1.1 Il rapporto sportivo professionistico prima della legge n. 91/1981

Sino all'emanazione della legge n. 91/81 (norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionistici), il legislatore non riteneva necessaria una disciplina del rapporto intercorrente tra le organizzazioni sportive e gli sportivi. Nel silenzio del legislatore, un ruolo importante nella qualificazione giuridica del rapporto di lavoro sportivo, era svolto da dottrina e giurisprudenza.

La tragedia della collina di Superga, nella quale persero la vita gran parte dei calciatori del Torino, diede luogo il 15 settembre 1950 alla sentenza del tribunale di Torino nella quale, per la prima volta, venne affrontato il problema della natura giuridica del contratto che lega un calciatore professionista ad una società. Il tribunale considerò il contratto quale prestazione d'opera ex art. 2222, assimilabile al contratto che lega un impresario di pubblici spettacoli agli artisti scritturati. Respinse la tesi che il calciatore fosse un bene della Società di appartenenza e concluse che la morte del calciatore per responsabilità di un terzo (vettore) non costituiva violazione diretta di un interesse dell'associazione sportiva quale datore di lavoro. Non si dava luogo, pertanto, a risarcimento del danno in favore della società. Anche la Suprema Corte trattò tale argomento *per incidens* con la sentenza 4 luglio 1953, n. 2085, confermando la decisione del tribunale, riconoscendo la natura autonoma del contratto di lavoro tra associazioni sportive ed atleti.

Tale orientamento fu sostenuto in dottrina principalmente da Grasselli<sup>1</sup> e Bianchi d'Urso.<sup>2</sup>

---

1 Grasselli, L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo, Rivista Diritto Sportivo, 1974, 151 ss.

2 Bianchi d'Urso, Lavoro sportivo e ordinamento giuridico nello stato, calciatori professionisti e società sportive, Diritto del lavoro, 1972, 396 ss.

Tali autori escludevano che ci fosse un'estraneità del lavoratore ai rischi dell'impresa. Notavano infatti, che i premi corrisposti al calciatore fossero per lo più proporzionati all'importanza della gara da intraprendere, al livello della posizione occupata nella classifica generale della squadra; al fatto che l'ingaggio annuale dei calciatori fosse commisurato agli incassi ricevuti dalla società nella stagione precedente. Si ammetteva l'esistenza della collaborazione, ma si notava che tale requisito non era solo caratteristico del lavoro subordinato. Stesso discorso era fatto per l'onerosità; perché anche la causa del contratto d'opera era prestazione verso corrispettivo.

Per l'aspetto della subordinazione, entrambi gli autori ne sostenevano l'inesistenza. Bianchi d'Urso non considerava le limitazioni attinenti alla libertà personale del lavoratore come espressione della subordinazione, bensì come mezzi attraverso i quali il giocatore fosse messo in condizione di esprimere tutta la sua efficienza atletica e agonistica per adempiere la prestazione professionale promessa.

Questo per la subordinazione in senso giuridico. In senso socio-economico, l'Autore ancora di più negava l'esistenza della subordinazione, notando che i compensi degli atleti fossero ingenti e quindi non fosse proprio il caso di parlare di subordinazione in tal senso.

Per quanto riguarda la subordinazione in senso tecnico, quella cioè che consiste nell'osservanza delle disposizioni tecnico sportive, per Bianchi d'Urso poteva anche sussistere, anche se limitata alle fasi di allenamento e giammai estesa alla gara ma tale subordinazione tecnica, esisteva, nelle prove anche per gli artisti lirici che pure per lo più erano considerati lavoratori autonomi.

Bianchi d'Urso esprimeva dei dubbi in merito all'applicabilità dello Statuto dei Lavoratori e, nella difficoltà di una tale applicazione, vedeva una riprova dell'esattezza della tesi del lavoro autonomo.

Grasselli nel sostenere la tesi del lavoro autonomo, si soffermava meno sul problema della inesistenza della subordinazione e approfondiva invece il problema dell'applicabilità non solo dello Statuto dei Lavoratori, ma anche di

altre norme specifiche previste per i lavoratori subordinati e ne dichiarava l'inapplicabilità.

Entrambi gli autori, poi concludevano che, pur considerando gli atleti come lavoratori autonomi, non sarebbero mancate le garanzie, estendendo anche secondo il dettato costituzionale, ove possibile e opportuno, taluni istituti di previdenza e sicurezza sociale.

Tali autori nelle loro argomentazioni si riferivano più che altro al rapporto tra calciatori e società di calcio.

Ma la tesi del lavoro autonomo è stata sostenuta da altri specificamente per l'automobilismo.<sup>3</sup> Coloro che si sono occupati espressamente di tale sport hanno sempre concluso che il rapporto intercorrente tra l'automobilista e la società relativa, fosse un rapporto di lavoro autonomo. Questo perché per la natura dell'obbligazione alla quale il pilota doveva adempiere, obbligazione di carattere personale e insostituibile, e per l'autonomia nella quale il pilota agiva, particolarmente durante la gara, il contratto è stato considerato più vicino alla *locatio operis* che alla *locatio operarum*.

Nonostante questi autorevoli orientamenti, l'opinione assolutamente prevalente, soprattutto nella giurisprudenza, si è orientata con sempre maggior convinzione nel senso della configurabilità del rapporto di lavoro subordinato.

Un'analisi esauriente è stata compiuta da Cass. 21 ottobre 1961, n. 2324 la cui decisione risale ad un periodo in cui il professionismo sportivo, soprattutto nell'ordinamento calcistico, aveva già raggiunto una cospicua articolazione organizzativa e una non trascurabile consistenza economica, tanto da consentire una più consapevole ed approfondita valutazione dei diversi aspetti qualificanti del rapporto di lavoro sportivo.

Secondo la Suprema Corte le prestazioni degli atleti rivestono i caratteri della continuità e della professionalità in quanto essi vincolano, a tal fine retribuiti, le proprie energie fisiche e le proprie attitudini tecnico-sportive a favore

---

3 Ribera, Sport automobilistico: rapporti e responsabilità nelle gare automobilistiche, Rivista Diritto Sportivo, 1955, 405 ss.

dell'associazione dedicandole in via esclusiva la loro attività agonistica, di campionato ed amichevoli, in Italia e all'estero, e si obbligano, altresì, ad ottemperare alle istruzioni e alle direttive dei dirigenti e degli incaricati dell'associazione anche per ciò che attiene agli allenamenti e alle loro modalità. Sussiste, per tali motivi, il carattere della subordinazione che si esprime anche con l'obbligo di mantenere un contegno disciplinato e una condotta civile e sportiva irreprensibile e regolare e nel divieto di partecipare a manifestazioni sportive estranee alla società anche nei periodi di riposo o sospensione dell'attività agonistica; divieto nel quale la sentenza ravvisa una manifestazione, nel rapporto in questione, dell'obbligo di fedeltà previsto dall'art. 2105 c.c., mentre le restrizioni cui il giocatore può essere assoggettato anche nella vita privata, giustificate dalla necessità di conservare l'efficienza fisica, ben possono essere collegate all'elemento fiduciario che connota il lavoro subordinato. A tali obblighi fa da riscontro il potere della società di irrogare provvedimenti disciplinari per la loro inosservanza o per illeciti civili o sportivi commessi dal giocatore.

Secondo la sentenza non manca, la collaborazione, così come configurato dall'art 2094 c.c., per il fatto che l'attività agonistica prestata dagli atleti si inserisce nel quadro di una complessa organizzazione economica, tecnica e di lavoro, coordinandosi con la stessa per il conseguimento delle sue specifiche finalità.

Sotto altro profilo, sempre secondo la sentenza, il rapporto viene anche assoggettato in concreto e in virtù degli accordi fra federazione e associazione dei giocatori alla regolamentazione collettiva che si adegua, per molti aspetti, ai principi fondamentali ai quali è improntata la disciplina legale del rapporto di lavoro subordinato, quali, fra gli altri, il diritto del giocatore ad un periodo annuale di riposo (art 2109 c.c.), il diritto ad uno specifico trattamento di malattia ed infortunio (art 2110 c.c.), l'obbligo previdenziale a carico delle società sportive (art 2114 c.c.), ecc.

Tutti questi caratteri, dunque, sono inconciliabili con la fattispecie del lavoro autonomo.

Anche la maggioranza della dottrina<sup>4</sup> sosteneva che il rapporto intercorrente tra atleta e società sportiva costituisse una fattispecie tipica sussumibile nell'art 2094 c.c.

Le peculiarità, che indubbiamente ci sono in tale rapporto, venivano spiegate in termini di specialità del contratto di lavoro. Si considerava il contratto di lavoro come speciale, ma non atipico, e si dichiaravano applicabili, in quanto possibili, le norme sul lavoro subordinato.

La causa di questo contratto consisteva, secondo questa dottrina, in prestazione-retribuzione.

Si esaminavano poi gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato, per vedere se ricorressero anche nel contratto fra atleta e società sportiva al fine di giungere ad una risposta positiva.

Giurisprudenza e dottrina hanno individuato gli elementi caratterizzanti del lavoro subordinato, nella onerosità, subordinazione, estraneità al rischio, collaborazione, continuità, inserzione del lavoratore nell'impresa.

Per ciò che riguarda l'onerosità non vi erano dubbi. Il corrispettivo, dato all'atleta per gli impegni assunti, era proprio la retribuzione che si componeva di tre elementi principali: l'assegno mensile, il premio di riconferma e il premio partita.<sup>5</sup>

Discorso molto più complesso era fatto per il requisito della subordinazione.

Molti autori avevano notato che si era di fronte ad oneri a carico del prestatore di maggiore ampiezza e rigidità rispetto al tradizionale lavoro subordinato nell'impresa. In pratica obblighi come quello di risiedere nel luogo fissato dalla società, di sottoporsi a periodici controlli medici, di partecipare a

---

4 R. Borruso lineamenti del contratto di lavoro sportivo in *Rivista Diritto Sportivo*, 1963, p. 51; P.G. Canapele Lineamenti giuridici del rapporto tra società sportiva e calciatori, in *Rivista Diritto del lavoro*, 1950, p. 23; C. Girotti, Il rapporto giuridico del calciatore professionista, in *Rivista Diritto Sportivo.*, 1977, p. 171.

5 P.G. Canapele, Lineamenti giuridici del rapporto tra associazioni sportive e calciatori, in *Rivista Lavoro* 1950 II, 408.



ritiri nelle località indicate dall'associazione sportiva, di tenere in generale un regime di vita fisicamente e moralmente irreprensibile, o divieti di prestare la propria attività in favore di altre squadre, erano spiegati in termini di subordinazione. La loro presenza portava proprio a concludere che il rapporto tra atleta e società sportiva fosse un rapporto di lavoro subordinato e sorprendevo invece che alcuni negassero l'inquadrabilità di tale rapporto nello schema del lavoro subordinato, proprio in considerazione di un preteso eccesso di subordinazione.

Altro elemento caratteristico del rapporto di lavoro subordinato, riscontrato dai sostenitori di questa tesi anche nel rapporto di lavoro degli atleti, era quello dell'estraneità dal rischio dei prestatori di lavoro. Infatti si notava come gli obblighi e i diritti essenziali del calciatore fossero stabiliti indipendentemente dai risultati che la società avesse conseguito. Né si riteneva che i compensi accessori connessi al risultato sportivo, facessero venir meno la fondamentale indifferenza della posizione dei giocatori nei confronti della società.<sup>6</sup>

Per quanto riguarda la continuità, si notava come il calciatore si impegnasse a praticare il gioco sotto i colori della stessa società ed a partecipare a tutte le gare che la società intendesse fargli disputare in Italia e all'estero.<sup>7</sup>

Tutti i sostenitori della tesi del lavoro subordinato riscontravano che senza dubbio i calciatori erano collaboratori dell'imprenditore sportivo. Si notava che la produzione dello spettacolo sportivo richiedesse la prestazione simultanea di attività da parte di tutti i componenti della squadra, le cui capacità tecniche e agonistiche dovevano coordinarsi e compenetrarsi sotto le direttive del manager.<sup>8</sup>

La dottrina che sosteneva la tesi del lavoro subordinato individuava, quindi tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tipica ex art. 2094 c.c. e concludeva che si trattava di un contratto tipico.

---

6 Canapele, op cit.

7 R. Borruso op cit.

8 Martone, Osservazioni in tema di lavoro sportivo, RDS, 1964.

Nel 1963 la Cassazione mutò orientamento con la sentenza n. 811, affermando che il rapporto tra società sportiva e atleta fosse caratterizzato da una forte atipicità: le peculiarità di esso - sosteneva la Corte - rendevano impossibile la sua riconduzione completa nell'ambito della subordinazione e conseguentemente l'applicazione della disciplina dettata dal codice civile per i lavoratori comuni. La sentenza sottolineava che il lavoro nasce sempre come rapporto bilaterale in ogni sua forma invece, l'attività sportiva è un'espressione individualistica, frutto d'iniziativa personale, il cui inquadramento successivo in rapporti onerosi nulla aggiunge alla sua prima natura di sforzo fisico e mentale che si produce e si pratica in sé e per sé per l'affermazione di superiorità di un atleta o un gruppo di atleti su altri. Veniva evidenziata anche la differenza "teleologica" tra prestazione sportiva e di lavoro, affermando che entrambi sono manifestazioni di attività sociale che rispondono all'imprescindibile esigenza della vita di relazione: però il lavoro è l'impiego cosciente e volontario di energie psico fisiche per la produzione di beni e di utilità che hanno un valore economico, con fine esclusivamente utilitario, mentre lo sport parte dalla necessità che l'uomo conservi ed accresca le sue energie fisiche tendendo al continuo superamento di se stesso, proiettandosi nel mondo esterno come mezzo di prova e confronto con altri e facendo sorgere così il fenomeno dell'agonismo.

A cercare di riportare ordine, nell'intricata questione sulla qualificazione del rapporto tra atleta e società, la Corte di Cassazione è intervenuta, a Sezioni Unite, con la sentenza 26 gennaio 1971, n. 174,<sup>9</sup> confermando la natura di lavoro subordinato del rapporto di lavoro sportivo, pur in presenza di caratteristiche sue proprie non in grado, di modificarne la natura giuridica. Tali peculiarità del rapporto di lavoro sportivo derivavano, da un atto di autonomia negoziale consistente nella volontaria sottoposizione di tutti i soggetti inquadrati nella FIGC (società e giocatori tesserati) all'osservanza dei regolamenti federali.

---

<sup>9</sup> La sentenza riguardava il celebre caso del calciatore Meroni, che perse la vita in un incidente stradale ed è nota soprattutto per aver enunciato il principio innovativo dell'ammissibilità della tutela aquiliana del credito (negata in precedenza al Torino Calcio, nel caso della strage di Superga) e, nella specie, di quello avente ad oggetto la prestazione di lavoro del calciatore, nella sola ipotesi, però, dell'infungibilità della prestazione medesima.

Quindi i profili di specialità ben potevano essere giustificati e trovare collocazione nella regolamentazione del rapporto per effetto di una libera manifestazione di volontà negoziale. La corte ravvisava che le prestazioni dei giocatori professionisti, oltre a rivestire i caratteri della continuità e della professionalità, sono altresì caratterizzati dalla collaborazione, nel quadro di una complessa organizzazione economica, tecnica e di lavoro, e dalla subordinazione al potere direttivo e gerarchico dall'ente da cui dipendono.

Un altro orientamento dottrinale sottolineava l'atipicità del rapporto di lavoro sportivo, riconducendolo ad un contratto di lavoro innominato<sup>10</sup>, quindi non inquadrabile secondo gli schemi tipici dell'ordinamento statale e disciplinabile dagli artt. 1322 e 1323 c.c..

Tali norme hanno un carattere residuale, essendo applicabili proprio quando non si riesca ad inquadrare un contratto in una disciplina tipica e richiamano l'applicazione della teoria generale dei contratti. I sostenitori della tesi del contratto innominato escludono quindi, l'inquadrabilità dell'atleta sia come lavoratore subordinato che autonomo.

Secondo tale dottrina chi voleva definire il contratto in questione come contratto di lavoro (lavoro subordinato o autonomo, non importa) sbagliava perché cercava di dare spiegazioni di ogni fenomeno con i tradizionali schemi giuridici.

L'atipicità si manifestava nell'ampiezza dei poteri di disposizione e di controllo conferiti alla società e correlativamente alla meno intensa tutela apprestata al lavoratore-atleta rispetto a quella assicurata al normale prestatore d'opera.

Altri autori riconducevano il lavoro sportivo ad un rapporto di natura associativa<sup>11</sup> nel quale i contraenti perseguono il fine comune dello svolgimento

---

10 L. Vespignani, Il rapporto tra il giocatore e la società sportiva, in Riv. Dir. Sport., 1960, il quale evidenzia come la presenza di alcuni elementi, estranei all'ordinario rapporto di lavoro, quali il premio di ingaggio, la possibilità del prestito o della proprietà del calciatore, militassero a favore dell'atipicità del contratto di prestazione sportiva.

11 I. Marani Toro, Gli ordinamenti sportivi, 1977, sottolinea come la causa del contratto sportivo sarebbe da ritenere divergente da quella propria del contratto di lavoro, non configurandosi come causa di scambio, ma come causa sportiva comune ai contraenti.

dell'attività sportiva. In tale ottica l'atleta era configurato come un membro della società sportiva in virtù di un rapporto associativo in cui si sarebbe innestato un rapporto economico di scambio la cui causa rimaneva comunque, assorbita dall'agonismo e dall'obiettivo comune della vittoria nella prestazione sportiva.

## 1.2 Il Vincolo sportivo

Quanto all'inquadramento sportivo, lo status di atleta sia professionista, mosso dal movente soggettivo del fine di lucro che animerebbe la scelta di praticare l'attività sportiva,<sup>12</sup> che dilettante, era condizionato al tesseramento da parte di un sodalizio sportivo (riconosciuto dal CONI), per effetto del quale veniva a crearsi tra le parti un vincolo del tutto peculiare.

Definire cosa sia il vincolo, con esatti termini giuridici non è facile. Con approssimazione si può dire che il vincolo è «quell'istituto che attribuisce ad una società sportiva il diritto di utilizzazione esclusiva delle prestazioni di un atleta».<sup>13</sup> Tramite l'atto del tesseramento, l'atleta oltre ad essere ammesso nella comunità sportiva, veniva in qualche modo legato a sé dalla società sportiva, costituendo un vincolo a tempo indeterminato in base al quale spettava esclusivamente alla società decidere le sorti del rapporto stipulato con i propri atleti, i quali, di converso, non disponevano di libertà e potere contrattuale né di recesso. La possibilità di sciogliersi dal rapporto con la società, era condizionata dalla ricorrenza di una delle ipotesi previste tassativamente dalle norme federali, alle quali con il tesseramento l'atleta si era assoggettato. Lo sportivo finiva per essere vincolato a vita alla società per cui decideva di tesserarsi la quale, diventava in un certo senso proprietaria<sup>14</sup> del cartellino ed arbitra assoluta del destino del tesserato, potendo persino disporre, senza il consenso dell'interessato, la cessione ad altra società, dietro il pagamento di un corrispettivo. Il vincolo

---

12 Si veda ad esempio B. Zauli, Dilettantismo e professionismo nello sport, in *Rivista diritto sportivo*, 1955, secondo il quale, «è professionista colui che fa dello sport la sua professione, cioè impegna nell'esercizio sportivo le maggiori e migliori energie della sua vita produttiva, lasciando in subordine o comunque ai margini della propria esistenza ogni altra attività sociale».

13 Pasqualin, *Il vincolo sportivo*, in *Rivista diritto sportivo*, 1980, .

14 M.T Spadafora, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino, 2012.

gravante sull'atleta era di portata tale da renderlo, anziché soggetto del rapporto di lavoro sportivo, vero e proprio oggetto di esso, tanto era squilibrato il rapporto a beneficio della società sportiva.

La legittimità dell'istituto veniva sostenuta in giurisprudenza sul presupposto della volontaria accettazione da parte dell'atleta di una limitazione della propria sfera di libertà in vista di vantaggi legati alla progressione della propria carriera atletica, e talvolta veniva giustificata rapportandola alla ratio del patto di non concorrenza di cui all'art. 2125 c.c.<sup>15</sup>

### *1.2.1 Origine storica del vincolo sportivo*

Inizialmente, le società sportive ai primordi del calcio, nacquero come associazioni di giocatori, per opera degli sportivi stessi. Quindi, un certo tipo di legame fra associazioni e calciatori, si istituì fin dall'inizio. In epoca successiva, si formarono le Federazioni sportive che nacquero come associazioni di secondo grado (associazioni di associazioni) e la rete di rapporti divenne più complessa. Ci fu infatti l'impossibilità per lo sportivo di iscriversi alla Federazione senza essersi prima iscritto ad una delle stesse associazioni sportive che facevano parte delle federazioni stesse. L'atleta restava un socio dell'associazione sportiva ma contemporaneamente, sia pur indirettamente e cioè attraverso l'associazione, diventava anche la base delle Federazioni. Si era di fronte a una struttura piramidale, con al vertice le Federazioni; al centro le associazioni formate dai calciatori, e alla base i calciatori stessi. In questa struttura, il vincolo, non era altro che il rapporto associativo tra il calciatore e l'associazione, mentre il tesseramento era l'atto che istituiva il rapporto tra il singolo e la Federazione. La nascita del professionismo fece sorgere un terzo rapporto: il contratto d'ingaggio.

Si avevano in sintesi tre specie di rapporti: il tesseramento con il quale il calciatore si legava alla Federazione; il vincolo che diventava un legame a tempo indeterminato con la società sportiva; il contratto di ingaggio che consisteva appunto nella prestazione dello sportivo verso corrispettivo.

---

<sup>15</sup> In questi sensi: Cass 2 aprile 1963, n. 811.

In epoca successiva, la base sociale delle società sportive cominciò a non essere più formata dagli sportivi ma da coloro che erano interessati alla vita dell'associazione stessa.

Le Federazioni di conseguenza non furono più espressione degli iscritti, persone fisiche, ma solo espressioni delle società sportive.

Gli sportivi, che prima si identificavano con la società sportiva ne diventarono controparte; la stessa Federazione, ora espressione delle società sportive, diventò controparte nei confronti dei giocatori.

A questo punto, dire che uno sportivo non potesse stipulare un contratto di lavoro con un'altra società senza il consenso della società cedente, era come dire che un artista non potesse stipulare un contratto di lavoro con un altro imprenditore, senza il consenso del primo.

Il vincolo perduto il suo originario valore, era diventato un residuo storico da abolire, come era già avvenuto in altri stati.

Il vincolo, infatti a causa dei mutamenti avvenuti, era diventato praticamente il diritto della società sportiva di utilizzare le prestazioni del giocatore e il potere di inibire al giocatore di prestare la propria attività a favore di un'altra società.

Dopo aver chiarito, l'origine e l'evoluzione storica del vincolo, è indispensabile aggiungere alcune osservazioni su eventi cui si è giunti, per la distorta attuazione dell'istituto.

Il vincolo nasceva con il tesseramento del giocatore per la Federazione, tesseramento che poteva avvenire solo tramite una società sportiva e mai in via diretta. Il trasferimento poteva avvenire a titolo definitivo, in proprietà o in prestito e ne derivava, in ogni caso, un perpetuarsi dello stato di vincolo, in favore della società subentrante nel contratto.

Inizialmente, nel trasferimento del vincolo non occorreva, neanche la firma del giocatore interessato; ma anche quando si introdusse la previsione della necessità di firma contestuale del giocatore le cose non migliorarono molto.

Con l'introduzione della firma contestuale, la società non poteva cedere il vincolo del tesserato se questo non acconsentiva ma il tesserato non poteva liberarsi dal vincolo senza il consenso della società.

Per liberarsi dal vincolo, il giocatore poteva o smettere di giocare o trasferirsi ad una società che non facesse parte dell'organizzazione federale. Quindi il giocatore non poteva, se voleva continuare a giocare, liberarsi dal vincolo. L'utilizzazione dei giocatori che erano in posizione irregolare, comportava per la squadra che li utilizzava, la perdita della partita per disposizione del giudice sportivo.

Il vincolo poteva però cessare per altre ipotesi come la rinuncia da parte della società; l'inattività volontaria del giocatore; l'inattività della società sportiva; la persistente morosità della società. Tali ipotesi si potevano ricavare dagli articoli 30 e 31 del regolamento professionisti e dall'articolo 19 del regolamento semiprofessionisti. Ma erano situazioni eccezionali ed in sostanza si può concludere che non vi erano per il giocatore, possibilità di svincolo.

## **1.3 La legge n. 91/1981**

### *1.3.1 L'iter di approvazione della legge n. 91/1981*

Un primo intervento in materia da parte del legislatore, si ebbe soltanto a seguito dell'emanazione, da parte del pretore di Milano, dott. Costagliola del decreto 7 Luglio 1978, con il quale inibiva ai rappresentanti delle società di calcio lo svolgimento di trattative e la stipulazione dei contratti, il cosiddetto calcio mercato, perché contrari, gli uni e le altre, alle norme sul collocamento di cui alla legge n. 264 del 1949.

Il provvedimento si fondava sul presupposto che i calciatori, da ritenersi lavoratori subordinati, dovessero sottostare alle norme che disciplinavano tale materia: quindi anche a quelle sul collocamento, che, tra l'altro, facevano divieto d'intermediazione privata. Il pretore ritenne perciò di individuare nella società di calcio veri e propri mediatori e disattese, allo stesso tempo, il *dictum* della

Cassazione che aveva espressamente escluso che nel trasferimento dei calciatori trovasse applicazione la disciplina del collocamento.<sup>16</sup>

La reazione al provvedimento fu immediata: il Governo, mosso sia dai tempi stretti per lo svolgimento del calcio mercato, sia dal rischio che il successivo campionato non potesse svolgersi, con conseguenze sul terreno politico e, presumibilmente, sull'ordine pubblico, emanò il decreto legge 14 luglio 1978, n. 367 (convertito in legge n. 430 del 1978), con il quale esclude l'applicabilità delle norme sul collocamento al trasferimento dei calciatori e degli atleti praticanti altri sport nonché sull'assunzione dei tecnici. Quattro giorni più tardi, «andato precipitosamente in ferie il pretore Costagliola»,<sup>17</sup> un nuovo giudice della Pretura milanese emanò sentenza di proscioglimento per tutti gli inquisiti, perché il fatto non costituiva (più) reato. Il decreto legge costituisce senz'altro, nel contesto dell'abuso sistematico che della decretazione d'urgenza si è fatto in Italia, un raro esempio di uso non in contrasto con l'art 77 della Costituzione.

Ma il Governo non seppe fare di meglio che stabilire da una parte l'assoggettamento totale dei rapporti tra società o associazioni sportive e atleti e tecnici alle norme degli statuti e dei regolamenti delle federazioni riconosciute dal CONI (in considerazione “delle caratteristiche di specialità e autonomia” dei rapporti stessi) e dall'altra la non applicabilità a detti rapporti delle norme sul collocamento.

Tale disciplina ebbe l'effetto di scongiurare la minacciata sospensione del campionato di calcio, ma non affrontando il problema della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro fra società e sportivi professionisti, lasciava irrisolto il problema.

Se ne rese conto il parlamento che, in sede di conversione (1.4 agosto 1978, n. 430), mentre confermò la disposizione relativa all'inapplicabilità delle norme sul collocamento, abolì quella relativa al rinvio alle norme federali invitando nel

---

16 Cass. Civ., 2 aprile 1963, n. 811.

17 Così A. Lener, Una legge per lo sport?, cit 302, in Foro it., 1981.



contempo il Governo a prendere posizione presentando sollecitamente un disegno di legge per la disciplina organica del settore.<sup>18</sup>

La proposta di legge del Governo (febbraio 1979) si presentò sostanzialmente come un tentativo di estremo compromesso, perché mentre si prevedeva l'abolizione graduale del vincolo sportivo e, soprattutto, si accoglieva il principio dell'attrazione della disciplina dei rapporti fra società e professionisti sportivi all'ordinamento giuridico dello Stato, si definiva la prestazione dello sportivo professionista, in contrasto con la dottrina e giurisprudenza prevalenti, come prestazione di lavoro autonomo, caratterizzata dalla collaborazione coordinata e continuativa tra le parti. Così facendo, si faceva rientrare dalla finestra quel che si pretendeva fosse uscito dalla porta, e cioè il potere, pressoché assoluto, delle federazioni sportive in ordine alla regolamentazione della prestazione di lavoro dello sportivo professionista.

Qualificare quest'ultima come prestazione di lavoro autonomo comportava, come conseguenza necessaria, la sicura prevalenza della parte più forte, cioè delle federazioni e delle società, nel dettare le concrete condizioni del contratto, che sarebbe divenuto, nella pratica e per la grande massa dei lavoratori dello sport (i casi eccezionali di atleti e tecnici in grado, per le loro straordinarie capacità, di ottenere contratti a condizioni per essi vantaggiosissime, non possono certo fare testo), un contratto di mera adesione.

Ne derivava inoltre, un forte ridimensionamento degli spazi di contrattazione sindacale. Il Senato approvò il testo presentato dal Governo, praticamente senza modifiche ma il disegno di legge arrivato all'esame della Camera risentì delle forti pressioni della sinistra, che “pretese” la modifica della qualifica degli sportivi professionisti da lavoratori autonomi a lavoratori subordinati, riattribuendo così un ruolo centrale ai sindacati ed alla contrattazione collettiva.

Il testo elaborato dalla Camera, fatto poi integralmente proprio anche dal Senato, costituisce, dunque il contenuto della l. 23 marzo 1981, n. 91, la quale

---

<sup>18</sup> Ordine del giorno della Camera 27 luglio 1978.

rappresenta ancora oggi, il nucleo normativo del professionismo sportivo, in qualunque disciplina praticato.

La disciplina di lavoro degli sportivi professionisti, in quanto qualificati, in linea generale e salvo le limitate eccezioni previste, come rapporto di lavoro subordinato, viene definitivamente attratta nell'ambito della potestà normativa dello Stato con rinvio alle normative federali per aspetti, pur non marginali, che non toccano la sostanza della soluzione data al problema.

### *1.3.2 La libertà di esercizio dell'attività sportiva*

L'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, numero 91 enuncia il principio della libertà dell'esercizio dell'attività sportiva, in qualsiasi forma (individuale, collettiva, professionistica, dilettantistica) la stessa venga svolta. Nel suo significato generale, il principio funziona da limite, sia per le eventuali intromissioni dell'ordinamento sportivo che si risolvano in ostacoli per l'esercizio di attività sportive; sia nei confronti dell'ordinamento generale che non può introdurre normative che prevedano impedimenti non consentiti. Infatti, l'esercizio dell'attività sportiva non è solamente permesso, ma libero, cioè garantito contro qualsiasi interferenza e anche promosso e sviluppato dall'ordinamento della Repubblica.

Tali considerazioni inducono a ritenere che l'esercizio dell'attività sportiva in quanto qualificato come libero, seppur da una legge ordinaria, venga a costituire il contenuto di un diritto fondamentale, e più specificatamente di un diritto della personalità,<sup>19</sup> e che la norma che lo sancisce sia esplicativa e integrativa della Costituzione. Così che esso non possa essere limitato né soppresso senza incidere sulle basi democratiche dell'ordinamento.

Questo risulta più evidente quando si consideri che sono tipiche dei regimi totalitari e non pluralistici le concezioni e le discipline dello sport quale *instrumentum regni* come del resto, insegna la stessa esperienza del regime fascista in Italia.

---

<sup>19</sup> Riconducibile all'articolo 2 della Costituzione, che «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».

Riferita allo sportivo professionista la libertà di esercizio dell'attività sportiva ha un senso e un'efficacia specifica. Vuol dire innanzitutto libertà di contrarre e anche, libertà contrattuale; quindi è incompatibile con il riconoscimento e la garanzia di tale libertà qualsiasi vincolo, pur contrattualmente assunto, che ne determini in pratica l'annullamento.

In questo contesto la previsione dell'abolizione del vincolo sportivo soltanto entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge numero 91 articolo 16 (secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal Coni) appare, dal punto di vista giuridico, contraddittoria con lo spirito della legge stessa e tale da suscitare perplessità di ordine costituzionale sia per i profili già detti, sia in relazione al principio di uguaglianza, visto che il vincolo continua a rimanere in vita, sia pure in via transitoria, soltanto per gli atleti già tesserati.

Secondo una parte della dottrina,<sup>20</sup> l'attività sportiva si manifesta pienamente libera solo quando venga svolta come attività ricreativa e formativa e, quindi come impiego di tempo libero. Se, svolta a livello professionistico, la riconosciuta libertà appare ridimensionata per il monopolio di fatto instaurato dalle Federazioni nei singoli settori sportivi.

### *1.3.3 Gli sportivi professionisti*

La legge n. 91/1981, all'art. 2 limita l'applicazione delle norme in essa contenute agli sportivi professionisti.

In particolare secondo tale articolo, ai fini dell'applicazione della legge «sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere

---

20 Vidiri, La disciplina del lavoro sportivo, cit., 209; Mazzotta, Il lavoro sportivo, secondo cui la proclamazione dell'art. 1 finisce per dimostrarsi un bluff; C. Alvisi, Autonomia privata e autodisciplina sportiva, pag. 84 ss., il quale dopo aver premesso che l'art. 1 della l. n. 91 «esclude che l'esercizio dello sport sia condizionato da obblighi di iscrizione o di associazione» - rendendo così esplicito un principio generale già presente nell'ordinamento, derivante dalla tutela costituzionale della libertà di associazione- riconosce però come sia nei fatti «che chi voglia praticare uno sport a livello agonistico ed ottenere il riconoscimento dei suoi risultati di gara nell'ordinamento sportivo, non può evitare di tesserarsi ad una società o ad una associazione a sua volta affiliata ad una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal Coni».

di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica».

L'acquisto dello status di sportivo professionista presuppone, quindi, l'esistenza di requisiti tanto soggettivi che oggettivi.

Sotto il profilo soggettivo la l. n. 91, considera riconducibili al professionismo sportivo le figure degli atleti, degli allenatori, dei direttori tecnico-sportivi e di preparatori atletici: alcuni considerano questa elencazione come tassativa,<sup>21</sup> motivando, in base alla formulazione della norma che individua specifiche figure professionali in numero chiuso, induce a ritenere che essa abbia contenuto tassativo, non estensibile alle altre categorie.

Inoltre la norma richiede che i soggetti indicati conseguano la qualificazione rilasciata dalle federazioni d'appartenenza, all'ordinamento delle quali, pertanto, rinvia per la loro definizione e configurazione; sicché non sembra si possa prescindere dalla tipicità delle corrispondenti qualificazioni per comprendere soggetti esprimenti professionalità diverse da quelle elencate.

Inoltre, i soggetti individuati dall'art. 2 sono caratterizzati da un elemento comune costituito dal concorso diretto della loro attività, anche mediante il miglioramento e il perfezionamento della prestazione agonistica, la sua impostazione e finalizzazione sotto l'aspetto tecnico-agonistico, al conseguimento del miglior risultato sportivo, al quale sembrano estranee altre figure professionali, che pur potendo essere legate da un rapporto con la società sportiva, esercitano, tuttavia competenze non strettamente connesse all'attività agonistica, quali per esempio, i medici, i massaggiatori, gli impiegati o gli incaricati di mansioni amministrative o organizzative o di servizi ausiliari.<sup>22</sup>

---

21 Vidiri, La disciplina del lavoro sportivo; Bianchi D'Urso- Vidiri, La nuova disciplina del diritto sportivo, Rivista diritto sportivo, 1982; Piccardo, Norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti, Nuove leggi civili commentate, 1982,

22 Dei medici e dei massaggiatori si è occupata Pret. Venezia, 22 luglio 1998, in Riv. Dir. Sport., 1998, 161. Massaggiatori e medici sportivi, a differenza degli sportivi espressamente indicati nella disposizione, «forniscono una prestazione per così dire esterna in quanto non solo non sono chiamati alla prestazione atletica, ma neppure sono coinvolti nella programmata ottimizzazione di

Pertanto, non essendo regolati dalla legge n. 91, siffatti rapporti devono ritenersi assoggettati al diritto comune.

Al contrario, altra parte della dottrina ritiene l'elencazione delle figure professionali contenuta nell'art. 2 della l. n. 91 non sia tassativa e considera, quindi, la disposizione in esame norma "aperta", capace pertanto di estendersi anche ad altri tecnici, quali i maestri, gli insegnanti, gli istruttori che rivestano una posizione di spicco in talune discipline.

Secondo tale corrente, appare più conforme allo spirito della legge il ritenere che il legislatore abbia inteso elencare esemplificativamente le figure degli operatori sportivi più frequenti e note, senza escludere l'estensione della tutela propria del professionista anche ad altre figure di tecnici dello sport eventualmente previste o prevedibili dagli orientamenti federali. Infatti la l. 91/1981 non individua le professionalità delle figure elencate e, quanto meno con riferimento alla figura del preparatore atletico non sembra potersi negare la possibilità che le federazioni vi facciano rientrare anche chi svolga attività che a vario titolo concorra a garantire il mantenimento del potenziale atletico dello sportivo sia nelle fasi propedeutiche alla competizione che a ridosso e durante le gare.<sup>23</sup>

Al di là della posizione chi si voglia assumere in merito alla natura dell'art. 2 della l. n. 91/1981, un esame della citata disposizione porta ad evidenziare, in ogni caso, una netta distinzione nella disciplina del relativo rapporto lavorativo tra atleti, da una parte, e gli altri sportivi (allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici) dall'altra, in quanto la natura subordinata della prestazione sportiva, pattuita con la società, ed i criteri per l'identificazione di detta natura, fissati dall'art. 3 della l. 91, valgono (come si evince dal dato normativo) solo per gli atleti, dovendosi invece per gli altri sportivi fare applicazione dei normali

---

questa né nelle scelte e strategie del gioco e dell'impiego dei singoli atleti», e aggiungendosi altresì che queste due figure atletiche «hanno professionalità diverse da quelle menzionate nel testo della legge». Inoltre la legge speciale, che contiene vistose deroghe alla disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato, e quindi non può essere estesa analogicamente a casi che non contempla.

23 Per tale indirizzo vedi per tutti, Duranti, L'attività sportiva come prestazione di lavoro, Rivista italiana diritto del lavoro.

criteri di interpretazione in materia di lavoro al fine di pervenire alla determinazione dell'effettiva natura (autonoma o subordinata) del rapporto. Nel caso che la suddetta attività interpretativa abbia, poi, portato all'individuazione del carattere subordinato della prestazione, al rapporto lavorativo del professionista va applicata la disciplina della l. n. 91 con la conseguenza, ad esempio, che la stipulazione del contratto con la società deve rispettare la forma e la procedura di cui all'art 4. della legge stessa.

Quanto alla figura dell'atleta, il relativo status si acquista, nel momento in cui chi pratica uno sport entra a far parte dell'ordinamento sportivo: il che accade mediante il c.d. tesseramento, e cioè l'iscrizione presso la federazione dello sport praticato, effettuata direttamente dal soggetto interessato o per il tramite di un'associazione sportiva cui sia iscritto. Si tratta di un atto formale che interviene all'esito di un procedimento disciplinato nei regolamenti delle diverse federazioni, senza il quale non si può essere qualificati atleti, e grazie al quale si acquista il diritto ad esercitare attività agonistica, si ottiene l'imputazione dei risultati, l'inserimento nelle graduatorie e, più in generale, si diventa titolari di una serie di rapporti giuridici nei confronti degli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, assumendo altresì l'obbligo di praticare lo sport prescelto osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive (art. 31 dello statuto del CONI).

Particolare rilevanza assumono le figure degli allenatori, dei preparatori atletici e dei direttori tecnico-sportivi.

Secondo la prassi sportiva, sono allenatori quei soggetti, che in base alle norme di ciascuna federazione, svolgono compiti di selezione, allenamento ed istruzione degli atleti, mentre i preparatori atletici provvedono alla cura della formazione atletica dello sportivo.

La figura del direttore tecnico-sportivo risulta di più difficile definizione, sia perché negli statuti e regolamenti federali assume connotazioni notevolmente diverse, sia perché è chiamato a svolgere compiti particolarmente ampi. Ad essa è, comunque possibile ricondurre tutte quelle funzioni che rientrano nell'affidamento, totale o parziale, della conduzione tecnica di un'area federale,

con la responsabilità sui risultati relativi alla promozione e sviluppo delle pratiche agonistiche. Dal direttore sportivo si è poi distinta la figura del general manager o direttore generale di un club sportivo, ritenuta esclusa dall'espressione di cui all'art. 2 l. 91, perché in questa disposizione si fa riferimento a quei soggetti che partecipano unitamente agli allenatori alla conduzione tecnica delle squadre ed alla preparazione degli atleti.

Quanto ai requisiti oggettivi che decretano l'appartenenza alla categoria degli sportivi professionisti, questi consistono nell'esercizio dell'attività sportiva, a titolo oneroso e con carattere di continuità, nell'ambito di discipline regolamentate dal CONI, e rispetto alle quali la relativa federazione abbia provveduto a dettare i criteri distintivi tra professionismo e dilettantismo.

L'elemento dell'esercizio a titolo oneroso dell'attività sportiva professionistica non suscita particolari problemi, consiste in un ritorno economico dalla prestazione.

Per quanto riguarda l'esercizio continuativo invece, sarebbe stato preferibile richiamare l'elemento della prevalenza. Professionista sportivo è, infatti, certamente colui che pratica lo sport per professione e per il quale, dunque, l'attività sportiva è l'attività prevalentemente esercitata rispetto ad altre e dalla quale ricava un reddito, la continuità può essere anche propria del dilettante che si è affiliato ad una società o associazione sportiva (si pensi, ad esempio alla periodicità e alla frequenza degli impegni settimanali cui sono sottoposti atleti e tecnici di una società calcistica che partecipi a un campionato riservato ai dilettanti). Inoltre se si considera la continuità di esercizio dell'attività come elemento per qualificare l'atleta professionista, si deve giungere alla conclusione che il professionista stesso non può mai essere prestatore d'opera nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 2, che si riferiscono a casi nei quali difetta del dato della continuità di esercizio dell'attività sportiva. Il che evidentemente non è sostenibile.

Ulteriore circostanza che qualifica lo sportivo professionista è la ricorrenza di un elemento formale, non di derivazione legislativa, costituito dalla

qualificazione da parte delle federazioni della figura dello sportivo professionista, nel senso che l'attività praticata deve essere considerata professionistica in base alla normativa federale sportiva.<sup>24</sup>

Qui, si nota il ruolo veramente incisivo svolto dalle Federazioni, come riflesso della presa d'atto a livello legislativo dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, attestato dall'articolo 2 che, ai fini della distinzione tra professionista e dilettante, ricollega la qualificazione di “sportivo professionista” non solo all'esercizio dell'attività a titolo oneroso con carattere di continuità ma anche all'intervento “qualificatorio delle singole Federazioni”, nell'ambito delle discipline regolamentate dal Coni. Le Federazioni nazionali competenti per i singoli sport, hanno proceduto a compiere tale qualificazione con piena autonomia, con la sola osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la distinzione tra attività professionistica e attività dilettantistica, le quali, a loro volta, dovevano rispecchiare le direttive assunte dagli organismi sportivi internazionali, essendo il Coni, garante e tutore dell'osservanza di quelle nel territorio italiano.<sup>25</sup> Sta di fatto, però che il Consiglio nazionale del Coni, ad oggi, non vi ha provveduto, rimettendo all'autonomia statutaria di ciascuna federazione sportiva l'adozione dei criteri per la distinzione tra attività professionistica e non, salvo richiedere che il settore professionistico sia istituito solo in presenza di una notevole rilevanza economica del fenomeno (art. 13, delibera n. 1410 del 19 maggio 2010 concernente i Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive e delle Discipline sportive associate).

---

24 Oggi le Federazioni nazionali che riconoscono il settore professionistico sono soltanto cinque: Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), Federazione Ciclistica Italiana (FCI), Federazione Italiana Golf (FIG), Federazione Pugilistica Italiana (FPI) e, dal 1994, la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), giacché la Federazione motociclistica Italiana (FMI) dal 2009 prevede che l'attività motociclistica sia soltanto dilettantistica. Da sottolineare che, nessuna delle citate cinque federazioni preveda il settore professionistico per le atlete, e ciò nonostante che a livello europeo in più occasioni (Libro Bianco sullo Sport del 2007 e del 2008), siano stati sollecitati interventi atti ad assicurare parità di trattamento tra uomo e donna anche nel settore sportivo.

25 Attualmente il D. Lgs 23 luglio 1999, n. 242, all'art. 5, comma 2, lett. d), prevede fra i compiti del Consiglio Nazionale del CONI quello di stabilire, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica.



Cosicché, rimane nella piena discrezionalità delle federazioni valutare la rilevanza economica del fenomeno e, quindi, la scelta di introdurre o meno nella relativa disciplina sportiva il settore professionistico e rendere, così applicabile al loro interno la l. 91/81.

È stato osservato che, con l'articolo 2, il legislatore ha inteso delegare alle federazioni la delimitazione del campo di applicazione della legge n. 91.<sup>26</sup>

L'intento primario del legislatore è stato quello di non turbare gli equilibri interni delle singole federazioni, lasciando loro piena autonomia di determinazione in merito ad una delle materie più delicate della regolamentazione dell'attività sportiva, qual'è, appunto, la definizione del discrimine fra sport professionistico e sport dilettantistico. Si deve anche ricordare che, all'epoca della preparazione e della promulgazione della legge, la distinzione professionismo-dilettantismo, stava subendo una sensibile evoluzione e trasformazione proprio a livello internazionale.<sup>27</sup>

È apparso quindi opportuno il rinvio alle disposizioni federali in materia, sia per evitare che la qualificazione professionistica dipendesse dai soli elementi oggettivi della prestazione di lavoro, dando così al professionismo una possibilità di estensione non coerente rispetto alle esigenze dell'organizzazione sportiva<sup>28</sup> sia, a maggior ragione, per non intromettervi regole eteronome, magari inconciliabili con le predette esigenze. Più che di una delega alle federazioni a determinare il campo d'applicazione della legge n. 91, si è trattato, dunque, del riconoscimento del potere di autonoma regolamentazione della materia da parte delle medesime federazioni e della predisposizione di uno strumento di disciplina dei rapporti di lavoro per quelle che già avevano, o si sono date in seguito, o che si daranno in futuro, un assetto professionistico.

---

26 Bianchi D'Urso- Vidiri, La nuova disciplina del diritto sportivo, Riv. Dir. Sport, 1982.

27 Mentre ancora le regole olimpiche definivano dilettante colui che si dedicava allo sport per divertimento o svago senza ricavarne alcun profitto materiale di qualsiasi genere, nel 1978 il CIO ammetteva, tuttavia, il dilettantismo c.d. oneroso, autorizzando gli atleti partecipanti ai giochi olimpici a percepire rimborsi spese, indennizzi per mancato guadagno, borse di studio e premi in competizioni, e nel 1992 apriva le frontiere dei giochi anche ai professionisti di fatto e di nome, pur se non appartenenti e non tesserati dalle federazioni, come i cestisti della N.B.A. americana.

28 Bianchi D'Urso - Vidiri op cit.

#### 1.3.4 *Gli atleti dilettanti*

La distinzione tra professionismo e dilettantismo, emerge all'inizio della l. 91/81, nell'articolo 1 che, come abbiamo già detto, afferma il principio di libertà dell'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica.

L'atleta professionistica è inquadrato giuridicamente all'art. 2; nessuna definizione né configurazione giuridica viene invece data all'atleta dilettante che finisce con l'essere identificato, seguendo un ragionamento *a contrario*, appunto in chi non è professionista ai sensi della l. 91/81.

Cosicché rientrano tra i dilettanti coloro che esercitano discipline sportive organizzate da federazioni riconosciute dal CONI ma che non hanno al loro interno il settore professionistico, o coloro che militano nelle categorie dilettantistiche di sport che hanno anche il settore professionistico, oltre che, ovviamente, coloro che svolgono attività sportive con associazioni aderenti a federazioni sportive non riconosciute dal CONI.

Insomma, secondo la distinzione tradizionale da una parte ci sono i professionisti che fanno della loro attività un lavoro, ed il cui rapporto con le rispettive società è, in quanto tale, regolato da un'apposita legge dello Stato in ragione della peculiarità del lavoro sportivo, che ha reso necessaria una regolamentazione in parte diversa da quella che disciplina gli ordinari rapporti di lavoro, e dall'altra ci sono tutti gli altri, cioè i dilettanti, che non lavorano ma giocano e svolgono l'attività sportiva in adempimento degli obblighi di natura associativa derivanti dal tesseramento.

Pertanto il dilettante è colui che per piacere e per distrazione, o per il proprio benessere fisico e morale si dà alla pratica sportiva secondo le regole della federazione di appartenenza senza ricavarne, direttamente o indirettamente, alcun profitto materiale, risulta non perfettamente aderente alla realtà.

Anche in epoche passate accanto ai dilettanti nell'accezione tradizionale, esistevano atleti inquadrati dalle rispettive federazioni come dilettanti ai quali venivano, però corrisposti rimborsi spese, borse di studio, premi che garantivano

un trattamento economico non dissimile dai compensi degli atleti professionisti, e che consentivano loro di dedicarsi a pieno all'esercizio e alla preparazione atletica.

Tale fenomeno è andato poi accentuandosi nei più recenti tempi, visto che pressoché in tutti gli sport, i dilettanti sono andati sempre più inserendosi, al pari dei professionisti, in complesse organizzazioni economiche, tecniche e di lavoro, svolgendo attività a titolo oneroso e continuativo in favore delle società sportive e traendo da essa l'unica o, comunque, la preponderante fonte di sostentamento..

Si tratta del fenomeno, che ha portato ormai da tempo dottrina e giurisprudenza a definire l'atleta che si dedica allo sport traendone una qualche forma di lucro, come professionista di fatto, per indicare l'atleta, spesso dal potenziale tecnico molto elevato, che svolge la propria attività lavorativa a titolo oneroso e continuativo, garantendo la presenza costante agli allenamenti e partecipando a manifestazioni agonistiche dai ritmi serrati ma che, per mancanza della relativa qualificazione da parte della federazione di appartenenza, non rientra nel novero degli atleti professionisti.

### *1.3.5 La regolamentazione del rapporto dei c.d. professionisti di fatto*

La soluzione adottata dal legislatore del 1981 tesa a disciplinare il solo sport professionistico individuato sulla scorta dei criteri offerti dalla legge n. 91, ha suscitato in dottrina notevoli perplessità, essendo rimasti esclusi dall'ambito di applicazione delle legge, quel vasto, e certamente preponderante, numero di atleti che, in quanto privi dei necessari requisiti previsti dalla stessa legge, non possono essere definiti professionisti, ma gravitano nell'area del dilettantismo sportivo.

Si è, infatti osservato come di fronte a situazioni sostanzialmente identiche l'elemento discrezionale da cui dipende l'applicazione della legge n. 91/81, costituito dall'intervento qualificatorio della Federazione, ha finito con il determinare l'applicazione al rapporto tra atleta e società, di differenti regolamentazioni giuridiche, senza reale giustificazione.

Conseguentemente parte della dottrina ritiene che, pur in mancanza di qualificazione da parte delle federazioni, il professionismo di fatto dovrebbe trovare tutela nelle norme di cui alla l. 91/81, e ciò al fine di evitare una palese disparità di trattamento, non consentita dall'identità delle situazioni concrete da disciplinare.<sup>29</sup> A sostegno di tale indirizzo si è dedotto che la stessa promulgazione della l. 91 manifesta in modo trasparente l'intendimento del legislatore di assoggettare il rapporto di lavoro sportivo ad un regime speciale, risultando al riguardo significativo che l'art. 4, ottavo comma, della l. 91 escluda l'applicabilità dello statuto dei lavoratori. Si è, precisato che il ritorno alla disciplina del diritto comune per l'area del "professionismo di fatto" oltre a urtare la *voluntas legis*, farebbe sorgere problemi di disparità di trattamento. Ci si troverebbe a dover giustificare la ragione per cui agli atleti esclusi dall'ambito della l. 91 viene riconosciuta una tutela qualitativamente più intensa.

Un altro orientamento<sup>30</sup> non consente estendere la normativa della l. n. 91/81 oltre il campo di applicazione da essa specificatamente delineato, e cioè alle discipline non qualificate come sport professionistici, con la conseguenza che tutte le questioni, relative a quei prestatori di lavoro non praticanti detti sport ma che pure svolgono a titolo oneroso e continuativo la propria attività lavorativa, garantendo la presenza costante agli allenamenti e partecipando a manifestazioni agonistiche dai ritmi serrati (cosiddetto professionismo di fatto), devono essere risolte ricorrendo alle norme generali sul lavoro subordinato.

Più convincente risulta il secondo degli orientamenti indicati.

Infatti, gli artt. 2094 e succ. disciplinano in via generale i rapporti di lavoro subordinato, la l. 23 marzo 1981 n. 91 regola, invece i rapporti tra società e sportivi professionisti, sicché le relazioni tra le due normative possono essere

---

29 Realmonte, L'atleta professionista e l'atleta dilettante, in Riv. Dir. Sport., 1997, che richiama l'opinione del Mercuri, Sport professionistico (rapporto di lavoro e previdenza sociale), secondo il quale «la discrepanza di tutela tra i soggetti che operano all'interno delle federazioni che qualificano professionistica la loro attività e quelli che operano invece in altre federazioni non è peraltro giustificata, atteso che l'attività onerosa e continuativa svolta da uno sportivo a favore di una società sportiva in entrambi i casi è tipologicamente la stessa. Ne può rimanere senza tutela alcuna, nel secondo caso, per il solo fatto che manca l'attribuzione dello status del professionista».

30 F. Bianchi D'urso-G. Vidiri, La nuova disciplina del lavoro sportivo; G. Martinelli, Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica, Riv. Dir. Sport 1993.

regolate in base al criterio della specialità, con la conseguenza che ogniqualvolta la fattispecie da regolamentare non presenti i tratti qualificanti della normativa speciale, la fattispecie stesse non può che ricadere nell'ambito della più ampia disciplina generale.

Inoltre il fatto che all'opinione seguita, consegua una tutela, per gli atleti esclusi dall'ambito della l. n. 91, qualitativamente più intensa degli sportivi professionisti, senza le importanti esclusioni operate dalla legge sul professionismo sportivo, non risulta irrazionale ma si presenta come logica conseguenza di una graduazione delle tutele in ragione della diversa capacità economica delle due diverse categorie di sportivi.

Per concludere sul punto, qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 2094 c.c., che il giudice sarà chiamato ad accertare caso per caso, nulla vieta di applicare, anche ai rapporti di lavoro dei settori dilettantistici la figura del rapporto di lavoro subordinato.

Il legislatore ha fissato una presunzione a favore del rapporto di lavoro subordinato per l'atleta professionista, lo stesso non può verificarsi per gli atleti dilettanti, il cui contratto d'ingaggio deve essere, pertanto, volta per volta esaminato alla luce dei principi generali.

Da ricordare che, nell'ordinamento comunitario, il quale come vedremo si occupa dell'attività sportiva soltanto in quanto rientrante tra le attività economiche, la qualificazione di professionista assegnata dalle federazioni è stata considerata del tutto irrilevante; in sostanza per la Corte di Giustizia è del tutto secondario che si tratti di uno sportivo professionista. È dirimente che l'attività sia resa sotto la direzione di altri, a fronte della erogazione di una remunerazione, e che sia apprezzabile sotto il profilo quantitativo e, dunque, non marginale o accessoria.<sup>31</sup> Da tanto discende che la qualificazione comunitaria di lavoratore ai fini della libertà di circolazione prescinde da un'eventuale qualificazione operata dal giudice nazionale.

---

<sup>31</sup> Principio affermato a partire dalla sentenza Bosman.

La Corte segue tale scia anche nelle giurisprudenza successiva<sup>32</sup>; in particolare, ritiene lavoratore subordinato soltanto l'atleta che, a prescindere dal requisito formale attribuitogli dalla singola federazione, esercita «una prestazione lavorativa in condizione di subordinazione, a titolo oneroso, a prescindere, dunque, dalla circostanza che egli sia vincolato con una società che pratica attività sportiva professionistica, ovvero con una società che pratica attività formalmente dilettantistica».

### *1.3.6 Natura autonoma o subordinata del lavoro sportivo professionistico*

Limitato, dunque, il proprio ambito di applicazione al professionismo sportivo, come individuato ai sensi dell'art. 2, la legge 91/1981 al successivo art. 3 facendo esclusivo riferimento alla prestazione sportiva dell'atleta (e non anche a quella degli altri sportivi professionisti) stabilisce che «la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge». In sostanza il legislatore ha introdotto, per la sola figura dell'atleta, una presunzione di lavoro subordinato, laddove la subordinazione dell'attività prestata dagli altri sportivi professionisti non si presume, ma va accertata in concreto dal giudice, facendo applicazione dei criteri forniti dal diritto del lavoro. A sostegno di questa tesi possono essere richiamati non solo la lettera della legge ma anche la considerazione dello scopo della legge che è quello di estendere il più possibile la tutela propria del lavoro subordinato (problema che si presentava essenzialmente per gli atleti) e quindi evitare l'instaurarsi di rapporti ibridi e comportanti, di diritto o di fatto, limiti intollerabili alla libertà dell'atleta in contrasto con il principio sancito dall'art. 1 della legge.<sup>33 34</sup>

---

32 Cfr. in tal senso Corte di Giustizia, cause riunite C-51/96 e C-191/97, *Deliège v. Ligue belge de judo ABSL e altri*

33 Così M. Persiani, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, Nuove leggi civili commentate, 1982.

34 Particolarmente chiara sul punto è Cass., 8 settembre 2006, n. 19275, secondo cui «la l. 23 marzo 1981 n. 91, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificatamente all'art. 3 i

Tale presunzione legale di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (ovvero nel caso di ricorrenza di almeno uno dei tre requisiti di lavoro autonomo) si pone in contrasto con il criterio generale, più volte enunciato dai giudici di legittimità, secondo il quale «ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporti di lavoro subordinato che di rapporti di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento; l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali, mentre altri elementi — come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo — possano avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante; l'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione».<sup>35</sup>

La Corte Costituzionale, ha anche affermato, il principio della cosiddetta “indisponibilità del tipo contrattuale”, secondo il quale «non sarebbe comunque consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie ed ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato».<sup>36</sup>

La disposizione in esame stabilisce poi un'incompatibilità tra gratuità della prestazione e contratto di lavoro subordinato, quindi l'intera disciplina di legge non si applica al caso di lavoro sportivo non prestato a titolo oneroso.

---

presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato; per le altre figure di lavoratori sportivi contemplati nell'art. 2 (allenatori, direttori tecnico sportivi, e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto del lavoro».

35 Cass, 11 febbraio 1004 n. 2622.

36 Vedi Corte Cost. 29 marzo 1993 n. 121.

Il secondo comma dell'art. 3 provvede a determinare i requisiti richiesti per qualificare come autonoma la prestazione dell'atleta, che vengono così individuati :

- a) l'attività deve svolgersi nell'ambito di una manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) l'atleta non deve essere contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o di allenamento;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non deve superare otto ore settimanali, oppure cinque giorni ogni mese, ovvero trenta giorni in un anno.

L'adozione di un simile metodo (consistente nel distinguere il lavoro autonomo dal lavoro subordinato sportivo non in linea generale e concettuale, ma attraverso l'indicazione di ipotesi precise di prestazioni d'opera) sembra poter avvalorare la conclusione che l'elencazione dei casi di cui all'art. 3, comma 2, sia da considerare tassativa, nel senso che in tali casi, la legge stessa riscontra il difetto dell'elemento della continuità, mentre al di fuori di essi sarebbe preclusa la possibilità di accertare se ricorrano fattispecie di lavoro autonomo.<sup>37</sup>

Per altri, le ipotesi di cui al secondo comma della disposizione in esame non sono ipotesi di vero e proprio lavoro autonomo, ma ipotesi di lavoro sportivo subordinato, che, per valutazioni di opportunità e di esigenze specifiche del settore sportivo, sono state però sottratte alla disciplina all'applicazione della relativa disciplina. E come corollario di tale premessa, è stato anche aggiunto che non è preclusa l'indagine di altre fattispecie di vero e proprio lavoro autonomo, da accertare secondo i criteri del diritto comune del lavoro (2222 c.c.).<sup>38</sup>

Il legislatore alle lett. *a)*, *b)*, *c)* non indica dei caratteri identificanti (nel loro insieme o, anche, separatamente presi) l'attività sportiva professionistica esercitata in forma autonoma, sebbene si elenchino singole fattispecie concrete,

---

<sup>37</sup> In tal senso Duranti, L'attività sportiva come prestazione di lavoro, in cui si individua nel significato del termine «requisito», adoperato dal legislatore, una funzione giuridica di esclusiva identificazione della fattispecie di lavoro autonomo.

<sup>38</sup> Per tale opinione v. Persiani, Norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti.



tra loro distinte e in qualche misura alternative, in ciascuna delle quali il legislatore verifica un'ipotesi di prestazione d'opera.

La legge dunque mentre dà una definizione del professionista sportivo e del lavoro sportivo subordinato, non fa altrettanto per il lavoro autonomo, nonostante che ne avesse avuto probabilmente l'intenzione come si può desumere dalla lettera della prima parte del comma 2 dell'art. 3.

Questa risulta essere un'approssimazione dal punto di vista tecnico, soltanto in parte giustificata dal ribaltamento di prospettiva operato in sede di esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati.

Infatti, le critiche al dato normativo sono state numerose e non hanno mancato di evidenziare l'eterogeneità e lo scarso coordinamento tra i diversi requisiti tipizzati.

Un elemento di collegamento potrebbe essere individuato nel dato comune dell'assenza di continuità nelle prestazioni sportive, ma al contrario è stato correttamente obiettato come non sia consentito in questa ottica accostare le ipotesi sub *a)* e *b)*, che sono in effetti caratterizzati da tale assenza, a quella sub *c)*, dove si riscontra una continuità, seppure imperfetta.<sup>39</sup>

Passando alla valutazione dei singoli criteri di cui al secondo comma della disposizione in esame, l'ipotesi sub *a)* non sembra suscitare grossi problemi interpretativi, giacché l'impegno assunto con riferimento ad un'unica manifestazione o a più manifestazioni tra loro funzionalmente collegate (nel senso che i risultati sono valutati in relazione a tutte le gare svolte) concentrate in un breve arco di tempo, difetta di quei requisiti di inserimento nella struttura organizzativa predisposta dal datore di lavoro e di eterodirezione della prestazione, individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza come caratteristici della subordinazione. Sicché anche in mancanza di espressa previsione, l'impegno di risultato in tal senso assunto, non avrebbe reso possibile, in concreto, connotare diversamente il rapporto.

---

<sup>39</sup> In questo senso v. A. Pecora, I rapporti di lavoro nello sport, 1987.

Esempio di singola manifestazione sportiva può essere un torneo ad eliminazione diretta dei concorrenti con rapida sequenza di incontri.

Un collegamento fra più manifestazioni che si svolgono in un breve arco di tempo si ha con il Giro d'Italia, che si esaurisce in un periodo di tempo più ristretto rispetto alla durata della stagione ciclistica su strada.

Peraltro, proprio alla luce della previsione in oggetto, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare più volte la natura di lavoro autonomo della prestazione atletica in favore della squadra nazionale, non ritenendo configurabile in detta ipotesi una fattispecie di distacco o comando dalla società di appartenenza presso la Federazione (giacché la società sportiva è obbligata, dai regolamenti sportivi, a mettere a disposizione i giocatori per le formazioni delle squadre nazionali e non a comandarli presso la Federazione).<sup>40</sup>

L'ipotesi della lettera *b*), cioè la mancanza dell'obbligo contrattuale dell'atleta di frequentare le sedute di preparazione o di allenamento, disposizione nella quale si avverte un'eco del criterio della libertà di scelta delle modalità di organizzazione e di effettuazione del proprio lavoro, che è uno degli indici della probabile autonomia della prestazione e del rapporto, non comporta, di per sé, particolari dubbi interpretativi. Essa, semmai, li pone in correlazione alle altre due ipotesi del 2° comma. Basterebbe, infatti, che le parti si astenessero dal prevedere siffatto obbligo o lo escludessero espressamente, per eludere la disciplina del lavoro subordinato sportivo e utilizzare un contratto di lavoro autonomo, pur in presenza di una prestazione eccedente i limiti stabiliti dalle lett. *a*) e *c*).<sup>41</sup> In concreto, però, grazie al meccanismo dell'inserimento nel contratto tipo della clausola contenete l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici, previsto dall'art. 4, tra le quali non può non includersi anche l'obbligo di frequentare gli allenamenti e di osservarvi le indicazioni impartite dai tecnici per il raggiungimento dei risultati positivi, il rischio di elusione è insussistente,

---

40 Cass., 14 giugno 1999 n. 5866.

41 Persiani, op. cit.

almeno nei casi in cui l'obbligo di partecipare agli allenamenti è stabilito dalla clausola, così come accade per la FIGC. Ove ciò non avvenga, è indubbio che la presenza o meno dell'obbligo, indipendentemente dalla sua previsione per iscritto, deve essere verificata in concreto.

Sotto un ulteriore aspetto è indiscutibile che la disciplina della lett. *b)* non influisce ed è autonoma rispetto alla lettera *a)*, che riferisce la brevità del periodo di tempo alle manifestazioni sportive e non all'attività dell'atleta; ma riguardo la lettera *c)*, bisogna determinare se nel computo delle ore e dei giorni in essa indicati entri anche il tempo impiegato per gli allenamenti o la preparazione cui l'atleta sia vincolato a partecipare. La risposta deve ritenersi affermativa se si considera che anche l'attività in questione fa parte della prestazione sportiva intesa come attività lavorativa richiesta all'atleta e ne costituisce il complemento.

Nelle ipotesi previste dalla lett. *c)*, la legge ha fissato una soglia quantitativa temporale minima della prestazione lavorativa al di sotto della quale ha escluso la necessità di garantire all'atleta la tutela tipica del lavoratore subordinato.

Si tratta di ipotesi in cui il legislatore — che pure prevede e disciplina il lavoro subordinato a tempo parziale di ridotta durata — non ha intravisto un'apprezzabile durata delle prestazioni che potesse essere espressiva dello status di dipendenza.<sup>42</sup>

Per quanto riguarda il criterio di cui alla lett. *c)*, è stato evidenziato che esso da luogo ad un processo di detipizzazione della subordinazione descritta nella norma civilistica (art. 2094 c.c.), in quanto con una deviazione dall'ottica tradizionale -secondo la quale l'occasionalità e la transitorietà della prestazione non escludono la natura subordinata della medesima- è stata attribuita alla limitata durata temporale della prestazione, valore decisivo per escludere il carattere subordinato del rapporto di lavoro sportivo.<sup>43</sup>

---

42 P. Ichino, Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento art. 2094-2095, in Commentario al codice civile, Milano, 1992.

43 Così G. Vidiri, La disciplina del lavoro autonomo e subordinato.

In relazione, ai limiti quantitativi previsti affinché la prestazione lavorativa rimanga nell'ambito del lavoro autonomo, va condivisa l'opinione<sup>44</sup> che — sul presupposto della funzione della disposizione in esame diretta a non realizzare la tutela del lavoro sportivo ma ad individuare una soglia temporale ai fini della qualificazione del rapporto — ritiene valutabili unicamente quelle ore in cui ha luogo l'effettiva partecipazione alla manifestazione sportiva (senza computare quindi come inizio della prestazione l'ingresso nel luogo dove si svolge la manifestazione sportiva e come termine l'uscita da detto luogo); inoltre il riferimento al giorno corrisponde a quello delle ore che lo compongono, equivalenti a otto in base all'art. 1 della legge 17 aprile 1925, n. 473, norma di carattere generale e quindi applicabile alla disciplina speciale del lavoro sportivo, onde i limiti devono considerarsi superati quando le ore di lavoro prestate, ragguagliate al giorno, superano i giorni stabiliti dalla lett. c) . La previsione annuale di trenta giorni non sarà inutile, perché varrà in tutti i casi in cui, non si abbiano prestazioni continuative che si svolgono per tutte le settimane o per tutti i mesi.

Ulteriori questioni in tema di qualificazione delle prestazioni sportive degli atleti professionisti si prospettano quando si tratta di stabilire se la posizione di lavoratore dipendente ricorra — al verificarsi dei requisiti previsti dal legislatore — unicamente ove ci si trovi di fronte a sport di squadra (calcio, pallacanestro, pallavolo), oppure anche a sport individuali (tennis, sci, pugilato).

Ad una prima analisi si potrebbe ritenere possibile la subordinazione solo nella prima categoria di sport, dove sul piano tecnico sportivo è più evidente l'esigenza di direzione e controllo sulla squadra, laddove, invece negli sport individuali l'atleta gestisce in autonomia la preparazione alla competizione. Ma, ad una più attenta analisi, anche negli sport individuali, l'atleta può trovarsi a dipendere da un altro soggetto in grado di esercitare nei suoi confronti, poteri di carattere direttivo e disciplinare, sia il soggetto una persona fisica o un'organizzazione.

---

44 Persiani, op cit.

### 1.3.7 *L'abolizione del vincolo sportivo*

L'abolizione del c.d. vincolo sportivo per effetto dell'art. 16 della l. n. 91/1981 è stata da tutti vista come uno dei punti qualificanti della legge sul professionismo sportivo.

La norma definisce il vincolo sportivo: «limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta professionista »; è questa la prima volta che una norma di legge contempla questo istituto, proprio nel momento in cui lo abolisce.

L'applicazione sul piano fattuale del principio della libertà dell'attività sportiva, proclamato dall'art. 1 della suddetta legge ed il progressivo affermarsi della concezione “lavoristica” del rapporto sportivo, che faceva emergere il contrasto del vincolo con la disciplina codicistica dell'art. 2118 c.c. e con numerose disposizioni costituzionali (artt. 2, 3 e 4 Cost.) non potevano non tradursi in una specifica regolamentazione della mobilità dell'atleta professionistica da società a società, attraverso trasferimenti attuabili con la cessione del contratto (art. 5, comma 2, l. n. 91), nonché in una notevole attenuazione del legame tra atleta e società sportiva per effetto dell'estensibilità anche all'area del professionismo sportivo delle disposizioni di cui agli artt. 2118 e 2119 c.c. e della regola generale della libera recidibilità del rapporto di lavoro.

Il vincolo sportivo è però sopravvissuto nello sport dilettantistico, infatti gli atleti dilettanti, con il tesseramento, restano vincolati a tempo indeterminato (salvo casi particolari), all'associazione di appartenenza.

Ma in dottrina, non si è mancato di evidenziare che l'art. 1 della legge 91 — con l'enunciare il principio della piena libertà nell'esercizio dell'attività sportiva in qualsiasi forma svolta (individuale, collettiva, professionistica, dilettantistica) — è funzionale a tutelare un diritto fondamentale della personalità dell'atleta, e configura, pertanto una disposizione esplicativa e integrativa della Costituzione.<sup>45</sup>

In tale contesto si spiegano, l'abolizione del vincolo sportivo e la valorizzazione della libertà contrattuale, con il conseguente rifiuto di ogni

---

<sup>45</sup> Così Duranti, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*.

vincolo di qualsiasi genere, capace per sua natura di determinare un annullamento di tale libertà. Quindi, la ratio e la portata della citata normativa inducono a negare la validità di un rapporto nel quale si attribuisca ad un privato (o ad una società o associazione sportiva) la piena ed incondizionata disponibilità dell'atleta, privando quest'ultimo della possibilità di interloquire sulla collocazione delle proprie prestazioni agonistiche. Tale conclusione di generale portata, non è limitata ai soli sportivi professionisti, destinatari della l. n. 91/1981.

Una diversa opinione, che limiti solo al mondo professionistico l'abolizione del vincolo sportivo, mostrerebbe consistenti limiti sul piano costituzionale, perché «l'eventuale configurazione del rapporto del dilettante come di lavoro subordinato secondo i criteri generali creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra professionisti e dilettanti subordinati».<sup>46</sup>

D'altro canto, è anche vero che la specialità della disciplina sportiva impedisce di prospettare la via di un'assoluta e piena liberalizzazione dell'autonomia contrattuale dell'atleta, se non a rischio di trascurare le specifiche esigenze del mondo agonistico, in quanto il consentire, a ciascuna delle parti del contratto di lavoro sportivo, di affrancarsi dai relativi obblighi in ogni tempo, e dietro il versamento di penalità di importo non adeguatamente parametrato al valore dell'atleta, può essere causa di un non ordinato e regolare andamento di campionati e di ogni altro genere di competizioni destinato a protrarsi nel tempo.

L'art 16 prevede l'eliminazione del vincolo entro il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della legge, gradualmente e secondo parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali in relazione all'età dell'atleta, la durata ed il contenuto patrimoniale del rapporto.

---

<sup>46</sup> In questi termini, Bianchi D'Urso-Vidiri op cit; tale opinione è condivisa da M.. Ferraro, La natura del vincolo sportivo, Riv.. Dir. Sport, 1987.

### 1.3.8 *La specialità del lavoro sportivo professionistico*

Il rapporto di lavoro sportivo per la peculiarità della disciplina della legge n. 91/1981, presenta, caratteri di specialità rispetto agli ordinari rapporti di lavoro dipendente.

Con riferimento al rapporto di lavoro in questione si parla, infatti, di rapporto speciale, in ragione delle caratteristiche proprie dell'attività prestata dal lavoratore, e cioè della materia da regolamentare, che ha reso necessario dettare norme in parte divergenti da quelle previste per la generalità dei lavoratori.<sup>47</sup>

Da ciò deriva l'esigenza, avvertita dal legislatore, di adeguare il modello della tutela apprestato in via generale per i lavoratori dipendenti dalle specifiche condizioni che caratterizzano la posizione nel mercato del lavoro degli sportivi professionisti.

Non sembra, invece, possibile accedere alla tesi dell'atipicità<sup>48</sup> del rapporto in questione, posto che di atipicità non può parlarsi né con riferimento al contratto che lo regola, alla stregua della nozione civilistica di contratto atipico in cui rientrano i contratti non espressamente disciplinati dall'ordinamento giuridico, né alla luce della nozione più strettamente giuslavoristica che considera atipici quei rapporti per i quali si ritiene di dover garantire, in quanto compatibili, ai prestatori di lavoro, gli stessi diritti e le medesime prerogative di cui godono i titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, pur difettando di tali requisiti per essere a tempo parziale o a tempo determinato.

La realtà sociale segnala con progressiva intensità una innegabile dose di artificiosità della qualificazione di tutti gli sportivi professionisti come lavoratori subordinati. Invero, non è dato ravvisare nelle condizioni socio- economiche di molti sportivi, i quali riscuotono lauti compensi, quella inferiorità e debolezza nei

---

47 La dottrina giuslavoristica definisce speciali quei rapporti che, in ragione della specifica posizione del datore di lavoro e/o anche della peculiare natura dell'attività svolta, come è nel caso del lavoro sportivo, richiedono una disciplina, anche solo in parte, differenziata rispetto a quella generale dettata per il rapporto di lavoro nell'impresa, con conseguente adattamento del modello generale di tutela alla specificità del rapporto, E. Ghera, *Diritto del lavoro*, 2002.

48 In tal senso: S. Grasselli, *L'attività sportiva, che ritiene applicabile al rapporto di lavoro dello sportivo professionista esclusivamente la disciplina contenuta nella legge n. 91/1981.*

confronti di chi versa tali compensi, e che giustifica la speciale tutela apprestata in favore del lavoratore subordinato.

Proprio in ragione della mancanza di giustificazione di un'indiscriminata estensione delle tutele e della normativa lavoristica anche a fattispecie che non ne giustificano la invocabilità, la stessa legge 91/81 non ha trovato particolari motivi per estendere agli sportivi professionisti ogni specie di istituto giuridico.

Tra le norme non estese, ricordiamo quella contro i licenziamenti individuali, nonché quelle contenute negli articoli 13, 4, 5, 33, 34 dello statuto dei lavoratori.

Altri esempi della disciplina peculiare del rapporto sportivo, possono essere, la norma che condiziona la validità dei contratti individuali, alla approvazione della federazione sportiva, o la possibilità di cessione dei contratti individuali tra due società prima della scadenza del termine fissato.

La specialità del rapporto, se implica la presenza di una disciplina autonoma, non esclude, tuttavia, l'intervento sussidiario della disciplina generale. Sembra, infatti, da condividere l'opinione di quella parte della dottrina secondo cui l'applicazione al lavoro sportivo subordinato della legge n. 91/1981 non esclude l'applicabilità allo stesso di ogni norma di carattere generale non ricompresa nella legge stessa, ma con la stessa compatibile.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> M. De Cristofaro, Legge 23 marzo 1981, n. 91, Nuove leggi civili commentate, 1982.



## **2 LO SPORT NELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO**

### **2.1 La libera circolazione prima della sentenza Bosman**

Il Trattato di Roma del 1958 non prevedeva alcuna norma che potesse servire come base per un'azione specifica della Comunità Europea nel campo dello sport. Ciò è d'altra parte comprensibile perché, all'epoca, le competenze della Comunità sembravano doversi limitare alle questioni puramente economiche. Tuttavia, l'esperienza ci ha dimostrato quanto l'integrazione economica sia feconda e ricca di conseguenze anche in quei settori che, pur non contemplati dai Trattati, sono strettamente connessi alle aree di azione della Comunità.

Corollario dell'integrazione economica è, infatti, il principio secondo il quale le istituzioni possano agire in tutti quei settori che presentano aspetti di rilievo economico, anche quando essi, nella loro globalità, sfuggono alla competenza comunitaria. Ciò è avvenuto per l'ambiente, la protezione dei consumatori, l'istruzione universitaria, per fare gli esempi più significativi. Questa evoluzione si è completata in epoca successiva, quando, attraverso le modifiche dei trattati, la Comunità si è dotata espressamente del potere di condurre azioni in questi campi. Lo stesso processo si è verificato per lo sport.

#### **2.1.1 Caso Walrave and Koch v. UCI**

Sulla base di un'interpretazione estensiva del Trattato istitutivo della Comunità Europea, la Corte di Giustizia si è attivamente e, ormai ampiamente, occupata di sport, sin dalla metà degli anni settanta. Il delicato problema dei rapporti tra il diritto comunitario e lo sport ha ricevuto un primo e fondamentale inquadramento da parte della Corte con una pronuncia relativa al ciclismo.

Nel caso Walrave<sup>50</sup> il giudice comunitario era stato chiamato a pronunciarsi in ordine alla compatibilità con gli art. 48 (ora art. 45 TFUE) e 59 (ora art. 56 TFUE) del trattato CEE, a seconda che si trattasse di lavoro subordinato o di

---

<sup>50</sup> Sentenza 12 Dicembre 1974, B.N.O Walrave, L.J.N. Koch c. Association Union Cycliste Internazionale, causa C 36/72.

prestazione di servizi, di una norma del regolamento dell'Union Cycliste Internazionale— UCI — che prevedeva che corridore e allenatore partecipanti alle gare del campionato mondiale di corse dietro battistrada (*stayers*) dovessero possedere la stessa nazionalità. Nella pronuncia il giudice comunitario ha sancito tre principi chiave destinati a divenire nel tempo la base del rapporto sport-diritto europeo.

In primo luogo, la Corte riconobbe che, la rilevanza comunitaria dello sport discende essenzialmente dalla possibilità di considerare il lavoro sportivo, esercitato in forma autonoma o subordinata,<sup>51</sup> come un'attività economica, ai sensi dell'articolo 2 del Trattato. Solo, al verificarsi di tale condizione risultano applicabili le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei prestatori di lavoro ed il generale principio di non discriminazione in base alla nazionalità (art. 7 del Trattato CEE).

In secondo luogo, a fronte dell'eccezione sollevata dall'UCI, è stato affermato che, la natura privata delle federazioni sportive (i cui organi avevano emanato le norme incriminate), non può costituire motivazione sufficiente per esimere le stesse dal rispetto del diritto comunitario. Se si ragionasse diversamente, la prescrizione per gli Stati membri di abolire gli ostacoli alla libera circolazione delle persone e alla libera prestazione di servizi, sarebbe vanificata se, oltre alle eventuali limitazioni stabilite dalle leggi statali, non si eliminassero anche quelle poste in essere da organismi o associazioni private nell'esercizio della loro autonomia giuridica.

Da ultimo, la Corte ha individuato quella che oggi è definita “eccezione sportiva”: i giudici comunitari hanno limitato l'applicabilità del diritto europeo alle questioni economicamente rilevanti sottolineando che il principio di non discriminazione non riguarda la composizione delle squadre sportive, in

---

51 Per quanto concerne l'ambito di applicazione del divieto di discriminazione in ambito sportivo non assume alcun rilievo la qualificazione del rapporto come lavoro subordinato o libera prestazione di servizi. Infatti come ha sottolineato R. Foglia, Tesseramento dei calciatori e libera circolazione nella Comunità europea, in "Dir. Lav", 1988, p.300, «l'alternativa sull'applicabilità degli art. 48 ovvero 59 e seguenti del Trattato risponde all'esigenza di tener conto del diverso atteggiarsi degli ordinamenti nazionali, nonché delle diverse configurazioni che dell'attività sportiva in concreto vengono ritenute dai giudici di ciascun Stato membro».

particolare le rappresentative nazionali. In questi casi la formazione delle squadre è frutto di scelte tecnico-sportive come tali non riferibili ad un'attività economica.

Tornando al caso di specie, la Corte finisce per negare che, di fronte a tale specificità, l'attività sportiva possa assumere una rilevanza economica, ed essere dunque soggetta all'applicazione delle norme sulla libera circolazione dei lavoratori.

Nonostante l'accezione volutamente mercantilistica del ragionamento, la sentenza *Walrave and Koch v. UCI* rappresenta senza dubbio il primo, significativo passaggio di un processo attraverso il quale la giurisprudenza comunitaria ha lentamente scardinato, almeno nei suoi rapporti con il diritto comunitario, il dogma della completa autonomia degli ordinamenti sportivi.

Questa sentenza ha lasciato tuttavia impregiudicati alcuni aspetti di primaria importanza. La possibilità di ammettere una deroga alla libera circolazione di fronte al criterio di composizione delle squadre sportive ha infatti dato adito a diverse interpretazioni. La non totale chiarezza della formulazione utilizzata, unitamente ai ben noti problemi di traduzione delle pronunce rese in sede comunitaria, hanno infatti favorito il diffondersi di un'interpretazione estensiva della deroga, fortemente sostenuta dalle federazioni sportive, diretta a legittimare le pratiche restrittive, basate sul meccanismo delle quote, anche per quanto riguarda gli incontri che non impegnavano direttamente le squadre nazionali.<sup>52</sup> Addirittura, secondo alcuni, l'intero settore calcistico doveva essere escluso dall'applicazione del diritto comunitario, perché in tale settore, secondo questa tesi, l'elemento agonistico avrebbe una sensibile prevalenza sugli aspetti di tipo economico. Tali interpretazioni restrittive evitarono l'avvenire di un vero e proprio terremoto al mercato calcistico. In Italia infatti, al momento dell'emanazione della succitata sentenza vigeva, addirittura, un blocco totale all'entrata dei giocatori stranieri, che era stato proclamato nel 1966

---

<sup>52</sup> La commissione e l'avvocato generale, nelle sue conclusioni avevano tuttavia ritenuto che l'unica eccezione al divieto di discriminazione su base nazionale fosse quella diretta alla costituzione delle squadre nazionali.

(verosimilmente per rimediare all'infausto esito dei campionati mondiali in Inghilterra, dove fummo eliminati dalla Corea del Nord).

Al di là di tali incertezze interpretative, tuttavia, il principio affermato nella sentenza Walrave è quello che sottopone lo sport professionistico all'applicazione delle regole del Trattato, ogni qual volta questi costituisca un'attività di carattere economico, con l'eccezione dei casi in cui siano coinvolti i criteri di composizione delle squadre nazionali; in quest'ottica la discriminazione appare infatti giustificata e ragionevole dato che la materia in questione attiene alla sfera dell'identità e dell'orgoglio nazionale, più che a logiche di tipo economico e mercantile.

### *2.1.2 Caso Donà v. Mantero*

A distanza di soli due anni, si presentava alla Corte di Giustizia l'occasione (in realtà mancata) per chiarire i dubbi provocati dalla sentenza Walrave. Nel 1976 sono il gioco del calcio e la normativa federale italiana a finire sul banco degli imputati dei giudici di Lussemburgo. Si tratta del caso Donà<sup>53</sup> in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi sul divieto assoluto di ingaggiare atleti stranieri previsto dalla normativa interna della FIGC.

Tale causa, aveva peculiarità tali da far pensare che sia stata creata ad arte per provocare l'intervento dei giudici di Lussemburgo.

Ricordiamo brevemente i fatti: nel 1975, in una situazione di pieno blocco all'acquisto di giocatori stranieri, Mantero all'epoca presidente della Società Calcio Rovigo, un piccolo club calcistico, aveva incaricato il signor Donà di compiere ricerche all'estero al fine di reclutare un calciatore che risollevasse le sorti della squadra. Il signor Donà, dopo aver sostenuto alcune spese e trovandosi sul punto di concludere le trattative, reclamò un primo rimborso spese. Il presidente Mantero si oppose invocando le disposizioni della FIGC, allora vigenti, che non permettevano la partecipazione di giocatori stranieri al campionato italiano. Donà, dal canto suo, invocava l'art. 48 CEE.

---

<sup>53</sup> Corte di Giustizia, sentenza 14 luglio 1976, causa 13/76, Donà v. Mantero.

Nel febbraio 1976 il giudice di Rovigo, investito della questione, emetteva un'ordinanza con la quale sottoponeva alla Corte di Giustizia diverse questioni pregiudiziali: se i diritti riconosciuti dagli art. 48 e 59 del citato Trattato ai cittadini comunitari si potessero intendere come riferiti anche ai calciatori, posto che la loro attività avesse carattere professionale. E nel caso di risposta affermativa, se tale diritto fosse operante anche in presenza di norme emanate dall'ente nazionale che disciplina l'attività sportiva interessata. Adita dunque, in via pregiudiziale, la Corte, dopo aver richiamato i principi già espressi nella sentenza Walrave, secondo cui lo sport e le sue regole devono considerarsi assoggettati al diritto comunitario solo se siano configurabili come attività economica. Riconosceva pertanto, risolvendo i dubbi sorti con la precedente sentenza, che l'attività dei calciatori professionisti o semi-professionisti che svolgono un lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita, rivestisse carattere economico, visto che si trattava di un'attività salariata o effettuata tramite servizi remunerati. Il nuovo rispetto alla sentenza Walrave sta nel dare per acquisito che il calcio, è un'attività economica e quindi disciplinata dal diritto comunitario. Di conseguenza tutti i giocatori di calcio provvisti della nazionalità di uno stato membro dovevano essere messi in condizione di esercitare attività agonistica di calcio, in qualità di giocatori retribuiti, in qualunque Stato della Comunità. La Corte ha poi aggiunto che un'eccezione al principio di non discriminazione può essere rappresentata dalle formazioni nazionali, dove, a differenza dei club privati, è legittima l'esclusione di giocatori non aventi la cittadinanza dello Stato rappresentato dalla squadra.

In sintesi, risulta di tutta evidenza come al problema, nei suoi termini generali (l'esercizio di uno sport), si lascino i dovuti margini di discrezionalità (malgrado la riaffermazione del principio della non discriminazione in ragione della cittadinanza sia per la libera circolazione che per la libera prestazione di servizi); per quanto attiene, viceversa, al calcio margini non ce ne sono, questo rientra nel diritto comunitario perché prevalgono gli scopi economici su quelli agonistici,

venendo così meno le perplessità della sentenza Walrave, circa la composizione di squadre operata in base a criteri tecnico-sportivi.

Una lettura attenta della sentenza ci mostra come, la Corte non abbia disconosciuto le peculiarità del fenomeno sportivo, con la possibilità quindi di derogare, se nel caso, alle norme comunitarie. Tuttavia, per quanto riguarda il calcio professionistico, essa ha interpretato restrittivamente l'eccezione, ritenendo che in tale settore la prevalenza dei fattori economici non giustifichi alcuna deroga. Così facendo ne è uscita rafforzata la coerenza dell'ordinamento comunitario, ma allo stesso tempo si è creata una frattura insanabile tra la Corte e la maggior parte delle federazioni nazionali di calcio.

In realtà si dovette attendere circa un ventennio perché qualcosa concretamente cambiasse poiché le federazioni sportive non diedero inizialmente seguito alla pronuncia della Corte, né nuove questioni le furono sottoposte, nonostante l'innovazione dei principi da essa enunciati in materia.

### *2.1.3 Interventi in materia di libera circolazione fino al 1996*

All'indomani della sentenza i primi contatti tra le istituzioni di Bruxelles e l'UEFA (Union des Associations Européennes de Football) si sono svolti per lo più come un dialogo tra sordi. La Commissione ha evitato di imporre unilateralmente la soluzione prospettata dalla Corte di giustizia, che avrebbe sicuramente sconvolto i fragili equilibri del calcio europeo, ma ha esplicitato la volontà di procedere nella direzione di un graduale adeguamento del calcio professionistico alle regole comunitarie.

L'UEFA, spalleggiata dalle federazioni nazionali, ha rifiutato ogni tentativo di dialogo, ritenendo che la regolamentazione del calcio europeo (non solo comunitario) le spettasse in via esclusiva. Fino al 1990 i risultati sono stati pressoché nulli, se si eccettua un accordo del 1978, rimasto peraltro inattuato, tra l'UEFA e la Commissione, con il quale si acquisisce l'impegno delle federazioni calcistiche di modificare i loro statuti o regolamenti — che restringono l'impiego degli stranieri (compresi i comunitari) nelle squadre per le partite nazionali —

affinché i cittadini comunitari potessero impugnare qualsiasi clausola discriminatoria fondata sulla nazionalità quale limite al reclutamento dei giocatori comunitari per club ed all'esercizio della loro attività in partite di prima o seconda divisione.<sup>54</sup> Per realizzare detto impegno, così da evitare repentini cambiamenti nello svolgimento delle competizioni, è proposto un regime transitorio durante il quale il reclutamento non può essere limitato ma, per contro, per l'utilizzazione nelle partite di dette divisioni, i club hanno il diritto di schierare in squadra non più di due cittadini di un altro paese comunitario oltre a quelli che risiedevano da almeno cinque anni nel territorio della federazione interessata. Questo regime avrebbe dovuto avere lo scopo di pervenire gradualmente alla soppressione di qualsiasi discriminazione diretta (reclutamento) o indiretta (schieramento in campo).

Questo “accordo” è il segno più palese del convincimento dell'istituzione comunitaria di trovarsi di fronte ad un problema complesso e delicato,<sup>55</sup> concernente una “attività lavorativa”, le cui regole principali sono dettate dalle Federazioni internazionali.

A causa del mancato o parziale adempimento delle Federazioni e delle società nazionali a detto accordo, la Commissione verso la fine del 1984, riprende in esame la questione, d'intesa con le delegazioni delle stesse Federazioni e dell'UEFA, insistendo sull'esigenza di concordare una soluzione, tanto che le prime vengono invitate ad avanzare proposte per rendere nel tempo operante la soppressione di ogni discriminazione, ma al contrario del 1978, fissando un termine preciso (1992) per l'allineamento delle posizioni di tutti gli Stati .

Nel 1987, la Federazione europea delle associazioni calcistiche ha proposto di ammettere alle competizioni almeno due giocatori stranieri comunitari e

---

54 Non si toccava la questione delle altre categorie di campionato, adottando peraltro una terminologia che, perlomeno in Italia, avrebbe potuto creare qualche problema per il fatto che le squadre sono raggruppate in «serie». Invero con la dizione usata nell'accordo si intendeva stabilire una differenza fra professionisti e dilettanti e per quest'ultimi si dovrebbe dare per scontata l'esclusione dal campo di applicazione degli artt. 48 o 59 del Trattato, così da essere legittime le limitazioni eventualmente poste dagli ordinamenti interni.

55 Forse è proprio perciò che, in questa fase, la Commissione ha ritenuto di adottare il massimo di cautela senza fissare un termine preciso con riguardo al periodo transitorio.

l'attribuzione della «nazionalità sportiva» in base alla quale uno straniero comunitario acquista la cittadinanza «calcistica» del paese dove ha giocato ininterrottamente per cinque anni ma non si perviene a risultati concreti ed a nessun mutamento di rilievo nella situazione.

Di fronte al nulla di fatto a cui si è giunti, dopo le ultime trattative, la Commissione europea, pressata anche dal Parlamento europeo che si pronuncia ripetutamente per l'applicazione del principio della libera circolazione, non intendeva restare inerte.

Nel contempo, non si possono non valutare le difficoltà incontrate dalla Commissione; per il radicale cambiamento che si sarebbe registrato nella disciplina e che coinvolgerebbe anche Stati non membri della Comunità affiliati all'UEFA e giocatori cittadini non comunitari.

Nel 1991 le parti stipulano un *gentleman's agreement*, un accordo informale, che ha permesso di accantonare il problema dietro l'impegno di regolarizzare il dialogo e raggiungere una soluzione definitiva entro il 1996. Nell'accordo, valido per le coppe europee (Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe e la Coppa Uefa), era prevista una regola secondo la quale non si potevano schierare in campo più di tre giocatori non appartenenti allo Stato in cui le società svolgevano la loro attività, cui potevano aggiungersi altri due che avessero giocato in quello stesso Paese almeno per cinque anni consecutivi, tre dei quali in squadre giovanili (c.d. regola del 3+2). Primo passo verso una maggiore liberalizzazione era permettere di tesserare un numero illimitato di giocatori aventi nazionalità diversa da quella della società.

Per quel che riguarda la serie A italiana, il Consiglio Federale stabilì, con delibera del 24 Aprile 1992 e dopo un lungo braccio di ferro con l'Associazione Italiana Calciatori, di rendere illimitato il tesseramento di giocatori comunitari, fermo restando tuttavia che i giocatori stranieri utilizzabili tra campo e panchina sarebbero stati solamente tre. Gli extracomunitari tesserabili erano 2, Le squadre delle altre serie continuavano a essere costituite esclusivamente da giocatori italiani.



Si trattava, in sostanza, di norme che di fatto aggiravano la disposta liberalizzazione degli ingaggi a livello europeo, visto che i limiti numerici allo schieramento in campo (limiti indiretti) dei giocatori stranieri, finivano con indurre le società a non tesserare un numero di giocatori comunitari superiori a quelli utilizzabili in gara.<sup>56</sup>

## 2.2 La sentenza Bosman e la fine del trattamento differente per il calcio

### 2.2.1 Il procedimento

A distanza di circa vent'anni dalle pronunce Walrave<sup>57</sup> e Donà,<sup>58</sup> la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con la sentenza Bosman,<sup>59</sup> tornò ad occuparsi della delicata questione della libera circolazione degli atleti professionisti (nella specie, i calciatori) all'interno dell'Unione Europea.

Il calciatore belga Jean Marc Bosman, dopo aver giocato dal 1988 al giugno 1990 nella squadra del Royal Club Liégeois (in seguito “RCL”), si vide offrire dal club un contratto per il 1991/1992, con un importo minimo previsto dalla federazione belga: 30.000 franchi belgi. Avendo il Sig. Bosman rifiutato tale contratto, veniva inserito nella lista dei calciatori cedibili. Secondo le normative previste dalla UEFA e della federazione calcistica belga, qualunque squadra avesse voluto “acquistarlo” avrebbe dovuto pagare al RCL, in assenza di accordi diversi, una somma pari a 11.743.000 franchi belgi a titolo di «indennità di trasferimento, di formazione o di promozione».<sup>60</sup>

---

56 F. Bianchi D'Urso, Attività sportiva e libera circolazione nella Cee, evidenza come la libertà di circolazione debba essere intesa in senso ampio, come sinonimo di diritto ad essere ingaggiato e ad essere utilizzato in gara, senza che a tale diritto ostino decisioni adottate dalla UEFA o dalle federazioni alle quali è precluso porre limiti alla normativa comunitaria.

57 Corte di Giustizia, 12 dicembre 1974, Walrave, causa 35/75.

58 Corte di Giustizia, 14 luglio 1976, Donà, causa 13/76.

59 Corte di Giustizia, 15 dicembre 1995, Bosman, causa C-415/93.

60 In base al «Regolamento UEFA sui trasferimenti» del 1990, il calciatore, alla scadenza del contratto che lo lega ad una squadra, è libero di stipulare un nuovo contratto con qualsiasi altra squadra. Tuttavia la squadra di destinazione è tenuta a pagare alla squadra di origine una «indennità di trasferimento, di formazione o di promozione» che, in assenza di accordi tra le due squadre è determinato da una commissione di esperti nominati dalla UEFA. Tale commissione si avvale di

Dopo esaurienti trattative, la squadra francese di seconda categoria US Dunkerque (in seguito “USD”) offriva al Sig. Bosman un contratto per una cifra equivalente a 90.000 franchi belgi. In base ad accordi intercorsi tra le due squadre, la USD si impegnava a pagare al RCL una somma pari a 1.200.000 franchi belgi per il campionato 1991/1992 ed acquisiva un'opzione irrevocabile per il definitivo trasferimento del Sig. Bosman a fronte dell'esborso di ulteriori 4.800.000 franchi belgi. I contratti erano sottoposti ad una condizione risolutiva: non avrebbero avuto efficacia se il certificato di svincolo della federazione belga non fosse pervenuto entro il 2 agosto. Il RCL ometteva di chiedere tale svincolo e, sin dal 31 luglio, sospendeva il Sig. Bosman impedendogli di giocare durante il successivo campionato.

Il calciatore belga adiva il Tribuna de Premierè Instance di Liegi chiedendo provvedimenti urgenti in base ai quali:

- il Rcl e la federazione belga fossero condannati a pagargli un'indennità a titolo di risarcimento fino a quando non fosse stato in grado di trovare un nuovo ingaggio;
- venisse inibito al RCL e alla federazione belga di ostacolare ulteriormente la possibilità di un suo ingaggio in un'altra squadra mediante la pretesa o la riscossione di qualsiasi importo connesso a tale motivo;
- fosse adita la Corte di Giustizia attraverso un ricorso pregiudiziale.

Il Tribunal de Première instance di Liegi accoglieva le istanze del Sig. Bosman, tuttavia, nel procedimento di appello contro i provvedimenti di urgenza, la Court d'Appel di Liegi annullava la Sentenza di primo grado nella parte in cui si sollevava la questione pregiudiziale.

Successivamente, il 31 agosto, il Sig. Bosman ha citato in giudizio anche la Federazione Europea delle Associazioni Calcistiche (UEFA) affinché fosse dichiarato che:

---

parametri predeterminati: moltiplica il reddito lordo del calciatore nel corso della stagione appena conclusa, per un coefficiente variabile, a seconda dell'età del calciatore, da 1 a 12.

- il sistema da essa adottato in merito alla disciplina dei trasferimenti dei calciatori, il cui contratto è scaduto, è illegittimo ed invalido per conflitto con gli art. 48, 85, 86 del Trattato CEE ;
- è illegittima ed invalida, per conflitto con l'art. 48 del Trattato CEE., la mancata equiparazione dei giocatori comunitari a quelli nazionali.

Grazie ai provvedimenti provvisori, il calciatore belga riusciva ad ottenere, subordinatamente alla condizione sospensiva del successo della sua domanda di provvedimenti urgenti, tre ingaggi successivi: nell'ottobre, un ingaggio nella squadra francese di seconda divisione Saint Quentin; nel 1992, nella squadra del Saint-Denis de la Réunion; nel 1993, nella squadra belga di terza divisione del Royal Olympic Club di Charleroi.

Ritenendo di essere vittima di un boicottaggio da parte delle società calcistiche europee, il 9 aprile 1992, il Sig. Bosman ha presentato al Tribunal de Première Instance di Liegi nuove domande con le quali ha modificato le sue pretese nei confronti del RCL, ha esperito una separata azione contro la federazione calcistica belga e ha sviluppato la domanda proposta contro la UEFA.

Il giocatore belga chiedeva in sostanza che:

- fosse inibito al RCL, alla federazione belga, e alla UEFA, di frapporre ostacoli alla sua libertà di concludere contratti con una nuova società.
- il RCL, la federazione belga e la UEFA fossero condannati ad un cospicuo risarcimento danni;
- le disposizioni della federazione belga e della UEFA relative agli “stranieri” venissero dichiarate non applicabili al suo caso;
- fosse richiesta alla Corte di Giustizia una pronuncia pregiudiziale necessaria ad accertare la corretta interpretazione delle norme comunitarie applicabili al caso di specie.

### 2.2.2 *Il contenuto della sentenza*

L'intervento della Corte di giustizia nel caso Bosman fu sollecitato dal Tribunale di Liegi la quale attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 CE aveva sottoposto ai giudici del Kirchberg le seguenti domande: «Se gli artt. 48, 85 e 86 del Trattato di Roma andassero interpretati nel senso che essi vietano: *a)* che una società calcistica possa pretendere e percepire il pagamento di una somma di denaro allorché un giocatore già tesserato per la stessa società, dopo la scadenza del contratto con essa stipulato, venga ingaggiato da una nuova società calcistica; *b)* che le associazioni o federazioni sportive, nazionali e internazionali, possano includere nei rispettivi regolamenti norme che limitano la partecipazione dei giocatori stranieri, cittadini dei paesi aderenti alla Comunità, alle competizioni che esse organizzano».

La Corte di giustizia, esaminato il caso e ascoltate le conclusioni presentate dall'Avv. Generale C. Otto Lenz, ha emanato una sentenza dove si statuisce che:

1. «L'art. 48 del Trattato CEE osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive secondo le quali, un calciatore professionista cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società, può essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo se questa ha versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione».
2. «L'art. 48 del Trattato CEE osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive secondo le quali, nelle partite delle competizioni che esse organizzano, le società calcistiche possono schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri».

La sentenza investe dunque tre differenti aspetti:

- 1) la possibilità di ingaggiare e schierare un numero illimitato di cittadini comunitari in una squadra di calcio:
- 2) l'illegittimità delle «indennità di trasferimento, di formazione, o di promozione», che generalmente sono conseguenti al trasferimento di un

calciatore alla squadra di un Paese comunitario a quello di un altro Paese, quando sia scaduto il contratto che lega il calciatore alla squadra;

- 3) la legittimità delle «indennità di trasferimento, di formazione o di promozione», connesse al trasferimento del giocatore professionista tra club dello stesso Stato e tra club di Stati facenti parte della Comunità europea e club di Paesi «extracomunitari».

La Corte non si è invece pronunciata sull'applicabilità al caso degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE, ritenendolo superfluo alla luce dell'interpretazione data all'art. 48.

### *2.2.3 L'applicabilità dell'art. 48 del Trattato al mondo dello sport*

Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 48 del Trattato CEE alle regolamentazioni sportive, la Corte ha ripreso la sua giurisprudenza secondo la quale la pratica sportiva rientra nell'applicazione del diritto comunitario solo nella misura in cui costituisce un'attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato.<sup>61</sup> Tale sarebbe il caso, a suo giudizio,<sup>62</sup> dell'attività dei calciatori professionistici o semiprofessionisti, i quali svolgono un'attività per conto dei terzi o forniscono prestazioni di servizi retribuite, fatte salve le partite tra squadre nazionali.

D'altro canto, la Corte ha rigettato i motivi fatti valere dalle parti resistenti e dai Governi intervenienti<sup>63</sup> volti a ottenere la non applicazione dell'art. 48 alla fattispecie, vale a dire :

- a) La maggior parte dei club europei non hanno carattere di impresa poiché l'attività economica portata avanti da essi è insignificante; la Corte ha obiettato che per l'applicazione dell'art. 48 e delle altre disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori non è necessario che il datore abbia la qualifica di impresa, dato che l'unico elemento che si

---

61 Tesi già sostenuta dalla Corte nelle sentenze Walrave e Donà.

62 Come ebbe già occasione di segnalare nella sentenza Donà.

63 Hanno presentato osservazioni i governi danese, francese, italiano, tedesco.

richiede è l'esistenza di un rapporto lavorativo o la volontà di stabilirne uno.

- b)* Le norme in materia di trasferimenti disciplinano più che le relazioni lavorative tra club e calciatori, le relazioni economiche tra i club; la Corte ha rigettato questo motivo di inapplicabilità dell'art. 48 evidenziando che, sebbene in principio tali norme disciplinino rapporti tra club, i suoi effetti si fanno sentire sulle possibilità che hanno i giocatori comunitari di accedere ad un impiego in club stabiliti in altri Stati membri.
- c)* La necessità di rispettare l'autonomia del movimento sportivo a causa della specificità del mondo dello sport, della difficoltà di distinguere gli aspetti economici da quelli sportivi nel calcio e delle conseguenze nocive che avrebbe l'applicazione dell'art. 48 all'organizzazione del calcio nel suo insieme; La Corte ha respinto questo argomento osservando che la pretesa difficoltà di separare gli aspetti sportivi da quelli economici dello sport non può farsi valere per escludere un'intera attività sportiva dall'ambito di applicazione del Trattato, dato che, come sostenne nella sentenza Donà/Mantero, tale restrizione della sfera d'applicazione delle disposizioni del Trattato deve essere mantenuta rigorosamente entro i limiti del suo specifico oggetto.
- d)* Il rispetto del principio di sussidiarietà, come interpretato dal governo tedesco, nel senso cioè che le autorità pubbliche, specie le comunitarie, devono limitarsi a quanto strettamente necessario; la Corte ha respinto questo argomento perché, a suo giudizio, il principio di sussidiarietà — così come interpretato da detto governo — non può permettere che l'autonomia di cui dispongono le associazioni private per adottare norme sportive, limiti l'esercizio dei diritti dei privati che scaturiscono dal Trattato.

#### 2.2.4 *L'efficacia orizzontale dell'art. 48*

Nella sentenza *Bosman*, la Corte ha confermato la sua giurisprudenza precedente nel senso che l'art 48 del Trattato può invocarsi tanto riguardo a normative o atti delle autorità pubbliche degli Stati membri, quanto riguardo a norme adottate da organismi aventi carattere privato, come per esempio, le federazioni sportive (nazionali o internazionali), che regolano collettivamente il lavoro per conto di terzi o le prestazione di servizi.<sup>64</sup> A questo proposito può parlarsi di un effetto diretto orizzontale dell'art 48, il quale permette a un singolo — nella fattispecie, un calciatore professionista (come beneficiario diretto) ed il club che desidera ingagiarlo ( come beneficiario indiretto) — di far valere nei confronti di altri singoli (l'associazione o la federazione che adotta la normativa restrittiva) il diritto conferitogli da tale disposizione comunitaria.

#### 2.2.5 *L'art. 48 del Trattato CEE in relazione alle indennità per i trasferimenti dei giocatori.*

Diversamente dall'Avvocato generale, la Corte non ha affermato il carattere discriminatorio della normativa UEFA sui trasferimenti internazionali.<sup>65</sup> Nonostante ciò, la Corte ha considerato che «l'insieme delle norme del Trattato relative alla libera circolazione mira a facilitare ai cittadini comunitari l'esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura nel territorio della Comunità ed osta ai provvedimenti che potrebbero sfavorirli qualora intendano svolgere un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro».<sup>66</sup> L'accettazione di questa premessa è di particolare importanza in quanto finisce col rendere esplicito che «l'art. 48 vieta in linea di principio tutte le restrizioni alla libera circolazione».<sup>67</sup>

64 Cfr. le sentenze nelle cause *Walrave e Donà/Mantero*.

65 Punti 154 ss. delle conclusioni dell'Avvocato generale. In effetti, il sistema di indennità si applica senza tener in conto la nazionalità del giocatore trasferito.

66 Così la Corte di giustizia nella sentenza «*Bosman*» in causa C-415/93, punto 94 della motivazione.

67 Così il punto 164 delle conclusioni dell'Avv. generale Otto Lenz nella causa *Bosman*. L'Avv. generale motiva molto bene questa sua asserzione. Egli precisa, punto 194 delle sue conclusioni, che la disposizione di cui all'art. 48, paragrafo 1, «in forza dell'art. 48, n. 2, essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità. Nulla impedisce pertanto di considerare il disposto dell'art. 48 n. 2, come facente parte di una più ampia disciplina della libera circolazione. La specifica menzione delle discriminazioni nel n. 2 potrebbe spiegarsi per il fatto che esse costituirebbero la restrizione «più evidente e più grave» della libera circolazione.

Il principale apporto della sentenza consiste nell'affermazione della Corte secondo cui le misure “indistintamente applicabili” o “neutre” (vale a dire, le misure che non implicano — né direttamente né indirettamente — discriminazioni fondate sulla nazionalità), qualora restringano la libera circolazione intracomunitaria dei lavoratori, poiché «impediscono ai calciatori di lasciare le società cui appartengono o li dissuadono dal farlo, anche dopo la scadenza dei contratti di lavoro che li legano ad esse», sono contrarie all'art. 48 del Trattato, a meno che si possano giustificare sulla base di una delle eccezioni previste dall'art. 48 comma 3 del Trattato (ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica) o di una esigenza o un motivo imperativo d'interesse generale riconosciuto dalla Corte. Il prevedere che un calciatore professionista possa esercitare la sua attività in una nuova società stabilita in un altro Stato membro solo se quest'ultima ha versato alla società di provenienza l'indennità di trasferimento, il cui importo è stato convenuto fra esse o determinato ai sensi dei regolamenti delle federazioni sportive, costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei calciatori. Nel caso di specie, non era difficile verificare che «nulla avrebbe potuto ostacolare il trasferimento del sig. Bosman alla USD se la disciplina dei trasferimenti non fosse stata in vigore». <sup>68</sup>

Resta il fatto che la sentenza contiene limiti ben precisi. Non sono incompatibili con l'art. 48 del Trattato tutte le «indennità di trasferimento, di formazione o di promozione» da corrispondere in ragione del trasferimento di un giocatore da una squadra ad un'altra, ma solamente quelle :

- conseguenti al trasferimento dalla squadra militante nell'ambito di uno stato membro dell'Unione Europea a quella di un altro Stato membro;
- che vengano pretese «alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società»;
- che coinvolgono il trasferimento di un calciatore professionista.

---

68 Così il punto 129 delle conclusioni dell'Avv. generale nella causa Bosman.



## 2.2.6 *La legittimità delle “indennità di trasferimento, di formazione o di promozione”*

### **Nel trasferimento del giocatore professionista tra club dello stesso Stato.**

Il primo limite contenuto nella sentenza è che il suo dispositivo è applicabile solamente nel caso in cui il trasferimento coinvolga lo spostamento del giocatore tra club di diversi Stati comunitari. Accertato infatti che un'associazione sportiva non può ostacolare in alcun modo la libera circolazione dei lavoratori nell'ambito dell'Unione Europea legittimando la pretesa di una squadra al pagamento di «indennità di trasferimento, di formazione, o di promozione», c'è da chiedersi se la stessa pretesa sia legittima nel caso di trasferimenti: di giocatori professionisti tra club dello stesso Stato, di giocatori che non abbiano la nazionalità di uno degli Stati membri.

Tale verifica deve essere effettuata partendo da una premessa: sin dal caso “Saunders”, la Corte di giustizia ha accertato che «le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione dei lavoratori non possono essere applicate a situazioni puramente interne di uno Stato membro, cioè in mancanza di qualsiasi fattore di collegamento ad una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario».<sup>69</sup>

In pratica, se il giocatore deve essere trasferito tra due squadre del Paese di cui è cittadino, il trasferimento non coinvolge né la libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea, né il divieto di discriminazioni in base alla nazionalità. Ne deriva che né l'art. 48 né l'art. 6 del Trattato, potranno essere di ostacolo alla pretesa della squadra di origine ad una «indennità di trasferimento, di formazione o di promozione».

Così la sentenza Bosman, dando luogo alla coesistenza di due regimi distinti in materia di trasferimenti di giocatori liberi da contratto a seconda che questi si realizzino tra club di due Stati membri differenti o no, incentiva i trasferimenti internazionali dei giocatori liberi da impegni contrattuali a detrimento dei trasferimenti nazionali, alterando la funzione propria dell'art. 48, vale a dire la

---

<sup>69</sup> Sentenza Saunders, causa 175/78.

mera eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione tra gli Stati membri dei giocatori professionisti. Da qui la necessità di un adeguamento dei regimi dei trasferimenti nazionali, in Italia avvenuto con la legge n. 586/1996, al regime imposto dall'art. 48 del Trattato CEE per i trasferimenti tra club di differenti Stati membri. Infatti, l'art. 6 comma 1 della legge n. 91/1981 prevedeva nel caso di cessione di un'atleta in scadenza di contratto, il pagamento di un'indennità di preparazione e di promozione, secondo i parametri fissati dalle rispettive federazioni. A seguito della sentenza Bosman, il legislatore ha provveduto ad abrogare l'art. 6 comma 1, citato, modificando anche il comma 2 nella formulazione che segue: «Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta». Tale disposizione, consente di tutelare i vivai e di remunerare gli sforzi economici, sostenuti soprattutto dai club con minori introiti, nella formazione dell'atleta.

Ad oggi, quindi, lo sportivo professionista in Italia (in scadenza di contratto) è libero di instaurare un nuovo rapporto di lavoro con una diversa società in Italia senza che nulla sia dovuto alla squadra di provenienza, salvo che essa abbia provveduto alla formazione e all'addestramento tecnico dell'atleta e che quest'ultimo stipuli il suo primo contratto da professionista.

Ugualmente non coinvolge il diritto comunitario il trasferimento di un giocatore proveniente da un paese terzo rispetto alla Comunità.<sup>70</sup>

### **Nel trasferimento del giocatore professionista che siano pretese in costanza di un contratto che vincola il giocatore alla società**

Dal dispositivo della sentenza risulta che l'art. 48 del Trattato CEE osta alla pretesa di una squadra di “indennità di trasferimento, di formazione o di

---

<sup>70</sup> In proposito si veda anche il punto 246 delle conclusioni presentate dall'Avv. generale dove viene precisato che «una società nella Comunità che intendesse ingaggiare un calciatore che in precedenza svolgeva la sua attività presso una società di un Paese terzo seguirebbe a dover pagare un'indennità di trasferimento, persino nell'ipotesi in cui tale calciatore fosse cittadino di uno Stato membro della Comunità.

promozione” del giocatore alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società.

Ma l'obbligo del pagamento ostacolerebbe la libera circolazione dei lavoratori anche in pendenza di contratto, ma in costanza di un contratto tra l'atleta e la società, il motivo del pagamento di una indennità alla squadra che cede lo sportivo è radicalmente diverso da quello che viene pagato a fine rapporto; non si tratta più di una indennità da pagare per aver formato o promosso il calciatore ma della retribuzione necessaria a compensare una società per aver rinunciato all'opera del calciatore, opera che questi era tenuto a prestare in virtù di un contratto liberamente sottoscritto. La richiesta di pagamento per il trasferimento del giocatore, risulta del tutto legittima.

### **Nel trasferimento del giocatore non professionista**

Quanto agli sportivi dilettanti, la maggioranza della dottrina considera inapplicabile il Trattato agli sportivi dilettanti. Tale affermazione merita una precisazione: la nozione di lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 48 ha una portata comunitaria, nel senso che viene definita in maniera autonoma rispetto alle formule operanti a livello nazionale. Non basta che una legge statale definisca subordinato un determinato lavoratore per applicargli l'art. 48; così come non è sufficiente che si stabilisca a livello nazionale che una data forma di esercizio dell'attività sportiva è dilettantistica per escludere ogni rilevanza dell'art. 48. Per applicare questa disposizione occorre che siano presenti tre requisiti: lo svolgimento di attività reali ed effettive, la remunerazione e il vincolo di subordinazione. Quindi, solo grazie ad un esame concreto dei rapporti tra il calciatore dilettante e la sua squadra si potrà appurare la riconducibilità della sua attività all'art. 48, essendo possibile che rientri nella nozione di atleta professionista per il diritto comunitario, anche colui che, sebbene non sia legato alla squadra da un rapporto d'impiego, riceva da quest'ultima una vera e propria

retribuzione anche se sotto forma di consistenti premi partita o premi ingaggio o premi classifica.<sup>71</sup>

Ne deriva che, nell'ipotetico caso in cui una Federazione sportiva prevede che la squadra che cede un giocatore dilettante alla squadra di un altro Paese comunitario debba riscuotere delle “indennità di formazione o di promozione”, i pagamenti pretesi devono considerarsi legittimi.

### *2.2.7 L'art. 48 del Trattato CEE in relazione alle clausole di nazionalità*

Secondo la sentenza Bosman, l'articolo 48 del Trattato non consente che norme sportive limitino il diritto dei cittadini di altri Stati membri a partecipare come giocatori professionisti, ad incontri di calcio. A giudizio della Corte, seppure tali norme non limitino il possibile ingaggio da parte dei club di giocatori cittadini di altri Stati membri, restringono comunque le sue possibilità d'impiego nella misura in cui la partecipazione a questi incontri di calcio costituisca l'oggetto essenziale della sua attività.<sup>72</sup> D'altra parte la Corte non riconosce alcuna rilevanza giuridica all'accordo “3+2” concluso tra la UEFA e la Commissione, in quanto, al di fuori dei casi in cui le è espressamente attribuita una competenza di questa natura, la Commissione non è autorizzata a dare garanzie relative alla compatibilità con i Trattati di un determinato comportamento e in nessun caso può autorizzare comportamenti contrari al Trattato.

La Corte si chiede «se le norme sulla cittadinanza costituiscono un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, vietata dall'art 48.» adottando così una nozione di «ostacolo» che include le discriminazioni basate sulla nazionalità.

La Corte non afferma chiaramente — come invece fa l'Avvocato generale nelle sue conclusioni, che parla di «caso classico di discriminazione fondato sulla cittadinanza» — che le norme sportive in questione risultano contrarie all'art. 48 in quanto comportano una discriminazione per motivi di nazionalità. Addirittura,

---

71 Tale sistema, in Italia, è molto diffuso a livello di campionati interregionali.

72 Come segnala l'Avvocato generale nelle sue conclusioni, nessun club ingaggerà mai molti più giocatori di quelli che potrà poi schierare in campo in ogni partita.

dal ragionamento seguito dalla Corte si può dedurre che, a suo giudizio, ci troviamo di fronte a misure applicabili indipendentemente dalla nazionalità, le quali risultano contrarie all'art. 48 in quanto costituiscono un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione dei lavoratori. Queste le parole usate dalla Corte: «[...] alla luce di quanto precede le norme sulla cittadinanza non possono essere considerate conformi all'art. 48 del Trattato. Questa norma sarebbe altrimenti privata del suo effetto utile e il diritto fondamentale di accedere liberamente a un'occupazione, che essa conferisce individualmente ad ogni lavoratore della Comunità sarebbe vanificato». Essa rappresenta una sorta di motivazione standard. Nel caso esame siamo di fronte di una evidente ipotesi di discriminazione sulla base della nazionalità e di un esplicito divieto, espresso nell'art. 48, par. 2 e ribadito nel regolamento n. 1612/1968, secondo il quale le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che limitano, per impresa, per ramo di attività, per regioni o su scala nazionale, il numero o la percentuale degli stranieri occupati non sono applicabili ai cittadini degli altri Stati membri, quindi violano il principio della parità di trattamento e costituiscono una disposizione incompatibile con il diritto comunitario, le norme di diritto nazionale che riservino, di fatto o di diritto, alcuni posti di lavoro al cittadino nazionale o limitino il numero dei cittadini abitanti a svolgere tale attività.

Dopo aver affermato il contrasto tra le norme sulla cittadinanza e l'art. 48, la Corte dichiara che «nessuno degli argomenti fatti valere dalle associazioni sportive e dai governi che hanno presentato osservazioni può inficiare tale conclusione», per poi esaminare nel merito la loro fondatezza.

Prima di analizzare tali considerazioni, bisogna rilevare che la circostanza che la Corte discuta le motivazioni di ordine sportivo poste alla base delle norme sulla cittadinanza può stare a significare che, in astratto, esse potrebbero, ove fossero fondate, «inficiare la conclusione per cui esiste un contrasto con l'art. 48. La circostanza che la Corte senta il bisogno di confutare nel merito le citate argomentazioni può essere interpretato come un indizio della ipotizzabilità di

«eccezioni» al divieto di discriminazione che siano basate su motivi oggettivi di natura sportiva.

Partendo dal primo dei motivi, era stato fatto presente in corso di causa che le suddette limitazioni servono a «preservare il legame tradizionale fra ogni società calcistica e il proprio Paese, cosa molto importante per consentire al pubblico di identificarsi con la squadra preferita e per far sì che le società che partecipano a gare internazionali rappresentino effettivamente il proprio Paese». La Corte confuta queste affermazioni in maniera sommaria.

Quanto all'identificazione pubblico-squadra, la Corte replica che il legame tra la squadra e lo Stato dove questa è stabilita non è inerente all'attività sportiva più di quanto non lo sia quello che intercorre tra la squadra e la città o regione di appartenenza. Dato che nessuna norma vieta ai club di schierare calciatori provenienti da altre regioni o città, *mutatis mutandis* si desumerebbe che nel calcio l'identificazione pubblico squadra attiene al momento organizzativo di questa e non alla provenienza dei giocatori.

Quanto alla partecipazione a gare internazionali, essa è riservata, secondo la Corte, alle «società che hanno ottenuto determinati risultati sportivi nel loro rispettivo Paese, senza che la cittadinanza dei loro calciatori rivesta un ruolo particolare».

Proseguendo nell'analisi delle giustificazioni delle norme sulla cittadinanza, la Corte affronta uno degli argomenti più frequentemente addotti per limitare la presenza degli stranieri nei campionati nazionali; essi, togliendo spazio ai calciatori locali, limiterebbero la possibilità per i giovani di affermarsi, sì da creare a lungo andare una penuria di atleti di alto livello da schierare nelle rappresentative nazionali. La Corte non ritiene fondata questa argomentazione, sulla base della duplice constatazione delle nuove prospettive di occupazione offerte ai giocatori nazionali in altri Stati membri come conseguenza della liberalizzazione, e dell'obbligo per le società che ingaggino calciatori stranieri, di permettere loro di partecipare agli incontri della propria nazionale. In altre

parole, le nazionali non soffrirebbero pregiudizio alcuno dall'abolizione di qualsiasi limite all'utilizzazione di giocatori cittadini di altri Stati membri.

### 2.2.8 *La non applicabilità dell'art.48 del Trattato CEE alla composizione delle selezioni nazionali*

La Corte, nelle sentenza Bosman, riprendendo la giurisprudenza Donà/Mantero, afferma che le norme del Trattato CEE non «ostano a normative o prassi che escludano i calciatori stranieri da determinati incontri per motivi non economici, attinenti al carattere e all'ambito specifici di tali partite e che quindi hanno natura prettamente sportiva, come ad esempio, nel caso di incontri fra le rappresentative di paesi diversi».

Questo punto della sentenza rappresenta un enigma. Infatti la versione italiana e la versione inglese della sentenza Bosman non presentano alcun cambiamento rispetto a Donà/Mantero (nella versione inglese si può leggere: «[...] *such as, for example, matches between national teams from different countries*»), nel senso che conservano l'inciso “per esempio” e, dunque, fanno assumere all'inciso in questione un valore illustrativo di un indefinito numero di casi in cui l'eccezione potrebbe teoricamente operare. Tuttavia, tanto la versione spagnola quanto quella francese della sentenza sembrano seguire quanto richiesto dall'Avvocato generale nelle sue conclusioni e fare un passo in avanti rispetto alla sentenza Donà/Mantero, nella misura in cui viene eliminato l'inciso «per esempio» e, dunque sembrano venir esclusi dall'ambito di applicazione dell'art.48 unicamente gli incontri tra squadre nazionali *stricto sensu*.<sup>73</sup>

### 2.2.9 *Efficacia della sentenza*

La sentenza Bosman è stata pronunciata nell'ambito di un rinvio pregiudiziale. Ciò comporta che è espressamente destinata a vincolare il giudice *a quo*, tuttavia, la sentenza pregiudiziale, «può e all'occorrenza deve essere

---

73 A ben vedere già la sentenza Donà comportò un avanzamento rispetto alla sentenza Walrave, nella quale la Corte sembrava escludere dall'ambito di applicazione dell'art. 48 tutta quanto riguardasse la composizione delle squadre sportive.

considerata anche al di fuori del contesto processuale che l'ha provocata, proprio perché si pronuncia su punti di diritto».<sup>74</sup>

In effetti, dato che specifica funzione del ricorso pregiudiziale è quella di evitare divergenze nell'interpretazione del diritto comunitario che i tribunali nazionali devono applicare, e tenuto conto che attraverso di esso si mira a garantire che il diritto comunitario, sia interpretato ed applicato in modo uniforme in tutti gli Stati membri, risulta del tutto logico attribuire a una sentenza interpretativa un'efficacia generale.

### *2.2.10 Efficacia della sentenza nel tempo*

La Corte limita espressamente gli effetti della pronuncia riguardo alla disciplina sui trasferimenti, dichiarando che essa non incide sulla legittimità di indennità che alla data della sentenza siano state già pagate o siano ancora dovute in adempimento di un obbligo sorto prima di tale data, fatta eccezione per coloro che (come Bosman) abbiano, prima di tale data, intentato azioni giudiziarie ed esperito rimedi equivalenti per tutelare i diritti derivanti dal Trattato. Sul punto si deve dare atto alla Corte di aver dimostrato una quantomai opportuna prudenza. Se nel caso “Bosman” la Corte di Giustizia non avesse disposto l'applicabilità *ex nunc* della sentenza, si sarebbe determinata una situazione nella quale le squadre che hanno acquistato o ceduto ad altre squadre europee giocatori giunti alla fine del contratto, si sarebbero trovate bilanci sconvolti da crediti divenuti “senza causa” e da debiti che non avrebbero più potuto onorare.

Prudenza che non c'è stata per quanto riguarda le norme sulla cittadinanza, per le quali nessuna limitazione temporale è stata ammessa, poiché secondo la Corte, alla luce delle sentenze Walrave e Donà, «nessuno poteva ragionevolmente ritenere che le discriminazioni derivanti da tali norme fossero compatibili con l'art. 48 del Trattato». Questa rigidità è parsa eccessiva, dato che, come è stato rilevato in precedenza, né dalle citate sentenze, né dal

---

<sup>74</sup> Tesauro, Diritto dell'Unione Europea, cit., 213.



comportamento concreto della Commissione si poteva desumere con certezza assoluta il contrasto delle vigenti norme sulla cittadinanza con l'art. 48.<sup>75</sup>

Inoltre la sentenza è andata a cambiare le “regole del gioco” di competizioni che erano in pieno svolgimento, finora basate su regole diverse, producendo un'alterazione vistosa dei valori agonistici, visto che la campagna acquisti era chiusa e solo le squadre che avevano ingaggiato un numero di stranieri superiore a quella prima consentito, poterono, grazie alla sentenza, schierarli in campo. I giudici avrebbero potuto limitare temporalmente gli effetti della sentenza in modo da consentire la regolare conclusione dei campionati nazionali e delle coppe europee.

### **2.3 Lo sport europeo dopo la sentenza Bosman**

La sentenza Bosman può essere definita come il successo definitivo del diritto comunitario sugli organismi sportivi, specialmente sulla UEFA.

Per decenni, il mondo dello sport, soprattutto il calcio, ha preteso di mantenersi ai margini dell'applicazione di questo diritto così come, in buona parte, dagli stessi diritti nazionali. La sentenza Bosman ha conseguito, a livello comunitario, ciò che gli Stati membri spesso non sono riusciti a conseguire da soli: la sottomissione delle autorità sportive.

La sentenza Bosman risulta applicabile non solo al calcio, bensì anche a tutti gli sport che si praticano a livello professionistico. Difatti, le rare ipotesi in cui sportivi professionistici e club hanno fatto valere, successivamente alla sentenza, l'art. 48 in ordine alle clausole di nazionalità o al regime dei trasferimenti imposto dalle autorità sportive, si sono prodotti risultati simili anche in altri sport. Così, la sentenza Bosman, una settimana dopo essere stata adottata, ha determinato in Francia la seguente situazione: il club di hockey sul ghiaccio Brest Armoric ha schierato nella partita contro il Grenoble sette giocatori non francesi, uno di più di quelli consentiti dalla federazione francese competente.

---

<sup>75</sup> La scelta della Commissione di concordare con l'UEFA i tempi e i modi dell'attuazione della liberalizzazione non poteva certamente fungere da assenso implicito alle regole emerse dalla sentenza Bosman. Piuttosto autorizzava a ritenere che, nel settore specifico del calcio professionistico, esistesse una sorta di principio di specialità tale da rendere meno cogente il Trattato

Benché inizialmente la commissione gare della federazione avesse comminato la sconfitta “a tavolino” al Brest Armoric per violazione delle norme relative allo schieramento dei giocatori, la federazione successivamente restituì a questo club i punti ottenuti in quella partita. In Spagna un club di pallacanestro femminile, il Costa Naranja, fu sanzionato con la sconfitta a tavolino per una partita disputata ad inizio gennaio 1996 con tutte le sue tra giocatrici straniere in campo allo stesso tempo, una di esse inglese.

La normativa federale permetteva che i club schierassero allo stesso tempo un massimo di due giocatrici straniere. Il motivo formale della sanzione federale consistette, in ogni caso, nel fatto che una di queste straniere, cittadina di uno stato terzo, non avesse seguito la procedura corretta per il tesseramento federale. Il Costa Naranja non fece appello contro questa sanzione, sebbene, avrebbe potuto invocare l'art. 48 nel caso in cui avesse potuto dimostrare che l'argomento sostenuto dalla federazione nascondeva, in realtà una discriminazione contro la sua giocatrice inglese.

É importante sottolineare che il considerare uno sportivo come professionista, perché fosse applicabile l'art. 48 del Trattato CEE, non dipendeva dalla qualifica adottata dagli organismi sportivi, ma dall'esistenza di un autentico rapporto di lavoro nel senso della giurisprudenza della Corte di giustizia.<sup>76</sup>

### *2.3.1 L'impatto della sentenza sullo sport in Italia*

Come in precedenza scritto, il legislatore italiano ha recepito il dettato della sentenza Bosman con il D.L. 20 settembre 1996, n. 485, poi convertito in legge 18 Novembre 1996, n. 586, che ha eliminato “l'indennità di preparazione e promozione” con riferimento ad ogni tipo di trasferimento di atleta professionista, compresi quelli che si verificano tra società di uno stesso Stato membro o quelli che coinvolgono cittadini di paesi terzi. Quindi, la legge italiana, va ben oltre quanto statuito dalla Corte di giustizia, comprendendo anche

---

<sup>76</sup> Secondo tale giurisprudenza, esiste un rapporto di lavoro quando una persona effettua per un certo tempo, in favore di un'altra e sotto la direzione di questa, certe prestazioni, valutabili economicamente, per le quali, percepisce una remunerazione; sentenza del 3.7.86 nella causa Lawrie-Blum.

gli stranieri formalmente esclusi invece dal giudicato della sentenza Bosman, che concerne solo i cittadini comunitari.

Tuttavia il novellato art. 6 della legge 91/81, prevede un “nuovo premio di addestramento e formazione tecnica”, riconosciuto solo in caso di stipula del primo contratto professionistico e solo a favore della società o dell'associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.

Il legislatore quindi ammette una residua operatività del premio, suscitando nuovi interrogativi di compatibilità con il diritto europeo.<sup>77</sup>

Con l'abolizione dell'indennità di preparazione e promozione si assiste ad una significativa svolta nell'evoluzione della posizione dello sportivo professionista dal momento che, attraverso di essa, si assicura il passaggio ad un vero regime di concorrenza e libertà contrattuale nel trasferimento degli sportivi, garantendo un effettivo potere di svincolo all'atleta quando il rapporto contrattuale è terminato.

In effetti, mentre l'abolizione del vincolo comportava la libertà di scegliere la società cui accasarsi salvo il versamento dell'indennità predeterminata di formazione alla vecchia società del giocatore, adesso viene ribadita l'assoluta libertà dell'atleta in scadenza di contratto di raggiungere un nuovo accordo con il miglior offerente del mercato sportivo.

Il passaggio verso tale regime, ha comportato un decisivo aumento della retribuzione generalmente corrisposta ai professionisti nonché la prassi di allungare ben prima della scadenza, la durata dei contratti per toglierli dal mercato.

Mentre in pendenza di contratto, la società sportiva era libera di valutare discrezionalmente il valore del corrispettivo per cedere il giocatore ad altra società, allo scadere di questo, e in assenza di un rinnovo del contratto, la società si sarebbe privata delle prestazioni del giocatore e anche depauperata del valore

---

<sup>77</sup> Torneremo sul punto in occasione della recente e prima pronuncia della Corte sul punto in questione, c.d. caso Bernard.

non maturato sulla cessione del relativo contratto, vista l'abolizione dell'indennità di preparazione e formazione.

In questa fase, è il professionista, specialmente se affermato, ad avere uno squilibrato potere contrattuale sotto il profilo della sicurezza retributiva e potendo esercitare, in fase di scadenza contrattuale, notevole pressione sulla società di appartenenza al fine di ottenere un rinnovo a condizioni contrattuali di favore, salvo decidere di liberarsi a “parametro zero”.

Le conseguenze negative sulle società sportive sono state avvertite dal legislatore in sede di elaborazione del D.L. 485/96 che pertanto, introduceva una serie di disposizioni sui bilanci delle società medesime in forza delle quali poterono eliminare dall'attivo dello stato patrimoniale i crediti maturati per le indennità di preparazione, senza dover evidenziare la sopravvenienza passiva, iscrivendo però all'attivo, un'ulteriore posta a carattere pluriennale da ammortizzare nell'arco di tre anni.

A fianco di tale misura volta a “spalmare le perdite” sulle indennità non più esigibili, il legislatore ammise per le società sportive, il fine di lucro fino a quel momento precluso dagli statuti delle singole federazioni sportive.

### *2.3.2 L'impatto sulle attività diverse dal calcio e sullo sport dilettantistico*

Il periodo immediatamente successivo alla sentenza Bosman è stato caratterizzato da un lato, da forti istanze tese a negare qualsiasi spazio di autonomia dello sport, e lodevole sotto questo punto di vista, è stato lo sforzo della Corte di giustizia per limitare un'applicazione troppo estensiva della celeberrima pronuncia; dall'altro, le federazioni sportive hanno a lungo continuato a celarsi dietro la tesi del carattere ludico delle attività svolte per rimandare l'adeguamento dei propri sistemi al diritto comunitario. I casi che seguono dimostrano come la sentenza Bosman non abbia affatto rappresentato un punto d'arrivo bensì l'avvio di un effetto domino che ha dispiegato la sua efficacia in tutti i settori dello sport.

Nelle sentenze Lehtonen<sup>78</sup> e Deliège<sup>79</sup> la Corte, tornata nuovamente ad affrontare il difficile rapporto tra sport e diritto comunitario, ha ulteriormente ribadito che l'obiettivo dell'abolizione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi, sarebbe compromessa se l'eliminazione delle limitazioni stabilite da norme statali potesse essere neutralizzata da ostacoli derivanti dall'esercizio dell'autonomia giuridica di associazioni ed enti privati (le federazioni, per esempio). Tuttavia, partendo dal presupposto che la Comunità Europea non è contro lo sport, anzi ne riconosce sotto certi aspetti la specificità (come affermato nello stesso periodo dal Trattato di Amsterdam), i giudici affrontano la questione in un'ottica diversa, come di seguito descritto.

### 2.3.3 *Lehtonen v. Fédération Royale Belge des Sociétés de Basketball*

Il sig. Lehtonen, un giocatore di basket di nazionalità finlandese, nella stagione 1995/1996, al termine del campionato finlandese, era stato ingaggiato da una società belga per partecipare alla fasi finali della competizione nazionale. In conformità alle regole stabilite dalla FIBA per i trasferimenti internazionali, aveva ottenuto dalla federazione finlandese il provvedimento (c.d. "lettera di uscita") che autorizzava la federazione belga a tesserarlo presso la società di destinazione.

Tuttavia, alla vigilia del primo incontro, la federazione belga invitava la società a non impiegare in gara l'atleta, pena la comminazione di sanzioni, ivi compresa la "sconfitta a tavolino", in quanto erano ormai decorsi i termini per la "registrazione" del giocatore ai fini della partecipazione alla competizione nazionale.

Dalla vicenda nasceva un giudizio, instauratosi di fronte al Tribunale di prima istanza di Bruxelles, il quale sollevava la questione pregiudiziale, chiedendo alla Corte di giustizia se «siano compatibili con il Trattato di Roma (ed in particolare

---

78 Corte di giustizia, causa C-176/96, Lehtonen v. Fédération Royale Belge des Sociétés de Basketball.

79 Corte di Giustizia, cause riunite C-51/96 e C-191/97, Deliège v. Ligue belge de judo ABSL e altri.

gli artt. 6, 48, 85, 86) le disposizioni regolamentari di una federazione sportiva che vietino ad una società di schierare in campo per la prima volta un giocatore in una competizione se esso è stato ingaggiato dopo una certa data, qualora si tratti di un giocatore professionista, cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, nonostante le ragioni di carattere sportivo invocate dalla federazione per giustificare le dette disposizioni vale a dire la necessità di non falsare le competizioni».

La questione aveva dunque ad oggetto una norma che, pur non impedendo l'ingaggio dei giocatori, limitava l'utilizzo in gara di atleti provenienti da federazioni sportive di Stati membri.

La Corte, dopo aver richiamato la propria giurisprudenza in ordine ai casi Walrave, Donà e Bosman circa l'ambito di applicazione del Trattato, afferma che le norme in esame «sono idonee a limitare la libera circolazione dei giocatori che vogliono svolgere la loro attività in un altro Stato membro, poiché impediscano alle società di schierare in campo, nelle partite di campionato, giocatori di pallacanestro provenienti da altri Stati membri qualora essi siano ingaggiati oltre una certa data» e che dunque tali norme che costituiscono un «ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori».

Per la Corte tale restrizione appare tuttavia giustificata, poiché direttamente connessa con l'esigenza di salvaguardare la regolarità delle competizioni sportive.

La Corte sembra poi attribuire una decisiva importanza alle regole sportive nel momento in cui, entrando sorprendentemente all'interno di aspetti tecnici, afferma che le squadre «potrebbero approfittare di trasferimenti tardivi per rafforzare i propri effettivi in vista della fase finale del campionato, o persino in occasione di un unico incontro decisivo».

Anche in questo caso emerge, ed assume rilievo decisivo ai fini del vaglio di legittimità della deroga, il dato tecnico-sportivo: consentire alle squadre impegnate in competizioni nazionali di schierare atleti tesserati oltre determinati termini potrebbe alterare il valore sportivo dei concorrenti, rimettendo

inevitabilmente in discussione la comparabilità dei risultati nel corso del campionato.

Con il caso Lehtonen la giurisprudenza comunitaria sembra infatti orientata a riconoscere sempre maggiore importanza alle regole emanate dagli organi di autogoverno dello sport, i quali sono ritenuti più adatti ad interpretare le esigenze tecniche connesse alle attività sportive, nonché a salvaguardare la genuinità e regolarità delle competizioni.

I limiti temporali di tesseramento previsti dalla federazione belga, sono un esempio della c.d. eccezione sportiva e come tali derogano al diritto comunitario, vista la finalità sportiva di dette previsioni, non mosse da motivi economici ma tese a non alterare l'equilibrio delle squadre e i risultati conseguiti nel corso del campionato.

La Corte, ha però ritenuto eccessivo sottoporre i trasferimenti dei giocatori comunitari a termini più ristretti di quelli extracomunitari ed auspica una parità di trattamento.<sup>80</sup>

#### *2.3.4 Deliège v. Ligue Belge de judo ASBL e altri*

Il problema dell'applicabilità delle norme del Trattato rimaneva aperto con riguardo agli sportivi dilettanti: le premesse da cui la Corte partiva nei casi Bosman e Lehtonen, erano, infatti, riferite a sport professionistici.

In passato la distinzione tra professionisti e dilettanti, oltre che agevole aveva un certo senso da un punto di vista pratico-economico e giustificava la sottrazione dal rispetto del diritto europeo dello sport amatoriale. A causa dei profondi cambiamenti subiti dallo sport, già che alla fine degli anni novanta, la distinzione appariva aprioristica poiché i compensi ricevuti dai dilettanti (grazie anche agli sponsor), andavano ben oltre un mero “rimborso spese” e ciò è ormai pacificamente condiviso dalla stessa giurisprudenza comunitaria. Da questo punto di vista, la vicenda Deliège presenta un elemento di novità rispetto alle precedenti sia perché comporta una nuova valutazione degli sport individuali

---

<sup>80</sup> La federazione belga di basket aveva stabilito termini diversi per i trasferimenti di atleti europei più brevi rispetto ad atleti extra comunitari.

(l'espressione si riferisce alle discipline sportive in cui il risultato finale dipende esclusivamente dalla prestazione del singolo atleta), ritenuti generalmente amatoriali, e quindi esclusi dalle attività economiche e sia perché porterà la Corte ad affermare l'irrilevanza della mera qualificazione formale di uno sport da parte delle federazioni, nel valutare l'eventuale carattere economico dello stesso ai fini dell'applicabilità del diritto europeo. La questione ruota attorno alla potenziale violazione dell'art. 39 TCE delle norme della federazione internazionale di judo (sport individuale e dunque dilettantistico) che limitavano il numero di atleti della stessa nazionalità che potessero prender parte a competizioni internazionali e che ciascuna federazione nazionale provvedeva a selezionare.

Con specifico riferimento alle regole delle federazioni che prevedono le procedure di selezione degli atleti per la partecipazione alle gare internazionali, bisogna distinguere i casi in cui l'atleta partecipa come rappresentante della federazione ovvero a titolo puramente individuale. Solo nel primo caso, infatti, le norme federali non saranno censurabili alla luce del diritto comunitario trattandosi di scelte meramente discrezionali di allenatori e tecnici del settore.

Il caso di specie riguardava la posizione della sig.ra Deliège, una judoka professionista di nazionalità belga, la quale contestava la legittimità di una regolamentazione sportiva che imponeva agli atleti professionisti o semi-professionisti di essere in possesso di un'autorizzazione o di un provvedimento di selezione della propria federazione nazionale per poter partecipare a gare internazionali, in tal caso si trattava delle Olimpiadi di Atlanta 1996.

La Corte ha in parte disatteso le pretese della judoka belga, che criticava la propria federazione per non essersi basata sul criterio oggettivo dei risultati agonistici, emersi dai piazzamenti ottenuti in tornei organizzati durante il c.d. periodo pre-olimpico, nella selezione delle atlete.<sup>81</sup> A parere della Corte, il fatto che l'atleta dilettante, oltre agli introiti di alcuni contratti di sponsorizzazione

---

81 Nello specifico la Deliège lamentava di esser stata esclusa dalla partecipazione ad una competizione internazionale dalla propria federazione che le aveva preferito altre due atlete nonostante avessero ottenuto risultati agonistici meno brillanti dei suoi.



personali, avesse ricevuto sussidi dalla Comunità francese del Belgio e dal Comitato Olimpico Belga dimostra, che gli sportivi con la loro partecipazione permettevano all'organizzazione della competizione di produrre uno spettacolo al quale il pubblico potesse assistere, che emittenti TV potessero trasmettere, ovvero che la partecipazione degli atleti trascendesse il mero aspetto agonistico dello sport, rilevandone anche una valenza economica, ed è questo che conta da un punto di vista comunitario.

Viene così affermata dalla Corte di Giustizia la possibilità di censurare alla luce del diritto europeo tanto gli sport individuali, quanto quelli c.d. dilettantistici, essendo irrilevante la qualifica degli stessi, e dovendosi piuttosto tener conto delle caratteristiche di detti sport caso per caso.

Circa la valutazione della legittimità delle regole federali contestate, la Corte ha precisato che l'autonomia e il principio di autoregolamentazione degli ordinamenti sportivi in alcuni casi, impongono il riconoscimento di un potere discrezionale a tecnici e federazioni, anche se l'esercizio di tale potere possa dar luogo a forme di restrizione delle libertà riconosciute dal Trattato.

È fuori dubbio che la scelta degli atleti non è una scienza esatta, posto che gli elementi di cui tener conto sono tanti e non possono essere ridotti alla sola bravura tecnica. Può anche accadere, infatti, che atleti qualitativamente migliori, alla vigilia di una data competizione possano risultare meno “in forma” dei colleghi astrattamente “meno bravi”.

Appare evidente la natura non economica di tali valutazioni e proprio per evitare di ridurre l'intero fenomeno sportivo ad un evento economico, è indispensabile che il potere discrezionale che rende un sistema di selezione rigido sufficientemente elastico, debba essere riconosciuto agli esperti del settore.

Per ciò che riguarda la normativa federale che impone limiti al numero di atleti della stessa nazionalità che possono prender parte ad una competizione internazionale, bisogna considerare che accanto alle competizioni aperte a tutti, ve ne sono altre di livello via via superiore (regionale, interregionale, nazionale e internazionale) alle quali solo gli atleti migliori, selezionati nel corso delle

precedenti competizioni possono partecipare. A giudizio degli stessi giudici comunitari, tale meccanismo, per quanto singolare, è proprio dello sport, ne costituisce l'essenza in quanto tende non solo a mantenere più ampia la rappresentatività delle diverse aree geografiche, incentivando così la pratica dello sport, ma, anche ad evitare di far gareggiare tutti contro tutti.

Quindi la Corte, nel rigettare la questione pregiudiziale, riconosce in questo caso la specificità dell'attività sportiva, ritenendola idonea a costituire una valida eccezione alla libertà di circolazione dei lavoratori, proprio in forza della sua rilevanza sociale.

Si tratta quindi di una prospettiva che, pur inserendosi negli ormai consolidati orientamenti risalenti alla sentenza Walrave, muta notevolmente i principi fondamentali della materia.

La Corte giustifica infatti la deroga al regime della libera circolazione facendo leva sulla considerevole rilevanza sociale ormai acquisita dallo sport in ambito comunitario, in particolare a seguito della dichiarazione sullo sport annessa al Trattato di Amsterdam.<sup>82</sup>

Il caso Deliège rappresenta una deroga al diritto del Trattato Ce rispetto allo sport, nel senso che il principio di selezione, essendo stato riconosciuto dai giudici come proprio dello sport, non si può considerare un ostacolo alla libera circolazione e prestazione di servizi.

É evidente l'importanza dei due casi appena esaminati, perché da un lato, dimostrano come la Corte abbia respinto un'applicazione meccanica della sentenza Bosman e dall'altro, come essa (seguendo l'esempio della Commissione) abbia mostrato una maggiore apertura verso il riconoscimento delle peculiarità del mondo dello sport che non significa però esclusione *sic et simpliciter* dello stesso dall'applicazione del diritto comunitario. Questo nuovo e più amichevole approccio da parte delle Istituzioni comunitarie non può essere strumentalizzato

---

82 Si tratta della dichiarazione n.20: "La conferenza sottolinea la rilevanza sociale dello sport, in particolare il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e nel riavvicinare le persone. La conferenza invita pertanto gli organi dell'Unione europea a prestare ascolto alle associazioni sportive laddove trattino questioni importanti che riguardano lo sport. In quest'ottica, un'attenzione particolare dovrebbe essere riservata alle caratteristiche specifiche dello sport dilettantistico".

al fine di riconoscere una totale impermeabilità dello sport rispetto all'ordinamento europeo, quanto piuttosto, orientare il bilanciamento tra finalità sportive e finalità economiche delle regolamentazioni del settore, che di volta in volta vengono in rilievo. Peraltro, alla luce di detta pronuncia, le federazioni sportive vedono ulteriormente ridimensionato il proprio ruolo in ambito europeo, dovendosi basare, per la qualificazione di uno sport, su dati concreti così come individuati dalla Corte, piuttosto che procedere ad esclusioni di carattere generale.

### 2.3.5 *Caso Agostini*

La vicenda Agostini,<sup>83</sup> sebbene definita dalla Corte di giustizia con ordinanza di irricevibilità del rinvio pregiudiziale, appare utile per dimostrare proprio i tentativi di “manipolare” il significato della sentenza Bosman, per far rientrare nei principi di libera circolazione dei lavoratori e di prestazione dei servizi anche norme di carattere esclusivamente sportivo, ben poco rilevanti per il diritto comunitario, secondo i parametri individuati dalle sentenze Walrave e Donà.

Agostini era un judoka europeo che, pur non avendo la cittadinanza belga, aspirava a partecipare al campionato nazionale belga, in quanto residente e iscritto alla federazione di quel paese. La federazione sportiva belga di judo tuttavia vietava agli atleti che non avessero cittadinanza nazionale di partecipare alle competizioni sportive da esse organizzate.

Sentendosi penalizzato da questa regola e allo scopo di potersi iscrivere a tale campionato nazionale, il judoka ha chiamato in causa il Tribunale di Namur (Belgio), che a sua volta ha interrogato la Corte di giustizia delle Comunità europee tramite rinvio pregiudiziale.

La prima domanda pregiudiziale giunta alla Corte riguardava in termini generali le discriminazioni tra atleti nazionali e non nazionali poste in essere dalla regolamentazione sportiva in oggetto. La questione posta dal tribunale belga verteva infatti sulla compatibilità con il diritto europeo «del divieto di un

---

<sup>83</sup> Ordinanza 8 luglio 1998, Agostini c. Ligue francophone de judo et disciplines associées and Ligue de judo, causa C-176/1996

cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea di partecipare a una competizione sportiva di un altro Stato membro in qualità di sportivo sia professionista o semiprofessionista, sia dilettante, per il motivo che l'interessato non è cittadino dello Stato membro sul cui territorio è organizzata la competizione, tenendo conto del fatto che l'interessato è figlio di lavoratori stabiliti in tale Stato membro e che egli stesso ha acquisito lo status di lavoratore sul territorio del medesimo Stato membro».

La seconda e terza domanda pregiudiziale andavano più nello specifico chiedendo innanzi tutto, «se la soluzione di tale questione debba essere diversa quando trattasi della partecipazione a una competizione destinata a designare il campione nazionale dello Stato membro interessato» e poi «se l'interessato possa rivendicare il diritto di essere trattato al pari dei cittadini nazionali quanto alle selezioni [...] ai fini della partecipazione a grandi tornei internazionali, o se le federazioni nazionali possano riservare selezioni siffatte esclusivamente ai loro cittadini».

La Corte ha risposto con un'ordinanza di irricevibilità, in ragione della mancata descrizione nell'ordinanza di rinvio del contesto fattuale e dei motivi precisi del rinvio stesso, dal quale, in particolare, non emergeva la condizione di professionista, semi professionista o dilettante dell'atleta, né la natura delle competizioni. Tuttavia, sebbene non abbia prodotto una sentenza, il caso Agostini, merita comunque di essere osservato, sia in termini di libera prestazione di servizi, sia riguardo al delicato problema della distinzione tra atleti professionisti e dilettanti.

La prima domanda pregiudiziale offre lo spunto per analizzare proprio quest'ultima distinzione. Infatti, giova osservare che il problema dell'applicazione del regolamento in oggetto si pone principalmente in relazione alla situazione degli atleti dilettanti. Come chiarito fin dalla sentenza Walrave, infatti, posto che l'attività sportiva diventa oggetto del diritto comunitario qualora si configuri come attività economica, il caso dell'atleta professionista o semiprofessionista,

pagato per svolgere la sua attività, non presenta particolari problemi di interpretazione, rientrando certamente nel campo di azione dell'Unione.

Posto tuttavia che le distinzioni tra atleti professionisti e dilettanti sono puramente formali, dalla giurisprudenza costante della Corte emerge che il criterio distintivo per discernere l'attività sportiva da quella economica è proprio la retribuzione degli atleti.<sup>84</sup>

A conferma di tali conclusioni, si osservi che tra le motivazioni di irricevibilità è stato anche evidenziato che il giudice del rinvio non aveva indicato se il ricorrente fosse professionista, semi professionista o dilettante. Se l'attività di Agostini fosse rientrata tra quelle economicamente rilevanti, ogni limitazione alla sua libera prestazione di servizi all'interno dell'Unione europea sarebbe stata sicuramente discriminatoria per l'atleta e quindi, contraria al diritto UE.

La seconda e la terza domanda pregiudiziale riguardavano più nello specifico la nozione di “campione nazionale” e di “tornei internazionali” e, per tale motivo, trascendevano la semplice distinzione professionista/dilettante. Sebbene la Corte, come ricordato, non si sia espressa sulle questioni, queste ci offrono comunque interessanti spunti di discussione.

Posto che, per logica, non può essere campione nazionale di uno Stato un atleta di altra nazionalità, è assai probabile che la Corte avrebbe considerato di natura prettamente sportiva una regolamentazione come quella belga, che stabilisce che il titolo nazionale di un certo Stato può essere vinto solo da un'atleta avente cittadinanza di quello Stato.

Pensare a un'interpretazione diversa della Corte, significherebbe, la fine delle rappresentative nazionali di qualsiasi sport, obiettivo non presente nell'agenda delle Istituzioni europee. Infatti fin dalla sentenza Donà del 1976, la Corte ha identificato proprio nelle rappresentative nazionali uno dei limiti alla libertà di circolazione dei lavoratori (talune norme «hanno natura prettamente sportiva,

---

<sup>84</sup> Corte di giustizia, Donà, punto 12; sentenza del 5 ottobre 1988, causa 196/87.

come ad esempio nel caso di incontri tra rappresentative nazionali di paesi diversi»<sup>85</sup>).

### 2.3.6 *Caso Meca-Medina e Majcen: un passo indietro per il modello sportivo europeo e la specificità dello sport.*

Il caso Meca-Medina<sup>86</sup> ha offerto alla Corte di Giustizia un'ottima opportunità per sviluppare ulteriormente e descrivere le specifiche "norme sportive" che non rientrano nel campo di applicazione del Trattato CE.

Il sig. Meca-Medina e Macjen erano due sportivi che praticavano il nuoto a distanza, entrambi risultati positivi al nandrolone a seguito di un controllo antidoping effettuato il 31 Dicembre 1999 durante i campionati mondiali.

A seguito di ciò, gli atleti hanno presentato un ricorso alla Commissione Europea adducendo come motivazione che il codice antidoping sulla base del quale la decisione della squalifica era stata presa, costituiva un accordo tra imprese (CIO e FINA) proibito dall'art. 81 TCE ed i cui effetti restrittivi andavano al di là di ciò che era necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito ossia la lotta al doping.

Secondo i ricorrenti la soglia prevista dalla FINA aveva scarse basi scientifiche e poteva condurre all'esclusione di atleti innocenti o semplicemente negligenti. Nel loro caso, secondo i ricorrenti, il superamento della soglia di tolleranza sarebbe derivato dalla consumazione di piatti a base di carne di verro.

La Commissione europea ha respinto il ricorso, facendo notare che la normativa antidoping deve essere considerata come appartenente alla categoria "regolamenti prettamente sportivi"; i ricorrenti hanno pertanto deciso di fare appello contro la decisione della Commissione presso il Tribunale di Primo Grado. Il tribunale ha respinto le richieste delle parti poiché, in base agli obiettivi del regolamento antidoping, le norme controverse andavano valutate come puramente sportive e, pertanto, non rilevanti per l'ordinamento comunitario. Secondo il Tribunale fino a quando i regolamenti si limitano a perseguire il

---

85 Corte di giustizia, Donà, cit, punto 14.

86 Corte di giustizia, 18 luglio 2006, Meca-Medina e Majcen c. Commission, causa C-519/04 P.

proprio obiettivo (proteggere lo spirito sportivo) e non contengono alcun elemento di discriminazione, non tocca allo stesso Tribunale stabilire se le norme sono o non sono “eccessive” o “sproporzionate”. Si può quindi evincere che il Tribunale ha ragionevolmente concluso che non tocca alle Istituzioni dell'Unione Europea stabilire, ad esempio, quanto nandrolone va consentito nel corpo di un nuotatore professionista.

Tale sentenza, di conseguenza può essere considerata come una chiara conferma della decisione della Commissione.

Gli atleti, sul presupposto che il Tribunale fosse incorso in un errore di diritto, hanno impugnato la sentenza innanzi alla Corte di giustizia.

Dopo l'udienza, l'Avvocato Generale Leger ha emesso il proprio parere respingendo completamente l'appello, descrivendolo come “confuso”. Quest'ultimo ha inoltre osservato che le disposizioni antidoping riguardavano gli aspetti etici dello sport e non rientravano nel campo d'applicazione dei divieti previsti dalla legislazione UE, anche se avevano delle conseguenze collaterali dal punto di vista economico. Come il Tribunale, l'Avvocato Generale ha dichiarato che la normativa antidoping riguardava questioni sportive (e non la regolamentazione delle attività di mercato) e quindi non era necessario considerare il loro effetto ai sensi della normativa sulla concorrenza ed era inutile avviare discussioni sul principio di “proporzionalità”.<sup>87</sup>

Sfortunatamente con la sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2006, la situazione è diventata di nuovo estremamente confusa.

In questa sede la Corte, con un ragionamento che, per restare nel gergo sportivo potremmo definire “a tutto campo”, ammette la legittimità del ricorso, annullando perciò la sentenza del Tribunale di primo grado che aveva ritenuto inammissibile il ricorso sul presupposto che le sanzioni per doping fossero escluse dall'applicazione del diritto comunitario.

---

87 L'Avv. Gen ha considerato che non è di competenza della Corte di Giustizia pronunciarsi sul carattere scientificamente giustificato o meno di una regola adottata dal Comitato Internazionale Olimpico nell'ambito della lotta al doping.

Contro ogni attesa, la Corte ha sentenziato che, ormai, qualsiasi norma emanata da una federazione sportiva, di qualsiasi natura essa sia, deve rispettare il diritto europeo della concorrenza. Così facendo, ha messo fine alla tradizionale distinzione posta tra le “regole puramente sportive” e le altre.

Circa l'annullamento della decisione del Tribunale di primo grado, la Corte, richiamando il fatto che l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario in quanto configurabile come attività economica, precisa che le disposizioni del Trattato che garantiscono la libera circolazione delle persone e la libera prestazione dei servizi non si applicano alle questioni che interessano esclusivamente lo sport e che, come tali, sono estranee all'attività economica. Tuttavia, questo principio importante deve essere interpretato in maniera restrittiva e non può essere invocato per escludere un'intera attività sportiva dalla sfera di applicazione del Trattato, né soprattutto per escludere *tout court* l'applicazione degli artt. 81 e 82 TCE (ora art. 101 e 102 TFUE) alle cosiddette norme “puramente sportive”.

In un passaggio fondamentale e alquanto controverso della sentenza, infatti, la Corte ha affermato che anche se tali norme non costituiscono restrizioni alla libera circolazione, perché sono “puramente sportive” e, come tali estranee all'attività economica, una siffatta circostanza non implica né che l'attività sportiva interessata si sottragga necessariamente all'ambito di applicazione degli artt. 81 e 82 TCE né che dette norme non soddisfino i presupposti d'applicazione propri dei detti articoli.

Così la Corte annulla la sentenza emessa dal Tribunale di primo grado sul presupposto che questi ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che la regolamentazione antidoping non risponde ai presupposti d'applicazione propri del diritto comunitario. Nella controversia in esame, precisa tuttavia la Corte, l'obiettivo risiede nella lotta al doping nell'ambito delle competizioni sportive e ciò è giustificato dalla necessità di assicurare la parità di chance tra gli atleti, tutelare la salute, garantire l'integrità delle competizioni nonché di difendere i valori etici dello sport.



Per questi motivi, anche se la regolamentazione antidoping fosse considerata quale decisione di associazione d'impresa, questa sarebbe giustificata dal perseguimento di un obiettivo legittimo e perciò compatibile con il diritto comunitario alla concorrenza.

Tuttavia, aggiunge la Corte, per potersi sottrarre al divieto sancito nell'art. 81 n. 1 del Trattato CE (ora articolo 101 n. 3 TFUE), le restrizioni imposte (comprese le sanzioni conseguenti) devono limitarsi a quanto necessario per assicurare il corretto svolgimento della competizione sportiva.

Una regolamentazione del genere potrebbe infatti risultare eccessiva, da un lato nella determinazione delle condizioni atte a fissare la linea di demarcazione tra le situazioni che rientrano nel doping sanzionabile e quelle, che non vi rientrano, e dall'altro nella severità delle sanzioni.

È sulla base di queste considerazioni e per il fatto che i ricorrenti non hanno precisato né dimostrato il livello di soglia dell'anabolizzante, che la Corte ha ritenuto che le norme federali e le sanzioni irrogate non erano andate al di là di quanto necessario per assicurare il corretto svolgimento delle competizioni sportive.

A ben vedere i ricorrenti hanno perso la battaglia intrapresa vedendosi confermata la squalifica, e tuttavia ne hanno vinta un'altra. La Corte infatti, ha affermato il principio secondo il quale gli organi sportivi non possono sottrarsi da un controllo sulla loro attività invocando l'eccezione sportiva. Affinché la specificità dello sport possa essere invocata si deve infatti verificare sia la concordanza tra specificità dichiarata e regola posta, sia la proporzionalità tra regola e fine. Si tratta a ben vedere di un giudizio di razionalità cui sottoporre le decisioni sportive, rimesso, apparentemente, alle autorità Antitrust ma concretamente al vaglio della Corte di Lussemburgo.

In altri termini, le federazioni sportive e le leghe saranno responsabili dell'organizzazione e dei regolamenti delle rispettive discipline, ma dovranno ispirarsi al principio della ragionevolezza e della proporzionalità anche nel caso di norme “puramente sportive”.

Infatti, a seguito della sentenza Meca Medina, indipendentemente dall'impatto economico sul mercato che determinate misure sportive potranno avere, esse dovranno essere proporzionate al conseguimento di obiettivi legittimi per essere compatibili con le disposizioni rilevanti in materia di concorrenza.

In particolare, tutte le sanzioni disciplinari in ambito sportivo potranno essere oggetto di ricorso sia alle autorità nazionali sia a quelle comunitarie.

Esse, invero, potranno essere definite come delle «misure o condizioni per l'esercizio di un'attività sportiva» e, quindi potranno impedire a un' atleta di lavorare o a un club di partecipare a competizioni sportive con gravi conseguenze economiche.

Ad esempio, le stesse sanzioni sportive che comportano la retrocessione di una squadra in una serie inferiore ovvero una penalizzazione in classifica, potrebbero essere ritenute delle misure “non proporzionate” ai sensi della normativa sulla concorrenza.

Il ragionamento svolto dalla Corte di giustizia sembra allarmare, e non poco, buona parte del “governo dello sport” preoccupato da un controllo giurisdizionale che potrebbe insinuarsi fin dentro la regolamentazione tecnica degli eventi sportivi.

### *2.3.7 Caso Bernard: indennità di formazione e libertà di circolazione dei giovani calciatori professionisti*

#### **Premessa**

La sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 2010, Causa C-325/08, Olympique Lyonnais SASP contro Olivier Bernard e Newcastle UFC, affronta il tema del trasferimento dei calciatori che, sebbene risalente nella giurisprudenza della Corte di giustizia, evidentemente non è ancora esaurito.

Prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, avvenuta il 1 dicembre 2009, si percepiva la convinzione che il diritto dell'UE potesse inserirsi nel mondo sportivo solo ed esclusivamente nei limiti in cui l'attività sportiva in

esame presentasse rilievo economico, tale conclusione non appare adesso altrettanto pacifica.

Già nel 2007 la Commissione con il Libro bianco sullo sport, ma ancor prima con la “Dichiarazione n. 29” sulle specificità dello sport e sulle sue funzioni sociali allegata al Trattato di Amsterdam, hanno evidenziato le molteplici motivazioni, non solo economiche, che talora giustificano l'intervento dell'ordinamento giuridico dell'UE in questo settore.

Il Trattato di Lisbona conferma questa possibilità con l'introduzione all'art. 165 TFUE di una specifica disposizione che segna il riconoscimento «costituzionale» della funzione sociale ed educativa dello sport a livello comunitario; sebbene lo stesso Trattato all'art. 6 TFUE ne limiti gli interventi a mere azioni di sostegno, coordinamento e completamento, riconoscendo la competenza di base del legislatore nazionale.

Alla luce di questo scenario esaminiamo la pronuncia in questione, in particolar modo per verificare se, a quindici anni dal caso Bosman, la riproposizione di vecchie problematiche ammette nuove soluzioni.

### **I termini del caso affrontato dalla Corte**

La vicenda nasce dalla diatriba insorta tra l'Olympique Lyonnais, da una parte, ed il giocatore Olivier Bernard e il Newcastle United, dall'altra. Le ragioni del del dissidio tra la squadra transalpina e quella inglese partono dal lontano 1997, anno in cui il giovane calciatore Olivier Bernard stipulò un contratto triennale di formazione con la società francese.

Con una finalità non dissimile da quella dell'art. 6 della legge 91/81, come novellato dopo la sentenza Bosman, il regolamento della FFF (Federation Francaise de Football), disponeva l'obbligo per i giocatori “promessa” (*joueurs espoir*), al termine del suddetto contratto di formazione e nel caso in cui la società che ne aveva curato la formazione lo richiedesse, di sottoscrivere il primo contratto di giocatore professionista con la società medesima. A fronte di tale obbligo, non era però prevista alcuna penale.

Prima dello scadere del contratto di formazione, L'Olympique Lyonnais, aveva esercitato tale facoltà, proponendo al sig. Bernard la sottoscrizione di un contratto da professionista della durata di un anno a decorrere dal 1 luglio 2000.

Il giocatore, per niente soddisfatto delle condizioni proposte, concludeva invece nell'agosto del 2000 un contratto come giocatore professionista con la società sportiva inglese Newcastle UFC.

La società calcistica francese presentò ricorso tramite i rimedi previsti dall'ordinamento giuslavorista nazionale contro il giocatore e il club inglese per aver violato la normativa federale sui trasferimenti, chiedendo il risarcimento del danno il cui ammontare era stato quantificato in una somma pari alla retribuzione che il calciatore avrebbe percepito in un anno qualora avesse sottoscritto regolarmente il contratto con la società francese. Sebbene in primo grado la ricorrente aveva visto accolta la sua richiesta, la Corte d'Appello riformava la sentenza ritenendo tale risarcimento contrario all'art. 45 TFUE. Pertanto, L'Olympique Lyonnais impugnava la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione che decideva così di sospendere la causa principale e rimettere al giudice comunitario un duplice quesito interpretativo.

In primo luogo si chiedeva se il sistema previsto dalla federazione francese, che prevedeva l'obbligo per il giocatore promessa di sottoscrivere il primo contratto come professionista con la società formatrice, costituisse una illegittima restrizione alla libera circolazione dei lavoratori ed in secondo luogo, ove tale ipotesi fosse integrata, se l'obiettivo di incentivare l'ingaggio e la formazione di giovani calciatori professionisti possa costituire un obiettivo legittimo o una ragione imperativa di interesse generale tale da giustificare tale restrizione.

### **Il contenuto della sentenza**

La Corte, dopo aver precisato che l'attività di lavoro dipendente svolta dal giocatore Olivier Bernard costituisce un'attività economica che rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 45 del TFUE, ha rilevato come il regime che impone ad un giocatore "promessa" di firmare il primo contratto da

professionista con la società vivaio rappresenti una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori.

Inoltre si ribadisce un costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'art. 45 TFUE (ex art. 39 TCE) non disciplina soltanto gli atti delle autorità pubbliche, ma si applica anche alle normative di altra natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato.

Il ragionamento della Corte si sviluppa secondo sue passaggi logici.

Con il primo passaggio, che costituisce una conferma dei principi espressi nella sentenza Bosman, la Corte stabilisce che l'articolo della Carta dei calciatori professionistici francesi, pur non impedendo al giocatore di sottoscrivere in via formale un contratto come professionista con una società di altro Stato membro, nei fatti costituisce un ostacolo concreto all'esercizio di tale diritto, visto che è idoneo a dissuadere il giocatore dall'esercitare il diritto alla libera circolazione, riducendo la possibilità di scegliere liberamente il soggetto cui prestare la propria capacità lavorativa. Nel secondo passaggio, più innovativo, la Corte dopo aver ribadito che, secondo i principi generali, una misura che ostacoli la libera circolazione è ammessa solo qualora persegua uno scopo legittimo compatibile con il Trattato, riconosce che l'obiettivo di incoraggiare l'assunzione e la formazione dei giovani calciatori è legittimo, in considerazione del rilievo che ha assunto il fenomeno sportivo professionistico a livello sociale in Europa, come confermato all'art. 165 TFUE, e inoltre riconosce nell'indennità di formazione la modalità giusta per realizzare tale scopo, offrendo lo stimolo giusto alle società sportive per cercare nuovi giocatori di talento e per assicurare la formazione dei giovani calciatori. Il nodo focale su cui si sposta l'indagine della Corte è rappresentato dalla verifica che il mezzo non ecceda quanto necessario per conseguire lo scopo. Si tratta del test di proporzionalità, efficacemente definito «leit motiv della giurisprudenza della Corte in materia di “limiti” al Trattato».<sup>88</sup>

Secondo la Corte, il regime previsto dalla legislazione francese, che non prevedeva propriamente un'indennità di formazione ma un risarcimento del

---

<sup>88</sup> S. Giubboni, G. Orlandini, La libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea.

danno che non tiene conto dei costi di formazione, ma che viene stabilito sulla base di una valutazione con criteri non precisati *ex ante*, va ben al di là di quanto necessario ai fini della promozione dell'ingaggio e della formazione di giovani giocatori, nonché del finanziamento di tali attività, è quindi un regime non proporzionato allo scopo.

La sentenza in esame rappresenta uno sviluppo ed una elaborazione di quanto non affermato, e neanche apertamente negato in occasione del caso Bosman. La Corte in tale sentenza aveva ritenuto non proporzionale il sistema delle indennità calcistiche. Secondo l'interpretazione data in quel caso, «essendo impossibile prevedere l'avvenire sportivo dei giovani calciatori e poiché solo pochi di essi si dedicheranno all'attività professionistica, le indennità di formazione non possono svolgere un ruolo determinante». Ma dopo aver sottolineato l'illegittimità della previsione di tale indennità vista l'aleatorietà della condizione dei giocatori “promessa” la Corte, in un'argomentazione *ad abundantiam*, sosteneva che «comunque, non hanno alcun rapporto con le spese effettivamente sostenute dalle società per formare sia i futuri calciatori professionisti, sia i giovani che non diventeranno mai tali». <sup>89</sup> Tale inciso, non aveva comunque indotto la Corte a ritenere ammissibili possibili eccezioni alla libera circolazione dei lavoratori.

Nella sentenza in esame la Corte riprende e sviluppa quell'inciso, sino a farlo divenire una vera e propria eccezione al sistema.

La Corte, stabilisce che non osta all'art. 45 TFUE un sistema che, al fine realizzare l'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani calciatori, garantisca alla società che ha curato la formazione un indennizzo nel caso in cui il giovane giocatore, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di altro Stato membro, purché esso tenga conto degli effettivi costi della formazione.

Sullo sfondo di tale riconoscimento si colloca la strategia di Lisbona, la quale individua come obiettivo primario la formazione dei lavoratori in tutti i settori.

---

<sup>89</sup> Sentenza Bosman, cit., punto 109.

Per incentivare le imprese a investire nella formazione, deve essere prevista una indennità di formazione che consenta di recuperare le spese sostenute.

Alla luce di quanto detto, è possibile rispondere negativamente a quei dubbi di legittimità che avevano accompagnato l'introduzione, all'art. 6 della legge 91/81, del premio di addestramento e di formazione tecnica.

## **2.4 La condizione degli atleti-cittadini extracomunitari con cui l'Unione Europea ha stipulato Accordi di Partenariato o Associazione**

Solo alla fine degli anni novanta, La Corte di giustizia, ha sviluppato le conclusioni della sentenza Bosman equiparando il trattamento degli atleti extracomunitari, i cui paesi nazionali avessero stipulato Accordi di Cooperazione o Associazione con la Comunità Europea agli atleti comunitari.<sup>90</sup>

Tali accordi pur rappresentando una fonte secondaria rispetto alle norme dei trattati, producono effetti incisivi sulla libera circolazione dei lavoratori.

In tal modo sono stati imposti nuovi cambiamenti nelle regole sportive esistenti, lasciando di fatto, in vita, nei regolamenti federali, solo limiti per cittadini extracomunitari con i quali non vi sono accordi specifici.

I casi Kolpak<sup>91</sup> e Simutenkov<sup>92</sup> permettono alla Corte di giustizia, partendo dal presupposto ormai consolidato dell'applicabilità delle norme comunitarie al settore dello sport, di completare l'opera di censura delle regole sportive, per eliminare gli ostacoli frapposti alle libertà fondamentali riconosciute dal Trattato, anche nei confronti di atleti provenienti da Paesi con cui la UE ha concluso Accordi di associazioni o Cooperazione.

---

90 L'accordo di Cooperazione o partenariato si prefigge di promuovere lo sviluppo delle relazioni politiche ed economiche tra i contraenti senza però, prevedere un'associazione ovvero una futura adesione dello Stato terzo alla Unione Europea al contrario appunto, degli Accordi di Associazione.

91 Sent. 8 maggio, Deutcher Handballbund c. Maros Kolpak, causa C-438/00.

92 Sent. 12 aprile 2005, Igor Simutenkov c. Ministerio de Educaciòn y Cultura, Real federaciòn Esp. de Fútbol, causa C-265/03

### 2.4.1 Caso Kolpak

Maros Kolpak era un giocatore di pallamano di cittadinanza slovacca<sup>93</sup> in possesso di permesso di soggiorno, che svolgeva regolarmente un'attività subordinata all'interno di una squadra militante nel campionato tedesco di seconda divisione.

Secondo la regolamentazione della federazione sportiva tedesca, tutti i “cartellini” dei giocatori di cittadinanza appartenente a uno Stato terzo dovevano riportare l'aggiunta di una lettera “A” davanti al numero di matricola e ciascun club non poteva tesserare più di due giocatori contrassegnati con tale lettera. L'unica eccezione a questa limitazione era prevista per un giocatore di cittadinanza terza, il cui paese avesse firmato un Accordo di Cooperazione od Associazione con la Comunità Europea in forza del quale si stabilisse la piena equiparazione dei cittadini dello Stato associato ai cittadini comunitari sotto il profilo della libera circolazione. Poiché l'accordo con la Repubblica slovacca faceva esclusivamente riferimento alla non discriminazione dei lavoratori e non anche alla libera circolazione, a Koplak era rilasciato un “cartellino” contrassegnato dalla lettera “A”, identico a quello previsto per gli atleti extraeuropei.

Poiché però l'articolo 38.1 dell'Accordo prevedeva che «nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro, il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalità della Repubblica slovacca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato membro», Koplak fece ricorso di fronte al giudice tedesco, lamentando l'esistenza di una discriminazione fondata sulla nazionalità in ordine alle condizioni di lavoro rispetto ai giocatori comunitari.

---

93 Questo caso si riferisce al periodo antecedente l'entrata nell'Unione Europea della Slovacchia, avvenuta il 1° maggio 2004, che tuttavia vantava un accordo di associazione.



Riprendendo la sfida di Bosman al meccanismo delle “quote nazionali”, secondo Koplak la mancata equiparazione agli atleti comunitari rappresentava una chiara limitazione alle sue possibilità di impiego lavorativo. Nonostante l'Accordo di associazione, infatti, gli atleti slovacchi come lui continuavano ad essere considerati “extraeuropei”.

Il giudice *a quo*, chiamato ad esprimersi, ha esperito un rinvio pregiudiziale di interpretazione in ordine alla effettiva portata dell'Accordo Comunità-Slovacchia in relazione alla libera circolazione dei lavoratori.

Prima di procedere, la Corte ha preliminarmente riconosciuto che l'articolo 38 dell'Accordo avesse efficacia diretta e che dunque Koplak avesse diritto di farlo valere di fronte al giudice nazionale dello Stato membro ospitante. La Corte ha infatti affermato che una disposizione contenuta in un accordo concluso dalla Comunità con paesi terzi deve essere ritenuto direttamente applicabile quando stabilisce un obbligo chiaro e preciso, non subordinato all'intervento discrezionale di alcun atto ulteriore da parte degli Stati membri.

Detto questo, i giudici europei si sono poi espressi sulla portata del principio di non discriminazione enunciata da tale articolo, precisandone i confini di applicazione.

Come era già stato affermato dalla Corte fin dalla sentenza Walrave e poi confermato nella sentenza Donà e Bosman, il divieto di discriminazione basata sulla nazionalità, enunciato dalla libera circolazione dei lavoratori, si applica anche alle norme emanate dalle associazioni sportive.

La Corte dichiara che, poiché la partecipazione alle competizioni sportive attiene alle condizioni di lavoro del calciatore straniero, con la previsione di un limite di utilizzabilità di cui al regolamento federale sopramenzionato, l'atleta subiva chiaramente una discriminazione fondata sulla nazionalità, vedendosi limitata la possibilità di esplicare la propria attività lavorativa. Quindi la federazione sportiva non può porre limiti allo svolgimento dell'attività lavorativa di atleti professionisti provenienti dallo Stato con cui sussiste un Accordo di Associazione.

Fermo restando l'indiscutibile portata innovativa della decisione in commento, la Corte di giustizia ha preferito un'interpretazione restrittiva dell'Accordo di Associazione stipulato tra Comunità Europea e Repubblica slovacca con riguardo al principio della libertà circolazione, mentre ha dato piena applicazione al c.d. effetto Bosman circa il divieto di discriminazione dei lavoratori. I giudici hanno infatti riconosciuto che la portata della libertà di circolazione prevista dall'accordo è più limitata rispetto all'analogia libertà, riconosciuta dall'art. 39 TCE, dei cittadini comunitari che hanno il diritto di spostarsi liberamente nei Paesi europei per cercare lavoro.

La previsione dell'Accordo, cioè non si estende al diritto di accesso al mercato del lavoro, ma riguarda la fase relativa allo svolgimento dell'attività, per cui, in presenza di un regolare contratto di lavoro tra l'atleta e una società sportiva, al giocatore deve garantirsi un trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro, retribuzione e licenziamento, identico a quello previsto a favore dei cittadini comunitari. Per la Corte, dunque, l'unica differenza tra i cittadini comunitari e quelli extracomunitari, riguarda il diritto di circolare sul territorio dell'Unione riconosciuto solo ai primi; le federazioni sportive, pertanto, non potranno prevedere limiti all'ingaggio o all'utilizzo dei Paesi associati, laddove l'accordo preveda il principio di non discriminazione dei lavoratori. Inoltre poiché ogni Stato membro deve considerarsi sovrano nel regolamentare gli ingressi di cittadini extracomunitari nel proprio territorio, l'atleta che vorrà spostarsi in un altro Stato membro dell'Unione, dovrà entrare legalmente nel nuovo Stato, rispettando i limiti dei flussi migratori da questo stabiliti, successivamente essere legalmente assunto e solo in questo caso poter pretendere un trattamento equiparato ai cittadini comunitari circa l'effettivo esercizio della propria attività lavorativa.

Koplak rientrava in tale categoria: egli era infatti già sotto contratto con una società tedesca e, pertanto, aveva già regolarmente accesso al mercato del lavoro dello Stato membro ospitante.

In questo senso, la Corte ha rilevato che Koplak non aveva chiesto, e non avrebbe neppure potuto ottenere, un piena assimilazione ai cittadini comunitari sotto il profilo della libera circolazione, ma si era limitato a chiedere di non essere discriminato per quanto riguardava le modalità di occupazione rispetto ai cittadini comunitari, ai sensi dell'Accordo di Associazione.

Tenendo conto di tutto questo, la Corte ha dato ragione alle rivendicazioni di Koplak, stabilendo che la norma sportiva tedesca risultava incompatibile con l'Accordo di Associazione Comunità-Slovacchia, relativamente alle condizioni di lavoro dei cittadini slovacchi.

#### *2.4.2 Caso Simutenkov*

Con la sentenza *Simutenkov*, la Corte ha di recente ribadito che il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, in base all'Accordo di Cooperazione tra CE e Federazione russa,<sup>94</sup> rende illegittima l'applicazione ai calciatori professionisti di nazionalità russa, la regola prevista dalla federazione sportiva spagnola che ne limita la possibilità di partecipare a determinate competizioni sportive.

*Simutenkov* era un calciatore residente in Spagna ed in possesso di regolare permesso di soggiorno e lavoro. Era titolare di un rapporto di lavoro subordinato con una società calcistica e di una licenza federale spagnola che gli permetteva, nonostante cittadino non europeo, di praticare il calcio come atleta federale. Tuttavia la normativa della Federazione calcistica spagnola, stabiliva dei limiti agli schieramenti di giocatori provenienti da Stati terzi, nelle gare ufficiali. Vedendosi rifiutare la conversione della licenza in quella di calciatore comunitario, il Sig. *Simutenkov* adiva il Tribunale Amministrativo per vedersi riconosciuto il diritto di non discriminazione per la nazionalità sancito nell'Accordo di partenariato tra CE e Russia.

---

<sup>94</sup> Accordo di Partenariato e di Cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro stati membri, da una parte, e la federazione Russa, dall'altra, sottoscritto a Corfù il 24 giugno 1994 e approvato a nome delle Comunità con decisione del Consiglio e della Commissione il 30 ottobre 1997.

La questione di cui veniva investita la Corte era se l'art 23<sup>95</sup> dell'Accordo in questione, ostasse alla normativa di una federazione sportiva che limiti il numero di calciatori provenienti da Stati terzi utilizzabili nelle competizioni nazionali, se regolarmente assunti in uno Stato membro. Al contrario secondo le resistenti il problema non esisteva posto che il rilascio di una licenza non attiene alle condizioni di lavoro, bensì alle regole di organizzazione delle competizioni (c.d. eccezione sportiva).

La Corte, pronunciandosi in via pregiudiziale, ha affermato, che l'art. 23 debba essere considerato direttamente applicabile quando, avuto riguardo alla sua lettera, nonché all'oggetto ed alla natura dell'accordo, stabilisca un obbligo chiaro e preciso che non è subordinato, nel suo adempimento o nei suoi effetti, all'intervento di alcun atto ulteriore.

Specularmente a quanto rilevato nel caso Koplak, anche l'art. 23 contenendo un obbligo di risultato dai contorni ben definiti, poteva trovare diretta applicazione nel caso di specie.

Di conseguenza, tale articolo andava interpretato nel senso che «osta all'applicazione ad un atleta professionista di cittadinanza russa, regolarmente impiegato da una società con sede in uno Stato membro, di una norma dettata da una federazione sportiva dello stesso Stato ai sensi del quale le società sono autorizzate a schierare in campo, nelle competizioni organizzate su scala nazionale, solo un numero limitato di giocatori originari di Stati terzi che non sono parti dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo».

Contrariamente al caso Koplak, resta chiaro che, sebbene l'accordo tra la Federazione russa e le Comunità Europee non miri a gettare le fondamenta di un processo di adesione, resta fermo il divieto di discriminazione basato sulla nazionalità, anche per il caso di attività sportiva resa (in forma retribuita) da atleti

---

95 Tale articolo afferma: «La Comunità e gli Stati membri, evitano che i cittadini russi legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basata sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento»

provenienti da Stati extracomunitari, se legati da Accordi di Cooperazione o Partenariato.

### *2.4.3 Il Trattato di Cotonou, un Bosman 2?*

La Convenzione di Cotonou, firmata in Benin il 23 giugno 2000 riguarda il tema dei rapporti di cooperazione allo sviluppo tra i paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e quelli dell'Unione Europea. L'intesa ha la durata di 20 anni dalla sua sottoscrizione ed è giuridicamente classificata quale accordo di “partenariato”.

L'obiettivo dell'accordo era quello di ridurre la povertà nelle aree interessate, favorendo la progressiva integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale, cercando di abbattere gli ostacoli allo sviluppo di questi paesi.

Per la realizzazione di tale obiettivo, il fine ultimo è quello di garantire ai lavoratori provenienti dagli Stati ACP lo stesso trattamento riservato ai cittadini comunitari all'interno dell'Unione Europea.

Alcuni hanno paragonato tale Trattato, dal punto di vista dei potenziali effetti, alla sentenza Bosman, pietra miliare del diritto comunitario in tema di sport.

Questa affermazione prende adito dell'art. 13.3 della Convenzione, secondo cui il trattamento accordato da ciascun Stato membro deve essere privo di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto attiene le condizioni di lavoro, la remunerazione ed i licenziamenti.

Da tale articolo, prendono spunto i fautori della tesi per cui la “applicazione” dell'Accordo di Cotonou determinerebbe una “apertura delle frontiere italiane” ad atleti professionisti provenienti dagli stati ACP cui sia offerto un impiego in Italia. Successivamente all'ingresso in Italia, sulla base del concetto di non discriminazione enunciato all'art. 13.3, agli stessi sarebbe applicabile il medesimo trattamento dei lavoratori cittadini comunitari ivi incluso il diritto di circolare liberamente nell'area economica europea.

Questa tesi appare infondata: innanzitutto va smentita la generica ed imprecisa asserzione in base alla quale si dichiara che l'applicazione dell'Accordo di Cotonou “apre le frontiere italiane” agli atleti extracomunitari provenienti

dagli Stati dell'ACP. Deve essere chiaro che in Italia, come in tutti gli altri Stati dell'Unione Europea, gli extracomunitari “entrano” sulla base delle norme nazionali che disciplinano i flussi migratori. Tali norme sono contenute in provvedimenti legislativi emanati da ciascuno Stato quale espressione della propria sovranità, in un ambito, per ora, non subordinato al diritto comunitario.

Un accordo di partenariato, tra l'altro, punta soprattutto alla crescita e allo sviluppo delle attività economiche in loco. Ciò vale già ad affermare che non si è di fronte ad alcuno scardinamento delle regole sull'immigrazione né ad alcuna apertura indiscriminata agli atleti extracomunitari.

In secondo luogo, dalla semplice lettura dell'articolo 13.3 dell'Accordo, emerge con chiarezza che questo si riferisce ai soli lavoratori “legalmente occupati” in uno Stato membro, quindi alle persone (provenienti dagli Stati ACP) che già sono regolarmente immigrate nel nostro Paese. La portata della normativa deve quindi ridursi solamente a questi soggetti.

Tema centrale della normativa introdotta da accordi di associazione o di partenariato quali quello di Cotonou è il principio di uguaglianza e non discriminazione delle condizioni di lavoro. Tuttavia, anche sotto questo profilo occorre fare attenzione. Principio di uguaglianza non significa anche libertà di circolazione intracomunitaria dei soggetti in questione.

Il principio di non discriminazione va considerato in ordine alle condizioni di lavoro sotto il profilo dello svolgimento dell'attività lavorativa. Dunque, ove anche l'atleta extracomunitario sia residente nel territorio di uno Stato membro, non si realizza l'assimilazione ai cittadini, il cui status comporta, per i soli atleti-lavoratori comunitari, il diritto di lavorare ovunque nel territorio europeo, e perciò di spostarsi liberamente in tale ambito. In altre parole, laddove un'atleta extracomunitario (il cui Stato di provenienza abbia firmato un accordo di partenariato o di associazione con l'Unione Europea) fosse interessato a trasferirsi in un altro Stato membro sarà tenuto a rispettare, anche in questo caso, le norme sull'immigrazione dello Stato nel quale intende portare la sua residenza.

È quindi corretto concludere che, ai sensi dell'Accordo di Cotonou, come anche di molti altri Accordi di associazione o partenariato conclusi dall'Ue:

- a) gli sportivi extracomunitari che non sono già legalmente residenti nel nostro Paese, non vantano alcun diritto all'ingresso in Italia;
- b) gli sportivi extracomunitari legalmente impiegati in altro Stato membro non hanno alcun diritto di trasferirsi in Italia.

## **2.5 La condizione Giuridica degli atleti extra-comunitari**

L'ultimo livello di indagine del presente capitolo, attiene agli sportivi provenienti da paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo non legati all'Unione da accordi di associazione o partenariato.

La condizione degli atleti stranieri extracomunitari, sia professionisti che dilettanti, e della loro efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo è stata oggetto di numerosi ricorsi dinanzi al giudice ordinario grazie alla speciale azione civile contro la discriminazione fondata sulla nazionalità, come disciplinata dall'art. 44 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, noto come decreto Turco-Napolitano, recante il “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, successivamente modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (c.d. legge Bossi-Fini).

Secondo tale disposizione, «quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole ed adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione». Tale norma va letta in combinato disposto con l'art. 43 del medesimo decreto legislativo, secondo il quale «costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione o restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convenzioni o pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di

distruggere o di compromettere il riconoscimento o il godimento e l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica».

I tribunali nazionali, sportivi e non, hanno pronunciato in tema varie sentenze talune delle quali, come nei casi Ekong, Sheppard e Hernandez Paz hanno avuto una vasta risonanza nel mondo sportivo e che presentano analogie con le vicende che, in ambito comunitario, hanno condotto la Corte alla rimozione di ogni limite al numero di giocatori tesserabili e schierabili in campo.

I parametri normativi di riferimento sono però, ben diversi; da un lato, le disposizioni contenute nel Trattato della Comunità Europea, che affermano il principio della libera circolazione dei lavoratori e vietano intese restrittive alla libertà di concorrenza; dall'altro, normative nazionali e internazionali, che vietano discriminazioni fondate sulla razza e sulla nazionalità, ma, allo stesso tempo, salvaguardano e disciplinano il potere delle pubbliche autorità di limitare gli ingressi dei lavoratori stranieri predisponendo una programmazione dei relativi flussi.

In entrambi i casi, comune è l'irrilevanza attribuita alla natura autonoma o subordinata, professionale o meno dell'attività sportiva resa dall'atleta posto che, il principio di non discriminazione ha portata generale, valendo per tutte le prestazioni di lavoro o di servizi, senza che abbia alcun rilievo la qualificazione formale del rapporto.

### *2.5.1 Caso Ekong*

Il 27 settembre 2000, sulla base della speciale azione civile contro la discriminazione, il calciatore di nazionalità nigeriana Prince Ikpe Ekong conveniva in giudizio la FIGC per il comportamento discriminatorio consistente nel diniego di tesseramento con la conseguente impossibilità di svolgere l'attività di calciatore, pur avendo stipulato un regolare contratto di lavoro con l'A.C. Reggiana s.p.a. a i sensi dell'art. 4 della l. 91/81.



Il diniego federale si fondava sull'art. 40, comma 7 delle Norme Organizzative Federali Interne (NOIF), il quale, assicurava alle società calcistiche di serie A e B, l'ingaggio di calciatori extracomunitari nella misura massima, rispettivamente di 5 e 1, negando la medesima possibilità alle squadre di serie inferiori, come la serie C in cui militava appunto l'A.C Reggiana s.p.a.

Il calciatore, già tesserato in Italia a partire dal 95/96 aveva svolto la propria attività in “prestito” presso altre squadre in Europa; a termine della stagione sportiva 99/00 a seguito della retrocessione della società emiliana, presso cui era tesserato, dal campionato di serie B a quello di serie C, veniva richiamato in Italia, ma la FIGC negava alla Reggiana di poter schierare in campo il calciatore nigeriano, a dispetto della prassi di mantenere il tesseramento in virtù della “continuità del contratto” che non poteva essere compromesso da un risultato sportivo negativo.

Ekong si trovò nella situazione in cui si vedeva negare la possibilità di svolgere concretamente l'attività lavorativa oggetto del contratto, malgrado soggiornante in Italia ed in possesso di un regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Con ordinanza del 2 novembre 2000, il Tribunale di Reggio Emilia dichiara illegittimo il diniego di tesseramento perché in contrasto con l'art. 44 del D.Lgs. 286/1998 sopra riportato, riconoscendo al calciatore il diritto di ottenere dalla FIGC il tesseramento quale calciatore professionista.

Nel motivare il suddetto provvedimento, il giudice osservava che, «essendo stato escluso l'atleta dalla possibilità di essere tesserato sulla base della propria origine nazionale nigeriana, tale discriminazione ha come effetto quello di compromettere l'esercizio di una libertà fondamentale in campo economico e più in particolare, del diritto di esercitare l'attività di calciatore in Italia, in quanto la FIGC è l'unico soggetto riconosciuto come deputato ad organizzare il gioco del calcio nel territorio nazionale».<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Il Tribunale nell'ordinanza osservava che «a nulla vale obiettare che l'Ekong percepisce ugualmente la retribuzione del proprio datore di lavoro in quanto chi esercita l'attività di calciatore ha un evidente interesse ad eseguire la prestazione contrattuale, è infatti notorio che solo giocando il calciatore può mettere in mostra la propria abilità e che viceversa periodi di forzata inattività possono comportare una perdita del valore di mercato».

Inoltre al fine di «escludere l'adozione di provvedimenti conseguenti all'accertamento di siffatto comportamento discriminatorio non può essere invocata la specialità dell'ordinamento sportivo, la cui riconosciuta autonomia non può significare l'impermeabilità totale rispetto all'ordinamento statale, ove la FIGC, soggetto legittimato in via esclusiva ad abilitare l'esercizio del gioco del calcio, impedisca tale facoltà solo in forza di un ingiustificato, o meglio vietato, elemento di differenziazione, consistente, nel caso di specie, nell'autorizzazione della Federazione sportiva richiesta ai lavoratori sportivi stranieri».

Chiaro l'orientamento del Tribunale: le normative federali che pur rispondono ad una logica interna, non possono compromettere il diritto del lavoratore sportivo extracomunitario regolarmente soggiornante a svolgere l'attività lavorativa oggetto del contratto, riservando dunque al lavoratore sportivo straniero un trattamento difforme rispetto a quello riservato ai cittadini nazionali.

### *2.5.2 Il caso Sheppard*

Analoga e quasi contemporanea la vicenda del cestista statunitense Jeff Sheppard, il quale in forza alla società Benetton Treviso nel corso della stagione 99/00, e quindi in possesso di un regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro sportivo, nella stagione successiva passava alla società Roseto Basket, malgrado questa avesse già sotto contratto due atleti extracomunitari, limite massimo imposto dalla lega. La FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) negava anche in questo caso il tesseramento dell'atleta per violazione da parte della società di una norma regolamentare sull'utilizzo di giocatori stranieri.

Sempre sulla base della speciale azione disciplinata dall'art. 43 del D.Lgs. 286/98, il ricorrente chiedeva l'adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere l'asserita discriminazione posta nei suoi confronti per motivi di nazionalità, determinata dal diniego al suo tesseramento, quale giocatore professionista assunto dalla Società Roseto Basket, militante nel campionato di A1, da parte della FIP.

La federazione, invocando a sostegno del proprio diniego, l'art. 12<sup>97</sup> del regolamento esecutivo FIP, ha ribadito l'assoluta impossibilità di aderire alle richieste di tesseramento dell'atleta, quale terzo extracomunitario, in virtù del chiaro contrasto con le norme federali.

L'autorità giurisdizionale, sulla base delle considerazioni già emerse nel caso Ekong, ha dichiarato che «il diniego al trasferimento del giocatore professionista Sheppard, da parte della Federazione Italiana Pallacanestro, costituisce comportamento che produce una discriminazione per motivi di nazionalità in violazione di quanto previsto dall'art. 43 D.Lgs. 286/98».<sup>98</sup>

L'Ordinanza del Tribunale consentiva il tesseramento del giocatore, quale terzo giocatore extracomunitario nonché il diritto a partecipare a tutte le gare ufficiali in calendario.

L'origine nazionale, rilevò il giudice, non solo è un criterio discriminatorio ai sensi del D.Lgs. 286/98, ma anche ai sensi della fondamentale legge 23 luglio 1999, n. 242 di riordino del Coni, secondo cui le Federazioni sportive sono rette da norme statutarie e regolamentari sul principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque e in condizione di parità.

La FIP, preso atto dell'ordinanza, con delibera n. 26 del 9 Dicembre 2000 aveva acconsentito al tesseramento in deroga dell'atleta, stabilendo però che la squadra aveva la possibilità di schierare in campo contemporaneamente un numero non superiore a due giocatori extracomunitari. Il contenuto della delibera aveva lo scopo di non creare evidenti disparità di trattamento tra le squadre, a campionato in corso,.

Sheppard propose allora un nuovo ricorso al Tribunale di Teramo nel febbraio 2001, su cui si pronunciò nuovamente l'autorità giurisdizionale.

---

97 L'articolo 12 del regolamento esecutivo, settore professionistico, dispone che «le società professionistiche possono tesserare giocatori provenienti o provenuti da Federazioni o Paesi stranieri non appartenenti alla Cee, per la loro utilizzazione nell'attività nazionale ed internazionale, nel numero massimo di 2 per ciascuna società [...]»

98 Ordinanza depositata in Cancelleria in data 4 dicembre 2000, emessa dal tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova.

Il cestista richiedeva di ordinare alla Federazione la cessazione «di un comportamento discriminatorio posto in essere nei suoi confronti pregiudizievole del suo diritto a svolgere l'attività sportiva di atleta a condizioni di parità».

Sempre argomentando rispetto al D.Lgs. 286/98, i giudici hanno sottolineato che la nuova limitazione posta dalla federazione sulla possibilità di disporre in campo, nello stesso momento, di un numero superiore a due atleti extracomunitari, integra ancora un contenuto discriminatorio poiché fondata su mere ragioni attinenti alla nazionalità degli atleti.

Con l'ordinanza del 30 marzo 2001, il tribunale ha pertanto dichiarato l'illegittimità della delibera federale a causa del contenuto discriminatorio in quanto attinente esclusivamente a motivi di nazionalità.

Sulla scia del provvedimento del Tribunale di Teramo, la Corte Federale della FIP provvedeva ad annullare le norme che imponevano limiti all'utilizzo di extracomunitari con la delibera 3 maggio 2001, consentendo a Sheppard di partecipare a tutte le gare ufficiali indipendentemente dalla contemporanea presenza di altri due giocatori extracomunitari.

### *2.5.3 Il caso Hernandez Paz e le novità introdotte dalla legge 30 luglio 2002*

Interessante è anche il caso del giocatore spagnolo di pallanuoto Hernandez Paz, già campione olimpico e mondiale, al quale era stata preclusa la possibilità di essere tesserato da una squadra del massimo campionato, poiché già dotata di tre giocatori non italiani.

Il pallanuotista decise di fare ricorso contro la Federazione Italiana Nuoto (FIN), ex art. 43 D.Lgs. 286/98 al Tribunale di Pescara, visto il rifiuto di questa a concedere il tesseramento dell'atleta a favore della società sportiva CUS D'Annunzio Pescara, impedendogli così di svolgere l'attività agonistica sul territorio italiano partecipando al massimo campionato.

La vicenda presenta due punti di fondamentale interesse: da un lato la base dilettantistica dell'attività, dunque fuori dalla formalizzazione federale di

professionismo, dall'altro la cittadinanza dell'atleta in relazione ad una attività non lavorativa, ma che per portata, impegno ed interessi, rientra nel c.c. “sostanziale professionismo”.

Sotto il primo profilo è da ritenersi formalmente dilettantistica tutta l'attività sotto l'organizzazione della FIN, compresa la pallanuoto, ai sensi dell'art. 2 della l. 91/81 che qualifica come attività professionistiche solo quelle esercitate a «titolo oneroso, con carattere di continuità, nell'ambito delle discipline regolarmente dal Coni e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica».

Con ordinanza del 18 ottobre 2001, il Tribunale di Pescara riconosceva l'illegittimità del divieto imposto dalla FIN attesa la violazione del principio di ordine pubblico di non discriminazione, di immediato rilievo costituzionale. Secondo il giudice: «il tenore volutamente “universale” del legislatore, consente di ritenere che ogni attività di rilievo sociale costituisca oggetto di protezione, e non soltanto quella che rivesta un preminente significato economico-professionale. La distinzione tra professionismo e dilettantismo nella prestazione sportiva, si mostra, pertanto, priva di ogni rilievo, non comprendendosi per quale via potrebbe mai legittimarsi la discriminazione del dilettante. Del resto, l'art. 16 del D.Lgs. 242/1999 impone alle singole Federazioni sportive nazionali il principio di “partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizione di parità”; principio recepito dall'art. 1 della FIN.

Quindi deve concludersi che il ricorrente, cittadino comunitario, titolare del diritto di stabilirsi in ogni paese dell'UE senza limiti di sorta, non può essere escluso dall'attività agonistica».

Il principio di non discriminazione secondo la disciplina tracciata dal Trattato è infatti «un principio fondamentale del diritto comunitario, la cui applicazione è

generalizzata in tutte le fattispecie non disciplinate da norme specifiche anti-discriminazione».<sup>99</sup>

Pertanto non è da escludersi l'applicazione del principio di non discriminazione nell'accesso all'esercizio di attività sportive dilettantistiche, se si considera infatti l'idoneità della pratica sportiva a fungere non solo da mezzo per lo sviluppo fisico e psichico dell'individuo ma anche e soprattutto come mezzo per una piena integrazione del cittadino comunitario migrante.

In questo senso aveva avuto modo di esprimersi la Commissione europea nell'ambito della Relazione di Helsinki, a fronte dell'unitaria posizione delle Federazioni sportive dell'area comunitaria che ritengono applicabili le norme comunitarie ai soli settori professionistici, affermando come «la pratica dello sport costituisce uno dei benefici sociali che devono essere riconosciuti ai cittadini comunitari che decidono di stabilirsi in un altro Stato membro» ma altresì che le «limitazioni che si basano sulla nazionalità non sono compatibili con lo status di cittadino europeo».<sup>100</sup>

Nonostante il primo provvedimento, in sede reclamo, il Tribunale di Pescara osservava tuttavia che «l'interesse a far pratica sportiva non rientra tra le libertà fondamentali, perché né l'art. 2 né le ulteriori fonti normative di diritto internazionale convenzionale e consuetudinario annoverano l'interesse a far pratica sportiva e ad impiegare in tal modo il proprio tempo libero tra le libertà fondamentali dell'individuo, quindi la sua eventuale lesione non legittima il ricorso alla tutela prevista dal D.Lgs. 286/98 [...] né, l'interesse tutelato dal ricorrente può dirsi ricompreso nel diritto del lavoro e quindi facente parte dei diritti fondamentali perché dalla normativa di settore non si ricava in alcun modo che il campionato nazionale di pallanuoto sia stato organizzato su base professionistica».

É del tutto evidente che tali motivazioni non possono essere condivise.

---

99 E. Calò, Sport e diritti fondamentali.

100 Commissione europea, Relazione Helsinki, Riv. Dir. Sport.2000.

Se tollerabile poteva essere la presa di posizione sulla rilevanza costituzionale dell'attività sportiva, non poteva certo essere condivisa la considerazione secondo la quale, per tale via, risultava esclusa l'applicazione della normativa antidiscriminatoria, perché una discriminazione dovuta a ragioni di razza, etnia, colore, credo religioso viola per sua natura il fondamentale diritto umano costituzionalmente garantito a non essere discriminato per le suddette ragioni.

Ed inoltre, neppure appare determinante richiamare la natura non professionistica della pallanuoto posto che, è indubbio che il tempo impiegato da un campione olimpico e mondiale nella suddetta attività, non possa qualificarsi come mero tempo libero. L'Hernandez era comunque impegnato in un'attività di rilievo economico e non potendosi dunque riferire il suo caso a quello dell'*amateur* che svolge un'attività sportiva volta solo ed esclusivamente a finalità ricreative e prive di qualunque corrispettivo economico.

Il tema era già stato affrontato dalla giurisprudenza comunitaria che aveva ritenuto inidonea l'unilaterale qualificazione Federale nella distinzione tra professionismo e dilettantismo. Infatti, l'applicazione delle fondamentali libertà riconosciute dal trattato, non può prescindere dal necessario approfondimento concreto sulla natura dell'attività svolta dall'atleta a nulla rilevando il mero dato formale della qualificazione data da una federazione alla determinata disciplina sportiva.<sup>101</sup>

L'autonomia dell'ordinamento sportivo non può pertanto significare “spazio libero dal diritto”.<sup>102</sup>

---

101 In tal senso anche l'orientamento della giurisprudenza successiva, in tema di applicazione dell'art. 43 del D.Lgs. 286/98, come si vede nel caso della pallavolista cubano Gato, deciso dal tribunale di Verona, con ordinanza del 23 luglio 2002 in cui la corte statui che «le norme antidiscriminatorie del decreto, non legittimano alcuna discriminazione per il dilettante e, comunque, seppur formalmente dilettanti, i giocatori come l'odierno ricorrente prestano la loro attività in favore di società sportive italiane in virtù di un rapporto contrattuale che presenta le caratteristiche proprie di un rapporto di lavoro la cui esatta natura, subordinata o parasubordinata, è irrilevante nel presente giudizio». Ed in maniera non dissimile, si vedano i provvedimenti del tribunale di Piacenza del 23 ottobre e del 15 novembre 2003, relativamente ai casi Rivero, Mayeta, Borges, tutti e tre giocatori di pallavolo, cittadini cubani con regolare permesso di soggiorno in Italia.

102 F.Agnino, Statuti sportivi discriminatori e attività sportiva: quale futuro?, Foro it. 2002.

Al fine di porre fine ad altre eventuali contestazioni in materia, veniva approvata la nuova legge 30 luglio 2002, n. 189, recante modificazioni alla normativa in materia di immigrazione ed asilo (cosiddetta legge Bossi-Fini). In particolare, il novellato D.Lgs. 286/98, all'art. 27, comma 5-bis dispone che «con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire fra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal Coni con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili».

É innegabile, a conclusione della disamina sulla condizione del lavoratore sportivo extracomunitario, sottolineare la disarmonia che sussiste tra la qualificazione operata dalla legge 91/81 di lavoratore sportivo, modellata sul solo atleta professionista e la disposizione richiamata che, nel configurare l'atleta straniero che svolge comunque attività sportiva retribuita, perviene al riconoscimento come lavoratore sportivo anche dello sportivo straniero dilettante.

## **2.6 L'azione dell'Unione Europea a favore dello sport**

Se il contributo più significativo è stato fornito dalla Corte, dal 1997 almeno, si è avviato un processo che ha portato l'Unione Europea a dedicare sempre maggiore attenzione allo sport fino ad arrivare al Trattato di Lisbona (entrato in vigore il 1° dicembre 2009) che inserisce lo sport tra le competenze di coordinamento e sostegno dell'Unione Europea (art. 165 TFUE).

Con la dichiarazione n. 29 sullo sport, allegata all'atto finale della conferenza che ha adottato il testo del Trattato di Amsterdam<sup>103</sup>, veniva sottolineata la

---

103 Firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999.



rilevanza sociale dello sport ed invitati gli organi dell'Unione europea a riservare un'attenzione particolare alle specificità dello sport dilettantistico.

Nel documento “Il modello europeo di sport” del 1999 la Commissione europea individuava le cinque funzioni sociali che ineriscono lo sport:

1. Funzione educativa: l'attività sportiva è un ottimo strumento per equilibrare la formazione individuale e lo sviluppo umano a qualsiasi età.
2. Funzione di sanità pubblica: l'attività rappresenta un'occasione di migliorare la salute dei cittadini e di lottare in modo efficace contro alcune malattie e può contribuire a preservare la salute e la qualità della vita fino ad un'età inoltrata.
3. Funzione sociale: lo sport è uno strumento appropriato per lottare contro l'intolleranza e il razzismo, la violenza.
4. Funzione culturale: la pratica sportiva consente ai cittadini di radicarsi maggiormente nel rispettivo territorio e di conoscerlo più a fondo.
5. Funzione ludica: la pratica sportiva è una componente importante del tempo libero e dei divertimenti a livello sia individuale che collettivo.

Con la dichiarazione di Helsinki del 10 dicembre 1999, per la prima volta si è prospettata una visione globale sullo sport e la sua interconnessione con le diverse politiche dell'Unione e della necessità di tener conto della sua specificità nell'attuazione delle politiche comunitarie, della salvaguardia delle strutture sportive e della funzione sociale dello sport.

Con la Dichiarazione di Nizza del 7-8 dicembre 2000, il Consiglio europeo enuncia i principi relativi ai vari aspetti dello sport per preservare la coesione e i legami di solidarietà che uniscono tutti gli aspetti delle pratiche sportive, l'equità delle competizioni, nonché l'integrità fisica degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi minorenni.

Con la decisione 291/2003 e lo slogan «*Move your body - Stretch your mind*» l'Unione europea proclama il 2004 «Anno Europeo dell'educazione attraverso lo sport».

Si arriva così al 2007, anno in cui viene pubblicato dalla Commissione il Libro Bianco sullo sport in Europa, portando la materia a un livello più attuativo. Tali strumenti infatti, pur non avendo carattere vincolante, rappresentano la posizione “ufficiale” della Commissione europea nelle materie trattate e contengono proposte per azioni in campi specifici.

L’obiettivo di tale documento è sia di fornire un orientamento strategico sul ruolo dello sport nell’Unione Europea, migliorandone la visibilità nella definizione delle politiche europee, che sensibilizzare maggiormente sulle necessità e specificità del settore sportivo. Inoltre, l’iniziativa è tesa a creare la massima chiarezza giuridica tra le parti interessate, perciò la Commissione nel rispetto del principio di sussidiarietà, dell’autonomia delle organizzazioni sportive e dell’attuale quadro giuridico comunitario, sviluppa il concetto di specificità dello sport nei limiti delle attuali competenze dell’UE. Per la prima volta, essa fa il bilancio della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e delle proprie decisioni in materia.

Ancora una volta, punto di partenza è la dimensione sociale ed educativa dello sport, lo sport è una parte importante dell’attività umana, interessa la maggior parte dei cittadini europei ed ha un potenziale enorme di riunire e raggiungere tutti, indipendentemente dall’origine sociale o dall’età. Oltre a migliorare la salute dei cittadini europei, lo sport svolge un ruolo ricreativo, culturale che permette addirittura di rafforzare le relazioni esterne dell’Unione. La Commissione evidenzia poi, l’aspetto salutare dello sport, sottolineando che la mancanza di attività fisica comporta rischi e malattie che riducono la qualità della vita; vengono quindi incentivati gli Stati membri a promuovere l’idea di “vita attiva” in collaborazione con le Associazioni del settore, come l’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) e in attuazione di altri libri bianchi che si occupano di questo problema.

Inoltre viene approfondito il tema del doping, strettamente connesso al problema della tutela della salute, visto dalla Commissione contro una vera e propria minaccia per lo sport in tutto il mondo.

Altri temi affrontati in questa sede dalla Commissione sono quello della tutela dei giovani talenti e della lotta alle forme di discriminazione basate sulla nazionalità, richiamando a tal proposito, la ormai consolidata giurisprudenza comunitaria.

Si riconosce l'autonomia delle organizzazioni sportive e delle loro strutture rappresentative, si favorisce un generale potere di autoregolamentazione delle stesse purché in linea con il diritto europeo. Ancora una volta la Commissione precisa infatti, che le disposizioni relative al mercato unico ed alla concorrenza si applicano allo sport quando questo costituisce a tutti gli effetti, un'attività economica. Alla necessaria incidenza del diritto comunitario si oppone però l'esigenza di garantire la specificità dello sport, da intendersi sia come specificità delle attività e regole sportive (come le gare distinte tra uomini e donne, la necessità di assicurare un risultato non prevedibile in anticipo, etc.) e sia come specificità della struttura sportiva, che comprende in particolare l'autonomia e la diversità delle organizzazioni dello sport, l'organizzazione dello sport su base nazionale e il principio di una federazione unica per sport. Si tratta della c.d. *sporting exception* che la giurisprudenza dei Tribunali europei e che la stessa Commissione hanno ormai pacificamente riconosciuto, ma che non può intendersi mai come un modo per giustificare un'esenzione generale di un intero settore dall'applicazione del diritto europeo.

L'analisi della Commissione prosegue soffermandosi sulla questione della libera circolazione e della nazionalità; si ribadisce come le squadre nazionali svolgano un ruolo essenziale nel rafforzare l'identità nazionale e garantire la solidarietà con lo sport di base. Si ricorda come siano proibite le discriminazioni fondate sulla nazionalità e sia invece, riconosciuto il diritto a tutti i cittadini degli Stati membri a spostarsi e soggiornare liberamente sul territorio dell'Unione. La Commissione acconsente, inoltre, per quanto riguarda la libera circolazione degli sportivi, a restrizioni limitate e proporzionate (in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia), che riguardano il diritto di scegliere atleti

nazionali per le gare cui partecipano le squadre nazionali e la fissazione di termini per i trasferimenti dei giocatori negli sport di squadra.

Anche gli agenti dei calciatori finiscono sotto la lente di ingrandimento della Commissione. Lo sviluppo dello sport professionistico, gli interessi economici che ruotano intorno allo stesso, il contesto giuridico disomogeneo in cui si opera, spingono sempre più giocatori e società a ricorrere a degli intermediari per negoziare e firmare contratti. Viste le notizie di pratiche scorrette nell'attività di alcuni agenti, sfociate in casi di corruzione, riciclaggio e sfruttamento di atleti minorenni, la Commissione avverte l'esigenza di un'azione di tipo legislativo tesa a combattere tali fenomeni, negativi per la salute e la sicurezza dei giocatori e per l'immagine dello sport in generale.

Il Libro Bianco contiene alla fine una serie di azioni che la Commissione intende realizzare o sostenere: esse nel loro insieme formano il Piano d'Azione dedicato all'eroe, fondatore di Giochi Olimpici Moderni, Pierre de Coubertin. Le proposte che figurano nel piano d'azione prevedono in particolare di sviluppare nuovi orientamenti sull'attività fisica e realizzare una rete europea pluriennale per l'attività fisica benefica per la salute; facilitare un approccio europeo coordinato nella lotta contro il doping; sostenendo una rete di organizzazioni nazionali antidoping; fornire una struttura più efficace di dialogo sullo sport a livello dell'UE, comprendente l'organizzazione annuale di un forum europeo sullo sport; proporre agli Stati membri di rafforzare la cooperazione politica nel campo dello sport mediante un ordine del giorno rinnovabile rafforzato, priorità comuni e relazioni periodiche ai ministri dello Sport dell'UE; promuovere l'istituzione di comitati europei per il dialogo sociale nel settore sportivo e sostenere i datori di lavoro e i lavoratori a tale riguardo. Si tratta di un programma di sicuro interesse, ricco di spunti, che merita grande attenzione.

Il Libro Bianco rappresenta il documento più importante emanato dalle Istituzioni comunitarie in materia di sport. Tuttavia, non c'è stata grande accoglienza da parte dei protagonisti del settore, i quali hanno sempre e comunque come preoccupazione principale il riconoscimento effettivo ed

esplicito della più completa autonomia possibile dell'ordinamento sportivo. Tale aspettativa, al contrario, continua ad essere disattesa in ambito europeo, a favore di una sempre maggiore intromissione dell'Unione nella materia sportiva, come dimostra anche una recente sentenza della Corte di Giustizia nel caso Meca Medina,<sup>104</sup> che statuisce l'assoggettabilità al diritto europeo anche di disposizioni sportive che prima ne sarebbero state escluse, rimettendo così in discussione i principi classificatori fin'ora elaborati. Anche i richiami del Libro Bianco alla specificità dello sport non sono stati ritenuti soddisfacenti, tanto da portare alcuni esponenti del mondo sportivo a considerare questo documento un'ennesima occasione perduta che lascia spazio ancora a molto lavoro da fare.

È palese il valore dei documenti appena illustrati che, seppur sinteticamente, mostrano il sempre maggiore interesse dell'Unione Europea nei confronti del fenomeno sportivo, la crescente consapevolezza del suo ruolo sociale e l'impegno serio da parte di tutte le Istituzioni comunitarie a dar continuità ai progetti avviati con il Libro Bianco, ma soprattutto, sembrano seriamente aprire la strada verso il riconoscimento della specificità dello sport.

### *2.6.1 Lo sport nel Trattato di Lisbona: pieno riconoscimento della sua specificità?*

Tornando all'art. 165 TFUE che, come ricordato, fornisce all'Unione una competenza in materia di sport, sembra utile osservare, che tale competenza, se da un lato costituisce l'ormai completa comunitarizzazione del fenomeno sportivo, dall'altro ne limita talune funzioni. L'Unione dovrà per lo più esercitare le proprie competenze in stretta collaborazione con gli Stati membri e con il movimento sportivo. L'attività dell'Unione, infatti, è rivolta a sviluppare la dimensione ed i profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa.

---

<sup>104</sup> Sentenza 18 luglio 2006, D. Meca-Medina e I. Majecen c. Commissione delle Comunità europee C-519/04.

Il secondo comma dell'art. 165 attribuisce poi all'Unione il compito di promuovere l'equità, l'apertura nelle competizioni sportive, la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport, la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra essi.

Tramite tale articolo, l'Unione europea ha finalmente portato a livello primario la “specificità” della disciplina sportiva, sottolineando la rilevanza delle sue strutture organizzative nel perseguimento della “funzione sociale ed educativa” attribuita allo sport.

Con l'articolo 165 è arrivata la conferma ufficiale della riconducibilità della disciplina relativa allo sport all'interno della normativa e dei principi del diritto dell'Unione europea, con specifica attenzione ad eventuali deroghe in presenza delle particolari esigenze proprie del settore sportivo.

Caratteristica fondamentale di questi nuovi principi sanciti da Lisbona è la loro “diretta applicabilità”, caratteristica connaturata al diritto primario stesso e che mancava nei precedenti atti normativi come la dichiarazione di Amsterdam e la relazione di Helsinki.

Il trattato di Lisbona ha portato all'interno del diritto primario le nuove necessità dell'Unione europea in tema sportivo, su tutte il chiarimento dei limiti dell'eccezione sportiva, obiettivo da raggiungere promuovendo la collaborazione tra le istituzioni europee e le federazioni sportive.

La “dimensione europea dello sport” è tuttavia un traguardo difficile da raggiungere, poiché ci sono alcune dinamiche interne al mondo dello sport che ne rendono ancora difficile un'armonizzazione completa. Il Libro Bianco evidenzia due componenti tra loro contrapposte: da un lato la spinta all'uropeizzazione, mentre dall'altro il doveroso riconoscimento dell'autonomia delle organizzazioni sportive e alle loro strutture rappresentative. Dal momento inoltre che gli Stati membri adottano legislazioni sportive molto differenti tra loro (alcuni privilegiano “l'interventismo” altri lasciano più autonomia alle federazioni sportive), va da sé come l'Unione europea non possa assumersi una responsabilità primaria nelle tematiche sportive. L'Unione infatti come recita l'articolo 6 TFUE,

ha il compito di «sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri» nel settore dello sport.

### *2.6.2 La Comunicazione sullo Sport del gennaio 2011*

Pur considerando l'importanza dell'articolo 165 TFUE, bisogna ammettere che rimane prevalentemente simbolico e di scarso valore pratico, se non accompagnato e sostenuto da ulteriori provvedimenti attuativi da parte dell'Unione.

Per questo motivo, la Commissione è intervenuta il 18 gennaio 2011, con la “Comunicazione sullo sport”, dal titolo “Sviluppare la dimensione europea dello sport”. L'obiettivo era compiere un passo in avanti nel cammino di armonizzazione Sport-Unione. La comunicazione è stata applaudita anche dalle stesse Federazioni sportive, questo perché fin dall'inizio, è chiarito come la Commissione rispetti l'autonomia degli enti di governo dello sport e le competenze degli Stati membri, in linea con il principio di sussidiarietà.

Il documento in considerazione, mette in evidenza come la Commissione voglia portare avanti la strada tracciata dal Trattato di Lisbona, sia dal punto di vista della dimensione sociale che da quella economica e dell'organizzazione dello sport, «promuovendo la sua buona amministrazione tenendo conto della sua natura specifica».

## **2.7 Ultimi sviluppi sull'introduzione di limiti all'utilizzo di stranieri**

Dopo la recente disastrosa spedizione in Brasile, da parte della nazionale Italiana di calcio, la FIGC ha reso noto che è sua intenzione lavorare per l'approvazione di diverse riforme atte a risollevarne tecnicamente (ma non solo) le sorti del calcio italiano.

L'esito poco entusiasmante della partecipazione al Mondiale da parte della Nazionale Azzurra avrebbe confermato le preoccupazioni sollevate, in un passato non troppo remoto, sulla necessità di tutelare maggiormente i vivai nostrani a

fronte della presenza in campo sempre più crescente di atleti stranieri a scapito di quelli italiani.

La proposta avanzata dalla FIGC per superare questa crisi, consisterebbe nel rivedere le attuali regole di svolgimento delle gare con l'inserimento dell'obbligo di presenza di un numero fisso di atleti italiani nell'undici titolare (inizialmente si pensa a 4, in futuro 6) nonché, di istituire, come già avviene in Inghilterra, una commissione giudicante degli atleti extracomunitari.

La soluzione paventata dalla Federazione pare tuttavia destinata a sollevare le ferma opposizione della UE la quale, come abbiamo analizzato, ha avuto modo di intervenire in diverse occasioni sull'argomento.

Anche il presidente della FIFA, Joseph Blatter, negli ultimi mesi, è tornato a ribadire la volontà già consolidata in seno al Consiglio della FIFA tenutosi a Sydney nel 2008 in occasione del quale, per tutelare la necessità di una maggiore tutela dell'identità nazionale sportiva, veniva approvata la formula (oggi nota come "6+5") istituyente il tetto massimo di 5 stranieri schierabili in campo durante le competizioni ufficiali. Detta norma non è mai stata attuata dalla FIFA a fronte del parere discordante espresso tempestivamente dalla Commissione Europea.

Attraverso le pronunce dei suoi organi sovrani, la UE ha infatti ritenuto la formula approvata a Sydney in netto ed aperto contrasto con i principi consacrati nella sentenza Bosman ed essenzialmente riconducibili all'art. 39 CE (oggi 45 TFUE), norma volta a reprimere qualsiasi tipo di discriminazione basata sulla cittadinanza per i lavoratori degli Stati membri in termini di occupazione, retribuzione e condizioni lavorative. Infatti l'art. 39 CE osta all'emanazione di norme da parte di associazioni sportive secondo le quali, nelle partite delle competizioni che si organizzano, le società calcistiche possono schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri.

Tale indirizzo giurisprudenziale è rimasto cristallizzato nel corso degli anni e non è più stato confutato.

La regola del "6+5", in nulla differisce rispetto al regolamento impugnato dal Sig. Bosman, se non nel numero di stranieri (quindi anche di cittadini comunitari)



che il club potrebbe schierare nelle competizioni ufficiali, ove essa dovesse essere adottata a livello internazionale e/o nazionale.

Quanto alla natura prettamente sportiva della regola del “6+5” si precisa quanto segue.

Nel caso Bosman, la Corte ha affermato che «le norme del Trattato in materia di libera circolazione delle persone non ostano a normative o prassi che escludano i calciatori stranieri da determinati incontri per motivi non economici, attinenti al carattere e all'ambito specifico di tali partite e che quindi hanno natura prettamente sportiva, come ad esempio, nel caso di incontri tra rappresentative di Stati diversi»; di contro, il regolamento qui considerato trovava applicazione in tutti gli incontri ufficiali tra società calcistiche e nella parte essenziale dell'attività lavorativa prestata dai calciatori professionisti.

Per tale ragione (se si esclude la composizione delle squadre nazionali) nessuna norma che limita l'impiego di stranieri, e quindi di cittadini comunitari, può essere considerata legittima alla luce del Trattato.

Lo schema perseguito dalla FIFA, quindi, risulta irragionevole ed ingiustificabile, in quanto, nel perseguire il fine di tutelare lo sport a livello nazionale, ostacola l'accesso al mercato del lavoro degli sportivi (e quindi dei lavoratori) provenienti da altri Stati membri, in spregio al diritto alla parità di trattamento sancito dall'art. 39 CE e dal Regolamento CEE n. 1612/68.<sup>105</sup>

Tale questione non ha interessato e non interessa esclusivamente il mondo calcistico.

Sono numerose le Federazioni Sportive Nazionali che hanno aderito e fatto propria la regola del limite di tesseramento degli stranieri o quella della obbligatorietà di impiego di un numero fisso di atleti italiani durante le competizioni ufficiali, sollevando così l'intervento immediato della UE che talora

---

105 Art. 4 del Regolamento CEE n. 1612/68, ai sensi del quale «le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che limitano, per impresa, per ramo di attività, per regioni o su scala nazionale, il numero o la percentuale degli stranieri occupati non sono applicabili ai cittadini degli altri Stati membri».

ha dato il via a vere e proprie procedure di infrazione contro l'Italia per la ritenuta violazione dei principi contenuti nei trattati comunitari.

Tra l'anno 2011 e 2012 la UE è infatti intervenuta contro il nostro Paese ed in particolare contro la FIP (Federazione Italiana Pallacanestro).

La *querelle*, originatasi dalla richiesta di chiarimenti avanzata dalla UE in merito ai regolamenti introdotti a partire dalla stagione 2011-2012 ed imponenti particolari obblighi per le società partecipanti ai campionati di serie A (obbligo di schieramento di un numero preciso di atleti di formazione italiana contestualmente eleggibili in nazionale), è ad oggi ancora viva e pare non essere di veloce risoluzione. Infatti il presidente della FIP, Gianni Petrucci, negli scorsi mesi ha chiesto apertamente il supporto del CONI durante il Consiglio Nazionale al fine di risolvere la questione e tutelare le norme regolamentari ad oggi in vigore, dichiarando che in difetto di sostegno da parte della massima istituzione italiana, proseguirà da solo per la tutela da parte dei principi sposati dalla FIP.

La posizione della UE non si discosta da quanto già eccepito nei suoi precedenti interventi; nello specifico la Commissione Europea ritiene che i regolamenti elaborati dalla FIP contengano «una chiara discriminazione basata sulla nazionalità» nell'obbligo di schierare almeno 5 atleti di formazione italiana ed eleggibili per la nazionale; pertanto tale normativa risulta in contrasto con la normativa UE in tema di libera circolazione dei lavoratori ed in particolare con l'art. 45 TFUE.

Stante l'orientamento perseguito dalla Commissione, il caso di specie esulerebbe infatti dall'alveo delle ipotesi “discriminatorie giustificabili” e ritenute legittime in forza delle disposizioni contenute nel Libro Bianco sullo Sport, così come avvenuto per la regola del "*home grown players*" adottata dalla UEFA per la competizione di Champions League, in forza della quale i club partecipanti alle gare devono fornire un elenco definitivo (lista A) di 25 giocatori nel corso della stagione sportiva di cui almeno 8 di “formazione nazionale”.

Secondo quanto emerge dal Libro Bianco sullo Sport del 2008, «possono essere accettate, in quanto compatibili, regole che non causano una

discriminazione diretta basata sulla nazionalità e se gli eventuali effetti discriminatori indiretti possono essere giustificati come proporzionati a un obiettivo legittimo perseguito, ad esempio nel potenziare e tutelare la formazione e lo sviluppo dei giovani calciatori di talento».

Le eccezioni sollevate dalla FIP alle osservazioni comunitarie, risultano dal canto loro di rilievo e meritevoli di approfondimento, in quanto traggono supporto da una sentenza (n. 8135/2011) resa con riferimento alla medesima questione regolamentare dal Tar Lazio quale autorità statale italiana funzionalmente competente ai sensi della l. 280/2003.

La massima emessa dai giudici amministrativi ritiene che la necessità di rivestire la qualifica di atleta formato non sia un requisito ostativo al tesseramento e pertanto alla stipulazione di un contratto di lavoro con le società sportive e al successivo inserimento dell'atleta nella rosa, con la conseguenza che non possono ravvisarsi violazioni meritevoli di tutela.

Secondo la sentenza «Il limite cui soggiace la società (e non il giocatore), e cioè assicurare la partecipazione ad ogni gara di un numero minimo di atleti in possesso dello status di “atleta di formazione italiana”, ha la sua ratio nel legittimo e doveroso interesse coltivato dalla FIP alla presenza e allo sviluppo di vivai nazionali, con interventi comuni ad ogni Stato».

La FIP, ha però preso atto della necessità di eliminare almeno il requisito della eleggibilità per la Nazionale e, nella sua risposta ai rilievi della Commissione si è detta «in procinto di aderire a quanto suggerito dalla Commissione», e ha annunciato l'introduzione, a partire dalla prossima stagione, delle nuove regole sulla composizione delle squadre nei campionati professionistici, in cui, «non si farà più riferimento alla eleggibilità quale requisito da unire alla formazione».

Tali conclusioni rappresentano sicuramente un ottimo punto di partenza e di argomentazione per munire di fondamento la proposta formulata dalla FIGC la quale potrà prendere, ove ritenuto opportuno, ispirazione anche dall'esperienza di altre Federazioni Sportive Nazionali in cui il limite di utilizzo degli stranieri rappresenta una norma federale consolidata da tempo. Ad esempio la Federazione

Italiana Pallavolo (FIPAV) ha statuito per la stagione in corso di svolgimento (come d'altronde ormai da diversi anni) l'obbligo di partecipazione di un numero minimo di atleti/e italiani/e nei campionati di serie A1 e A2 (Coppa Italia compresa).<sup>106</sup>

## 2.8 La tutela dei vivai giovanili

L'esigenza della tutela dei vivai giovanili può spingersi fino a diventare la *ratio* della limitazioni al tesseramento degli sportivi stranieri? Diventando una c.d. eccezione sportiva opponibile al divieto di discriminazione per motivi attinenti la nazionalità?

Questa eccezione viene giustificata dalla necessità di contrastare il fenomeno, per il quale le società sportive professionistiche non investono più nei vivai giovanili, ma preferiscono acquistare nei paesi più poveri, *stock* di giovani atleti, concentrandosi poi, solo sullo sportivo di talento per ammortizzare l'investimento effettuato, ed abbandonando gli altri atleti che sono considerati un puro costo. Tale eccezione sarebbe volta a garantire gli investimenti fatti dalle società sportive nella formazione giovanile dei giocatori nazionali.

Tale valutazione si rende necessaria anche alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia del 16 marzo 2010, sul c.d. caso Bernard, già analizzato in precedenza. In tale dispositivo la Corte ha ritenuto meritevole di tutela «lo scopo dell'incoraggiamento dell'ingaggio e della formazione di giovani calciatori», considerata la notevole importanza della funzione socio-educativa dell'attività sportiva e della relativa specificità così come espressamente riconosciute dall'art. 165 TFUE.

In tale pronuncia la Corte non ha ritenuto che qualsiasi mezzo prescelto per il perseguimento del suddetto obiettivo sia meritevole di tutela e, quindi, compatibile con il regime di tutela della libertà di circolazione delle persone, essendo necessario dimostrare relativa legittimità in termini di effettiva idoneità al raggiungimento del predetto scopo.

---

<sup>106</sup> Per la stagione 2014-2015 l'obbligo è così definito: A1M e A1F almeno 3 italiani/e sempre in campo, A2M e A2F almeno 5 italiani/e sempre in campo.

Tale statuizione va ricollegata a quanto già affermato dalla Corte, secondo la quale le clausole di cittadinanza non sono idonee a garantire il leale e corretto svolgimento delle competizioni, né tanto meno la tutela dei vivai giovanili, in quanto, se è vero che tali clausole impediscono alle squadre più facoltose di ingaggiare i migliori calciatori stranieri, altrettanto certo è che non esiste nessuna norma che limiti la facoltà dei club sportivi di ingaggiare i migliori calciatori nazionali.

Altresì può ritenersi che le clausole di cittadinanza non assicurano la parità di *chances* di carriera tra i vari atleti. Infatti, se è vero che la libera circolazione dei lavoratori, rendendo accessibile il mercato del lavoro di uno Stato membro ai cittadini degli altri Stati membri o extracomunitari, ha l'effetto di ridurre le possibilità dei lavoratori nazionali di trovare un'occupazione nel territorio dello Stato cui appartengono, è anche vero che essa offre loro in cambio nuove prospettive di occupazione negli altri Stati.

Inoltre, visto che è impossibile prevedere con certezza l'avvenire sportivo dei giovani atleti, e che solo pochi di esse proseguono la carriera dedicandosi all'attività sportiva professionistica, le suddette limitazioni si caratterizzano per l'incertezza e l'aleatorietà dei risultati.

Ciò considerato, in forza del principio di proporzionalità, lo scopo dell'incentivazione della formazione e dell'assunzione dei giovani calciatori potrebbe essere conseguito in modo efficace con altri strumenti che non intralcino la libera circolazione dei lavoratori, come ad esempio la ripartizione dei proventi realizzati dalle società nei settori giovanili, come previsto dall'art. 10 comma 3 della l. 91/81, nella misura del 10% degli utili oppure attraverso il finanziamento alle società sportive dell'attività sportiva giovanile da parte di istituzioni come il CONI.

Il punto fondamentale della questione è l'errata convinzione che i vivai debbano essere costituiti da cittadini per nascita del Paese il cui il singolo vivaio è presente.

Infatti, tale convinzione è sconfessata dalla odierna società multi-etnica, in cui fin dai primi anni di scuola, convivono bambini di diverse nazionalità e culture ma in unico contesto sociale.

Ecco perché si avverte la necessità di adottare una nuova nozione di vivaio, in cui il criterio della cittadinanza per nascita sia sostituito da quello della residenza stabile in un luogo e serva ad individuare lo spazio in cui l'attività sia svolta.

A differenza del concetto di cittadinanza, quello di residenza implica la permanenza nel tempo e nello spazio di un individuo, che sarà caratterizzato dal fatto di avere acquisito una formazione nell'ambito di un medesimo e continuato programma formativo. Così individuato, il giovane formato da un vivaio sarà nettamente distinguibile dagli altri giocatori, altrettanto giovani, ma provenienti dall'estero in virtù di un semplice contratto d'ingaggio e che non possono vantare il patrimonio formativo di cui sono titolari i giocatori provenienti dalla formazione giovanile del club di appartenenza.

In tale prospettiva, è significativa la regola, dei calciatori formati in casa, (*home grown players*), ovvero del “4+4” proposta dalla UEFA, nei confronti della quale l'UE si è manifestata favorevole, in quanto norma proporzionata allo scopo perseguito (la tutela dei vivai).<sup>107</sup>

In base a quest'ultima regola, a partire dalla stagione 2008/2009 le squadre partecipanti alla Champions League e alla Europa League, dovranno predisporre delle liste di 25 giocatori che contemplino la presenza di quattro calciatori che, indipendentemente dalla nazionalità, siano stati formati nel proprio vivaio, ovvero siano stati tesserati, tra i 15 e i 21 anni, per un minimo di tre stagioni sportive, ovvero per un periodo di 36 mesi, presso la stessa squadra che li schiera in campo, nonché di quattro calciatori formati in altro vivaio nazionale. I posti che dovessero risultare vacanti a causa del mancato rispetto dei sopra descritti criteri non potranno esser ricoperti in altro modo.<sup>108</sup>

---

107 Parlamento Europeo, Risoluzione dell'8 maggio 2008 sul Libro Bianco sullo sport.

108 Il 20 novembre 2014, il Consiglio Federale della FIGC ha approvato a maggioranza la riforma del tetto delle rose delle società di serie A. Le rose delle squadre di Serie A dovranno essere composte massimo da 25 calciatori, di cui 17 di qualsiasi età e nazionalità, 4 calciatori che hanno militato nel settore giovanile (dai 15 ai 21 anni per tre stagioni o trentasei mesi, anche non continuativi) e 4

Al riguardo l'UE ritiene tale regola idonea a favorire la promozione dei calciatori provenienti da programmi di formazione, ovvero dal vivaio locale, in cui possono essere formati giovani di varie cittadinanze, ma tutti accomunati dalla titolarità della medesima residenza e dalla condivisione della stessa formazione non solo sportiva, ma anche scolastica, rispecchiando anche nello sport i cambiamenti della società.

### 2.8.1 Possibili criticità della regola dell'home grown players

La norma in esame, quindi, non fa espressamente riferimento alla nazionalità del calciatore, ma inserisce nel sistema un criterio che potrebbe portare ad un effetto discriminatorio, favorendo i calciatori aventi nazionalità del Paese all'interno del quale il club è stabilito. Infatti, dalle regole che definiscono il calciatore di formazione nazionale (*locally trained players*) sopra descritte, risulta probabile che i settori giovanili siano costituiti da atleti aventi la stessa cittadinanza della società che provvede alla loro formazione, tenuto conto della giovane età dei calciatori appartenenti ai vivai ed alla luce del fatto che nei settori giovanili la selezione degli atleti è svolta *in loco*,

Tale conclusione è avvalorata dall'art. 19 del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori<sup>109</sup>, il quale vieta il trasferimento all'estero dei calciatori che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età.

Costituiscono eccezioni a tale divieto soltanto i casi in cui:

- a) I genitori del calciatore si trasferiscono nel Paese della nuova società per motivi indipendenti dal calcio.
- b) Il trasferimento avviene all'interno del territorio dell'Unione Europea (UE) o dell'Area Economica Europea (AEE) e il calciatore ha un'età compresa fra i 16 e i 18 anni. In questo caso la nuova società è tenuta a soddisfare i seguenti obblighi minimi:

---

cresciuti in una società italiana qualsiasi, (sempre dai 15 ai 21 anni per tre stagioni o trentasei mesi, anche no continuativi). Si potranno tesserare liberamente under 21 anche stranieri. Al tempo in cui si scrive, non è dato sapere da quale stagione sportiva, tali norme diverranno obbligatorie.

109 FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players, 2014.

- i)* fornire al calciatore un'adeguata istruzione e/o formazione calcistica in linea con i più elevati standard nazionali;
  - ii)* garantire al calciatore una formazione accademica e/o scolastica e/o formazione professionale, in aggiunta alla sua istruzione e/o formazione calcistica, che consenta al calciatore di perseguire una carriera diversa da quella calcistica nel momento in cui dovesse cessare l'attività professionistica;
  - iii)* adottare tutte le misure necessarie affinché il calciatore sia seguito nel miglior modo possibile (ottime condizioni di vita presso una famiglia ospitante o una struttura della società, nomina di un tutore all'interno della società, ecc.);
  - iv)* all'atto del tesseramento del calciatore, dimostrare alla Federazione di appartenenza di avere soddisfatto tutti i succitati obblighi;
- c)* Il calciatore vive in una località ubicata ad una distanza massima di 50 km dal confine nazionale e la società all'interno della federazione confinante per la quale il calciatore desidera essere tesserato si trova altresì a 50 km di distanza dallo stesso confine. La distanza massima fra il domicilio del calciatore e la sede della società sarà quindi di 100 km. In questi casi, il calciatore deve continuare ad abitare nel proprio domicilio e le due Federazioni interessate dovranno dare il loro esplicito consenso.

Emerge quindi che la FIFA, limita il trasferimento dei giovani atleti, aventi meno di diciotto anni, mentre la UEFA richiede che almeno otto atleti delle rose che partecipino alle competizioni da essa organizzate, debbano essere proprio giovani atleti.

Se si legge la regola dell'*home grown players* alla luce dell'art. 19 sopra riportato, il quale pone significativi limiti alla circolazione nei settori giovanili, risulta ancora più evidente come il sistema previsto dai Regolamenti UEFA produca l'effetto di favorire non i calciatori di formazione nazionale, come dichiarato ma semplicemente i calciatori "nazionali" (ovvero i cittadini di un certo stato membro).



Inoltre, tenuto conto che quattro degli otto calciatori di formazione nazionale, non necessariamente debbono provenire direttamente dal vivaio, essendo sufficiente che, in passato, essi siano stati tesserati per lo stesso club o nell'ambito della stessa Federazione, è verosimile che le società, interessate dall'applicazione della norma in esame, saranno incentivate ad ingaggiare calciatori “nazionali” a discapito degli atleti formati altrove.

Di conseguenza, le occasioni di ingaggio e di utilizzo aumenteranno per i calciatori aventi la stessa nazionalità del club e tendenzialmente si ridurranno per gli atleti stranieri.

Tale effetto potrebbe produrre una disparità di trattamento, in quanto la norma introduce dei criteri di selezione che, seppur non espressamente riferiti alla nazionalità, nei fatti portano comunque ad un effetto discriminatorio. Infatti, la Corte di giustizia ha precisato che «il principio della parità di trattamento sancito sia all'art. 45 TFUE sia all'art. 7 del regolamento n. 1612/68 vieta non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervenga al medesimo risultato»<sup>110</sup>.

Pertanto il sistema dell'*home grown players*, introducendo dei limiti potenzialmente discriminatori nei confronti degli atleti stranieri, presenta elementi di criticità sia alla luce dell'art. 45 TFUE sia del Regolamento CEE n. 1612/68.

Inoltre, la tutela dei vivai potrebbe essere realizzata attraverso strumenti alternativi, quali ad esempio: incentivi per le società che investono nel settore giovanile; sgravi fiscali; creazione di un fondo cofinanziato dalle Istituzioni competenti e dalle società sportive finalizzato a finanziare lo sport giovanile.

## 2.9 Considerazioni conclusive

Prima del Trattato di Lisbona, le attività dell'Unione europea nel settore dello sport non si fondavano su una competenza esplicita, ma piuttosto su aspetti

---

<sup>110</sup> Corte di giustizia, sentenza del 27 novembre 2007, case C- 57/96, H.Meints v Minister van Landbouw.

attinenti allo sport di altre competenze, tra cui la libera circolazione dei lavoratori. Oggi con l'avvento dell'articolo 165 TFUE, l'Unione europea ha finalmente assunto una competenza specifica in materia di sport.

Alla luce di quanto osservato, si comprende come la principale difficoltà che l'Unione ha affrontato, e sta affrontando, sia quella di conciliare l'esigenza dell'integrazione economica e politica, sancita dal Trattato, con la necessità di tener conto delle caratteristiche specifiche che caratterizzano il mondo dello sport.

L'equilibrio tra queste due esigenze, differenti, ma non per questo del tutto contrastanti, appare chiaro dall'articolo 165 TFUE, che ribadisce l'interesse dell'Unione nei confronti delle politiche legate allo sport, sottolineando tuttavia l'esigenza di salvaguardarne la specificità, in conformità con il principio di sussidiarietà.

Per quanto riguarda il percorso giurisprudenziale esaminato, risulta evidente che, a partire dal 1974, la Corte di giustizia ha contribuito alla riscrittura delle regole concernenti la libera circolazione degli sportivi, all'interno di un processo segnato dal tentativo di ricondurre quanto più possibile le attività sportive all'interno del diritto comunitario.

L'atteggiamento della Corte, in sintonia con l'art. 165 TFUE, si è contraddistinto per una sostanziale volontà di conciliare la rilevanza e l'autonomia del dato tecnico-sportivo con le regole e i principi che hanno caratterizzato la costruzione del mercato comune e dell'ordinamento comunitario.

In questa ottica, all'intervento invasivo della Corte nel caso Bosman, (in cui le norme nazionali che regolavano i trasferimenti degli sportivi professionisti, sono state ritenute incompatibili con il diritto dell'Unione europea, perché eccessivamente vincolanti e inadeguate agli obiettivi perseguiti) sono seguite una serie di sentenze (come Deliège e Lehtonen) che hanno tenuto conto anche della c.d. "eccezione sportiva", in relazione alla regolamentazione degli aspetti tecnico-sportivi e degli obiettivi legittimi perseguiti dalle federazioni.

Sebbene, non si possa parlare di una deroga generale che escluda un'intera attività dall'ambito di applicazione dei Trattati, la Corte ritiene utile ed efficace un'esclusione ben circostanziata entro i limiti del suo oggetto specifico.

Infatti, nelle sentenze *Donà*, *Deliège* e *Lehtonen*, la Corte ha ammesso l'esistenza di deroghe ai principi generali dell'ordinamento europeo, a condizione che queste siano indispensabili al perseguimento di un obiettivo legittimo e siano al contempo logiche, ragionevoli e proporzionate. Esempio di queste norme ritenute connaturate al corretto svolgimento delle competizioni e pertanto sottratte ai principi generali dell'ordinamento sono: la composizione delle squadre nazionali (caso *Donà*), la selezione degli atleti, da parte delle federazioni nazionali, per la partecipazione a gare internazionali (caso *Deliège*) e, ancora, la necessità di limiti temporali per i trasferimenti (caso *Lehtonen*).

Salvaguardare questi aspetti è determinante affinché chi pratica e segue lo sport possa continuare a provare il piacere di contrapporre nelle competizioni quell'insieme di particolarismi che sono da sempre insiti nello sport.

Ciò che il diritto comunitario non può fare, è invadere le regole dello sport fino a sopprimere le “regole del gioco”, le quali costituiscono un elemento insopprimibile dell'attività sportiva. In questo ristretto ambito possono dunque riemergere gli spazi di autonomia tradizionalmente riservati dagli ordinamenti nazionali alle federazioni sportive.

Alla luce di questa analisi, risulta di difficile comprensione la sentenza *Meca-Medina*, in cui i giudici comunitari hanno affermato che anche una regolamentazione come quella in materia di doping, può essere in contrasto con il diritto comunitario, in particolare con le regole in materia di concorrenza, qualora le sanzioni da essa previste non siano giustificate da un obiettivo legittimo o non siano proporzionati al suo conseguimento. Con tale dispositivo, la Corte ha stabilito in che misura norme “puramente sportive” (e, come tali, estranee all'attività economica) ovvero che vertono sulla regolarità ed il funzionamento di una competizione, sull'integrità dello sport o sull'equilibrio competitivo, siano compatibili con il diritto comunitario della concorrenza.

Tale sentenza, rappresenta un passo indietro per il modello sportivo europeo e la specificità dello sport, visto che è stato sentenziato che, ormai, qualsiasi norma emanata da una federazione sportiva, di qualsiasi natura essa sia, deve rispettare il diritto europeo della concorrenza, ponendo fine alla tradizionale distinzione tra le “regole puramente sportive” e non.

## **3 IL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO**

### **3.1 L'origine contrattuale del rapporto di lavoro sportivo**

Analogamente ad ogni altro rapporto di lavoro subordinato, anche quello sportivo trae origine da un contratto.

Tuttavia, in dottrina<sup>111</sup> si registrano anche teorie che sostengono la natura acontrattuale del rapporto considerato, visto lo scarso rilievo dell'autonomia privata in materia di lavoro, regolato prevalentemente da norme inderogabili di legge e dalla contrattazione collettiva. Inoltre, viene anche richiamato per suffragare questa teoria l'art. 2126 c.c. che, contravvenendo ai principi generali in materia di invalidità contrattuale, riconosce produttivo di effetti, il contratto di lavoro nullo o annullato per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

Non sembra però dubitabile che alla base della costituzione del rapporto di lavoro, ci sia un accordo frutto dell'incontro della volontà del datore di lavoro e del lavoratore, tramite il quale sono regolati contrapposti interessi di natura prevalentemente patrimoniale.

Tale conclusione vale anche per gli sportivi professionisti; infatti la l. 91/81 si pone per lo più come regolatrice del contratto, individuato dall'art. 4 in maniera chiara, come fonte del rapporto di lavoro.

### **3.2 Le parti del contratto**

#### **3.2.1 *Gli sportivi professionisti***

L'ambito soggettivo di applicazione della l. 91/81, *ex parte lavoratoris*, è definito dall'art. 2 che definisce sportivi professionisti «...gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito di discipline regolate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali...».

<sup>111</sup> R. Scognamiglio, La natura non contrattuale del lavoro subordinato, in Riv. it. dir. lav., 2007; A. Torrente, I rapporti di lavoro, 1966.

Un'analisi più approfondita di queste figure è stata svolta nel capitolo 1 (cfr paragrafo 1.3.3, pag. 16) a cui si rimanda per una definizione più dettagliata delle varie figure.

### 3.2.2 *Le società sportive professionistiche*

*Ex parte datoris* bisogna riferirsi all'art. 10 della l. 91/81 che recita: «Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni (s.p.a) o società a responsabilità limitata (s.r.l)».

Tale articolo ha subito profonde modificazioni per effetto della l. 586/96, la quale, ha tratto impulso indirettamente dalla già citata sentenza Bosman.

Nella sua formulazione originaria, l'art. 10 prevedeva che potessero stipulare contratti con atleti professionisti, solo società sportive costituite nella forma di società di capitali o a responsabilità limitata, previa affiliazione ad una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

Lo stesso articolo escludeva che si potesse dar luogo alla distribuzione degli utili conseguiti, prevedendo che le società provvedessero al totale reinvestimento degli utili conseguiti, per il perseguimento dei fini propri dell'attività svolta.

Infine erano previsti penetranti controlli da parte delle Federazioni, le quali, *ex art. 12*, sottoponevano a controlli la gestione delle società affiliate, con possibilità addirittura di approvare le delibere riguardanti atti di straordinaria amministrazione oppure richiedere al Tribunale, con motivato ricorso, la messa in liquidazione della società e la nomina di liquidatori (art. 13).

Tale disciplina si caratterizzava per il carattere di specialità, soprattutto nella parte in cui consentiva l'operatività nell'ordinamento giuridico statale, di società di capitali prive di fini di lucro, requisito considerato indefettibilmente legato allo svolgimento di attività economica in forma societaria (art. 2247).<sup>112</sup>

Tale disciplina tentava di valorizzare, la vocazione ideale e ludica dello sport, rispetto a quella economica finanziaria, recuperando, attraverso l'utilizzo di

---

112 G. Volpe Putzolu, Una legge per lo sport? Società e federazioni sportive, in Foro it. , 1981, parla di anomalia della legge 91/81 che consente l'utilizzo dello strumento societario per fini extra-economici, giacché fine diretto delle società sportive è la promozione e il potenziamento dello sport, mentre gli interessi economici eventualmente esistenti hanno natura mediata e riflessa.

società prive dello scopo di lucro, esclusivamente volte a potenziare l'attività sportiva, l'immagine di un fenomeno non dominato da interessi economici, ma da principi puramente agonistici.

Tale articolo è stato modificato dalla l. 586/1996, legge emanata a seguito della sentenza Bosman che, dichiarava illegittima la c.d. indennità di trasferimento, di formazione o di promozione per contrasto con l'art. 48 del Trattato CEE.

Con tale statuizione veniva a confliggere l'art. 6 della legge 91/81 che regolamentava proprio tale indennità.

Divenne, pertanto necessario modificare, le norme riguardanti le società sportive, tenendo conto della circostanza che, l'abolizione dell'indennità di preparazione, avrebbe comportato il venire meno del principale canale di finanziamento delle società, con gravi conseguenze sui bilanci.

A tale scopo il legislatore ha emanato il d.l. 485/96, poi convertito nella legge 586/1996, la quale, dopo aver previsto l'abolizione dell'indennità di preparazione (prevedendo, solamente in caso di primo contratto, un premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il giocatore ha svolto la sua attività dilettantistica o giovanile), ha apportato significative modifiche alla normativa fino allora vigente in tema di società sportive, sia per quanto riguarda le finalità perseguite da dette società e l'oggetto sociale che le caratterizza, sia con riferimento ai controlli cui le stesse risultano assoggettate.

Sotto il primo profilo, la legge in questione ha modificato l'art. 10 stabilendo che l'atto costitutivo delle società sportive (per le quali viene confermata la necessità della forma di s.p.a. o s.r.l.) debba prevedere che una parte degli utili non inferiore al 10%, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva, e che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive e attività ad esse connesse o strumentali.

Per effetto della nuova legge, è stato ricostituito il binomio società di capitali/scopo di lucro, visto che anche per le società sportive è consentito il fine di lucro, fatta salva la quota del 10% in favore di scuole giovanili

Per attività connesse, sembra doversi intendere quelle complementari all'attività principale, nel senso che si sviluppano ai margini di quella sportiva (come il merchandising con l'uso del proprio marchio, per agevolare la vendita di gadget) e per attività strumentali quelle che, in qualche modo, agevolano lo sviluppo dell'attività sportiva (come l'attività di gestione degli impianti sportivi).

E' stato anche ridimensionato dal legislatore del 1996 anche il regime dei controlli, tramite un deciso ridimensionamento del ruolo esercitato dalle federazioni.

L'attuale art. 12, modificando integralmente il precedente testo, prevede che le società sportive di cui all'art. 10, al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, siano sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del Coni, secondo principi e modalità da questi approvati.

Le federazioni, quindi, non hanno più poteri di controllo sui singoli atti di gestione, e cioè sulle scelte operative degli amministratori, ma effettuano un controllo esclusivamente sulla gestione, quale risulta dall'esame dei bilanci, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario nell'esclusiva ottica di salvaguardare la regolarità dei campionati.

Per controbilanciare tale perdita, l'art. 13, riconosce alle federazioni sportive nazionali il potere di denuncia all'autorità giudiziaria ex art. 2409 c.c., in caso di sospetti di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri da parte degli amministratori e dei sindaci.

Vengono quindi a coesistere due tipi di controllo: uno rilevante ai fini sportivi e affidato alle federazioni, dal cui esito negativo può discendere la revoca dell'affiliazione da parte della federazione; l'altro, esterno all'ordinamento sportivo, finalizzato a garantire una corretta gestione della società a tutela anche dei soci e dei creditori, esercitato dal Tribunale ai sensi dell'art. 2409.

Risulta evidente l'attrazione delle società sportive professionistiche nell'alveo della disciplina dettata in generale per tutte le società di capitali, dovuta



all'importanza preponderante degli interessi economici coinvolti, rispetto a quelli sportivi, dei quali era necessario assicurare una efficace tutela.

La formulazione dell'art. 10 comma 1, che si riferisce ai soli contratti di lavoro professionistico stipulati con gli atleti, presuppone che, per quanto riguarda gli altri soggetti indicati all'art. 2, sia possibile comprendere nel campo di applicazione della legge i contratti con società sportive costituite in forma diversa dalla s.p.a. e dalla s.r.l., oppure con associazioni o altri enti sportivi.

Inoltre, riferendosi genericamente ai contratti con atleti professionisti, comprende sia quelli di lavoro subordinato che quelli di lavoro autonomo dei quali tratta l'art. 3 della legge.

### **3.3 Il procedimento di costituzione del rapporto di lavoro sportivo**

L'art. 4 della l. 91/81 definisce gli elementi caratteristici del contratto di lavoro subordinato sportivo rispetto al tipico contratto di lavoro subordinato. Viene tratteggiata una disciplina peculiare da cui scaturisce una figura speciale di lavoro subordinato; speciale nel senso che il rapporto si costituisce, si svolge e si estingue con alcune modalità differenti da quelle ordinarie senza però il venir meno degli elementi essenziali.

Dalla lettura di tale articolo si deduce che la valida costituzione del rapporto si ottiene con:

- a) l'assunzione diretta;
- b) la stipulazione in forma scritta del contratto;
- c) l'adeguamento del contenuto del contratto a quello tipo predisposto in conformità all'accordo collettivo fra la federazione e i rappresentanti delle categorie interessate;
- d) il deposito del contratto individuale presso la federazione con l'approvazione di quest'ultima.

Questo iter procedurale è stato definito dalla Corte di Cassazione,<sup>113</sup> come «fattispecie formale complessa a formazione progressiva», visto che più fasi concorrono al perfezionamento della fattispecie stessa e alla produzione degli effetti voluti dalle parti, cosicché anche la mancanza della sola approvazione determina la nullità del contratto per difetto di uno degli elementi costitutivi della fattispecie.

### 3.3.1 *L'assunzione diretta*

La previsione dell'assunzione diretta suonava come una conferma di quanto previsto dal D.L. 367/1978, che aveva sottratto gli acquisti e i trasferimenti dei giocatori di calcio e degli altri atleti, nonché le assunzioni dei tecnici, dalla disciplina della l. 264/49 sul collocamento.

Il comma 8 dell'art. 4, inoltre, esclude il rapporto in questione dalla sfera di applicazione degli artt. 33 e 34 della l. 300/70 che regolano rispettivamente l'avviamento numerico e le richieste nominative.

Appare, perciò, chiaro che il legislatore ha voluto sciogliere i contraenti dai vincoli imposti per la tutela dell'avviamento, riconoscendo loro piena libertà contrattuale sotto tale aspetto. Sotto questo punto di vista la legislazione del rapporto di lavoro sportivo, ha precorso i tempi, visto che con la l. 608/96, il sistema dell'assunzione diretta è stato esteso a tutte le forme di avviamento al lavoro.

Quando è stata emanata, tale disposizione costituiva una vistosa deroga al principio di carattere generale secondo il quale il mercato del lavoro, e cioè l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, dovesse svolgersi sotto il controllo pubblico, al fine di evitare discriminazioni nell'accesso al lavoro e abusi a danno dei lavoratori, e seguendo il criterio della c.d. chiamata numerica inoltrata agli uffici pubblici nelle cui liste di collocamento, i soggetti da avviare al lavoro erano obbligati ad iscriversi (l. 264/1949 così come modificata dalla l. 264/1961).

---

113 Cass, 4 marzo 1999, n. 1855.

La previsione dell'assunzione diretta risultava ampiamente giustificata vista l'incompatibilità rispetto al carattere impersonale del sistema pubblico di collocamento all'epoca vigente di una prestazione strettamente influenzata dalla personalità, oltre che dall'abilità tecnica di chi la rende, nonché dalla natura competitiva delle prestazioni sportive. Ciò rendeva necessario lasciare libere le società di scegliere gli atleti ritenuti più adatti a raggiungere la vittoria delle competizioni e con i quali fosse possibile instaurare un rapporto di reciproca fiducia.

### 3.3.2 *La forma del contratto di lavoro sportivo*

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta *ad substantiam*. La norma ha quindi incluso il contratto di lavoro subordinato sportivo nel campo di operatività dell'art. 1350 n. 13 e rappresenta una deroga, al principio generale della libertà di forma del contratto di lavoro.

Tale scelta si giustifica innanzitutto con la prevista esistenza di un contratto tipo cui conformare il contenuto del contratto individuale, nonché la necessità di consentire un controllo sull'osservanza di tale obbligo. Quindi il requisito della forma scritta è previsto non soltanto a tutela del lavoratore, ma anche per rendere possibile il controllo della conformità del contratto individuale agli accordi tra federazioni e rappresentanti delle categorie interessate. L'art. 4, 2° comma, stabilisce, infatti, che le società depositino i contratti individuali presso le federazioni nazionali per la loro approvazione, secondo i modi e i tempi fissati dagli accordi collettivi.

La conseguenza del difetto della forma scritta è la nullità del contratto. La mancanza del contratto scritto impedisce il deposito e l'approvazione da parte della federazione, ma teoricamente potrebbe configurarsi un accordo verbale mediante il quale le parti si obbligano ad osservare le disposizioni del contratto tipo. In tal caso, come in tutti gli altri in cui siano ipotizzabili prestazioni di fatto, il rapporto secondo un orientamento che può dirsi costante, sarà regolato dall'art.

2126 c.c. e la nullità del contratto non avrà effetto per il periodo in cui esso ha avuto esecuzione.<sup>114</sup>

Questo orientamento pressoché costante, si giustifica per il fatto che applicare la disciplina volta a conservare il contratto nullo per vizi attinenti ai requisiti di specialità, degradandolo a un ordinario contratto di lavoro subordinato, avrebbe comportato uno scadere dell'art. 4 della l. 91/81 da norma imperativa in norma dispositiva, a danno sia della tutela del lavoratore sia della funzione probatoria e di pubblicità del contratto di lavoro sportivo.

Fermandosi al dato letterale dell'art. 4, la nullità sembra colpire soltanto la mancanza della forma scritta, per il fatto che l'inciso sulla nullità è inserito subito dopo la prescrizione di tale forma, quindi appare lecito chiedersi se sia da estendere la sanzione dell'invalidità agli altri presupposti del contratto.

Tuttavia l'orientamento prevalente in dottrina<sup>115</sup> e giurisprudenza<sup>116</sup> è nel senso di ritenere che la sanzione della nullità colpisca, in egual misura, il vizio che si manifesti in una qualsiasi delle fasi del procedimento di costituzione del rapporto. Si ritiene che, in caso contrario, sarebbe frustrata la *ratio* della disposizione, volta a consentire l'approvazione del contratto (art. 4 comma 2°) ed i controlli delle federazioni (art. 12), che persistono anche secondo la nuova formulazione dell'art. 12 l. n. 91/81 come sostituito dal D.L n. 485/1996.

### 3.3.3 Conformità del contenuto del contratto a quello tipo

L'art. 4, 1° comma della l. 91/81 ha previsto espressamente che il contratto individuale, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni, venga stipulato, sulla base di quello tipo, predisposto conformemente all'accordo

---

114 L'unico autore che ha una opinione diversa sul punto è C.M. Dalmasso, Il contratto di lavoro sportivo alla luce della legge 23 marzo 1981 n. 91, in *Giurisprudenza di merito*, 1982, per il quale, in caso di nullità sarebbe applicabile al rapporto di lavoro sportivo l'intera normativa comune.

115 G. Vidiri, Sulla forma della cessione del contratto di lavoro del calciatore professionista, op cit.

116 Cass, 8 giugno 1995, n.6439; Cass, 4 marzo 1999, n.1855. Contra Trib. Perugia, 21 maggio 1993, secondo cui la nullità colpirebbe solo la mancanza di forma scritta. G. Vidiri nel commentare la sentenza contesta la soluzione fatta propria dal giudice perché «sembra dimenticare che nella interpretazione della legge il solo richiamo al criterio letterale raramente fornisce un risultato univoco».

stipulato ogni 3 anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

Questo perché sia garantita l'uniformità di disciplina dei rapporti di lavoro nei diversi settori dello sport, nel rispetto delle specifiche esigenze e delle peculiarità di ciascuno.

Di tale interesse la l. n. 91/81 si è fatta carico, rendendo le federazioni nazionali protagoniste, assieme alle organizzazioni rappresentative rispettivamente delle società sportive e degli sportivi, nella definizione dell'assetto degli interessi di cui sono portatrici le parti del rapporto di lavoro.

Tale disciplina è prevista, non solo a tutela dello sportivo, ma anche al fine di garantire, attraverso l'omogeneità di regolamentazione dei contratti individuali, quelle finalità di ordine e certezza che consentono il regolare esercizio delle attività agonistiche.

Con riguardo a questo primo comma dell'art. 4 è da registrare l'opinione del Prof. Mazzotta<sup>117</sup> secondo il quale «Grossi problemi attuativi potranno sorgere in ordine all'individuazione della rappresentanza degli sportivi, autorizzata alla stipulazione degli accordi sindacali, in assenza di una regolamentazione sia pur generale degli indici di rappresentatività, e data, soprattutto, la mancanza di una tradizione sufficientemente consolidata dal sindacalismo di settore». Ma tali problemi sono stati superati nella pratica, quando si consideri che si tratta pur sempre di una trattativa di livello nazionale che, per essere davvero efficace, esige rappresentatività vasta e reale e la presenza generalizzata di un solo sindacato per ciascuna categoria interessata.

Inoltre, se il lavoratore sportivo non aderisce ad alcun sindacato, l'accordo collettivo e il contratto tipo hanno valore egualmente nei suoi confronti, il che significa che egli non può concludere un contratto se non alle condizioni stabilite dal contratto tipo. Quindi, l'art. 4 conferisce alla contrattazione collettiva una sorta di efficacia *erga omnes* il cui rispetto è imposto indistintamente a tutti gli sportivi e non solo a quelli aderenti alle organizzazioni stipulanti.

---

117 O.Mazzotta, Una legge per lo sport, Foro it., 1981.

La norma ha destato sospetti di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 39 della Costituzione, sotto l'aspetto della violazione del principio di libertà di associazione sindacale. Tale principio è formalmente riconosciuto anche nella sede aziendale dall'art. 14 della l. 300/1970.

Anche dalla parte datoriale, è prevista una forma di rappresentanza sindacale alquanto singolare. Infatti, le società sportive sono rappresentate dalle leghe, dando così vita a una rappresentanza obbligatoria limitativa della libertà e del pluralismo sindacale.

Neppure a riequilibrare un quadro in cui le società sono prigioniere di un sindacalismo accentrato, sarebbe sufficiente osservare come con l'affiliazione e l'accettazione dei regolamenti federali, le società accettino di essere rappresentate dalle leghe al fine della stipulazione degli accordi di lavoro e dei contratti tipo posto che l'adesione alla federazione è condizione indispensabile per svolgere qualsiasi attività sportiva.

In dottrina<sup>118</sup> è stato osservato che la norma richiamata non introduca una forma di rappresentanza legale in favore dei rappresentanti delle categorie indicate, ma si giustifica in ragione del vincolo di appartenenza di società e sportivi alla federazione.

Tale comma, deve essere letto in connessione con il comma 3°, per il quale le clausole peggiorative eventualmente contenute nel contratto individuale, sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

Viene riprodotto sostanzialmente, lo schema e il contenuto della norma di cui all'art. 2077 c.c.; sostituite di diritto sono soltanto le clausole peggiorative, quindi sono automaticamente salve quelle migliorative.<sup>119</sup> Secondo altra parte della dottrina,<sup>120</sup> le clausole più favorevoli al lavoratore non prevalgono autonomamente su quelle corrispondenti dell'accordo collettivo, perché esse, talvolta non sono neutre in rapporto alle finalità perseguite dall'art. 4. Così, per

---

118 De Cristofaro, Norme in materia dei rapporti tra società e sportivi professionisti, in Nuove leggi civ., 1982.

119 De Cristofaro, op cit.

120 V. Frattarolo, Il rapporto di lavoro sportivo.

esempio, la clausola che dispensi l'atleta dalla preparazione e dagli allenamenti sotto la direzione della società, prevista dal contratto tipo al fine di impedire che le parti derogino alla disciplina del lavoro subordinato sportivo in favore di quello autonomo (lettera b dell'art. 3 della l. 91/81), porterebbe comunque a doversi conformare alla disposizione più sfavorevole del contratto-tipo.

La stipula del contratto tipo è stata oggetto di valutazioni giurisprudenziali difformi, in quanto una sentenza del Tribunale di Perugia<sup>121</sup> ha sancito che detta stipula costituisce una condizione meramente formale, la cui mancata realizzazione vincola comunque al rispetto delle obbligazioni previste nel contratto. In questo caso, infatti, sono state comminate solo sanzioni amministrative previste dall'ordinamento sportivo interno (punti di penalizzazione in classifica, sanzione pecuniaria). Di diverso avviso è stato invece un altro orientamento giurisprudenziale<sup>122</sup> che ha sancito la nullità del contratto di lavoro sportivo risultante difforme dal contratto-tipo. Nella motivazione di questa pronuncia si afferma che la nullità è dovuta al mancato rispetto dell'art. 4 della l. 91/81, da considerarsi norma imperativa. La nullità del contratto di lavoro sportivo stipulato tra la società sportiva e l'atleta non redatto con l'apposito modulo federale, ossia conforme al contratto-tipo, è stata confermata anche in una successiva sentenza.<sup>123</sup> Nel caso di mancanza di accordo collettivo e di contratto tipo, non predisposti dalla federazione e dai rappresentanti delle categorie interessate, il rapporto con la società sportiva non sarà regolato dalla l. 91/81. Esso recupera la sua libera regolamentazione e la determinazione della sua natura sarà valutata caso per caso.<sup>124</sup>

Inoltre, a concorrere alla determinazione del contenuto del contratto nell'ipotesi di lavoro sportivo, è la stessa legge la quale prevede che non possano essere inserite nel contratto clausole di non concorrenza o limitative della libertà professionale per il periodo successivo alla risoluzione (art. 4, 6° comma): siamo

---

121 Trib. Perugia, 21 maggio 1993, in Giust. civ., 1993.

122 Trib. Treviso, 3 marzo 1994.

123 Trib. Pescara, 16 marzo 1995.

124 Cass., sentenza n. 6439/1995.

di fronte a una esplicitazione del principio del libero esercizio dell'attività sportiva professionistica sancito all'art. 1. Una tale disposizione potrebbe, a prima vista, ritenersi come derogatoria dell'art. 2125 c.c.. In verità, permettere l'utilizzo di simili clausole in ambito sportivo non è concepibile, considerando la peculiarità della prestazione sportiva agonistica che, in quanto tale, è attività squisitamente concorrenziale. Inoltre è anche espressamente previsto l'obbligo per l'atleta del rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici (art. 4, 4° comma). A detta del Duranti, si tratta di una specificazione concreta dell'elemento della subordinazione; l'autore pertanto ritiene che: «l'obbligo in questione, anche se non espresso in una specifica clausola, avrebbe dovuto ritenersi implicitamente stabilito, mentre ovviamente avrebbe dovuto escludersi la possibilità di inserire nel contratto una clausola negativa dello stesso».

### 3.3.4 *Deposito del contratto*

Il contratto deve essere depositato presso la federazione sportiva per “l'approvazione” (art. 4, 2° comma) : nonostante l'uso del termine approvazione, tecnicamente riferibile a un controllo di merito sull'atto che ne è oggetto, deve ritenersi che il controllo operato dalla federazione sia limitato alla legittimità, ovvero alla verifica della non difformità del contratto individuale rispetto a quanto stabilito dal “contratto tipo” predisposto in sede di contrattazione collettiva.<sup>125</sup> Parte della giurisprudenza<sup>126</sup> e della dottrina<sup>127</sup> hanno riconosciuto l'approvazione fra gli elementi della fattispecie complessa a formazione

125 Per una diversa opinione, vedi, V. Frattarolo, Il rapporto di lavoro sportivo. Secondo questo autore, il controllo federale ha la finalità principale di preservare la stabilità e l'equilibrio economico e finanziario delle società sportive, quindi siffatto controllo, oltre alla verifica formale della coincidenza delle clausole dei contratti in questione, importa anche la valutazione di merito sulla congruità dell'impegno economico assunto dalla società, valutazione che, per essere esauriente, non può essere circoscritto al singolo contratto ma deve essere esteso a tutti i contratti che risultano depositati in un dato momento da una determinata società sportiva comparandone il contenuto economico alle emergenze del bilancio della stessa società.

126 Cass., sent. n. 1855 del 1999.

127 G. Vidiri, Sulla forma scritta della cessione del contratto di lavoro sportivo, in Giust. Civ., 1993. Ritiene che accanto alla conformità al contratto tipo, anche il deposito presso la federazione costituisca un requisito di operatività del contratto, la cui mancanza impedisce la produzione degli obblighi e dei diritti dedotti.



progressiva che caratterizza il contratto sportivo, quindi in caso di mancata approvazione il contratto sarebbe nullo per la mancanza di uno dei requisiti costitutivi (art. 1418, 2° comma in relazione agli art. 1325 n. 4 e 1350, n. 12 c.c.); altra giurisprudenza<sup>128</sup> qualifica il potere di approvazione come espressione della funzione amministrativa della federazione, condizionando l'efficacia e non la validità del contratto, già perfetto in tutti i suoi elementi, e parla a tal proposito di *conditio iuris* i cui effetti retroagiscono al momento della conclusione, quindi la mancata approvazione non consente al contratto di spiegare i suoi effetti.

Il primo orientamento sembra preferibile perché propendere per la seconda ipotesi, porterebbe a una ingiustificata esclusione di operatività dell'art. 2126 c.c., in tema di prestazioni di fatto, che ha come presupposto la nullità o l'annullabilità del contratto di lavoro.

Le regole stabilite per la costituzione del rapporto si applicano anche ai contratti preliminari e ai patti aggiunti al contratto e quindi, estensivamente, a qualsiasi integrazione o modifica che fosse concordata dalle parti, considerata l'esigenza del controllo federale, per evidenti motivi, anche su tali atti.<sup>129</sup>

L'art. 4 nulla dispone in ordine alle modalità del deposito del contratto. A ciò, tuttavia provvedono gli accordi collettivi: in particolare l'accordo collettivo tra calciatori di serie A e società sportive prevede l'obbligo per la società di depositare il contratto entro dieci giorni dalla sottoscrizione.

### **3.4 Gli elementi accidentali del contratto: la condizione e il termine**

A formare la struttura contratto di lavoro sportivo possono concorrere anche due elementi c.c. accidentali del contratto, e cioè la condizione e il termine.

In tutti i contratti di lavoro subordinato è possibile inserire una clausola (a forma scritta e a pena di nullità) che condizioni la definitiva assunzione del

---

128 Cass., sent. n. 11462 del 1999.

129 Cass., 4 marzo, n. 1855/1999, che ha ritenuto affetti da nullità i contratti aventi ad oggetto non solo l'assunzione di un giocatore, ma anche eventuali patti aggiuntivi, ove stipulati in modo non conforme al contratto tipo.

lavoratore al superamento di un periodo di prova (art. 2096 c.c. e art. 10, l. 604/1966<sup>130</sup>).

Inserendo il periodo di prova nel contratto, il rapporto di lavoro sorge, come provvisorio, diventando definitivo quando, e se, si verifichi la condizione sospensiva dell'esito positivo della prova e se nessuna delle parti, prima del completamento del periodo di prova pattuito, abbia esercitato il diritto di recesso senza motivazione né obbligo di preavviso.

La durata della prova non può superare i sei mesi, *ex art.* 10 della l. 604/1966.

La finalità del periodo di prova, è quella di consentire da parte del datore di lavoro, attraverso l'esecuzione della prestazione, la valutazione delle capacità professionali del lavoratore.

Molto più interessante si presenta, con riferimento al rapporto di lavoro sportivo, la previsione di un termine di durata del lavoro sportivo.

Il contratto di lavoro sportivo è considerato dalla l. 91/81, come naturalmente a tempo indeterminato. A norma dell'art. 5, comma 1°, l'apposizione di un termine risolutivo deve essere prevista espressamente e il termine stesso non può superare i 5 anni dalla data di inizio del rapporto; e ammette la possibilità, al 2° comma, di successione di più contratti a termine tra gli stessi soggetti, escludendo (all'art. 4, 8° comma) che al contratto sportivo si applichi la l. 230/1962 sul contratto di lavoro a termine. La legge sul lavoro sportivo si pone in antitesi con la tradizionale posizione di sfavore del legislatore italiano nei confronti del rapporto di lavoro a tempo determinato, consentendo espressamente l'apposizione di un termine finale al contratto e negando la possibile applicazione della l. 230/1962. Tale legge fino al D.Lgs 368/2001, ha regolato le norme per l'apposizione del termine ai comuni rapporti di lavoro

---

130 Norma non esclusa dall'applicazione nel rapporto in questione da parte dell'art.4 comma 8 della l. 91/81.

subordinato, le cui norme esprimevano un netto sfavore<sup>131</sup> del legislatore verso il contratto a tempo determinato.

Questa differente regolamentazione del lavoro sportivo, per quanto riguarda l'apposizione del termine, è dovuta dalle diverse esigenze presenti in ambito sportivo. E' infatti nell'interesse tanto degli sportivi che delle società non vincolarsi a tempo indeterminato o per tempi molto lunghi incompatibili con il necessario rapporto di reciproca fiducia che consente di perseguire il successo, in campo agonistico ed economico, e che solo il dinamismo nelle scelte organizzative, è in grado di assicurare.<sup>132</sup>

### **3.5 Le norme non applicabili al contratto di lavoro sportivo**

La l. 91/81 agli ultimi 2 commi dell'art. 4, si preoccupa di escludere le norme dichiaratamente incompatibili con la specialità del rapporto sportivo: artt. 4, 5, 13, 18, 33, 34 della l. 300/1970; gli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della l. 604/1966, che disciplinava i licenziamenti individuali; l'intera l. 230/1962, sulla disciplina dei contratti a termine.

L'ultimo comma dell'art. 4 dichiara inapplicabile l'art. 7 della l. 300/1970 alle sanzioni irrogate dalle federazioni nazionali.

Il primo problema che si pone è interpretativo e relativo alla tassatività o meno dell'elencazione. In dottrina prevale l'idea che ritiene puramente esemplificativa e non esaustiva tale serie di disposizioni, lasciando all'interprete la facoltà di valutare caso per caso, tramite un giudizio di compatibilità, l'adattabilità o meno della normativa comune ai rapporti di lavoro sportivo.<sup>133</sup>

Analizziamo ora le cause di tali inapplicabilità.

---

131 La l. 230/1962 aveva stabilito, con norme inderogabili, le ipotesi tassative di ammissibilità del termine, al di fuori delle quali il contratto sarebbe stato, ritenuto a tempo indeterminato fin dall'inizio. Oggi l'apposizione di un termine al contratto di lavoro sportivo, è regolata dal D.Lgs 368/2001, che prevede ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, non tipizzate dal legislatore, per apporre un termine al contratto di lavoro.

132 G. Vidiri, Il Contratto di lavoro sportivo.

133 Di questa opinione sono F. Bianchi D'Urso, G. Vidiri, M. De Cristofaro.

L'inapplicabilità sancita per l'art. 4 della l. 300/1970 (divieto dell'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo dell'attività dei lavoratori), è motivata dalla vasta pubblicità a cui sono soggetti gli eventi sportivi, anche nella fase preparatoria, e dalla totale assenza di riservatezza, tipica invece dei normali rapporti lavorativi. Peraltro, poiché l'uso di impianti e apparecchiature audiovisive nello sport non è certamente finalizzata al controllo dell'attività sportiva, ma serve a dare pubblicità agli eventi sportivi, consentendone la visione a distanza, l'espressa deroga dell'art. 4 dello Statuto non sarebbe stata neppure necessaria.

L'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori (divieto di accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro se non attraverso il ricorso ad organismi pubblici), non è applicabile nel mondo dello sport vista la peculiarità della prestazione dell'atleta, i cui risultati agonistici non possono andare disgiunti dalla forma fisica, la cui tutela richiede un costante monitoraggio non riscontrabile in altri settori lavorativi. Quindi, l'interesse della società sportiva a tutelare l'integrità fisica degli atleti attraverso accertamenti costanti e scrupolosi coincide con l'interesse dell'atleta a mantenere e migliorare la sua forma fisica in vista di migliori risultati e vantaggi anche economici, che ne possono derivare. Non essendo prospettabili situazioni di conflitto tra interesse della società alla massima produttività del lavoro e tutela della salute, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 sarebbe risultata non solo superflua, ma anche insufficiente ad assicurare un'adeguata tutela sanitaria dello sportivo professionista. Non è un caso che gli accertamenti sanitari in questo campo sono regolati da norme specifiche.

Va inoltre ricordato che, per espressa previsione dell'art. 4, 8° comma, legge n. 91/1981, non è applicabile al lavoro sportivo l'art. 2103 c.c., così come modificato dall'art. 13 dello Statuto dei Lavoratori, il quale esclude che il datore di lavoro possa unilateralmente assegnare al lavoratore mansioni diverse da quelle di assunzione al fine di soddisfare esigenze aziendali, così come invece era consentito dal vecchio testo dell'articolo in questione. La ragione dell'esclusione dell'applicabilità al lavoro degli sportivi professionisti trova ragione

nell'incompatibilità di quanto in essa previsto con l'organizzazione del lavoro degli sportivi professionisti, all'interno della quale è difficile configurare situazioni delineate nella norma stessa. Certamente è da escludere una classificazione per categorie, mansioni e qualifiche degli atleti in ragioni dei ruoli agli stessi assegnati negli sport di squadra. Tali ruoli infatti, infatti, pur se differenti nello schema di gioco, sono da ritenere equivalenti al punto da essere intercambiabili, senza che ciò possa configurare un mutamento di mansioni.<sup>134</sup> Quindi, anche se fosse ritenuto applicabile l'art. 2103 c.c., il cambiamento di ruolo, (unico cambiamento ipotizzabile per gli atleti) in quanto avente ad oggetto mansioni equivalenti, sarebbe stato comunque legittimo.

Se si tratta di sport individuali, poi, un problema di adibizione mansioni diverse non è ipotizzabili neppure in astratto.

Per gli altri sportivi professionisti (allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici) può più facilmente ipotizzarsi l'esistenza di una classificazione tra le varie figure tale da non giustificare, rispetto ad esse, la non invocabilità delle tutele di cui all'art. 2103 c.c..

Tuttavia, la generalizzata esclusione di tale norma nel lavoro sportivo (e quindi non solo con riferimento agli atleti) sembra lasciare agli accordi collettivi l'eventuale disciplina degli effetti connessi alla adibizione a mansioni diverse da quelle di assunzione, sia sotto il profilo retributivo che di carriera.

Ai contratti di cui all'art. 4 l. 91/81 non si applicano nemmeno gli artt. 33 (collocamento) e 34 (richiesta nominativa di manodopera dello Statuto), quasi a voler ribadire ancora la assoluta insensibilità dei rapporti di lavoro sportivo alle norme statali sul collocamento.

La non applicabilità dell'art. 18 (reintegro nel posto di lavoro) della l. 300/1970 va raccordata a quella prevista per gli artt. 1 (giusta causa e giustificato motivo), 2 (modalità di licenziamento), 3 (causa di licenziamento), 5 (onere della prova), 6 (impugnazione del licenziamento), 7 (tentativo di conciliazione), 8 (riassunzione e risarcimento) della l. 604/1966, al fine di avere una visione

---

<sup>134</sup> G. Vidiri, Il contratto sportivo.

globale sui licenziamenti nel rapporto sportivo. Tali inapplicabilità sono giustificate dall'estrema mobilità connessa alle alterne vicende sportive ed economiche dei sodalizi, sia al carattere strettamente fiduciario del rapporto di prestazione sportiva al quale mal si adattano le norme restrittive che regolano la risoluzione del rapporto di lavoro ordinario. Su questo punto torneremo quando affronteremo il problema della risoluzione unilaterale del contratto di lavoro a tempo indeterminato e del recesso *ante tempus* dal contratto a tempo determinato.

Di fondamentale importanza è anche l'inapplicabilità dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, previsto nell'ultimo comma dell'art. 4, alle «sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali».

Sulle ragioni di tale esclusione, ci occuperemo specificamente trattando l'argomento in questione (V. infra, paragrafo 3.7.3 pag. 146).

Quello che si è detto a proposito degli atleti vale in buona parte anche per gli allenatori, mentre ha sicuramente minor attinenza con la posizione e le mansioni delle altre figure professionali, direttori tecnici e preparatori atletici, alle quali si applicano le disposizioni dell'art. 4 e il cui trattamento è stato equiparato a quello degli atleti e degli allenatori evidentemente per non differenziare soggetti che lavorano nello stesso settore professionale o alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

## **3.6 I caratteri della subordinazione: gli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà**

### **3.6.1 *Obbligo di diligenza***

Per quanto riguarda la diligenza, il 1° comma dell'art. 2104 impone al lavoratore subordinato di adempiere alle proprie prestazioni usando la diligenza richiesta dal tipo di mansioni che gli sono state affidate. Allo stesso tempo l'adempimento deve essere diligente secondo l'interesse che l'impresa si prefigge di raggiungere grazie alla collaborazione dei propri dipendenti. Ne consegue che, lo sportivo professionista è tenuto a mettere a disposizione della società di appartenenza le proprie prestazioni lavorative in vista del conseguimento del

risultato cui le stesse tendono, e che corrisponde anche alle aspettative della società datrice di lavoro.

L'obbligo di diligenza si estende alla cura degli strumenti di lavoro forniti dal datore. A tale obbligo si richiama espressamente l'art. 10.5 dell'accordo collettivo dei calciatori di serie A, secondo il quale questi ultimi devono custodire con diligenza gli indumenti e i materiali sportivi forniti dalla società, e si impegnano a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per loro colpa. Analogamente l'art. 15.3 dell'accordo collettivo per i giocatori di pallacanestro fa dell'atleta il custode del materiale fornitogli dalla società, della cui perdita deterioramento o distruzione ne risponde personalmente, se non imputabile al normale uso o a cause di forza maggiore.

### *3.6.2 Obbligo di obbedienza*

L'obbligo di obbedienza è contenuto nel 2° comma dell'art. 2104 c.c., in base al quale il lavoratore dipendente deve osservare le istruzioni impartite dal datore di lavoro o dai collaboratori di questo dai quali il lavoratore gerarchicamente dipende, esso deve essere espressamente specificato, in quanto l'art. 4 comma 4 della l. 91/81 ha previsto il necessario inserimento nel contratto individuale di una clausola contenente l'obbligo dello sportivo di rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Si è osservato in dottrina che la norma in questione pare avere come destinatari soltanto gli atleti e non invece i direttori tecnico-sportivi, che impartiscono per conto della società “istruzioni tecniche” e “prescrizioni”, né gli allenatori ed i preparatori atletici che sono incaricati di elaborare, in collaborazione tra loro, tali prescrizioni ed istruzioni, sempre in armonia con le scelte programmatiche e le direttive generali impartite dagli organi societari.<sup>135</sup>

Con tale previsione, il legislatore ha inteso ribadire la natura subordinata del lavoro sportivo, e la necessità che, in ragione di tale configurazione fortemente gerarchica, l'atleta si attenga, nell'esecuzione della prestazione, alle istruzioni

---

<sup>135</sup> G.Vidiri, La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato.

tecniche ricevute, anche se eventualmente non condivise. Tale necessità si pone soprattutto nei giochi di squadra, dove non conta solo l'abilità personale di ogni singolo componente ma anche anche il riuscire a creare uno spirito di squadra, attraverso il conformarsi a quanto deciso da chi è alla guida del gruppo.<sup>136</sup>

Oltre a ciò, l'atleta è tenuto anche ad osservare prescrizioni non strettamente connesse all'esecuzione della prestazione ma che attengono allo stile di vita ma ritenute ugualmente necessarie per raggiungere gli scopi agonistici prefissati.

A tale proposito, l'art. 10.4 dell'accordo collettivo per i calciatori di serie A espressamente specifica che le prescrizioni attinenti al comportamento di vita del calciatore sono legittime e vincolanti soltanto se giustificate da esigenze proprie dall'attività agonistica da svolgere, salvo in ogni caso il rispetto della dignità umana. Analogamente l'art. 13.4 dell'accordo collettivo per i giocatori di pallacanestro, contiene l'obbligo di seguire il regime dietetico stabilito dai medici della società, e di mantenere fuori e dentro il campo da gioco, un comportamento non solo consono agli standard del buon cittadino, ma improntato in ogni circostanza a correttezza, onestà, professionalità e *fair play*.

Tramite queste previsioni, risaltano i confini più allargati che la subordinazione assume per i lavoratori sportivi, per i quali l'osservanza dei predetti criteri comportamentali completa l'obbligo di diligenza nella prestazione di lavoro.

Rientra poi negli obblighi dello sportivo, quale ulteriore specificazione della natura subordinata della sua prestazione ed espressione del dovere di obbedienza, anche quello di partecipare agli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla società e di partecipare alle gare ufficiali ed amichevoli in Italia e all'estero (art. 7.2 accordo collettivo calciatori di serie A), quello di indossare in determinate circostanze l'abbigliamento fornito dalla società (art. 15 contratto collettivo per i giocatori di pallacanestro).

Ai descritti obblighi dello sportivo, corrisponde l'obbligo per la società di curare la migliore efficienza sportiva; obbligo che nell'accordo collettivo per i

---

136 M. De Cristofaro, Problemi attuali di diritto sportivo, in Dir. Lav., 1989.



calciatori di serie A si specifica in quello di fornire attrezzature idonee alla preparazione atletica, e di mettere a disposizione dei giocatori un ambiente consono alla loro dignità professionale (art. 7.1).

### 3.6.3 *Obbligo di fedeltà*

Il dovere di fedeltà è invece sancito all'art. 2105 c.c., il quale vieta al lavoratore di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, nonché di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o di farne uso a danno in modo da arrecare un pregiudizio. Con riferimento agli sportivi professionisti, tale obbligo è variamente specificato negli accordi collettivi, o mediante un generico richiamo (art. 10.2 accordo collettivo per i calciatori di serie A), oppure attraverso una più accentuata individuazione del contenuto dello stesso, come accade, per esempio, nell'accordo per gli atleti della pallacanestro (art. 13.6), dove si sottolinea espressamente che l'atleta è tenuto al più stretto riserbo sugli aspetti, sia tecnici che generali, relativi alla vita della squadra o della società.

Tale obbligo ha immediate ricadute in ambito sportivo, giacché impedisce che un soggetto, legato contrattualmente ad una società, possa contemporaneamente prestare la propria attività anche in favore di altre, con inevitabili, ed inaccettabili ricadute sui risultati delle competizioni sportive.

Tale divieto non si estende agli impegni con la squadra nazionale, alle cui convocazioni gli atleti hanno l'obbligo di rispondere positivamente, tanto più che, è stato osservato,<sup>137</sup> tale partecipazione non provoca danno alla società di appartenenza, ma ne aumenta il prestigio e la notorietà. Negli ultimi anni, tuttavia, la convocazione in nazionale dei propri atleti, viene vista in negativo dalle grandi società di calcio, per il pericolo che i propri giocatori incorrano in gravi infortuni oppure che la forma fisica degli atleti peggiori, a causa dell'alto numero di impegni.

---

137 M.Sanino, Diritto Sportivo.

Inoltre il divieto di svolgere altre attività lavorative, nell'accordo collettivo per i calciatori di serie A, va ben al di là del limite della concorrenza, prevedendosi all'art. 8 un più ampio divieto di svolgimento, nel periodo di durata del contratto, di ogni altra attività lavorativa o imprenditoriale che non sia stata previamente autorizzata dalla società. Quest'ultima a sua volta, potrà negare l'autorizzazione soltanto se l'attività risulti incompatibile, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, con l'esercizio dell'attività sportiva. Ad esempio, la società autorizzerà eventuali contratti di sponsorizzazione stipulati da singoli sportivi soltanto se tali da non confliggere con analoghi contratti stipulati dalla società con i suoi sponsor; in questo caso la scelta si basa su criteri oggettivi, poco opinabili, ma l'utilizzo di criteri soggettivi, potranno facilmente dare luogo a contestazioni, risolvibili tramite un giudizio di compatibilità del Collegio Arbitrale che deciderà con rito abbreviato (art. 8.3).

Il divieto di svolgere attività concorrente, vale in costanza del contratto e finché esso permane, ma, mentre il comune lavoratore subordinato entro certi limiti può essere vincolato all'obbligo di non concorrenza anche dopo la cessazione del rapporto in forza di un patto specifico (art. 2125), da redigere in forma scritta a fronte di un corrispettivo, di durata non superiore a 5 anni per i dirigenti, a tre negli altri casi, il comma 6 dell'art. 4 della l. 91/81 ha escluso che il contratto possa contenere clausole di non concorrenza, o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo, per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso.

La *ratio* di questa esclusione, è da rintracciarsi nella specialità del lavoro sportivo, connotato da elementi concorrenziali rispetto ai quali assolutamente incompatibile risulterebbe una previsione restrittiva.<sup>138</sup>

Al dovere contrattuale di fedeltà si può far risalire anche l'obbligo di astenersi da atti o comportamenti integranti il tentativo o la commissione di illecito sportivo, (oggetto di vigorosa repressione da parte dei regolamenti federali), cioè quegli atti e comportamenti, diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della

---

138 Dante Duranti, L'attività sportiva come prestazione di lavoro.

gara o ad assicurare a qualche altro interessato un vantaggio di natura sportiva o economica, mediante accordi (c.d. *combines*) di vario genere, atti di corruzione, patti «a vincere» e «a perdere», che, se diretti a favorire l'avversario, rappresentano un'immediata violazione del dovere di cui si parla e, se diretti a favorire la società di appartenenza, inconsapevole, possono, tradursi in un pregiudizio per quest'ultima, ritenuta egualmente responsabile sotto il profilo disciplinare in base alla regola della responsabilità oggettiva.

In tale ipotesi si può affermare che il dovere di lealtà e di correttezza sportiva, cardini fondamentali della pratica sportiva, viene a compenetrarsi con il dovere di fedeltà.

## **3.7 Il potere del datore di lavoro**

### **3.7.1 Il potere direttivo**

Aspetto fondamentale e primario del potere direttivo del datore di lavoro è la scelta di determinare il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, in base al quale gli sportivi professionisti sono tenuti a svolgere le prestazioni nei luoghi indicati dalle società di appartenenza per quanto riguarda gli allenamenti e, per quanto riguarda le gare, nel luogo risultante dal calendario predisposto all'inizio di ogni stagione sportiva.

Il potere direttivo, inteso come potere di organizzare globalmente l'attività dell'impresa, trova fondamento in diversi articoli del codice civile, tra i quali l'art. 2086 c.c. (“l'imprenditore è a capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori”), l'art. 2094 c.c. (laddove prevede che il prestatore di lavoro subordinato si obbliga a prestare la propria attività nell'impresa “alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”), e l'art. 2104 c.c. (in base al quale il lavoratore si impegna ad osservare “le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”), e con particolare riferimento al lavoro sportivo professionistico trova indiretta conferma in capo alle società, nell'obbligo gravante sullo sportivo di attenersi alle istruzioni

tecniche e alle disposizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici, previsto all'art. 4, 4° comma della l. 91/81.

Dunque, il potere direttivo si traduce, da un lato nel potere di specificare contenuto, modalità, tempi e luogo della prestazione dovuta dal lavoratore in attuazione dell'obbligazione assunta e di controllare l'esecuzione della prestazione di lavoro; e dall'altro nel potere di dettare le regole attinenti alla disciplina del lavoro in vista di un ordinato svolgimento dell'attività.

Peraltro, analogamente per quanto avviene per la generalità dei rapporti di lavoro subordinato, anche in ambito sportivo il lavoratore non è tenuto all'osservanza di ordini illegittimi o che si traducano nell'esposizione a pericoli per la propria salute o l'incolumità fisica.

### *3.7.2 Il potere di controllo*

Il potere di dettare disposizioni e di pretenderne l'osservanza implica anche quello di controllare che gli ordini impartiti vengano rispettati: a tal proposito occorre però osservare, che l'ampia facoltà di esercizio del potere di controllo riconosciuta dal codice civile, ha subito un notevole ridimensionamento per effetto delle norme della l. 300/70, le quali, nell'intento di tutelare il lavoratore, hanno compresso l'autorità del datore di lavoro quale capo dell'impresa, sottoponendo il potere di controllare il lavoratore durante lo svolgimento della sua attività a cautele e limiti. Tra tali norme, alcune sono senza dubbio applicabili al lavoro sportivo, altre invece sono espressamente escluse dalla l. 91/81, come gli artt. 4, 5, sulle ragioni di tale esclusione rimandiamo a quanto detto in precedenza (cfr. paragrafo 3.5, pag. 136).

Certamente applicabili al lavoro sportivo sono le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 6 e 8 della l. 300/1970.

L'art. 2 concerne il divieto imposto al datore di lavoro di impiegare guardie giurate per scopi che esulano dalla salvaguardia del patrimonio aziendale: ciò non significa tuttavia che il datore di lavoro non possa destinare del personale ad attività di vigilanza, possibilità che infatti è espressamente prevista dall'art. 3, il

quale impone però la preventiva comunicazione ai lavoratori interessati dei nominativi e delle mansioni svolte dai vigilanti.

L'art. 6, vieta invece le visite personali di controllo sul lavoratore, a meno che le stesse non risultino indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, e prevede che tali ispezioni vengano effettuate all'uscita dei luoghi di lavoro, con un metodo “a campione”, e in ogni caso nel rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore.

Pur essendo le norme appena richiamate astrattamente riferibili al lavoro sportivo, è evidente che le modalità di svolgimento dell'attività sportiva non lascino spazio per una loro concreta applicazione.

Piena applicazione trova invece l'art. 8, ai sensi del quale al datore di lavoro è vietato effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiosi o sindacali dei lavoratori, nonché sui fatti non rilevanti ai fini della valutazione delle attitudini professionali dei lavoratori stessi.

### *3.7.3 Il potere disciplinare*

L'art. 2106 c.c. stabilisce che la violazione delle disposizioni relative agli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione. Il codice civile si limita dunque a porre un generico limite di proporzionalità della sanzione all'infrazione commessa, senza ulteriori limiti, i quali sono invece previsti all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. Tuttavia l'art. 4, ultimo comma della l. 91/81, stabilisce che l'art. 7 non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali.

In ordine all'interpretazione da dare a questa norma, molto ambigua, la dottrina si è divisa.

Taluni autori hanno evidenziato che il testuale riferimento dell'esclusione alle sole sanzioni federali testimonia l'intento legislativo di ricondurre le sanzioni inflitte dalle società sportive, nell'ambito dell'art. 7 dello Statuto.<sup>139</sup> E' stato

---

<sup>139</sup> G. Vidiri, Il contratto di lavoro sportivo; A. D'Harmant Francois, Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo, 1981.

osservato che, l'art. 7 sembrerebbe mantenere la distinzione tra illecito sportivo (sanzionato dalle federazioni) ed illecito contrattuale (sanzionato dalle società). L'esclusione in parola si riferirebbe, secondo questo indirizzo interpretativo, ai soli casi di illecito sportivo, restando invece nell'ambito applicativo dell'art. 7 le sanzioni irrogate dalle società per illeciti contrattuali. E ciò tanto più in considerazione del fatto che non è dato configurare un rapporto di lavoro tra le federazioni e gli sportivi professionisti che possa legittimare l'invocabilità delle garanzie previste dal predetto articolo.

Secondo altra tesi interpretativa, la norma in questione non avrebbe inteso introdurre distinzioni tra illecito sportivo e disciplinare, ma sottrarre al procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari previsto dall'art. 7 della l. 300/1970 le federazioni, ogni qual volta queste risultino investite, in luogo delle società, del potere di irrogare sanzioni per violazione degli obblighi contrattuali.<sup>140</sup>

Dato che le società sportive non sono state accomunate alle federazioni, esse, sono tenute al rispetto delle garanzie procedurali dell'art. 7 (affissione del codice disciplinare volto a garantire la preventiva conoscenza delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, preventiva contestazione dell'addebito, rispetto dei termini a difesa concessi al lavoratore, diritto di impugnazione delle stesse). Tale articolo va coordinato con le disposizioni in materia disciplinare contenute negli accordi collettivi.

In essi sono contemplate sanzioni che, sia pure nel sostanziale rispetto del principio di tipicità fissato dalla legge, sono adattate al particolare contesto (così l'art. 11 dell'accordo per i calciatori di serie A prevede, tra le altre sanzioni, quella della riduzione della retribuzione e dell'esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra, che equivale alla

---

140 V. Frattarolo, Il rapporto di lavoro sportivo, definisce inutile o di poco senso esimere espressamente la federazione dall'osservanza di tale norma rispetto alle sanzioni inflitte per infrazioni sportive, in quanto non correlate al rapporto di lavoro ma a quello associativo, per questo ritiene certo che l'ultimo comma dell'art. 4 abbia voluto riferirsi alle sanzioni disposte dalla federazione per la violazione degli obblighi di lavoro previsti dal contratto, salvaguardando l'organizzazione sportiva e le modalità e le forme proprie dei suoi procedimenti interni.

sospensione dalla prestazione di lavoro), ed è stabilito che l'irrogazione della sanzione avvenga all'esito di un particolare procedimento, ad opera direttamente della società (art. 28 accordo collettivo per i giocatori pallacanestro) ovvero della società o del competente collegio arbitrale a seconda della gravità della stessa (art. 11 accordo collettivo calciatori di serie A) ma, comunque, sempre nel rispetto delle prerogative fissate dall'art. 7 dello Statuto.

## **3.8 I diritti di natura patrimoniale dello sportivo**

### *3.8.1 La retribuzione*

La retribuzione, costituisce in forza della natura sinallagmatica del contratto di lavoro subordinato, la principale obbligazione del datore di lavoro, sia perché diretta a remunerare il lavoratore per l'attività svolta, sia perché rappresenta il mezzo attraverso il quale i soggetti provvedono a soddisfare le esigenze proprie e delle rispettive famiglie.

Occorre pertanto assicurare la proporzionalità e la sufficienza della retribuzione rispetto alle esigenze di vita del lavoratore, requisiti individuati dall'art. 36 della Costituzione: il requisito della proporzionalità deve tener conto della quantità di lavoro prestato e dell'impegno profuso in relazione alla durata della prestazione, nonché della qualità delle mansioni svolte e della responsabilità che ne consegue; il requisito della sufficienza si riferisce invece alla previsione di una misura minima di retribuzione che garantisca non soltanto al lavoratore, ma anche alla sua famiglia, un'esistenza dignitosa e libera dal bisogno.

I principi costituzionali relativi alla retribuzione trovano applicazione anche nei confronti del lavoro sportivo, chiaramente a maggior ragione rispetto agli atleti che non percepiscono emolumenti stratosferici e per i quali è dunque necessario, al pari di tutte le altre categorie di lavoratori, assicurare dei livelli salariali minimi e soprattutto una puntuale e costante erogazione della retribuzione.

Alla determinazione della retribuzione nell'ambito dello sport professionistico provvedono gli accordi collettivi, attraverso un sistema diverso da quello dei comuni lavoratori subordinati. Per questi ultimi, infatti, la retribuzione ha una struttura complessa, comprendendo da un lato la retribuzione base (e cioè quella minima fissata in relazione alla qualifica e all'unità di misura della prestazione di lavoro) e dall'altra le maggiorazioni (per lavoro notturno, straordinario o festivo) e gli elementi accessori (tredicesima, quattordicesima e premi di produzione).

Dall'esame dell'accordo collettivo per i calciatori di serie A (art. 4.1) risulta, infatti, un sistema di determinazione della retribuzione il cui importo, ragguagliato ad ogni singola stagione sportiva, è costituito da un compenso annuo lordo (in parte fisso e in parte variabile,<sup>141</sup> ma sempre nel rispetto dei minimi contrattuali) che assorbe ogni altro emolumento, indennità o assegno cui l'atleta potrebbe aver diritto a titolo di permessi, trasferte, gare notturne, ritiri o altri (e quindi anche se non espressamente richiamata, anche a titolo di tredicesima mensilità), ad eccezione dell'indennità di fine carriera.

Le parti sono, altresì libere di stipulare apposite intese aventi ad oggetto i premi collettivi, cioè legati al conseguimento di premi collettivi di squadra (art. 4.4).

Infine sempre nell'accordo collettivo dei calciatori di serie A, stabilisce che possano rientrare nella parte fissa della retribuzione anche le quote di partecipazione dei calciatori alle eventuali iniziative promo-pubblicitarie della società (art. 4.3).

Tale ricomprensione è, invece, da escludere per gli importi che i singoli atleti possano percepire in forza di contratti di sfruttamento della propria immagine al di fuori della trasmissione della gara.

---

141 Secondo l'art. 4 dell'accordo collettivo dei calciatori di serie A, la parte variabile (ove prevista, e legata ai risultati sportivi individuali o collettivi della squadra, ovvero ad obiettivi non sportivi individuali del calciatore individuati dalle stesse parti) non potrà essere superiore, per ogni stagione sportiva di durata del contratto, al 100% di quella fissa annuale che sia stata concordata fino all'importo di € 400.000,00 lordi, mentre non avrà alcuna limitazione per importi superiori e nel caso di stipula del primo contratto da professionista (art. 4).



Emerge, in tal caso, la doppia configurazione dell'atleta professionista che agisce nella veste non di prestatore di lavoro subordinato, ma di imprenditore per ciò che attiene lo sfruttamento commerciale della propria immagine.

A riguardo delle modalità di corresponsione è previsto (art. 5.4 accordo collettivo calciatori di serie A) che l'importo fisso della retribuzione venga corrisposto in rate mensili posticipate, insuscettibili di riduzione o sospensione unilaterale, salvo specifiche disposizioni contrattuali in tal senso, e che in caso di ritardo l'atleta abbia diritto al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.

### *3.8.2 Il trattamento di fine rapporto*

Sempre in tema di diritti patrimoniali spettanti ai lavoratori subordinati, occorre ricordare la disposizione di cui all'art. 4, 7° comma, della l. 91/81, in base alla quale le Federazioni possono prevedere la costituzione di un fondo gestito dai rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione dell'indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'art. 2123 c.c.. Tale disposizione ereditata da un accordo collettivo del 1974, che per primo aveva previsto la costituzione di un fondo per l'indennità di fine carriera per gli allenatori e i calciatori appartenenti alla FIGC, ha suscitato qualche perplessità. In effetti il diritto all'indennità di anzianità è attribuito dall'art. 2120 c.c., poi sostituito dall'art. 1 della l. 287/1982, istitutiva del trattamento di fine rapporto, da ritenersi applicabile in via generale, mentre l'art. 2123 c.c. concede all'imprenditore la facoltà di dedurre dall'importo del t.f.r., che il prestatore ha diritto di percepire, quanto ha versato per atti di previdenza volontaria. Appare evidente che al di là della cattiva formulazione<sup>142</sup>, il 7° comma non possa avere

---

142 S, Grasselli, L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica degli sportivi professionisti, sul punto ha notato come “ il legislatore si contraddice, perché prima si parla di indennità di anzianità, poi si dice al termine dell'attività sportiva che non è più indennità di anzianità, perché questa dovrebbe riguardare l'attività al termine di ogni rapporto di lavoro”. Riguardo l'aspetto interpretativo, la dottrina maggioritaria ritiene che “non dovrebbe essere escluso in principio il diritto al trattamento di fine rapporto, stabilito in generale per tutti i lavoratori subordinati dalla l. 297/1982 al termine di ciascun rapporto poiché si fa salvo espressamente l'art. 9 della l. n. 604/1966.” D'Harmant Francois, Il rapporto di lavoro subordinato ed autonomo nelle società sportive, Riv. Dir. Sport, 1986. Così anche Mazzotta, Una nuova legge per lo sport, Foro it. 1981, secondo cui “non sembra discutibile il diritto dello sportivo a percepire un'indennità proporzionata

altro significato plausibile se non che il fondo di cui si tratta, laddove sia stato previsto (visto l'utilizzo della parola possono), sostituisce il t.f.r., che altrimenti viene corrisposto al termine del rapporto di lavoro, secondo le disposizioni della l. 297/1982, anche, in ipotesi, a favore degli appartenenti ad una categoria professionale (per esempio i direttori tecnici) che a differenza di altre nell'ambito della medesima federazione, non sia stata interessata dalla costituzione del fondo.

Questa soluzione spiega anche perché l'art. 2120 e l'art. 9 della l. 606/1966, che aveva esteso ad ogni caso di risoluzione del rapporto l'obbligo di pagamento dell'indennità di anzianità, non siano stati richiamati dal penultimo comma dell'art. 4 come norme non applicabili al rapporto di lavoro sportivo.<sup>143</sup>

Quindi nel rapporto di lavoro sportivo i fondi di previdenza volontaria, in quanto previsti dalle federazioni, tengono luogo del trattamento di fine rapporto.

Ed in quest'ottica va anche l'accordo collettivo F.I.P.-G.I.B.A. il quale sembra ignorare la disposizione sul termine dell'attività sportiva, quando afferma che i versamenti effettuati al fondo sono sostitutivi di ogni prestazione, indennità o trattamento cui l'atleta abbia diritto in relazione alla cessazione del rapporto.

## **3.9 I diritti di natura personale del lavoratore sportivo**

### **3.9.1 Il diritto alla prestazione dell'attività lavorativa**

Per il lavoratore dipendente lo svolgimento dell'attività lavorativa costituisce non soltanto un obbligo, ma un diritto tutelato dall'ordinamento giuridico.

---

agli anni di attività lavorativa espletata sia in forza dell'applicazione non esclusa dell'art. 2120 c.c. sia in ragione del carattere solo sussidiario del meccanismo di cui all'art. 2123 c.c.” Concorde anche D. Duranti, L'attività sportiva come prestazione di lavoro, Riv. it. Dir. Lav., 1983, secondo cui “la facoltatività della costituzione del fondo non esclude il diritto del lavoratore sportivo ad ottenere comunque l'indennità di anzianità al termine dell'attività. La norma infatti si riferisce all'indennità di anzianità e non ad una qualsiasi indennità di fine rapporto mentre richiamando l'art. 2123 mostra chiaramente di intendere il fondo non in funzione alternativa ma sussidiaria.” Soluzione differente viene offerta da G. Vidiri, La disciplina del lavoro sportivo subordinato e autonomo. Giust. Civ. 1992, a riguardo dell'erogazione del TFR, secondo l'A” nel caso di costituzione del fondo, lo sportivo avrà diritto di percepire l'indennità dal fondo stesso al termine della carriera (...) in assenza del fondo invece alla scadenza di ogni singolo rapporto lavorativo potrà rivolgere la sua pretesa alla società cui è appartenuto.”

143 F. Bianchi D'Urso, G. Vidiri, La nuova disciplina del lavoro sportivo.

Con riferimento allo sportivo professionista, ci si trova di fronte ad una situazione di assenza del diritto alla completa esecuzione della prestazione (nello specifico alla prestazione dell'attività agonistica vera e propria), anche se tale mancanza deve essere intesa in modo relativo, nei limiti cioè in cui l'esclusione sia giustificata dalle condizioni fisiche dello sportivo, dalle effettive esigenze tecnico-sportive della società o da motivi o sanzioni disciplinari che determinino la temporanea interruzione dell'attività agonistica. Non è infatti ammissibile che l'atleta ne sia escluso a tempo indeterminato e senza una motivazione plausibile e, ove ciò si verifichi, le conseguenze e i rimedi non possono che essere quelli ordinari, fino alla risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Comunque il lavoratore sportivo professionista deve essere messo in grado di rendere la propria prestazione, partecipando per quanto riguarda gli atleti, agli allenamenti, ai ritiri precampionato e ad ogni iniziativa assunta dalla società di appartenenza in vista dello svolgimento delle competizioni.

A dimostrazione di ciò, l'accordo collettivo dei calciatori di serie A riconosce il diritto degli atleti a che siano messe a loro disposizione, da parte della società, attrezzature idonee alla preparazione e un ambiente consono alla loro dignità professionale, nonché il diritto a partecipare agli allenamenti e alla preparazione con la prima squadra, salvo inadempimenti o violazioni di norme da parte degli atleti per i quali sia prevista la sanzione della esclusione temporanea dalle predette partecipazioni (art. 7.1).

Questo articolo, e più precisamente la parte riguardante il diritto dell'atleta a partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra (peraltro già contenuto nell'accordo collettivo del 2005) ha generato scontri tra calciatori e società, determinando lo stallo nelle trattative per il rinnovo dell'accordo collettivo, da cui è scaturita la decisione dei calciatori di non scendere in campo nella prima giornata del campionato di calcio di serie A 2011-2012. L'associazione italiana calciatori rivendicava la pienezza di tale diritto, scongiurando il pericolo della creazione, da parte dell'allenatore, di gruppi di giocatori da allenare separatamente rispetto alla prima squadra; dal canto suo,

la lega riteneva non funzionale tale norma all'obiettivo della società di organizzare e preparare al meglio la squadra.

Tramite l'opera di mediazione della FIGC, l'impasse è stato superato e la norma lasciata inalterata. Secondo la federazione, l'ambiente consono alla dignità dei giocatori è assicurato dall'inserimento nel gruppo di prima squadra; tuttavia a tale diritto corrisponde la facoltà della società di organizzare la preparazione per il raggiungimento dei suoi obiettivi anche attraverso allenamenti differenziati per ragioni tecniche temporanee.

Le parti hanno dichiarato di fare propria l'interpretazione dell'art. 7 fornita dalla federazione, con l'eliminazione dell'aggettivo “temporanee”, che avrebbe potuto costituire un utile parametro tramite cui valutare la legittimità della scelta di procedere per alcuni giocatori ad allenamenti separati. Così facendo gli unici principi, a cui fare riferimento per valutare il comportamento delle società, sono quelli di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, principi generici e spesso poco concretizzabili.

### *3.9.2 Il mobbing nel lavoro sportivo*

Da quanto detto nel paragrafo precedente, consegue che una forzata inattività o l'esclusione dagli allenamenti con la prima squadra non sorrette da valide ragioni tecniche, può tradursi, soprattutto per i campioni di chiara fama, in un danno di immagine e di valore tale da determinare non solo l'eventuale domanda di risoluzione del contratto ma anche la richiesta di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, per inadempimento da parte della società degli obblighi contrattuali assunti.

Nel caso in cui, l'allontanamento dai campi di gara divenga sistematico, ingiustificatamente prolungato e diretto allo scopo di emarginare lo sportivo, il comportamento tenuto dalla società può travalicare i confini del mero inadempimento contrattuale, ed integrare la fattispecie di *mobbing*.

Il mobbing è costituito da comportamenti di natura persecutoria e vessatoria, che vanno a ledere i diritti inviolabili della dignità umana e professionale del lavoratore.

Dunque nel mondo lavorativo il mobbing consiste in una sorta di terrore psicologico esercitato dai colleghi di lavoro o dai superiori, a carico del lavoratore, al fine di emarginarlo o di escluderlo dal gruppo.<sup>144</sup>

Difettando di una vera e proprio regolamentazione normativa, questo fenomeno è stato definito come una fattispecie giurisprudenziale.

Il mobbing è frequente nel mondo del lavoro “ordinario” ma, negli ultimi anni, ha interessato anche il mondo dello sport professionistico e in particolare quello del calcio.

Affinché possa verificarsi una condotta di mobbing in un rapporto di lavoro calcistico professionistico, è necessario che sussistano determinati presupposti:

- 1) che il contratto di lavoro venga assunto come contratto di lavoro subordinato;
- 2) che gli atti persecutori siano molteplici, ripetuti nel tempo, con una particolare intensità e frutto di una condotta alla emarginazione del soggetto mobbizzato;
- 3) che il fine ultimo sia quello di indurre il calciatore al rinnovo del contratto o alla riduzione dell'ingaggio;
- 4) che sia possibile dimostrare un danno biologico o esistenziale del lavoratore-calciatore.

La Corte Costituzionale,<sup>145</sup> nel tentativo di definire la fattispecie di mobbing, ha ritenuto basilare che vengano analizzati non i singoli atti persecutori o vessatori, ma la condotta complessiva del mobber.

Il caso di mobbing più famoso, è quello riguardante Goran Pandev, ex giocatore della S.S Lazio. Il 23 dicembre 2009 è stato accolto il ricorso del giocatore al collegio arbitrale della Lega calcio. Il contratto del giocatore con la

---

144 P.Amato, Il mobbing nel mondo del calcio professionistico in Rivista di diritto e economia dello sport 2005.

145 Con la sentenza n. 359 del 2003.

S.S Lazio è stato pertanto risolto con effetto immediato e il club bianco-celeste è stato condannato a pagare come risarcimento € 160.000 di danni più le spese legali.

Queste le motivazioni che hanno accompagnato la sentenza: «il calciatore è stato escluso e che non si tratti di scelta tecnica da parte dell'allenatore è di tutta evidenza se si considera che Pandev non ha mai avuto parità di opportunità con i colleghi, visto che non partecipando agli allenamenti non poteva essere valutato. Una valutazione infatti non era possibile: l'allenatore lo escludeva pregiudizialmente dal novero dei giocatori tra i quali poteva scegliere i convocati.»

Altra vicenda, meno famosa, di mobbing nel calcio, è quella del calciatore Diego Zanin in forza all'epoca dei fatti all'A.S. Montichiari.

La vicenda persecutoria trae origine dal rifiuto del calciatore di ridursi l'ingaggio, ritenuto dalla società troppo elevato, data la retrocessione della squadra dal campionato di C1 a quello di C2.

Da quel momento il calciatore subì diverse molestie: è stato emarginato dai compagni di squadra, allontanato dagli allenamenti, addirittura non poteva usufruire degli spogliatoi insieme ai compagni di squadra.

La Commissione Disciplinare con delibera datata 21 maggio 2004, ha condannato ad ammenda la società A.S. Montichiari, l'allenatore e il team manager.

In questa vicenda si deve parlare sia di mobbing verticale posto in essere dalla società attraverso gli atteggiamenti dell'allenatore e del team manager, ma anche di mobbing orizzontale, vista l'emarginazione subita dai compagni di squadra.

Una regolamentazione del fenomeno del mobbing, anche all'interno dell'ordinamento sportivo, sarebbe opportuna, per consentire agli operatori del diritto di identificare le tipologie di mobbing e le caratteristiche con le quali si attua al fine di tutelare il lavoratore.

### 3.9.3 *L'orario di lavoro, i riposi e le ferie*

In tema di diritti di natura personale del lavoratore sportivo, occorre prendere in considerazione i profili riguardanti la durata della prestazione lavorativa (orario di lavoro) e il riposo per il recupero delle capacità psico-fisiche (riposi e ferie): tali aspetti sono disciplinati dalla stessa Costituzione, la quale, all'art. 36, espressamente stabilisce che la durata massima della giornata lavorativa è determinata dalla legge, e che il lavoratore ha diritto al riposo e a ferie annuali retribuite, senza possibilità di rinunciarvi.

Quanto all'orario di lavoro, occorre senz'altro ricordare la l. 196/1997, che ha determinato l'orario normale massimo di lavoro in 40 ore settimanali, con la conseguenza che la disciplina sul lavoro straordinario si applica già a partire dalla quarantesima ora di lavoro (e non più dalla quarantanovesima, come invece accadeva in vigore del R.D. 692/1923).

Anche il lavoro notturno, per il quale l'art. 2108 c.c. stabilisce che, se non compreso in regolari turni periodici, la contrattazione collettiva deve prevedere una maggiorazione retributiva rispetto al lavoro normale, è stato interessato da una riforma legislativa (D.Lgs. 532/1999), la quale ha previsto che l'introduzione del lavoro notturno fosse preceduta da una consultazione sindacale e che ad esso fossero prioritariamente destinati lavoratori che ne facessero richiesta, previa verifica della loro idoneità fisica a prestare tale attività.

Tali principi in materia di orario di lavoro e di lavoro notturno rendono evidentemente l'inapplicabilità degli stessi al lavoro sportivo, il quale si presta difficilmente ad essere contenuto in ritmi temporali predefiniti e costanti, in particolare perché la messa a disposizione delle energie lavorative richiesta al lavoratore sportivo è strettamente connessa al tipo di impegno che egli è chiamato a svolgere (incontri in casa, trasferta, ritiri).

Peraltro è la stessa legge a legittimare l'esclusione dal suo ambito di operatività del lavoro sportivo, laddove, da un lato, ritiene che i limiti dell'orario di lavoro in essa previsti non valgano per i quadri e i dirigenti (categorie nelle quali rientrano molti dei professionisti sportivi diversi dagli atleti) e dall'altro,

non comprende tra le attività lavorative interessate dalla disciplina in essa contenuta quelle c.d. discontinue, tra le quali sembrerebbe legittimo far rientrare, forse anche per analogia con il lavoro degli artisti, quella svolta dagli atleti, dagli allenatori e da tutti gli sportivi coinvolti a vario titolo nello svolgimento delle competizioni.

Per quanto riguarda il lavoro notturno, in mancanza di qualsiasi norma specifica anche di carattere collettivo, sembra potersi ritenere applicabili la normativa comune in materia di tutela dei minori (che possono svolgere attività fino alle ore 24.00) e quella a tutela della lavoratrice madre (che non può essere adibita al lavoro notturno dal momento di accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino) ad oggi in pratica non applicata non prevedendo gli sport professionistici il settore femminile.

Quanto al riposo, l'art. 2109, 1° comma c.c. è stato sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 66/2003 il quale, al 1° comma stabilisce che il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, coincidente con la domenica. La possibilità di fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, per esigenze tecniche dell'impresa o per ragione di pubblica utilità, è previsto dal medesimo art. 9, 2° comma, il quale esclude dall'applicazione delle disposizioni di cui al 1° comma le attività di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370 e al d.m 22 giugno 1935 che ricomprende il personale addetto ai pubblici spettacoli tra i destinatari della deroga al riposo domenicale. Con riferimento agli sportivi professionisti, la possibilità di prevedere un altro giorno di riposo rispetto alla domenica, è senza dubbio giustificata da ragioni organizzative, posto che nella maggior parte degli sport, le competizioni si svolgono soprattutto la domenica. Sul punto intervengono gli accordi collettivi: ad esempio, l'accordo per i calciatori di serie A (art. 18.1), stabilisce che il riposo sia goduto entro i primi due giorni della settimana, mentre quello per i giocatori di pallacanestro prevede che l'atleta abbia diritto ad una giornata di riposo settimanale da effettuarsi di norma il lunedì, salvi in ogni caso gli impegni infrasettimanali e quelli nelle coppe internazionali e della nazionale (art. 18).



Gli sportivi professionisti hanno altresì diritto al godimento di un periodo di ferie annuali, in attuazione dell'art. 36 della Costituzione, la cui durata è determinata dagli accordi collettivi. Così, l'accordo per i giocatori di pallacanestro, riconosce quaranta giorni di ferie, mentre l'accordo per i calciatori di serie A prevede che gli atleti abbiano diritto ad un riposo annuale di quattro settimane, comprensivo dei giorni festivi e dei riposi settimanali, il cui periodo di godimento, normalmente continuativo è stabilito dalla società in relazione alle esigenze dell'attività sportiva. È altresì previsto che laddove il calciatore venga richiamato in sede durante il periodo di riposo annuale la società provveda al rimborso delle spese di viaggio e al recupero in altro periodo dell'anno dei giorni di ferie non goduti.

Ulteriori giorni di esonero dal lavoro sono previsti per gli sportivi, così come per tutti i lavoratori subordinati, in occasione del matrimonio. In proposito il contratto dei calciatori di serie A (art. 19) prevede espressamente che il giocatore in tal caso abbia diritto ad almeno cinque giorni consecutivi di congedo retribuito: in ogni caso, dato che il congedo matrimoniale ha genesi legale, esso deve ritenersi spettante, con il limite di quindici giorni, a tutti gli sportivi professionistici.

Infine, ad ulteriore tutela della personalità e delle aspirazioni del lavoratore è da ritenere applicabile l'art. 10 dello Statuto dei lavoratori relativo agli studenti lavoratori, i cui principi ben si adattano al lavoro sportivo. Non a caso, proprio in un'ottica di salvaguardia delle aspirazioni culturali dei giocatori, il contratto collettivo dei calciatori di serie A (art. 6.2) demanda alle federazione, d'intesa con l'associazione calciatori, l'indicazione delle condizioni cui devono adeguarsi le società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva, per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami dei calciatori che intendono proseguire gli studi o conseguire un'qualificazione professionale.

## **3.10 Gli obblighi del datore di lavoro**

### *3.10.1 La tutela delle condizioni di lavoro*

Tra gli obblighi gravanti sul datore di lavoro, oltre a quello di corrispondere la retribuzione, particolare rilievo assume l'obbligo connesso alla tutela della condizioni di lavoro.

A tal fine l'art. 2087 c.c. stabilisce che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro.

Come già accennato (cfr. paragrafo 3.9.2 pag. 153) la disposizione contenuta in tale norma offre fondamento giuridico alla responsabilità per mobbing del datore di lavoro che deve assicurare la salvaguardia sul luogo di lavoro della dignità e dei diritti fondamentali di cui all'artt. 2 e 3 della Costituzione.

Inoltre, la stessa norma, benché ulteriormente specificata in una serie di interventi legislativi successivi (ultimo dei quale il D.Lgs. 81/2008) costituisce ancora oggi la chiave di volta dell'intero sistema di sicurezza nei luoghi di lavoro, imponendo al datore di lavoro di adottare le misure di sicurezza volute dalla legge nei singoli specifici settori produttivi, nonché quelle che sono necessarie a garantire la completa tutela del lavoratore secondo l'esperienza, le nuove conoscenze tecnologiche e la particolare organizzazione del lavoro.

L'art. 2087 c.c. assume un ruolo decisivo nell'ambito del lavoro sportivo per il quale manca una legislazione specifica, se si eccettua quanto dispone l'art. 7, della l. 91/81, in merito, esclusivamente, alla tutela sanitaria degli sportivi professionisti.

Ne deriva che in attuazione della norma codicistica le società sportive sono, innanzitutto, tenute ad adottare tutte le misure necessarie ad eliminare ogni fattore di rischio legato ai luoghi della prestazione lavorativa, ogni qualvolta tali luoghi siano direttamente gestiti dalla società stessa.

Così, la società dovrà garantire che i campi in cui si svolgono gli allenamenti, le attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento della prestazioni sportive e, ancora, i locali gestiti dalle società stesse presentino caratteristiche tali da prevenire il rischio di infortuni e di salvaguardare l'integrità fisica dello sportivo. In caso contrario, infatti, la società potrà essere chiamata a rispondere contrattualmente, ex art. 2087 c.c., dei danni occorsi in ad uno sportivo ogni qualvolta risultino delle lacune nelle misure protettive che dovevano e potevano essere adottate a tutela del lavoratore, perché previste da disposizioni legislative e regolamentari o perché suggerite dalle conoscenze tecniche in materia di sicurezza nello sport.

Per eventuali danni derivanti allo sportivo in occasioni di competizioni svolte in luoghi non gestiti direttamente dalla società datrici di lavoro, la responsabilità, di natura extracontrattuale, graverà sui gestori degli impianti sportivi o sugli organizzatori delle gare per non aver adottato le necessarie misure di sicurezza.

Ciò che non fa carico, invece, alle società datrici di lavoro è la responsabilità per i danni derivanti da incidenti di gioco.

E' infatti opinione diffusa che l'attività agonistica, soprattutto per alcuni sport, abbia in sé una normale alea che viene accettata da chi partecipa alle competizioni.

Tuttavia se il danno subito dall'atleta a seguito di inevitabili scontri fisici, propri di talune discipline sportive, sia da far risalire a carenze dei necessari accertamenti sanitari e/o ad errori nella diagnosi da parte del medico sportivo, che hanno portato a schierare in campo atleti non in perfetta forma fisica, riemerge la responsabilità della società ex art. 2087 c.c. che impone alla società di adottare, anche nell'accertamento dello stato di salute dei propri atleti, tutte le più aggiornate tecniche mediche e diagnostiche idonee a svelarne l'effettiva condizione fisica.

Ma l'infortunio durante lo svolgimento della attività sportiva può derivare anche da un comportamento scorretto dell'atleta avversario. In questi casi colui

che ha provocato il danno dovrà risponderne, e potrà andare, altresì incontro a sanzioni disciplinari.<sup>146</sup>

Oltre a garantire l'integrità fisica dello sportivo, la società datrice di lavoro è obbligata ad adottare, ai sensi dell'art. 2087 c.c., ogni misura necessaria alla tutela della personalità morale dello stesso.

In proposito si è già ricordato come l'art. 7.1 dell'accordo collettivo per i calciatori di serie A faccia obbligo alle società di mettere a disposizione degli atleti un ambiente consono alla loro dignità professionale e come, sulla scorta del parere fornito dalla FIGC, tale consonanza si ritenga assicurata dalla partecipazione dei calciatori agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salve esigenze tecniche che rendono opportuno disporre diversamente.

Sempre nell'ottica di salvaguardia della personalità morale del lavoratore va menzionata la tutela della privacy dello sportivo, soprattutto quando inerisca ad aspetti concernenti il suo stato di salute.

Il carattere di personaggi pubblici non legittima, infatti, intrusioni nella sfera privata dagli sportivi, con la conseguenza che il trattamento dei dati personali degli stessi e la diffusione di notizie relative al loro stato di salute devono rispettare le previsioni in materia di protezioni dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003.

### *3.10.2 La tutela sanitaria*

La tutela sanitaria degli sportivi professionistici è affidata all'art. 7 della legge n. 91, che dispone che l'attività sportiva venga svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate con decreto del Ministro della Sanità.

---

146 La giurisprudenza dominante ritiene, che anche nel rispetto delle regole del gioco, sorga responsabilità ogni qualvolta ci sia intenzione di porre in pericolo l'integrità fisica dell'avversario, Cass., 8 agosto 2002, n. 12012; addirittura la Cass., Sez IV pen., 7 ottobre 2003, n. 39204 ha affermato che il giocatore il quale, durante una manifestazione sportiva, cagioni ad altro atleta una lesione personale mediante una violazione volontaria delle regole del gioco, tale da superare i limiti della lealtà sportiva, commette il reato di lesioni colpose di cui all'art 590 c.p..

Tali norme, in base al citato articolo, devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, aggiornata periodicamente sulla base di accertamenti clinici e diagnostici fissati con decreto del Ministro della Sanità.

La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società sportiva sulla quale gravano i relativi oneri economici. Tali obblighi, ai sensi dell'art. 7, 5° comma, seconda parte, fanno invece, direttamente carico agli atleti allorché essi rivestano la posizione di lavoratori non subordinati ma autonomi ai sensi dell'art. 3 legge n. 91/81.

L'istituzione della scheda sanitaria e l'aggiornamento sanitario costituiscono, inoltre, condizione per l'autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento delle attività degli sportivi professionisti. Si tratta di un potere di controllo più vasto di quello che il tenore letterale della norma potrebbe lasciar intendere, vista la finalità di tutela della salute. Non si tratta di limitarsi a constatare che la scheda c'è e se è stata aggiornata, ma di verificare nel merito gli esami clinici e diagnostici che sono stati eseguiti, non potendosi ragionevolmente negare alle federazioni il potere di far ripetere gli esami che non convincono ed eventualmente di disporre d'ufficio l'esecuzione di accertamenti diversi da quelli già fatti. Con la conseguenza che le federazioni potranno non concedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sportiva professionistica, ovvero revocare o sospendere l'autorizzazione già concessa, nonostante il fatto che la scheda sanitaria dell'atleta sia stata regolarmente istituita e aggiornata.

L'art. 7 disciplina solo il momento della prevenzione, trascurando di considerare le prestazioni curative e riabilitative che, pertanto rimarrebbero a carico degli atleti pur essendo gli stessi lavoratori subordinati a tutti gli effetti.

Ma si può forse obiettare, che il legislatore si sia volutamente limitato, con le disposizioni dell'art. 7, a disciplinare il momento della prevenzione sanitaria la quale, con riferimento agli atleti (qui la norma non può, ovviamente, riguardare i tecnici), presenta indubbiamente aspetti peculiarissimi rispetto a tutti gli altri

lavoratori, e che, dunque, per le prestazioni curative e riabilitative valgono, comunque le norme previste in genere per i lavoratori dipendenti.

L'obiettivo che il legislatore ha inteso perseguire con tali disposizioni è quello di garantire un costante monitoraggio dello stato di salute dello sportivo, la cui perfetta efficienza deve sussistere nel momento di avvio dell'attività sportiva e permanere durante l'intero periodo di svolgimento della stessa.

A tal fine è previsto che l'esercizio dell'attività sportiva professionistica sia subordinata al possesso, da parte dell'atleta, del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, rilasciato a seguito di minuziosi controlli medici obbligatori, volti ad accertare l'idoneità generica e specifica alla pratica dello sport prescelto (così d.m. 13 marzo 1995).

Inoltre la scheda sanitaria, istituita, in attuazione della legge, dal d.m. 13 maggio 1995 e che accompagna l'intera carriera dello sportivo professionista, deve attestare con periodicità almeno semestrale l'avvenuta effettuazione degli accertamenti sanitari, contenere una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute dell'atleta, e fornire indicazioni sull'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva agonistica professionistica.

Responsabile dell'esercizio di tali controlli, è il medico sociale (il cui ruolo è regolamentato dallo stesso d.m. 13 maggio 1995) il quale può disporre l'effettuazione, in qualunque momento di ogni ulteriore accertamento che ritenga opportuno, anche al fine di decidere in ordine alla prosecuzione o meno dell'attività sportiva in presenza di patologie che possano pregiudicare l'incolumità dello sportivo professionista.

Tuttavia, la società non è esonerata dall'eventuale obbligo risarcitorio per danni provocati da inadempienze da parte del medico sociale, posto che l'accertamento della negligenza o dell'imperizia da parte dello stesso non libera il datore di lavoro dalla responsabilità di cui all'art. 2087 c.c.. Obbligato contrattualmente, ai sensi della predetta norma, a dare garanzia di sicurezza, è infatti il datore di lavoro il quale, pertanto è chiamato a rispondere anche per la

violazione degli obblighi di sorveglianza sanitaria da parte del proprio medico sociale, nei cui confronti, potrà, sussistendone i presupposti, esercitare eventuale azione di rivalsa.

A fronte degli obblighi specifici e minuziosi delle società, sta però il dovere, disciplinato negli accordi collettivi,<sup>147</sup> dell'atleta di preservare la propria integrità fisica, mantenendo uno stile di vita sano e regolato, a pena, della risoluzione del contratto.

Va infine sottolineato come l'art. 7 della legge 91/81 riguardi i soli sportivi professionisti, mentre per quanto riguarda gli sportivi dilettanti che praticano attività agonistica la tutela della salute è demandata alle singole federazioni che vi provvedono nel rispetto di quanto stabilito dal d.m. 18 febbraio 1982.

### *3.10.3 La tutela antinfortunistica*

La tutela per gli infortuni e le malattie professionali è disciplinata dal t.u. 1124/1965 così come modificato dal d.lgs. 38/2000, il quale ha esteso detta tutela anche in favore degli sportivi professionisti, titolari di un rapporto subordinato, che fino a quel momento ne rimanevano esclusi.

L'art. 6 del d.lgs. 38/2000 ha sanato questa ingiustificabile lacuna nei confronti dei lavoratori del settore sportivo, visto quanto previsto dall'art. 38 della Costituzione e il rischio insito nell'espletamento di qualsiasi attività sportiva correlato al fatto che l'agonismo ed il desiderio di ciascun atleta di migliorare le proprie prestazioni possono indurre a valicare i limiti della propria resistenza e le regole di comune prudenza, con conseguenti pericoli per la propria salute. Tale articolo, ha previsto l'obbligo assicurativo per gli infortuni e le malattie in favore degli sportivi professionisti affidandone la relativa gestione all'INAIL (Istituto Nazionale assicurazione infortuni sul lavoro), e ciò indipendentemente da eventuali previsioni, contrattuali o di legge, di tutela attraverso polizza privatistica.

---

<sup>147</sup> Art. 9.1 dell'accordo collettivo dei calciatori di serie A.

In realtà le prime forme di tutela a favore degli sportivi risalgono al 1934 quando viene data vita alla Cassa di Previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) costituita in seno al CONI , operando attraverso la stipula di assicurazioni private.

L'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni degli atleti è istituzionalizzata con l'approvazione dello statuto della SPORTASS con d.p.r. 1 luglio 1952, n. 1451, il cui art. 1 stabilisce che «la Cassa, ai fini della formazione e dell'elevamento fisico e morale della gioventù e per lo svolgimento ed il miglioramento delle attività inerenti a ciascun settore sportivo, ha per scopo fondamentale di assicurare, senza fini di lucro, tutti gli sportivi contro i danni derivanti dagli infortuni e i danni arrecati dai terzi ed a cose di terzi che si verificano durante l'esercizio, individuale o collettivo, dello sport da ciascun praticato e la cui assicurazione da parte della Cassa sia espressamente autorizzata dalla legge».

La SPORTASS è stata confermata come ente pubblico necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del paese dalla l. 70/1975.

L'assicurazione presso di essa, pur essendo in linea di massima facoltativa, era normalmente oggetto di un obbligo “interno” all'ordinamento sportivo a carico delle società, essendo prevista dai regolamenti delle singole Federazioni.<sup>148</sup>

Il campo d'applicazione dell'assicurazione SPORTASS era circoscritto agli infortuni occorsi nello svolgimento dell'attività sportiva, ivi compresi gli allenamenti e i viaggi, salvo che l'infortunio fosse derivato da simulazione o le conseguenze dello stesso dolosamente aggravate ed abbracciava qualsiasi tipo di attività agonistica, sia essa professionistica, dilettantistica, giovanile. La SPORTASS non indennizzava, invece, le conseguenze delle malattie professionali. I soggetti tutelati erano gli sportivi iscritti alle federazioni sportive nazionali aderenti e affiliate al CONI, e gli iscritti alle organizzazioni sportive sulle quali il CONI esercita poteri di vigilanza e tutela.

---

148 Lener, Mazzotta, Volpe Putzolu, Gagliardi, Una legge per lo sport?, op cit.



L'infortunio reintegrato era il c.d. “infortunio sportivo”, concetto elaborato ai fini dell'assicurazione erogata dalla Cassa Interna di Previdenza del CONI per l'assicurazione degli sportivi. Tale infortunio veniva definito «quell'evento improvviso di una causa violenta esterna che si verifichi, indipendentemente dalla volontà dell'assicurato, nell'esercizio dell'attività sportiva protetta e produca immediate lesioni corporali obiettivamente determinabili».

Erano pertanto indennizzabili le lesioni corporali che abbiano nell'infortunio la loro causa diretta, esclusiva e provata, e che producono all'assicurato l'incapacità temporanea o l'invalidità permanente al massimo entro un anno dall'infortunio denunciato.

Le differenze tra il concetto di infortunio sportivo, elaborato ai fini dell'assicurazione erogata dalla SPORTASS, e quello di infortunio sul lavoro sono notevoli: nel primo si parla di «esercizio dell'attività sportiva» che è cosa diversa dall'occasione di lavoro<sup>149</sup> concetto non solo più ampio, ma giuridicamente più completo ed esatto, e di un evento che deve essere «indipendente dalla volontà dell'assicurato», escludendo dall'assicurazione tutti quei fatti volontari che non sono invece esplicitamente esclusi dall'indennizzabilità dell'infortunio lavorativo, il quale non è indennizzabile solo se riconducibile a simulazione ovvero ad aggravamento doloso dello stesso. Poiché vi sia infortunio sportivo le lesioni devono essere «obiettivamente determinabili», escludendo così quelle forme lesive che, pur presenti nella casistica infortunistica sono di difficile diagnosi e si prestano più di altre a speculazioni dovute a simulazioni o a fittizi aggravamenti.

Le garanzie prestate dalla SPORTASS riguardavano solo gli infortuni avvenuti in territorio nazionale, a meno che non si trattasse di infortuni avvenuti all'estero in occasione di manifestazioni alle quali gli sportivi partecipassero in base all'autorizzazione della Federazione Sportiva nazionale competente.

---

149 Intendendo, per occasione di lavoro oltre alle partite, anche tutte le altre attività cui gli stessi sono tenuti in adempimento degli obblighi contrattuali assunti, come le sedute di allenamento e preparazione.

La SPORTASS era una polizza *in itinere*, ovvero copriva anche dai rischi del viaggio necessario per andare alla disputa di una partita o di una manifestazione sportiva federale, nonché per il ritorno dalla stessa.

### **La tutela antinfortunistica nella legge n. 91/1981**

I motivi per cui per lungo tempo non si è applicata al lavoro sportivo la disciplina antinfortunistica prevista per i lavoratori subordinati erano stati individuati non solo nell'assunzione libera e volontaria dei rischi da parte degli sportivi, a differenza di quanto avviene nel mondo del lavoro, ma soprattutto nella difficoltà di qualificare l'attività sportiva come lavoro.

Tuttavia anche in seguito all'emanazione della l. 91/81, la quale ha ricondotto tale attività nell'alveo del lavoro subordinato, gli infortuni sportivi sono rimasti assicurati dalla SPORTASS.

L'art. 8 della suddetta legge aveva infatti stabilito che le società sportive dovessero stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti, fossero o no lavoratori subordinati, contro il rischio della morte e contro gli infortuni che potessero pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle Federazioni sportive nazionali di intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.

Anche se prevista obbligatoriamente, si trattava di un'assicurazione di natura privatistica affidata alla SPORTASS (Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi) che indennizzava le lesioni derivanti dagli infortuni occorsi durante l'attività agonistica o l'allenamento, salvo che l'infortunio fosse derivato da simulazione o le conseguenze dello stesso dolosamente aggravate. La SPORTASS non indennizzava le conseguenze delle malattie professionali. I soggetti tutelati erano gli sportivi iscritti alle federazioni sportive nazionali aderenti e affiliate al CONI, e gli iscritti alle organizzazioni sportive sulle quali il CONI esercita il potere di vigilanza e di tutela.

## **La tutela obbligatoria presso l'INAIL**

Un notevole passo in avanti è stato compiuto con l'art. 6 del D.Lgs. 38/2000, che ha introdotto una presunzione assoluta di pericolosità per lo svolgimento dell'attività sportiva professionistica, estendendo l'obbligo assicurativo agli sportivi professionisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente dai soggetti di cui all'art. 9 del t.u. 1124/1965, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.

La nuova disciplina comporta ovviamente un notevole salto di qualità nella tutela assicurativa degli sportivi professionisti, tenuto conto del fatto che in seguito alla riforma attuata dal D.Lgs. 38/2000 l'INAIL indennizza anche il danno biologico.

L'atleta che, ad esempio, si rechi ad una partita o ad un allenamento, oppure s'infortuni nel corso dell'attività sportiva, eventualmente anche a causa del fatto illecito del terzo, è quindi oggi indennizzato dall'INAIL.

Con l'entrata in vigore della disciplina che prevede l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'INAIL, la stipulazione di un'assicurazione ai sensi dell'art. 8 della l. 91/81 non è più obbligatoria ma facoltativa e destinata a trasformarsi in una forma di previdenza complementare. E ciò era da ritenere anche prima che la l. 350/2003 aggiungesse all'art. 8 un 2° comma che espressamente ha escluso che l'obbligo assicurativo previsto dal 1° comma possa far capo alle società che hanno adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6 del D.Lgs. 38/2000.

Con l'estensione della tutela previdenziale obbligatoria assicurata alla generalità dei lavoratori dipendenti, gli sportivi professionisti risultano maggiormente garantiti.

Infatti, la tutela previdenziale scatterà ogni qualvolta l'infortunio, dal quale sia derivata la morte o l'inabilità del giocatore (permanente, assoluta o parziale, temporanea o assoluta), si verifichi in occasione di lavoro, nel senso che lo svolgimento della prestazione lavorativa non deve necessariamente costituire la causa diretta dell'evento, bensì il contesto entro il quale questo si verifica.

Rispetto alla assicurazione SPORTASS, adesso lo sportivo professionista è altresì tutelato nel caso di malattia professionale, e cioè di malattia contratta a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa e quindi come conseguenza diretta ed immediata della stessa.

Anche gli infortuni c.d. *in itinere*, cioè occorsi durante il normale percorso seguito per recarsi al lavoro, rientrano nella campo di applicazione del D.Lgs. 38/2000, e quindi risultano tutelati contro questi anche gli sportivi professionisti.

L'onere dell'assicurazione in esame è posto interamente a carico del datore di lavoro, e cioè delle società sportive che devono provvedere al versamento dei relativi premi assicurativi, mentre beneficiari delle relative prestazioni sono gli sportivi professionisti destinatari della l. 91/81 con esclusione degli sportivi legati da un rapporto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 3, 2° comma di detta legge.

Infine lo sportivo infortunatosi o che abbia contratto una malattia professionale ha diritto da parte dell'INAIL, alle prestazioni sia di tipo economico che sanitario, queste ultime erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, anche nell'ipotesi di mancato versamento dei contributi da parte della società sportiva datrice di lavoro (c.d. principio della automaticità delle prestazioni).

Atteso che il D.Lgs. 38/2000 fa riferimento solo ed esclusivamente agli sportivi/lavoratori subordinati, occorre chiedersi quale sia la sorte, dal punto di vista della tutela antinfortunistica, degli sportivi professionisti/lavoratori autonomi.

Non essendo stata abrogata la precedente normativa è da ritenere che per costoro continui a trovare applicazione il regime introdotto con l'art. 8 della l. 81/91 e che, pertanto, continui a sussistere l'obbligo per le società sportive di stipulare, con qualsiasi impresa assicuratrice, una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni che possano pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto

patrimoniale del contratto, dalle Federazioni sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.

Con d.l. 159/2007 l'ente pubblico Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), è stato soppresso.

Le funzioni svolte da SPORTASS sono state assorbite dall'INPS per quanto riguarda il ramo previdenziale e dall'INAIL per quanto attiene al ramo assicurativo.

#### ***3.10.4 La tutela previdenziale***

L'art. 9 della l. 91/81, estende a tutti gli sportivi professionisti (sia lavoratori subordinati che autonomi) l'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'ENPALS (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo), prevista dalla l. 366/1973 per i giocatori e allenatori di calcio.

La problematica relativa all'individuazione dell'ente previdenziale di appartenenza degli sportivi risulta, tuttavia, superata a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 201/2011 (c.d. decreto "Salva Italia") che, all'art. 21, ha previsto la soppressione dell'ENPALS e il trasferimento delle relative funzioni all'INPS.

In base ai principi generali in materia, l'obbligo contributivo, che in caso di subordinazione grava tanto sul datore di lavoro che sul lavoratore, sorge automaticamente con il verificarsi delle condizioni previste dalla legge, e lo sportivo professionista, per effetto del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116, 1° comma c.c., avrà diritto alle prestazioni previdenziali anche in caso di omessa contribuzione, sempre che i contributi omessi non risultino prescritti ( e cioè non più suscettibili di versamento per essere trascorso il tempo previsto dalla legge per tale adempimento, pari a cinque anni dalla maturazione del diritto alla contribuzione). Infatti, in tal caso, il datore di lavoro sarà responsabile nei confronti del lavoratore del danno causato dalla mancata contribuzione.

Per quanto riguarda il calcolo delle pensioni, anche per gli sportivi professionisti varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, così come avviene nei confronti dei lavoratori iscritti al regime dell'assicurazione generale obbligatoria e agli stessi si applicano le importanti novità introdotte dal citato decreto "Salva Italia", che ha esteso a tutti i lavoratori l'applicazione del criterio di calcolo delle pensioni c.d. contributivo (art. 21).

Prima della recente riforma, per gli iscritti al fondo che al 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi di contribuzione, il calcolo della pensione avveniva con il sistema c.d. retributivo. In base a tale sistema, che tiene conto delle retribuzioni percepite dal lavoratore durante il rapporto di lavoro, il calcolo della pensione era fatto tenendo conto dell'anzianità contributiva ( e cioè del numero di settimane coperte da contribuzione fino ad un massimo di settimane corrispondenti a 40 anni) e dalla retribuzione pensionabile (costituita dalla media delle retribuzioni lorde percepite nel periodo di riferimento dalla legge) ed era tale da assicurare, per quarant'anni di contribuzione, una pensione pari all'80% della suddetta retribuzione media.

A seguito della riforma la pensione, anche per tali lavoratori, verrà calcolata in base al criterio *pro-rata*, e cioè con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e successivamente in base a quello c.d. contributivo.

Si tratta dell'estensione alla generalità dei lavoratori del criterio già applicato a coloro che al 31 dicembre 1995 potevano vantare un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi, per i quali la funzione è calcolata, appunto, secondo il criterio retributivo fino al 31 dicembre 1995 e, successivamente, con quello c.d. contributivo.

Infine, per coloro che sono iscritti al fondo a partire dal 1 gennaio 1996, il calcolo della pensione avviene esclusivamente con il sistema c.d. contributivo. Con tale sistema l'ammontare della pensione si determina moltiplicando il montante contributivo (e cioè la somma di tutti i contributi accantonati durante la vita lavorativa, maggiorati degli interessi) per il coefficiente di trasformazione

che varia in misura crescente man mano che aumenta l'età in cui si decide di andare in pensione.

Sull'età pensionabile degli sportivi professionisti, è intervenuto il c.d. "decreto Salva Italia", d.l. 201/2011 che ha uniformato il più possibile i requisiti per la pensione, pur mantenendo una serie di vantaggi dovuti alla specificità dell'attività sportiva, infatti i requisiti di età e di contributi richiesti restano notevolmente al di sotto di quelli generali. In base alle nuove norme dal 1 gennaio 2014, gli uomini con 20 anni di assicurazione e di contribuzione con la sola qualifica di sportivo professionista potranno percepire l'assegno pensionistico a 53 anni, le donne a 49 con 20 anni di assicurazione e di contribuzione con la sola qualifica di sportivo professionista. Ma per queste ultime, dal 2022 si passerà a 53 anni, con una crescita di un anno ogni due, fino a quell'anno.

Quanto al diritto alla pensione degli sportivi stranieri occorre distinguere se si tratta di soggetti appartenenti alla Unione Europea, o a Paesi con i quali esistono specifiche convenzioni, oppure si tratti di extracomunitari.

Nei primi due casi, si applica il principio della totalizzazione, in base al quale si sommano i periodi di lavoro svolti nei diversi paesi dell'Unione Europea o tra i quali esiste una convenzione, e l'importo della pensione viene determinato da ciascun Paese in proporzione ai contributi versati, secondo il sistema del *pro rata*. La totalizzazione presuppone, tuttavia, che in ciascun Paese lo sportivo abbia un periodo minimo di contributi (52 settimane per i Paesi UE), giacché in caso contrario i contributi vengono utilizzati dall'altro Stato, che provvede ad erogare la pensione.

Per gli sportivi provenienti da Paesi extracomunitari o con i quali non sussiste una convenzione, l'art. 3, 13° comma della l. 335/1995 prevedeva il diritto di richiedere all'ente previdenziale la restituzione dei contributi versati in loro favore, qualora non fosse maturato presso tale ente il diritto alla pensione. Tale norma è stata abrogata dalla c.d. legge Bossi-Fini, 189/2002. Ne deriva che in caso di rimpatrio rimane garantita la conservazione dei diritti previdenziali e di

sicurezza sociale già maturati, di cui il lavoratore extracomunitario potrà godere al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto per il pensionamento ed indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità tra Italia ed il suo Paese (art 22, 13° comma D.Lgs. 186/1998 come modificato dall'art. 19 della l. 189/2002).

### **3.11 Le vicende del rapporto di lavoro sportivo**

#### *3.11.1 Le cause di sospensione del rapporto di lavoro: art. 2110 c.c.*

Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro possono verificarsi situazioni che impediscono ad una delle parti di adempiere alle obbligazioni assunte, indi per cui al verificarsi di tali situazioni consegue la sospensione del rapporto di lavoro per il tempo previsto dalla legge o dai contratti collettivi: l'impossibilità sopravvenuta può essere dettata da esigenze aziendali o da eventi relativi alla persona del lavoratore, ma con specifico riferimento al rapporto di lavoro sportivo è evidente che la situazione ipoteticamente verificabile è soltanto quest'ultima (la sospensione del rapporto di lavoro per esigenze aziendali può dar luogo, in presenza di determinati presupposti, al ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni che, in ogni caso, non si applica agli sportivi).<sup>150</sup>

Tra le cause che interessano il lavoratore, tutte ugualmente invocabili anche dallo sportivo professionista, le più diffuse sono certamente quelle connesse al verificarsi di infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, le quali sono in via generale disciplinate dall'art. 2110 c.c., che a sua volta fa espresso rinvio, per la regolamentazione specifica delle diverse ipotesi, alle leggi speciali e alla contrattazione collettiva.

Tale articolo stabilisce appunto che in dette circostanze, se la legge non prevede forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nelle misura e per il tempo determinati dalle

---

<sup>150</sup> L'unica ipotesi di impossibilità sopravvenuta definitiva della prestazione per fatto riguardante la società sportiva si verifica nel caso di inattività della stessa, allorché non partecipi al campionato di competenza, se ne ritiri, oppure ne sia esclusa o le venga revocata l'affiliazione, da cui consegue che i calciatori tesserati sono svincolati d'autorità e possono tesserarsi per altra società, a meno che non abbiano già disputato anche una sola partita del girone di ritorno del campionato.



leggi speciali, dagli usi o secondo equità e che il periodo di assenza dal lavoro debba essere computato all'anzianità di servizio.

Tale garanzia non ha tuttavia durata indefinita, come si evince dal secondo comma dello stesso articolo, laddove riconosce al datore di lavoro il diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118 c.c. quando sia decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità: da sottolineare a tal proposito che alla determinazione del c.d. periodo di comporta per malattia o per infortunio, provvede, più che la legge, la contrattazione collettiva, la quale stabilisce periodi diversi a seconda dell'anzianità di servizio e delle categorie aziendali.

Una disciplina in materia si rinviene nell'accordo collettivo dei calciatori di serie A (artt. 14 e 15), dove si è previsto che durante il periodo di malattia o assenza dal lavoro per infortunio spettano all'atleta i compensi stabiliti dal contratto fino alla scadenza dello stesso, e che se il periodo di inabilità o inidoneità si protragga oltre i sei mesi, è data facoltà alla società di chiedere la risoluzione del contratto con ricorso al collegio arbitrale, oppure di ridurre a metà la retribuzione maturanda fino alla cessazione dell'inabilità e, comunque, non oltre il termine di scadenza del contratto. Tuttavia, se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche risultino imputabili a colpa grave del giocatore, saranno applicate le norme generali in materia di inadempimento, con possibilità per la società di risolvere il contratto o di ridurre i compensi. Infine è previsto che se dall'infortunio derivi la definitiva inidoneità a svolgere l'attività agonistica, la società ha il diritto di richiedere immediatamente al collegio arbitrale la risoluzione del contratto. Analoghe disposizioni si trovano nell'accordo collettivo dei giocatori di pallacanestro (art. 24), dove tuttavia, il periodo di comporta per malattia o infortunio è fissato non in sei ma in sette mesi e mezzo.

Da notare che entrambi i contratti collettivi non precisano se il periodo di comporta sia da riferire solo ad un unico evento morboso (c.d. comporta secco), oppure anche ad una pluralità di episodi in un certo arco di tempo (c.d. comporta per sommatoria); non sembra però potersi escludere la possibilità che le società

invochino l'applicazione della relativa disciplina anche nel secondo caso, lasciando all'organo giudicante stabilire, secondo equità, l'arco temporale entro il quale sommare i periodi di assenza.<sup>151</sup>

Una particolare ipotesi d'impossibilità sopravvenuta del lavoratore sportivo, e quindi di sospensione del rapporto di lavoro fino alla scadenza del provvedimento, è quella che deriva dalla squalifica inflitta dagli organi della Giustizia Sportiva nazionale o internazionale. In questo caso l'accordo collettivo per i calciatori di serie A (art. 11.4) prevede, al fine di riequilibrare il sinallagma contrattuale, la possibilità della riduzione, non superiore al 50%, della sola parte fissa di retribuzione per il periodo di squalifica, salvo che il giocatore dimostri che la sanzione sia stata comminata a seguito di comportamenti tenuti nell'esclusivo interesse sportivo della squadra.

La previsione contrattuale deroga al principio di corrispettività delle prestazioni, rispettivamente retributiva e lavorativa, che nel contratto di lavoro trova superamento soltanto in alcune limitate ipotesi previste dall'art. 2110, e per il quale se una parte non adempie agli obblighi contrattuali assunti, l'altra parte ha diritto a non effettuare, per intero, la propria controprestazione.

### *3.11.2 La risoluzione consensuale del contratto di lavoro: la cessione del contratto*

L'art. 5 della l. 81/91, dopo aver previsto al 1° comma, che al contratto degli sportivi professionisti può essere apposto un termine risolutivo non superiore a cinque anni e che è ammessa la successione di contratti a termine tra le stesse parti, al suo 2° comma ha ritenuto ammissibile la cessione del contratto, prima della scadenza del termine risolutivo, da una società sportiva ad un'altra, purché vi sia il consenso dell'altra parte, e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali.

Siamo di fronte ad un istituto tipico del lavoro sportivo non previsto con riferimento agli ordinari rapporti di lavoro, se si eccettua l'ipotesi del

---

151 V. Frattarolo, Il rapporto di lavoro sportivo.

trasferimento d'azienda che determina la cessione automatica dei contratti di lavoro subordinato in capo alla società cessionaria dell'azienda o di un suo ramo.

La fattispecie legislativa in esame costituisce una speciale applicazione dell'art. 1406 c.c. in materia di cessione del contratto,<sup>152</sup> in forza del quale il cedente sostituisce a sé un terzo, il cessionario, nel rapporto derivante da un contratto, con la conseguenza che il cessionario assume rispetto al ceduto la medesima posizione del cedente, salve le modifiche che tra ceduto e cessionario si vogliono introdurre, ivi compresa la variazione del termine contrattuale purché entro i limiti del quinquennio.

Sia pure con finalità diverse dall'inquadramento del negozio a fini civilistici, bensì per scopi di natura fiscale, una parte della dottrina<sup>153</sup> ha parzialmente ripreso in anni recenti la tesi giurisprudenziale maggioritaria prima dell'entrata in vigore della l. 91/81, la quale aveva escluso che il trasferimento di un calciatore fosse giuridicamente inquadrabile nello schema della figura tipica codicistica di cessione del contratto. Infatti secondo questa tesi sarebbe stato erroneo parlare di cessione di contratto ex art. 1406 c.c., perché non si riteneva che la società cessionaria subentrasse alla società cedente nel rapporto contrattuale con il giocatore; ciò avrebbe presupposto la persistenza in vita dell'originario contratto, mentre invece avvenuto il trasferimento del giocatore, si instaurava tra questo e la società "acquirente" un nuovo rapporto, anche di contenuto parzialmente diverso dal precedente (in ordine all'entità del compenso periodico al giocatore, dei premi partita, ecc), ma in cui s'inserisce quel diritto della società cessionaria di ottenere dal giocatore le prestazioni di gioco. Diritto senza cui il trasferimento non avrebbe potuto avere vita il nuovo rapporto contrattuale, sia per impossibilità giuridica (dovendo il giocatore prestare la propria attività a favore di una sola

---

152 O. Mazzotta, Una legge per lo sport?, op cit.; D. Duranti, L'attività sportiva come prestazione di lavoro, op cit..

153 R. Stincardini, La cessione del contratto: dalla disciplina codicistica alle peculiari ipotesi di applicazione in ambito calcistico, in Riv. dir. econ. sport, 2008; G. Luschi-G. Stancati, Aspetti fiscali della "cessione" dei calciatori con particolare riguardo al regime IRAP, in Rass. Trib., 1999.

società) sia per impossibilità di fatto (non potendo il giocatore giocare contemporaneamente in due squadre).<sup>154</sup>

Si riteneva che con il trasferimento di un calciatore si verificasse «il trasferimento di un diritto di un obbligazione di un soggetto ad un altro soggetto» e che doveva quindi parlarsi «non di cessione di contratto ma di cessione di un diritto di credito (art. 1260)».

Quella parte della dottrina che ha ripreso questa teoria, ha sostenuto che la cessione del contratto di prestazione sportiva integri una fattispecie tipica non riconducibile allo schema codicistico di cui agli artt. 1406 e seguenti c.c., in ragione della possibilità per le parti, ceduta e cessionaria, di apportare al contratto modifiche non solo marginali, come quelle afferenti la retribuzione fissa, o i diversi obiettivi (reti, presenze in gara, ecc) che incidono sulla retribuzione variabile, ma anche essenziali, come quella relativa alla durata del contratto stesso.

Il potere delle parti ceduta e cessionaria di modificare tale elemento contrattuale fa propendere parte della dottrina per l'idea, che la cessione del contratto sportivo non ha ad oggetto, o meglio, non trasferisce dalla cedente alla cessionaria il diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta dietro corrispettivo, bensì il diritto della società cessionaria a contrarre col calciatore in costanza di vincolo con la società cedente, ovvero il diritto alla risoluzione del precedente contratto, e che il corrispettivo pagato avrebbe causa non nella cessione del contratto precedente, bensì nel suo anticipato scioglimento (c.d. cosiddetta tesi tributaristica).

Nonostante questa tesi, mi sento di aderire alla tesi che qualifica la “cessione” ex art. 5 l. 91/81 come una cessione atipica ex art. 1406 c.c..

Innanzitutto per la chiarezza letterale dell'art. 5 ma anche perché, nonostante sia difficile negare che entità del corrispettivo e anche la durata non appartengano all'area di quegli elementi oggettivi essenziali che dovrebbero rimanere immutati per potersi parlare di cessione del contratto. E' infatti stato affermato, in maniera

---

<sup>154</sup> Cfr. Trib. Milano, 10 marzo 1955, in Foro pad., 1955.

pressoché costante in giurisprudenza,<sup>155</sup> che «nella cessione del contratto deve restare immutato, nei suoi “elementi oggettivi essenziali” o “elementi essenziali”, il complesso giuridico che è oggetto delle cessione.»

É vero d'altra parte:

- a) che cessionario e ceduto dopo la stipulazione del contratto di cessione di contratto, hanno facoltà di convenire, quanto al loro rapporto, condizioni diverse, perché in effetti nessuna norma positiva lo vieta;<sup>156</sup>
- b) che, quando tratta del “divieto” di mutamento degli elementi oggettivi essenziali, la giurisprudenza intenda in realtà riferirsi alla necessità che il contratto ceduto non sia modificato nella profonda natura, quanto alla causa e all'oggetto (una vendita non è una locazione, ad esempio), perché, diversamente, non avrebbe senso la portata degli interventi modificativi *sub a*).

Ne deriva che, nonostante qui la regola (cioè la modifica delle condizioni contrattuali tra la società cessionaria e calciatore ceduto) rappresenti ciò che è eccezione nello schema dell'art. 1406 c.c., non sembra che questa anomalia possa rappresentare argomento sufficiente per dubitare che la cessione del contratto disciplinata all'art. 5 della l. 91/81 sia negozio giuridico diverso da quello civilistico.

L'art. 5 non limita il suo campo di applicazione ai soli atleti e il trasferimento può essere non solo definitivo ma anche temporaneo, cioè disposto per un

---

155 Tra le altre, Cass. Civ., 15 giugno 1957, n. 2292; Cass. Civ., 5 novembre 2003, n. 16635.

156 Così oltre alle sentenze citate nella nota precedente, in dottrina, A. Fusaro, La cessione del contratto, in Trattato del contratto, osserva che «la disciplina dei rapporti tra i soggetti della cessione dettata negli art. 1408, 1409, 1410 [...] presuppone la persistenza del rapporto nei termini originari e richiede perciò adattamenti allorché esso subisca mutilazioni od altre modifiche» che dunque considera legittime, senza che sia intaccata la figura negoziale; F. Galgano, La compravendita dei calciatori, osserva che «Nulla impedisce alle parti di un contratto a esecuzione continuata di modificare, nel corso dell'esecuzione del rapporto, il contenuto del contratto, di variare l'importo del corrispettivo periodico dovuto, di prolungare la durata. E nulla impedisce che la modificazione consensuale del contenuto del contratto intervenga, fra cessionario e contraente ceduto, contestualmente alla cessione del contratto. Ben può allora la società cessionaria del contratto di lavoro sportivo pattuire con l'atleta contraente ceduto ogni opportuna variazione del contenuto contrattuale, inclusa la durata residua del contratto».

periodo di tempo limitato, trascorso il quale è previsto il rientro nella società sportiva di provenienza.<sup>157</sup>

### *3.11.3 La risoluzione unilaterale del contratto di lavoro a tempo indeterminato*

Il favore nei confronti del lavoratore che caratterizza la legislazione giuslavoristica italiana si manifesta, con riferimento alla disciplina della cessazione del rapporto di lavoro, in una serie di limitazioni poste alla libera recedibilità da parte del datore di lavoro, nonché nell'apprestamento di idonei strumenti di tutela a favore del lavoratore illegittimamente licenziato .

Da un lato, infatti, a partire dal 1966, per effetto della legge n. 604 (le cui previsioni sono state estese nel loro ambito applicativo ad opera della l. 108/1990) non è più concesso al datore di lavoro (salvo poche specifiche eccezioni) licenziare liberamente, essendo stata subordinata la legittimità del recesso da parte datoriale alla ricorrenza di una giusta causa (intesa come il verificarsi di un evento che incide in modo irrimediabile sul rapporto di fiducia tra le parti, con conseguente licenziamento senza preavviso, e cioè senza il diritto ad un periodo di tempo compreso tra la comunicazione del licenziamento e la sua efficacia — stabilito dalla contrattazione collettiva dagli usi o secondo equità — durante il quale il lavoratore licenziato può attivarsi per cercare nella ricerca di una nuova occupazione) o di un giustificato motivo di licenziamento (inteso come notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore o come il verificarsi di esigenze aziendali attinenti al regolare funzionamento dell'attività produttiva o del suo aspetto organizzativo). Dall'altro è stata apprestata in favore dei lavoratori dipendenti da datori che superino determinate soglie dimensionali la c.d. tutela reale del posto di lavoro, grazie alla quale in caso di licenziamento dichiarato illegittimo in sede giudiziale il lavoratore ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro con conseguente ricostruzione della posizione lavorativa, anche in termini di contributo previdenziale (art. 18

---

<sup>157</sup> L'art. 103 NOIF prevede che la cessione temporanea abbia durata pari ad una sola stagione sportiva, salvo il rinnovo tra le stesse società per la stagione successiva.

l. 300/70). Tuttavia con la l. 92/2012 (riforma Fornero) si assiste ad una modifica dell'art. 18, accanto alla tutela reale, che adesso prescinde dalle dimensioni occupazionali del datore di lavoro, nel caso di licenziamento discriminatorio o nullo per violazione di norme sostanziali; invece, viene prevista una tutela meramente indennitaria nei casi del licenziamento disciplinare e licenziamento economico.

La complessa ed articolata tutela approntata dal legislatore italiano contro i licenziamenti illegittimi, non si applica per espressa esclusione ad opera dell'art. 4 della l. 91/81 al lavoro subordinato sportivo.

L'art. 4, 8° comma, l. 91/81, infatti, espressamente esclude l'applicabilità al rapporto di lavoro degli sportivi professionisti dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e degli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della l. 604/1966.

Il lavoro in questione, pertanto, rientra tra le poche ipotesi in cui, laddove il rapporto venga costituito a tempo indeterminato, è operante il c.d. recesso *ad nutum*, e cioè il recesso che non richiede giustificazione, e la cui disciplina è contenuta negli artt. 2118 e 2119 c.c..

L'art. 2118, prevede che nel contratto a tempo indeterminato ciascun contraente possa recedere a sua discrezione, dando preavviso o, in mancanza del quale si deve provvedere al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

L'art. 2119 c.c. a sua volta, esclude che spetti il preavviso nel caso di recesso per giusta causa, salvo che non sia il lavoratore a dare le dimissioni per giusta causa, giacché in tal caso il datore di lavoro deve corrispondere l'indennità di mancato preavviso. Dall'applicazione di dette disposizioni al rapporto di lavoro degli sportivi professionisti discende che non sussistono per l'ordinamento statale, vincoli o limiti di sorta alla volontà di sciogliersi dal contratto, né particolari formalità da adempiere.

Questo è giustificato dalla specialità del rapporto in questione. Sarebbe, infatti, fortemente penalizzante impedire alle società sportive di recedere dal

contratto quando, anche al di fuori di qualsiasi inadempimento, si determini una situazione che impedisca, di fatto, allo sportivo di rendere al meglio la prestazione, venendosi così a compromettere l'esito delle competizioni. Analogamente l'applicazione di tale norma porta ad escludere che ci siano limiti al recesso da parte dello sportivo il quale potrebbe legittimamente recedere dal contratto anche nel corso del campionato.

Poiché l'art. 4, 8° comma non esclude l'applicabilità al rapporto di lavoro in questione dell'art. 4 della l. 604/1966 e dell'art. 15, l. 300/1979, relativi al licenziamento discriminatorio, cioè determinato da ragioni ideologiche, religiose, politiche, sindacali, o da discriminazioni razziali, di lingua o di sesso, è da ritenere che tali norme siano invocabili anche dallo sportivo professionista il quale, in caso di accertata illegittimità del licenziamento, vedrà dichiarare la nullità del provvedimento adottato nei suoi confronti e godrà della tutela reale prevista per tale tipo di licenziamento dall'art. 3, l. 108/1990.

#### ***3.11.4 Il recesso ante tempus dal contratto di lavoro a tempo determinato***

Nelle ipotesi, che sono poi quelle che si riscontrano in concreto, di contratto a tempo determinato, è consentita, prima della scadenza del termine la risoluzione consensuale del contratto oppure il recesso unilaterale in presenza di giusta causa, e cioè di una situazione che renda per una delle parti impossibile proseguire negli impegni assunti (art. 2119).

Non essendo ipotizzabile ed attuabile una tipizzazione di tutte le possibili eventualità idonee ad integrarne la fattispecie, la ricorrenza di una giusta causa di recesso deve essere accertata in concreto caso per caso.<sup>158</sup>

---

158 Cass, 28 dicembre 1996, n. 11540, ha ritenuto legittimo il recesso di società sportiva di calcio dal rapporto di lavoro subordinato intercorso con il direttore tecnico sportivo, giustificato dalla sequenza di risultati negativi della squadra tali da far venir meno ogni fiducia nella persona prescelta. In dottrina critico sulla sentenza adottata dalla Suprema Corte: G.Vidiri, Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale, in Riv. It. dir. lav., 2002, il quale ritiene più convincente la tesi che legittima il ricorso soltanto all'esito di una valutazione globale della condotta del direttore sportivo o dell'allenatore non circoscritta alla sequela di sconfitte in campo ma che rivolga lo sguardo all'intero settore tecnico ed organizzativo del sodalizio sportivo.



Si potrebbe, peraltro, ritenere che costituisca ormai, come prassi, una giusta causa di recesso nell'ambito degli sport di squadra, come il calcio, l'esclusione reiterata dalla rosa della prima squadra di un determinato giocatore, esprimendo tale ipotesi una lesione del diritto al lavoro (art. 4 Cost.) ed alla prestazione dell'atleta, con conseguente compromissione anche della sua immagine professionale ovvero una prolungata assenza del lavoratore.

Indicazioni su ipotesi di giusta causa di recesso sono, inoltre, fornite dagli stessi accordi collettivi. Così il più volte citato accordo collettivo per i calciatori di serie A prevede come causa di risoluzione del contratto per l'atleta la morosità della società oltre certi limiti temporali (art. 13) e, più in generale, sia il calciatore che le società hanno diritto di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi contrattuali reciprocamente assunti (artt. 12 e 13), con l'ulteriore previsione, nel caso di violazione della disposizione di cui all'art. 7.1 del medesimo contratto, del diritto del calciatore ad ottenere il risarcimento del danno in misura non inferiore al 20% della parte fissa della retribuzione annua lorda (art. 12.2).

Laddove sia accertata, al contrario, la mancanza di una giusta causa, il recesso è illegittimo, implicando l'obbligo del risarcimento dei danni in favore della parte non inadempiente. Due sono conseguentemente le possibili eventualità:

- a) Recesso ingiustificato della società sportiva,. In tal caso, questa sarà tenuta ex art. 1223 c.c., a corrispondere al lavoratore le retribuzioni che avrebbe percepito se il rapporto non fosse stato risolto in maniera anticipata, salva la possibilità di detrarre quanto il lavoratore abbia percepito o avrebbe potuto percepire dopo il licenziamento da una nuova occupazione che abbia trovato o che avrebbe potuto trovare usando l'ordinaria diligenza.
- b) Recesso *ante tempus* ingiustificato dell'atleta; questi sarà, ugualmente, tenuto al risarcimento del danno verso la società sportiva. In virtù, peraltro, della difficoltà di provare in tal caso quali siano in concreto i danni derivabili al club, non può certo escludersi *ex ante* la possibilità di

una determinazione convenzionale del danno risarcibile, attraverso il ricorso a strumenti di carattere civilistico, quali l'inserimento, nel contratto di prestazione sportiva, di una multa penitenziale (ex art. 1373, 3° comma c.c.) o di un clausola penale (ex art. 1382 c.c.). Tuttavia ai sensi dell'art. 1384 c.c. il Giudice può ridurre l'importo su richiesta dell'obbligato, attraverso una valutazione equitativa che tenga conto della parte di prestazione eseguita, ed in ogni caso qualora l'ammontare sia ritenuto troppo eccessivo.

In astratto è sempre possibile il recesso unilaterale dello sportivo, in concreto ad iniziative di tal genere ostano le pesanti sanzioni che l'ordinamento sportivo prevede in caso di recesso senza giusta causa che possono arrivare fino al rifiuto, da parte della federazione, del tesseramento presso una nuova società; inoltre in numerosi contratti di lavoro sportivo sono state inserite clausole in forza delle quali il soggetto che avesse receduto senza giusta causa sarebbe stato tenuto a corrispondere alla controparte una somma di gran lunga superiore al complessivo valore del contratto, In questo modo le società interessate hanno di fatto precluso al lavoratore di interrompere unilateralmente il rapporto di lavoro prima della sua scadenza, a meno di non corrispondere al datore di lavoro l'importo già fissato.

Da segnalare le interessanti novità introdotte, in termini di apertura verso una maggiore flessibilità nella gestione del rapporto di lavoro, provengano dall'accordo collettivo per i calciatori di serie B firmato l'8 novembre 2011 e riproposte anche nel nuovo accordo collettivo del 18 luglio 2014.

Ferme restando, infatti, le ipotesi di recesso per giusta causa, l'art. 2, comma 2.3 dell'accordo collettivo per i calciatori di serie B (a differenza di quello per i calciatori di serie A che nulla dispone in merito) prevede e disciplina la facoltà delle parti di inserire nel contratto individuale una clausola che consenta il recesso anticipato dal rapporto, sia pur subordinandone la legittimità ad alcune contestuali condizioni, e cioè:

- 1) che il diritto di recesso sia reciprocamente concesso;
- 2) che la durata del contratto sia superiore a due stagioni sportive;

- 3) che il diritto di recesso sia esercitabile unicamente in relazione all'ultima stagione sportiva contestualmente prevista;
- 4) che sia previsto per entrambe le parti il versamento di un corrispettivo onnicomprensivo lordo quantificato nello stesso contratto;
- 5) che al momento della sottoscrizione del contratto il calciatore abbia compiuto 28 anni.

Il recesso operato in violazione, o al di fuori, di detti presupposti, o che non sia sorretto da giusta causa, integrerà, invece, un recesso ingiustificato, con ogni conseguenza in termini risarcitori e sanzionatori.

Dall'analisi della disciplina sull'estinzione del rapporto di lavoro sportivo, emerge che il regime contrattuale che si è inteso creare nel lavoro sportivo, da un lato, consente al professionista di godere di una maggiore mobilità e di una cresciuta libertà contrattuale; dall'altro, genera un sistema in forza del quale il professionista stesso (a differenza di quanto accade nel lavoro subordinato ordinario) risulta più tutelato da un rapporto a tempo determinato che da uno a tempo indeterminato, recedibile *ad nutum* anche da parte della società.

Inoltre, esistono anche altre ragioni che rendono preferibile la stipula di un contratto a tempo determinato: la società si tutela dal rischio che l'atleta si riveli un flop o sia vittima di gravi infortuni; gli atleti liberi da contratto, possono ricevere offerte più allettanti da parte di altre società, ovvero trovare nuovi stimoli o cimentarsi in ambienti diversi.

### **3.11.5 Il caso Cassano/U.C Sampdoria**

#### **L'inadempimento del lavoratore**

Il lodo depositato lo scorso 16 dicembre dal Collegio Arbitrale presso la Lega Serie A, nell'ambito della controversia tra il calciatore Antonio Cassano e la società U.C. Sampdoria, rappresenta un'utile occasione per discutere di alcuni obblighi di condotta a carico dei calciatori professionisti e di quali possano essere le conseguenze e/o le reazioni delle società di calcio di fronte ad un'eventuale violazione degli stessi.

Il 26.10.2010, infatti, stando a quanto riportato, l'atleta, non condividendo una richiesta a lui fatta dal presidente della Società, abbandonava la stanza in cui i due erano riuniti e si dirigeva verso gli spogliatoi utilizzando espressioni scurrili e volgari percepite dallo stesso presidente, dai dirigenti e dai compagni di squadra in quel momento presenti.

Laddove la ricostruzione corrisponda alla realtà, un tale atteggiamento potrebbe in astratto integrare gli estremi dell'insubordinazione all'autorità datoriale e dell'eccesso di critica.

L'insubordinazione, infatti, consiste in una reazione del lavoratore nei confronti dei propri superiori tale da rappresentare una grave infrazione alla disciplina ed al regolare svolgimento del lavoro.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, una tale condotta può estrinsecarsi anche attraverso ingiurie<sup>159</sup> e costituisce violazione degli obblighi di diligenza e di obbedienza sanciti dagli artt. 1176 e 2104 c.c. oltre che, nel caso specifico, degli obblighi stabiliti dall'Accordo Collettivo applicabile e dal regolamento disciplinare aziendale.

Per quanto concerne, più in particolare, l'eccesso di critica, l'inadempimento si verifica quando la critica travalichi i limiti della correttezza formale imposti dall'esigenza di tutela della persona umana ex art. 2 Cost.

Tali limiti, in particolare, si ritengono superati laddove all'impresa o ai suoi rappresentanti vengano attribuite qualità apertamente disonorevoli, riferimenti volgari ed infamanti.<sup>160</sup>

### **Conseguenze dell'inadempimento e possibili sanzioni**

L'inosservanza dei doveri da parte del calciatore professionista, dunque, può dar luogo alla reazione disciplinare della società sportiva.

In primo luogo, però, il datore di lavoro può disporre (come fatto, peraltro dalla Sampdoria) la sospensione dal servizio del lavoratore: l'art. 11.1 dell'Accordo Collettivo 2012 prevede che quando l'inadempimento del calciatore

<sup>159</sup> Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 15334/2007.

<sup>160</sup> Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 19350/2003.

sia tale da non consentire, senza obiettivo immediato nocumento per la Società, la partecipazione dell'atleta agli allenamenti, la Società stessa può disporre l'esclusione dagli allenamenti purché contesti preventivamente gli addebiti al calciatore e, contestualmente alla sospensione, inoltri, al calciatore ed al Collegio Arbitrale presso la Lega, la proposta di irrogazione della sanzione disciplinare.

Tale provvedimento, dunque, non ha natura disciplinare ma cautelare: fermo restando l'obbligo retributivo per la Società, il calciatore è esonerato dall'obbligo di fornire la prestazione. La funzione è solo quella di allontanare l'atleta dal luogo di lavoro, per il tempo strettamente necessario alla definizione del procedimento disciplinare, quando l'infrazione sia così grave da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto ovvero nel caso in cui la presenza dell'atleta medesimo possa costituire fondato pericolo di ulteriori turbamenti.

Tralasciate le ipotesi più lievi di ammonizione scritta e della multa, le sanzioni che la Società può richiedere, in caso di ingiuria nei confronti del datore di lavoro, sono, ai sensi dell'art. 11.1 dell'Accordo Collettivo, la riduzione della retribuzione, l'esclusione temporanea dagli allenamenti e, in *extrema ratio*, la risoluzione del contratto.<sup>161</sup> La riduzione della retribuzione e/o l'esclusione temporanea dagli allenamenti, riguardando profili principalmente quantitativi, non presentano particolari problemi ermeneutici dovendo in tali casi per lo più guardarsi al grado di gravità dell'inadempimento e, di conseguenza, commisurare l'entità della riduzione e/o del periodo di esclusione.

Più interessante, invece, è capire se la condotta sopra descritta sia sufficiente per giustificare la richiesta di risoluzione del contratto per giusta causa da parte della Società: unico caso in cui è possibile risolvere unilateralmente ed anticipatamente il contratto di lavoro a tempo determinato del calciatore.

---

<sup>161</sup> Nel caso specifico l'U.C Sampdoria aveva richiesto in via principale la risoluzione del contratto e, in subordine, l'esclusione dagli allenamenti fino al 30.06.2011.

## **Proporzionalità della sanzione e lesione del rapporto fiduciario**

Né la legge né l'Accordo Collettivo forniscono una precisa definizione di "giusta causa": l'art. 2119 c.c. si limita a descriverla come una causa che non consenta la prosecuzione, anche in via provvisoria, del rapporto lavorativo.

L'elaborazione giurisprudenziale, inoltre, ha specificato che sussiste una giusta causa laddove la violazione commessa dal lavoratore sia tale da ledere in modo grave, definitivo ed irreversibile gli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario.

La giusta causa, dunque, si sostanzia in un inadempimento talmente grave che qualsiasi altra sanzione, diversa dalla risoluzione del contratto, risulti insufficiente a tutelare l'interesse della Società datrice di lavoro.<sup>162</sup>

Principio fondamentale in materia è comunque, anche nel calcio, quello della proporzionalità ex art. 2106 c.c.: la sanzione disciplinare deve, infatti, essere proporzionata alla gravità dei fatti contestati.

In base a tale principio, dunque, occorre verificare in concreto se l'utilizzo di espressioni scurrili e volgari, indirizzate nei confronti del datore di lavoro legittimi la risoluzione per giusta causa. In casi analoghi ed in linea generale, la Suprema Corte ha avuto modo recentemente di specificare che per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed alla intensità dell'elemento intenzionale che sta alla base del comportamento astrattamente previsto come giusta causa di recesso, dall'altro lato la ridetta proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta.<sup>163</sup>

Da tale principio, pertanto, consegue che l'utilizzo di espressioni irrispettose e/o parole volgari da parte del lavoratore al proprio datore di lavoro non può configurare automaticamente una giusta causa di recesso se non si analizzano,

---

<sup>162</sup> Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 11516/2003.

<sup>163</sup> Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 6569/2009.

preventivamente, le cause e le circostanze che hanno potuto generare lo spiacevole episodio.

### **La soluzione accolta dal Collegio Arbitrale**

Partendo da tali premesse, il Collegio Arbitrale investito della questione, accertato il concreto svolgimento dei fatti, ha irrogato al calciatore la sanzione dell'esclusione temporanea dagli allenamenti per tre mesi con effetto retroattivo (computando, quindi, come sanzione disciplinare anche la sospensione cautelare disposta dalla società), il conseguente reintegro dell'atleta a partire dal 1° febbraio e la riduzione del 50% della retribuzione annua lorda sino alla scadenza del contratto.

Si tratta della sanzione più grave che il Collegio Arbitrale abbia mai irrogato.

Nelle motivazioni del lodo, il Collegio ha specificato che, pur sussistendo gli estremi per disporre la risoluzione contrattuale, ha ritenuto di evitare il ricorso a questa drastica soluzione sia perché è emerso che, in principio, la Società sarebbe stata disposta a soprassedere laddove l'atleta avesse sottoscritto un documento di scuse (elemento che mette in dubbio una lesione irreparabile del rapporto fiduciario), sia perché si sarebbe trattato di un episodio isolato e dagli effetti circoscritti.

### ***3.11.6 Gli effetti della sentenza Bosman sui trasferimenti internazionali dei calciatori in pendenza di contratto***

La ricostruzione appena delineata di risoluzione dei contratti di prestazione sportiva, se risulta certamente coerente con i principi generali dettati in materia dall'ordinamento statale, pone tuttavia il problema dell'impatto che, almeno in alcuni settori quale per esempio il calcio, potrebbe derivare da un'applicazione delle soluzioni prospettate che ignori le esigenze dell'ordinamento sportivo e le regole attraverso cui si esprimono.

Non c'è dubbio che l'indiscriminato riconoscimento del diritto di recesso dell'atleta, abilitato a sciogliere il vincolo contrattuale anche in assenza di una giusta causa, potrebbe mettere in crisi le società sportive che formano nuovi

campioni, non più in grado di contare sul capitale umano e agonistico sul quale hanno investito, in ragione della volatilità dei soggetti con cui hanno stipulato il contratto.

D'altra parte, però, regole eccessivamente restrittive in ordine alla libertà di recesso degli atleti poste dall'ordinamento sportivo, che di fatto vanifichino l'opposto principio di libera recedibilità stabilito dalla normativa statale, risultano in contrasto anche con i principi comunitari di tutela della libertà di circolazione e della concorrenza con i quali, comunque, l'ordinamento sportivo deve fare i conti.

Ancora una volta il problema si è imposto con vigore nel mondo del calcio, rispetto al quale la sentenza Bosman aveva risolto quello della posizione dei giocatori in scadenza di contratto, liberi di transitare ad altra società appartenente ad altro Stato membro, ma aveva lasciato insoluto il problema dei giocatori in pendenza di contratto.

Il regolamento FIFA, infatti anche dopo la sentenza Bosman (ai cui principi venne adeguato per quanto strettamente necessario) ha continuato ad escludere la possibilità per un calciatore in pendenza di contratto di recedere *ante tempus* dal contratto senza una giusta causa per transitare ad altra società; e a prevedere la corresponsione dell'indennità di promozione e formazione nell'ipotesi di cessione dell'atleta in pendenza di contratto (la sentenza Bosman si era infatti espressa soltanto con riferimento alla cessione dei calciatori i cui contratti fossero giunti a scadenza).<sup>164</sup>

Contro tali norme si sono levate voci di dissenso in nome, dei principi comunitari in tema di libertà di circolazione e normativa antitrust, che hanno spinto la Commissione Europea ad avviare, nel dicembre 1998, una procedura di infrazione nei confronti della FIFA al fine di ottenere una modifica del

---

164 Il problema è venuto alla ribalta grazie al caso Ronaldo, giocatore che risolse anticipatamente e senza giusta causa il contratto con il Barcellona F.C. per trasferirsi all'Inter. Il Comitato Esecutivo della FIFA, con decisione del 4 settembre 1997, condannò Ronaldo al pagamento di una multa penitenziale (ma di fatto pagata dall'Inter in nome e per conto dello stesso) in virtù di una clausola contenuta nel contratto per l'ipotesi di recesso senza giusta causa, e l'Inter al pagamento dell'indennità di formazione e promozione che il Regolamento FIFA all'epoca (e fino al 1999) ancora prevedeva per i trasferimenti degli extracomunitari nell'ambito di Paesi membri.



regolamento. Scopo di tale modifica era quello di allentare i vincoli della libera recredibilità e di rendere il trasferimento dei calciatori in corso di contratto meno oneroso per le società, tenute a corrispondere sia il compenso all'atleta che alla sua società di origine, con evidenti difficoltà per le società meno ricche di ingaggiare costosi campioni.

Secondo la Commissione Europea dette norme, risultavano in contrasto sia con i diritti dei lavoratori di cui all'art. 48 del Trattato, sia con le norme sulla concorrenza, in quanto di ostacolo al libero gioco della domanda e dell'offerta nel mercato sportivo.

Al fine di mediare le rispettive posizioni, il 5 marzo 2001 è stato approvato dall'Unione europea il c.d. Accordo di Bruxelles, vincolante per tutti gli Stati membri, per la revisione del regolamento relativamente ai trasferimenti internazionali dei calciatori; per i trasferimenti all'interno di uno stesso Paese continuano, invece, a valere le norme nazionali.

Da tale accordo è scaturito il nuovo Regolamento FIFA, la cui più recente stesura è datata 2014, nel quale il punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze di libertà di circolazione e di stabilità nei contratti è stato raggiunto prevedendo una certa stabilità dei contratti degli atleti, variabile a seconda dell'età e della loro prossimità al periodo di formazione (per la quale si giustifica il compenso per la società che vi ha provveduto) o a quello di chiusura della carriera. Il regolamento si preoccupa di assicurare ai minori adeguate forme di istruzione e di assistenza familiare regolamentandone i trasferimenti internazionali così da garantire la liceità e la trasparenza (artt. 19 e 19 bis). Maturata l'età della formazione, la durata dei contratti dei calciatori va da uno a cinque anni, e il recesso è ammesso soltanto per giusta causa (art. 14) o giusta causa sportiva, peculiarità del calcio internazionale, prevista dall'art. 15 del Regolamento.<sup>165</sup>

---

<sup>165</sup> Art. 15 «Un professionista affermato (“established”) che abbia disputato, nel corso di una stagione agonistica, meno del 10% delle gare ufficiali alle quali partecipava la sua società, può risolvere il suo contratto prima della sua scadenza naturale per giusta causa sportiva, da accertare caso per caso, ma non durante lo svolgimento dei campionati ufficiali.

La mancanza di giusta causa, definita con formulazione generica che rinvia alla specificità dei casi concreti, comporta sanzioni sportive a carico sia della società acquirente (interdizione a tesserare per due periodi di tesseramento) che del calciatore (squalifica di massimo sei mesi) nonché l'obbligo di indennizzare la società di provenienza nell'ipotesi in cui il recesso si verifichi nel c.d. periodo protetto, della durata di tre anni o tre stagioni, a seconda di quello che comincia per primo che segue la stipulazione dei contratti avvenuta prima del compimento dei ventotto anni da parte del calciatore, ovvero in due anni o due stagioni, a seconda di quello che comincia per primo, che seguono la stipulazione del contratto avvenuta dopo il compimento dei ventotto anni da parte del calciatore del contratto. Il recesso privo di giusta causa che, invece si verifichi nel successivo periodo del contratto, non comporta l'applicazione di sanzioni sportive ma soltanto l'obbligo di indennizzo (art. 17).

Fermo restando, dunque, il principio generale per il quale il rapporto tra un calciatore professionista e la sua squadra si scioglie solo alla scadenza del contratto o per mutuo consenso (art. 13) e fatta salva la possibilità di recesso unilaterale in presenza di situazioni che lo giustifichino (artt. 14 e 15), la violazione della stabilità contrattuale nel calcio a livello internazionale viene sanzionata, dall'art. 17, imponendo il pagamento di un'indennità da calcolarsi, se non diversamente stabilito nel contratto, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti, della specificità dello sport e di tutti i criteri oggettivi del caso tra i quali lo stesso regolamento fa rientrare espressamente l'età del calciatore, la durata residua del contratto, la remunerazione e gli altri benefici, il periodo, protetto o non, in cui avviene il recesso.

Nel far salvo quanto diversamente stabilito nel contratto, l'art. 17 riconosce la possibilità per le parti di inserire nel contratto specifiche clausole che consentano ad una o ad entrambe le parti di recedere dietro pagamento di un corrispettivo “*buy-out clauses*”, escludendosi in tal modo che l'esercizio della facoltà di recesso integri inadempimento contrattuale.

In mancanza di clausole di recesso, la norma stessa offre i criteri cui attenersi per la quantificazione dell'indennità da versare alla parte che subisce lo scioglimento del contratto.

Si tratta di criteri in parte oggettivi come l'età del calciatore, gli anni di contratto residui, la remunerazione del calciatore ai sensi del contratto in vigore e/o del nuovo contratto, ma anche concetti vaghi e non oggettivi come la specificità dello sport:<sup>166</sup> dunque il ruolo dell'organo giudicante è caratterizzato da molta discrezionalità.

Sta di fatto che ad oggi, dall'applicazione di detti criteri e, soprattutto, dalla prevalenza data di volta in volta ad uno o all'altro, sono scaturite decisioni degli organi di giustizia internazionale estremamente difformi in ordine al *quantum* dell'indennità<sup>167</sup> che hanno portato la dottrina ad auspicare la diffusione del ricorso a clausole (*buy-out*) da inserire nel contratto che quantifichino preventivamente l'ammontare dell'indennità nel caso di risoluzione del contratto senza giusta causa o, comunque, una riforma dell'art. 17 del Regolamento FIFA che offra criteri più chiari e univoci.

### 3.12 Considerazioni conclusive

Il contratto di lavoro dello sportivo professionista, si contraddistingue per le peculiarità dei contenuti, dovuta alla natura del rapporto che ne consegue, la quale deve necessariamente contemperare le esigenze sia dei giocatori delle società.

---

166 Concetto che non ha una definizione ufficiale ma che, tuttavia, ha costituito da sempre una delle rivendicazioni principali delle organizzazioni sportive internazionali e nazionali. La specificità dello sport non è un ulteriore criterio di calcolo o un fattore che legittima a giudicare secondo equità, ma ha la sola funzione di rendere applicabili criteri oggettivi di calcolo ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 17; Secondo M. Gallavotti, La stabilità contrattuale nel calcio a livello internazionale, la specificità dello sport trae origine, da un lato, dall'istituto del tesseramento, che vincola il calciatore a prestare la sua attività esclusivamente in favore della squadra di appartenenza e, dall'altro, dalla necessità di assoggettare le squadre che partecipano ad un unico torneo a regole comuni, funzionali all'efficienza del sistema; efficienza che, sul fronte dei trasferimenti, richiede che non sia limitata oltre misura la mobilità dei calciatori ma che, nello stesso tempo, non sia consentita una mobilità indiscriminata a danno della regolarità dei campionati, Colucci-Favella, La stabilità contrattuale, in Riv. Dir. Econ. Sport, 2011.

167 I casi più noti riguardano la decisione arbitrale TAS, 5 dicembre 2005, TAS 2005/A/902, AJ

Innanzitutto, il rapporto di lavoro sportivo si costituisce mediante assunzione diretta, non applicandosi ad esso le norme sul collocamento dettate dagli art. 33 e 34 dello Statuto dei Lavoratori e concernenti rispettivamente l'avviamento numerico e le richieste nominative.

In deroga al principio della libertà della forma, il contratto in esame deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità ed essere predisposto secondo il contratto-tipo allegato all'Accordo Collettivo di categoria.

Per quanto attiene il contenuto, il contratto deve contenere una clausola che preveda l'obbligo per il calciatore di rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici, nonché una clausola compromissoria in forza della quale ogni possibile controversia nascente dal contratto viene devoluta ad un apposito collegio arbitrale, istituito presso la Lega competente.

Il contratto, va in seguito depositato presso la Federazione competente per la relativa approvazione, con valore costitutivo oltre che di controllo, allo scopo di valutare la conformità dello stesso al contratto tipo, nonché la reale possibilità per la società di adempiere alle obbligazioni contratte.

L'analisi condotta porta a concludere che il contratto dello sportivo professionista può essere definito come una fattispecie progressiva, la quale si compone di fasi successive, in cui le parti non godono dell'autonomia tipica dei contraenti, dovendo infatti ricomprendere in esso determinati elementi stabiliti dalla legge.

---

AUXERRE/Mexes e A.S Roma. In tale pronuncia il TAS ha tenuto conto, ai fini del calcolo dell'indennità del mancato guadagno conseguente alla circostanza che fosse venuta meno, per il club francese, la possibilità di cedere onerosamente il calciatore e di ottenere un corrispettivo a fronte di ciò. Il mancato guadagno è stato individuato nella somma offerta dall'A.S. Roma stessa e rifiuta dall'AJ Auxerre prima della risoluzione unilaterale del contratto; il lodo TAS 30 gennaio 2008, TAS 2007/A/1298, Wigan Athletic FC/Webster e Hearst of Midlothian, che ha individuato l'indennità per la risoluzione unilaterale senza giusta causa facendo riferimento al valore residuale dell'originario contratto, e cioè alle retribuzioni ancora dovute al calciatore fino alla scadenza del contratto; il lodo TAS 19 maggio 2009, TAS 2008/A/1519, Shakhtar/Matuzalem e Real Zaragoza che ha fissato l'indennità partendo dal valore del giocatore (parametrato alla somma offerta da un squadra terza, la Lazio, per la cessione del giocatore) sottraendo le retribuzioni ancora dovute ed aggiungendo una somma a titolo di specificità dello sport; lodo TAS 28 febbraio 2011, TAS 2010/A/2145, Sevilla/De Sanctis e Udinese, in cui il calcolo dell'indennità è stato fatto partendo dai costi affrontati dalla squadra di provenienza per rimpiazzare il giocatore (replacement

Bisogna sottolineare, come alla stesura degli Accordi Collettivi di categoria prendano parte anche le federazioni di riferimento, le quali, pur essendo associazioni rappresentative sia degli interessi delle società che dei calciatori, partecipano comunque alla redazione dell'Accordo, allo scopo di favorire le trattative, ed in particolare, con l'obiettivo di facilitare la composizione degli interessi contrapposti delle parti, attraverso un'attenta opera di mediazione tra rappresentati delle società e degli sportivi.

Quanto all'efficacia dell'Accordo Collettivo è garantita nei confronti delle società calcistiche dalla partecipazione ai negoziati e dalla conseguente stipula dell'Accordo da parte della Lega di riferimento, alla quale le società stesse sono obbligate ad affiliarsi, permettendo in tal modo che la Lega le possa rappresentare.

Dal punto di vista degli atleti, il problema dell'efficacia è risolto grazie alla clausola di rinvio, contenuta nel contratto tipo, che obbliga lo sportivo a rispettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni che compongono l'Accordo.

Quanto alle diverse vicende che possono aversi nel corso del rapporto contrattuale, si è fatto riferimento alle cause di sospensione del rapporto di lavoro sportivo ai sensi dell'art. 2110 c.c. e alla risoluzione del contratto, la quale può essere consensuale, concretandosi nella fattispecie della cessione del contratto, oppure unilaterale. A tal proposito, si è distinto a seconda che il rapporto di lavoro sia costituito a tempo determinato o indeterminato. Nel primo caso, si è ritenuto applicabile il c.d. recesso *ad nutum*, mentre nel secondo caso si è analizzata la possibilità di recedere anticipatamente dal contratto in presenza di giusta causa, sottolineandosi l'illegittimità del recesso privo di tale giusta causa.

---

costs) e sottraendo le retribuzioni non pagate per l'anticipata risoluzione del contratto; Colucci-Favella, La stabilità contrattuale, op cit.

## CONCLUSIONI

Alla luce dell'analisi svolta, risulta necessaria e improcrastinabile una riforma della l. 91/81, fonte principale in materia di professionismo sportivo.

Tale legge, identifica l'attività sportiva professionistica come quella prestata per società sportive affiliate ai settori professionistici delle Federazioni Sportive Nazionali che ne siano dotate. In base a tale norma l'unica figura di lavoratore sportivo prevista, sarebbe quella dello sportivo professionista. Per tutti gli altri si tratterebbe di “non professionismo”, altrimenti detto “dilettantismo”.

La qualificazione di tale figura professionale, basata su un mero elemento formale (il tesseramento per una società affiliata al settore professionistico della Federazione di riferimento) è stata criticata da parte della dottrina, soprattutto tenendo conto del fatto che, ad oggi, l'ambito di applicazione della l. 91/81 è limitato ad una parte numericamente esigua di rapporti di lavoro sportivo, anche se, occorre sottolinearlo, economicamente rilevanti. Le Federazioni Sportive Nazionali che oggi prevedono e regolamentano un settore professionistico sono infatti solo 5: la FIGC per il calcio, la FCI per il ciclismo, la FIP per la pallacanestro, la FPI per il pugilato e la FIG per il golf.

Tale distinzione ha portato all'emersione della figura del lavoratore sportivo “professionista di fatto” al quale non si applica la l. 91/81, ma le comuni norme del diritto del lavoro, tipicamente volte a regolare rapporti nell'ambito dell'impresa. Ciò può creare disparità di trattamento, che a volte potrebbero apparire ingiustificate.

Questo è evidente, nella pallavolo o nella pallanuoto, per le quali le federazioni sportive di riferimento (FIPAV e FIN) non prevedono un settore professionistico, nonostante anche questi atleti svolgano una vera e propria attività lavorativa, per la quale percepiscono adeguati compensi; quindi, in questi settori, i rapporti tra sportivi e società sportive, se identificano un'attività lavorativa, dovranno essere qualificate in virtù dei principi generali del diritto del

lavoro. Ad esempio, per il pallavolista o il pallanuotista (a qualsiasi livello rendano la loro prestazione) si dovrà far riferimento alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, per capire se sussista o meno un rapporto di lavoro con le società e se esso sia di natura subordinata o autonoma; mentre per i calciatori (professionisti ex l. 91/81) sussiste una presunzione di subordinazione superata solo da particolari condizioni previste nella stessa legge sul professionismo.

L'unico criterio, suggerito dal CONI alle Federazioni nella scelta di dotarsi o meno di settore professionistico, è quello della rilevanza economica.

Questo inquadramento forzato e artificioso dei rapporti tra società sportive e sportivi nel professionismo o nel dilettantismo, assieme al cambiamento, dalla data di emanazione della l. 91/81, nell'equilibrio dei rapporti contrattuali e degli interessi coinvolti, induce i più a chiedere una riforma nel settore sportivo. Infatti, alla luce della notevole forza contrattuale che molti atleti professionisti possono far valere nei confronti delle società di appartenenza, quindi in molti casi viene meno l'esigenza di tutela del soggetto debole del rapporto contrattuale, che costituisce la ragion d'essere della disciplina normativa del contratto di lavoro subordinato.

Vista la necessità di ridefinire a livello normativo la figura del professionista sportivo, una possibile soluzione potrebbe essere l'introduzione nell'ordinamento di una figura lavorativa ad hoc, qualificata secondo due parametri concorrenti, ossia in base alla particolare tipologia della prestazione lavorativa richiesta (la c.d. prestazione sportiva) ed alla rilevanza economica della stessa (individuata a livello legislativo, attraverso la fissazione di una soglia di reddito, che segnerebbe il confine tra professionismo e dilettantismo, al di sotto della quale si configurerebbe una prestazione sportiva dilettantistica), senza quindi distinzione tra lavoro subordinato e autonomo e tra le diverse discipline sportive e sancendo la fine delle disparità di trattamento tra i professionisti e i c.d. professionisti di fatto.

L'introduzione di una figura lavorativa ad hoc, però, esporrebbe al rischio che interi settori di disciplina del rapporto di lavoro, non previsti, né

conseguentemente disciplinati, rimangano privi di alcun riferimento normativo esplicito. Si potrebbe introdurre, per risolvere il problema, una norma di rinvio ai principi generali del lavoro subordinato, norma di chiusura a salvaguardia delle parti rispetto a situazioni non previste espressamente dall'ipotetica nuova normativa.

Altro aspetto importante è la metamorfosi della posizione contrattuale dell'atleta.

Se, infatti, originariamente la sua forza contrattuale risultava, per la presenza del vincolo sportivo, pressoché nulla, riducendolo, quindi, alla stregua di una “*res*” nelle mani della propria società d'appartenenza, cui era legato a tempo indeterminato, già per effetto dell'emanazione, da parte del legislatore nazionale, della l. 91/1981 l'atleta vide aumentare considerevolmente la propria forza contrattuale, dal momento che tale legge abolì l'istituto del vincolo sportivo a tempo indeterminato per gli atleti professionisti, mantenendolo, invece, in vigore per i soli dilettanti.

La forza contrattuale dello sportivo professionista divenne addirittura preminente in seguito all'emanazione della sentenza Bosman, portando gli sportivi, ed in particolar modo i calciatori, ormai assolutamente consci della centralità del loro ruolo nell'ambito dell'assetto sportivo, ad avanzare pretese e richieste sempre più sbilanciate in loro favore, incontrando, però, le resistenze delle Federazioni sportive e delle società. Non c'è dubbio infatti, che a seguito all'abolizione dell'indennità di preparazione e formazione, le società siano state spinte ad accettare contratti più onerosi e a prolungare quelli dei migliori atleti, così da poter provvedere alla loro eventuale cessione in costanza di rapporto ed evitare in tal modo che alla scadenza del contratto gli stessi potessero lasciare la società a c.d. parametro zero e cioè senza alcun vantaggio economico per la società stessa.

Nello stesso tempo, tuttavia, l'incremento vertiginoso delle retribuzioni dei grandi campioni è da ricollegare alla maggiore forza contrattuale che agli stessi è derivata dall'enorme portata mediatica dello sport-spettacolo e alla pura logica di



mercato che regola la concorrenza tra i club di vertice, disposti ad affrontare costi elevatissimi, superiori alle proprie capacità finanziarie, pur di assicurarsi la presenza di campioni di alto livello.

Inoltre, nel mondo del calcio, l'art. 17 del c.d. Regolamento FIFA sullo status ed i trasferimenti dei calciatori, la cui prima versione risale al 2001, contiene una disposizione, che lungi dall'assicurare la stabilità dei contratti, è stata adoperata da alcuni calciatori per risolvere unilateralmente e senza giusta causa il contratto che li legava alla loro società d'appartenenza. Tale norma, o meglio l'uso che di essa è stato già fatto, rappresenta un ulteriore netto rafforzamento della posizione degli atleti nell'ambito del fenomeno sportivo, i quali, ormai, benché ancora vincolati contrattualmente con il loro club, possono decidere di “liberarsi” da tale vincolo pagando una indennità di rottura.

Questa tendenza, deve essere arginata perché la specialità della disciplina sportiva impedisce di prospettare la via di un'assoluta e piena liberalizzazione dell'autonomia contrattuale dell'atleta, se non a rischio di trascurare le specifiche esigenze del mondo agonistico, in quanto il consentire, a ciascuna delle parti del contratto di lavoro sportivo, di affrancarsi dai relativi obblighi in ogni tempo, e dietro il versamento di penalità di importo non adeguatamente parametrato al valore dell'atleta, può essere causa di un non ordinato e regolare andamento di campionati e di ogni altro genere di competizioni.

## BIBLIOGRAFIA

Agnino, F., Statuti sportivi discriminatori e attività sportiva: quale futuro?, *Il Foro italiano*, 2002.

Alvisi, C., *Autonomia privata e autodisciplina sportiva*, Giuffrè, 2000.

Amato, P., L'effetto discriminatorio della regola del 6+5 e dell'home grown players alla luce del diritto comunitario, *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2009.

Amato, P., Il mobbing nel mondo del calcio professionistico, *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2005.

Amico, L., I regolamenti FIP in tema di atleti “formati” alla luce del diritto europeo, *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2012.

Bianchi D'Urso, F., Attività sportiva e libera circolazione nella Cee, *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1992.

Bianchi D'Urso, F., Una sentenza “annunciata” in tema di libera circolazione dei calciatori nell'Unione Europea, *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1996.

Bianchi D'Urso, F., Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello stato: calciatori professionisti e società sportive, *Diritto del lavoro*, 1972.

Bianchi D'Urso, F., Vidiri, G., La nuova disciplina del lavoro sportivo, *Rivista di diritto sportivo*, 1982.

Boggi, G., Il contratto di lavoro sportivo: patologie e rimedi tra diritto ordinario e diritto speciale, in: *Sport e ordinamenti giuridici*, Brusuglia, L., Romboli, R., Pisa, Pisa University Pres, 2009.

Borrusso, R., Lineamenti del contratto di lavoro sportivo, *Rivista di diritto sportivo*, 1963.

Calò, E., Sport e diritti fondamentali, *Corriere giuridico*, 2002.

Canapele, P.G., Lineamenti giuridici del rapporto tra società sportive e calciatori, *Rivista di diritto del lavoro*, 1950.

Cantamessa, L., Riccio, G. M., Sciancalepore, G., *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008.

Capuano, V., La libera circolazione dei calciatori nell'Unione Europea tra vecchie questioni e nuovi scenari: il caso Bernard, *Rivista italiana di diritto del lavoro*, Vol.1, 2011.

Carini, F., La libertà di circolazione degli sportivi extracomunitari e la tutela dei vivai giovanili, *Europa e diritto privato*, Vol.1, 2011.

Colucci, M., Favella, R., La stabilità contrattuale nei Regolamenti Fifa e nella giurisprudenza rilevante, *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2011.

Crotti, M.T., Indennità di formazione e libertà di circolazione dei giovani calciatori professionisti, *Diritto delle relazioni industriali*, Vol. 3, 2010.

Dalmaso, C.M., Il contratto di lavoro professionistico sportivo alla luce della l. 23 marzo 1981 n. 91, *Giurisprudenza di merito*, IV, 1982.

De Cristofaro, M., Legge 23 marzo 1981 n. 91, *Nuove leggi civili commentate*, 1982.

De Cristofaro, M., Norme in materia dei rapporti tra società e sportivi professionisti, *Nuove Leggi Civili commentate*, 1982.

De Cristofaro, M., Problemi attuali di diritto sportivo, *Diritto del lavoro*, 1989.

Di Filippo, M., La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman, *Rivista italiana del diritto del lavoro*, N. 2, 1996.

Dièz Hochleitner, J., Martín Sánchez, A., Le conseguenze giuridiche della sentenza Bosman per lo sport spagnolo ed europeo, *Rivista di diritto sportivo*, 1996.

D'Harmant Francois, A., La libera circolazione nel calcio professionistico: alcune riflessioni, *Rivista di diritto sportivo*, N.4, 1987.

D'Harmant Francois, A., Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo, *Massimario di giurisprudenza de lavoro*, 1981.

D'Harmant Francois, A., Il rapporto di lavoro subordinato ed autonomo nelle società sportive, *Rivista di Diritto Sportivo*, 1986.

Duranti, D., L'attività sportiva come prestazione di lavoro, *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1983.

Ferraro, M., La natura del vincolo sportivo, *Rivista di diritto sportivo*, 1987.

Frattarolo, V., *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

Foglia, R., Tesseramento dei calciatori e libertà di circolazione nella Comunità europea, *Rivista il Diritto del Lavoro*, 1988.

Fusaro, A., La Cessione del contratto, *Trattato del Contratto*, 2006.

Galgano, F., La compravendita dei calciatori, *Contratto e impresa*, 2001.

Gavallotti, M., *La stabilità contrattuale nel calcio a livello internazionale*, relazione presentata in occasione del seminario su “Stabilità contrattuale nel regolamento FIFA su status e trasferimenti dei calciatori”, LUISS, Roma, 4 marzo 2011.

Germano, T., Lavoro sportivo, 1992.

Ghera, E., *Diritto del lavoro*, Cacucci, Bari, 2002.

Girotti, C., Il rapporto giuridico del calciatore professionista, *Rivista di diritto sportivo*, 1977.

Giubboni, S., Orlandini, G., *La libera circolazione dei lavoratori nell'Unione Europea*, Il Mulino, 2007.

Grasselli, S., L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo, *Rivista di diritto sportivo*, 1974.

Ichino. P., Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento, *Commentario al Codice Civile*, 1992.

Infantino, G., Meca-Medina: un passo indietro per il modello sportivo europeo e la specificità dello sport.

Lener, A., Una legge per lo sport?, *Il Foro Italiano*, 1981.

Luschi, G., Stancati, G., Aspetti fiscali della “cessione” dei calciatori con particolare riguardo al regime IRAP, *Rassegna tributaria*, 199.

Marani Toro, I., *Gli ordinamenti sportivi*, Giuffrè, 1977.

Marinelli, M., Diritto comunitario e recesso dello sportivo dal contratto di lavoro a tempo determinato, *Europa e diritto privato*, Vol.3, 2008.

Martinelli, G., Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica, *Rivista di diritto sportivo*, 1993.

Martone, M., Osservazioni in tema di lavoro sportivo, *Rivista di diritto sportivo*, 1964.

Mazzotta, O., Una legge per lo sport?, *Il foro italiano*, 1981.

Mesto, E., Il caso Cassano/U.C Sampdoria: gli obblighi di condotta del calciatore lavoratore, nota al lodo del Collegio Arbitrale FIGC del 16 febbraio 2010.

Motroni, M., La libera circolazione dei lavoratori sportivi comunitari in: *Sport e ordinamenti giuridici*, Brusciuglia, L., Romboli, R., Pisa, Pisa University Pres, 2009.

Nicolella, G., Il rapporto di lavoro sportivo: considerazioni generali, 2007.

Nicolella, G., Il rapporto di lavoro sportivo: diritti di natura personale e diritti di natura patrimoniale dell'atleta, 2008.

Nicolella, G., Le vicende del rapporto di lavoro sportivo, 2008.

Orlandi, M., Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori e numero massimo di “stranieri comunitari” in una squadra: osservazioni in margine alla sentenza Bosman, *Giustizia civile*, 1996.

Pasqualin, C., Il vincolo sportivo, *Rivista di diritto sportivo*, 1980.

Pecora, A., *I rapporti di lavoro nello sport*, 1987.

Persiani, M., *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, 1982.

Piccardo, E., Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, Nuove leggi civili commentate, 1982.

Realmonte, F., L'atleta professionista e l'atleta dilettante, *Rivista di diritto sportivo*, 1997.

Ribera, Sport automobilistico: rapporti e responsabilità nelle gare automobilistiche, *Rivista di diritto sportivo*, 1955.

Rombolà, C., Il Trattato di Cotonou: quando il calcio si incontra con il diritto internazionale.

Rotundi, F., La legge 23 marzo 1981 n. 91 ed il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future, *Rivista di diritto sportivo*, 1991.

Sanino, M., *Diritto Sportivo*, Cedam, Padova, 2002.

Sconamiglio, R., La natura non contrattuale del lavoro subordinato, *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2007.

Siotto, F., Giocatori “promessa” e libera circolazione dei calciatori professionisti: la Corte di Giustizia Europea riconosce un indennizzo per la formazione, *Rivista italiana di diritto del lavoro*, N.1, 2011.

Spadafora, M.T., *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino, 2012.

Stincardini, R., La cessione del contratto: dalla disciplina codicistica alle peculiari ipotesi d'applicazione in ambito calcistico, *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2008.

Tesauro, G., *Diritto dell'Unione Europea*, Cedam, 2012.

Torrente, A., *I rapporti di lavoro*, Giuffrè, 1966.

Vespignani, A., Il rapporto tra giocatore e società sportiva, *Rivista di diritto sportivo*, 1960.

Vidiri, G., Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale, *Rivista italiana del diritto del lavoro*, 2000.

Vidiri, G., La Disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato, *Giustizia civile*, 1993.

Vidiri, G., Sulla forma scritta della cessione del contratto di lavoro sportivo, *Giustizia civile*, 1993.

Vidiri, G., Il contratto di lavoro sportivo, *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 2001.

Volpe Putzolu, G., Una legge per lo sport?, Società e federazioni sportive, *Il Foro italiano*, 1981.

Zauli, B., Dilettantismo e professionismo nello sport, *Rivista di diritto sportivo*, 1955.